



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

## DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI STORICI

CICLO XXXI

COORDINATORE Prof. Rolando Minuti

GLI ALESSANDRINI E LE LORO PROPRIETÀ NELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE

Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/03

**Dottoranda**

Dott.ssa Anna Arpaia

---

**Tutore**

Prof. Giovanni Alberto Cecconi

---

**Co-Tutore**

Dott. Roberto Mascellari

---

**Coordinatore**

Prof. Rolando Minuti

---

Anni 2015/2018

## Sommario

Introduzione .....	3
Capitolo I. L'identificazione degli Alessandrini possidenti: criteri e problematiche.....	7
Le fonti.....	8
Tabella I: Alessandrini identificabili in documenti singoli concernenti le proprietà .....	8
Tabella II: Prosopografia di proprietari Alessandrini.....	15
Claudius Theon.....	15
Claudius Sarapion: μισθωτής o proprietario? .....	16
Proprietà di Iulius Asklepiades <i>maior</i> .....	16
Documenti che citano l'οἶκος di Alessandria (I sec.).....	18
Proprietà attribuite a Iulius Asklepiades <i>minor</i> .....	19
Iulius Theon padre e figlio .....	19
Gli antenati di Calpurnia Herakleia .....	20
Archivio di Apollonios di Bakchias (75-85 d.C.).....	20
Tabella III: Alessandrini proprietari di οὐσίαι .....	23
Nikanor.....	23
Φιλοδαμιανή οὐσία .....	23
I.A. Gli Alessandrini nei contratti: il valore del demotico. ....	26
I.A.1. P.Hal. 1: il demotico per il venditore. ....	28
I.A.2. Alessandrini con demotico e il valore economico delle proprietà terriere: un campione di documenti dall'archivio 'di un legale Alessandrino' .....	32
I.B. Alessandrini nelle συγχωρήσεις dalla <i>chora</i> d'Egitto: i soldati possidenti. ....	43
I.C. Personale Alessandrino nella provincia: funzioni 'statali' e/o emergenze personali. ....	48
I.C.1. Istanze o dichiarazioni indirizzate a funzionari esclusivi di Alessandria.....	48
I.C.2. Liturgie, πόρος e proprietà terriere.....	52
I.D. Prerogativa Alessandrina su categorie di terre specifiche: i beni usiaci e l' <i>oikos</i> di Alessandria.....	55
Capitolo II. Privilegi/oneri nella giurisdizione: la συγχώρησις notarile e il caso dell'archivio 'di un legale Alessandrino' .....	57
Premessa.....	58
II.A. Introduzione all'archivio 'di un legale Alessandrino': gli interlocutori degli Alessandrini .....	61
II.A.1. Il destinatario: le competenze dell'ἀρχιδικαστής .....	62
II.A.2. Gli interlocutori di rango inferiore: i 'Persiani della discendenza' e le terre degli Alessandrini.....	65
II.A.3. Giudei proprietari nell'archivio Alessandrino: alcune considerazioni .....	68
II.B. Origini della συγχώρησις notarile.....	71
II.C. Il tribunale 'di Protarchos' e l'editto di Flavius Titianus.....	74
II.D. Συγχώρησις e P.Hal. 1 col. XI (rr. 242-259). ....	78
II.E. Produzione dei contratti: scribi e uffici. ....	82
II.E.1. Fraseologia legale: alcuni esempi da BGU IV 1121 e BGU IV 1116.....	82
II.E.2. Luogo di redazione dei contratti.....	85
Capitolo III. Categorie di terre e 'privilegi' fiscali .....	89
III.A. <i>Chora</i> di Alessandria (Ἀλεξανδρέων χώρα) e area del Delta .....	89
III.A.1. La <i>chora</i> Alessandrina nella prima età imperiale .....	91
III.A.2. Fiscalità. Le fonti.....	94
III.A.2.a. Editti e <i>prostigmata</i> .....	95
III.A.2.b. I contratti .....	97
Alcune osservazioni: applicazione del principio fiscale. ....	100
III.A.3. La produttività dei κηποτάφια di Canopo in BGU IV 1118 e BGU IV 1120: potenziali precedenti di un provvedimento Traiano contro l'evasione fiscale .....	102
III.A.3.a. Legislazione sulla <i>res religiosa</i> : κηποτάφια e surplus produttivo.....	104
III.A.3.b. Applicabilità del P.Hal. 1: la necropoli del <i>proastion</i> Alessandrino e i κηποτάφια di Canopo .....	108
III.B. <i>Oikos</i> Alessandrino (οἶκος πόλεως τῶν Ἀλεξανδρέων) .....	114
III.B.1. Le testimonianze papiracee .....	115
III.B.1.a. Iulius Asklepiades <i>maior</i> : dati sulle proprietà terriere.....	116

III.B.2. Relazione con l'οὐσία.....	121
III.B.2.a. L'οἶκος e l'οὐσία: corrispondenza o inclusione.....	121
III.B.2.b. I μισθωταί e gli ὑπηρεταί οἴκου: amministratori di proprietà e funzionari .....	125
III.C. Alessandrini e οὐσία.....	130
III.C.1. Οὐσία: terminologia e formazione delle οὐσία imperiali .....	130
III.C.2. Formazione delle οὐσία imperiali: categorizzazione ed estraneità.....	130
III.C.3. Acquisizione e alienazione delle οὐσία imperiali.....	134
III.C.4. I proprietari alessandrini di οὐσία .....	135
III.C.4.a. Nikanor.....	136
III.C.4.b. La Φιλοδαμianή οὐσία: un caso problematico.....	138
Capitolo IV. Proprietari alessandrini: una ricostruzione prosopografica e dati sulle proprietà terriere. ...	147
IV.A. Tiberii Claudii Theones.....	148
IV.A.1. Claudius Theon: funzionario ed economo. ....	148
IV.A.1.a. Claudius Theon ginnasiarca e agoranomo.....	148
IV.A.1.b. Proprietà personali .....	150
IV.A.1.c. Theon e l'incarico di μισθωτής .....	151
IV.A.1.d. Topografia dei beni terrieri (personali e amministrati): alcune osservazioni .....	153
IV.A.2. Claudius Sarapion: μισθωτής o proprietario? .....	156
IV.B. Tiberii Iulii Theones: tra letteratura e documentazione papiracea. ....	159
IV.B.1. Iulius Asklepiades <i>maior</i> e Iulius Asklepiades <i>minor</i> . l'attribuzione delle fonti .....	159
IV.B.1.a. Prosopografia di Iulius Asklepiades <i>maior</i> .....	161
IV.B.2. Iulius Theon padre: il fondo di P.Oxy. XII 1434 .....	167
IV.B.2.a: P.Oxy. XII 1434: la conferma di un un privilegio fiscale? .....	168
IV.C. Gli antenati di Calpurnia Herakleia .....	171
IV.D. Chairemon e Apollonios di Bakchias: attività portanti e a latere di una proprietà.....	175
IV.D.1. Chairemon: prosopografia e proprietà terriere .....	176
IV.D.2. Merce e produzione dei campi .....	178
IV.E. Un confronto tra famiglie: proprietà terriere e incarichi nella <i>chora</i> d'Egitto.....	181
Appendici .....	183
Appendice 1: nuove letture e integrazioni per i papiri della collezione di Berlino .....	184
BGU IV 1123 .....	185
Una proposta per BGU IV 1144 sulla base di BGU IV 1100 .....	186
BGU IV 1118 .....	186
BGU IV 1146 (+BGU IV 1186: col. II).....	187
BGU IV 1129 Col. I .....	188
BGU IV 1158 .....	189
BGU IV 1119 .....	189
BGU IV 1120 .....	191
BGU IV 1116 .....	193
Appendice 2: Osservazioni di carattere giuridico su BGU IV 1158: <i>antiparachoresis</i> e anticresi .....	194
Appendice 3: Nuove proposte di lettura per P.Kar.Goodspeed 13, P.Kar.Goodspeed 63, BGU I 262 (Φιλοδαμianή οὐσία).....	198
Appendice 4: L'inedito P.Sorbonne inv. 2367.....	200
Conclusioni .....	205
BIBLIOGRAFIA.....	210

# Introduzione

La presente tesi dottorale vuole fornire un quadro completo degli alessandrini nel ruolo di proprietari terrieri nel I secolo d.C., in un primo periodo del controllo romano sull'Egitto.

Un patrimonio cospicuo in beni terrieri rappresentava per i cittadini di metropoli e centri romani una forma di affermazione nella società e una solida base di benessere economico: tuttavia, non è noto per questa fase storica in Egitto, e nella sua capitale, un principio consolidato di distinzione in classi sociali basato sulle proprietà terriere<sup>1</sup>. Purtuttavia, si può dedurre da alcuni indizi nella documentazione che il patrimonio personale costituì presto il criterio d'accesso a determinate funzioni cittadine, come per coloro che erano chiamati a svolgere funzioni liturgiche e a ricoprire cariche pubbliche, già prima delle attestazioni esplicite di una procedura standardizzata di nomina dei funzionari, datate tra il II e il III secolo d.C. (vd. I.C.2).

Un profilo dei ceti alessandrini più abbienti non è stato ancora tracciato per la prima età imperiale. Esiste un duplice problema. Il primo è di ordine documentario: è in effetti scarso il numero di archivi personali o familiari<sup>2</sup> con caratteristiche tali da permettere la ricostruzione delle attività economiche o dello status sociale e giuridico degli alessandrini<sup>3</sup>. Il secondo è di ordine storiografico: per i primi decenni che seguirono il passaggio dell'Egitto da regno tolemaico a provincia romana, la ricerca si è orientata verso l'insediamento dei Romani in Egitto, e più in generale la sfera dell'amministrazione pubblica o quegli episodi storici di incontro/scontro tra i Greci d'Alessandria e i rappresentanti del potere imperiale<sup>4</sup>.

Nonostante questi limiti e difficoltà, i dati sui beni immobili a nostra disposizione permettono, con alcune eccezioni (cfr. I.A.2), di riconoscere un'élite cittadina, intesa genericamente come ceto costituito da personaggi e famiglie abbienti e per lo più investite di responsabilità politiche<sup>5</sup>,

---

<sup>1</sup> Per i fattori di appartenenza a un'élite nell'Egitto tolemaico e romano, vd. Monson 2012, pp. 209-246.

<sup>2</sup> Le fonti scarseggiano in generale per Alessandria, in ragione della condizione del suolo: l'umidità del terreno nella regione ha impedito la conservazione *in loco* di materiale papiraceo, reperibile in abbondanza altrove nelle sabbie del deserto egiziano. Le fonti sugli alessandrini provengono pertanto dalla *chora* egiziana; per il periodo di nostro interesse, non a caso, la gran parte delle fonti deriva dal cartonnage di mummia (così i contratti dell'archivio 'di un legale alessandrino', per cui vd. Cap. II), che costituisce materiale di reimpiego di straordinario valore per gli storici.

<sup>3</sup> Per gli alessandrini di epoca tardo-antica, cfr. Tacoma 2006.

<sup>4</sup> Cfr. gli *Acta Alexandrinorum*, che raccolgono resoconti di processi con il coinvolgimento di alessandrini di alto rango.

<sup>5</sup> Per le categorie sociali di Alessandria, cfr. Delia 1991. Per la formazione dell'élite propriamente detta in Egitto, cfr. Tacoma 2006, in partic. pp. 115-152; per le difficoltà di demarcazione di un' 'aristocrazia' in Egitto sotto il principato, cfr. Tacoma 2015.

sia pure distinte dalle curie (*boulai*) locali tipiche del resto dell'impero, notoriamente non attestata nelle metropoli egiziane prima del III secolo d.C.<sup>6</sup>.

Un elemento che ci ha indotto ad avviare una ricerca sulle proprietà degli alessandrini per il I secolo d.C. è il fatto che non sono sporadiche le menzioni di alessandrini proprietari negli studi che offrono uno sguardo d'insieme sull'economia dell'Egitto romano (Rostovtzeff 1933 (ried. 2003), Rowlandson 1996, Lo Cascio 1997). Gli alessandrini figurano accanto ai cittadini romani in studi che indagano gli investimenti nelle proprietà private (Kehoe 1992) o la storia di specifiche colture (come quella del vino, ritenuta in passato 'd'importazione'<sup>7</sup>); per le categorie di terre, gli studi indagano con maggiore attenzione le caratteristiche di proprietà derivanti dal patrimonio imperiale, ovvero le οὐσίαι (per cui vd. Cap. III.C), possedute indistintamente da alessandrini, funzionari romani e membri diretti della famiglia imperiale (Parássoglou 1978)<sup>8</sup>.

Nel presente lavoro sono dunque presi in considerazione, come membri o potenziali rappresentanti dell'élite cittadina, greci, con o senza cittadinanza romana, originari di Alessandria<sup>9</sup>, per i quali sono validi privilegi o concessioni a loro riservate (ad esempio, assegnazione dei campi dell'*oikos* alessandrino, esenzione dalle tasse straordinarie, per cui cfr. *infra*).

L'investigazione svolta ha consentito di individuare un buon numero di documenti papiracei, unitamente a fonti letterarie ed epigrafiche, che hanno fornito informazioni per la ricostruzione prosopografica di alcuni proprietari terrieri. La complessità dell'uso di queste fonti risiede nella varietà della loro natura: contratti notarili, editti, petizioni, registri fiscali, lettere private si avvicendano sottoponendosi a diverse interpretazioni, e, soprattutto, abbracciano vari ambiti. Tale varietà si riflette inevitabilmente nell'eterogeneità degli approcci e dei contenuti del presente lavoro di ricerca: prosopografia e profilo socio-economico dei proprietari terrieri, caratteristiche quantitative e qualitative dei campi, categorie di terre legate agli alessandrini e alla capitale. La natura delle fonti ha sollecitato, inoltre, l'indagine di elementi ulteriori: la sfera

---

<sup>6</sup> Per l'istituzione dei consigli cittadini in Egitto e la cronologia della visita di Settimio Severo in Egitto, cfr. I.C.2. Le fonti rendono difficilmente ricostruibili per l'Alessandria di I e II secolo d.C. quelle condizioni associate all'idea di città o di élite regionale: la mobilità spaziale (legata al fenomeno d'inurbamento), la mobilità sociale, l'affermazione di una classe cittadina alla quale proprietà terriera nella *chora* (intesa come territorio esterno alla città) garantiscano una condizione di agiatezza economica. A questi fattori dedica ampio spazio Tacoma 2006, in partic. pp. 155-162.

<sup>7</sup> Vd. Dzierzbicka 2018.

<sup>8</sup> Sul patrimonio imperiale nelle province dell'Impero stanno conducendo attualmente le loro ricerche i membri del progetto ERC 'Patrimonium', con sede all'università di Bordeaux, per cui cfr. <http://patrimonium.huma-num.fr/>.

<sup>9</sup> Una breve indagine è stata condotta anche sui Giudei proprietari e sulla categoria dei 'Persiani della discendenza', in quanto interlocutori degli alessandrini nelle fonti e componenti della stessa società: cfr. II.A.2 e II.A.3.

giuridica da un lato, con la procedura notarile di registrazione dei contratti riservata agli alessandrini, e la sfera fiscale dall'altro.

La struttura del lavoro è la seguente.

- Nel primo capitolo si presentano i criteri d'identificazione degli alessandrini nelle fonti dall'Egitto. Così, dunque, l'accompagnamento di un demotico (o aggettivo derivato dal demo alessandrino) è funzionale a individuare alessandrini, generalmente denominati in questo modo in qualità di soggetti contraenti di transazioni o di parti coinvolte in processi. In questo quadro si è reso necessario discutere l'uso del demotico come criterio di identificazione di un'élite, o anche di un gruppo di proprietari terrieri abbienti, e di rapporti gerarchici tra i membri della comunità alessandrina. Il secondo fattore di identificazione è la *synchoresis*: come contratto prodotto nella cancelleria alessandrina, la *synchoresis* diviene uno strumento d'individuazione di alessandrini nella provincia tra tutti coloro che rivolgono petizioni o sottopongono contratti al Catalogo centrale, con sede nella capitale (il *καταλογεῖον*). Il terzo criterio di identificazione si serve dei titoli che specificano gli incarichi propri di Alessandria, utilizzati in documenti provenienti dall'intero Egitto: gli alessandrini con fondi nella provincia potevano rivolgersi a funzionari alessandrini piuttosto che a funzionari del *nomos* di riferimento, esercitando un diritto basato sulla loro cittadinanza o in conseguenza della necessità di consultare documentazione notarile depositata nella capitale. Il quarto e ultimo criterio di identificazione riguarda l'accesso prioritario o esclusivo a categorie di terre specifiche (*oikos poleos*, *chora* di Alessandria, beni usiaci).

- Nel secondo capitolo lo studio è stato riservato ai passaggi di registrazione e deposito delle *synchoreseis*, dalla redazione notarile al 'visto' del tribunale: il tema, oltre che a discutere eventuali vie preferenziali, dunque privilegiate, per quanti si rivolgevano ai funzionari/avvocati alessandrini, aiuta a chiarire alcuni aspetti della prassi burocratica alessandrina, in una fase di trasformazione e adattamento che vede la costituzione dell'Egitto come provincia romana, mediante un'ipotesi di ricostruzione delle funzioni delegate a ciascun ente o ufficio interpellato dagli alessandrini per la redazione e il deposito dei contratti.

- Nel terzo capitolo si analizzano tre categorie di terre riconducibili per origine e sviluppo ad Alessandria o agli alessandrini: l'*Ἀλεξανδρέων χώρα*, circoscritta tra la Mareotide e il braccio canopico del Nilo, sul cui nucleo (legato alla fondazione di Alessandria) vige un privilegio di esenzione totale; l'*οἶκος πόλεως τῶν Ἀλεξανδρέων*, serbatoio terriero cittadino, costituito in origine dai terreni donati dai regnanti tolemaici ai ricchi sostenitori alessandrini e geograficamente sparso sul suolo egiziano; le *οὐσῖαι*, o beni terrieri legati al patrimonio imperiale, possedute da alessandrini. Per le due ultime categorie (*oikos* e beni usiaci) sono state

approfondite le pratiche di acquisizione e alienazione delle proprietà, ed è stato indagato il ruolo, comune alle due categorie, dei *conductores* (μισθωτά)<sup>10</sup>, elemento di congiuntura tra la sfera pubblica e quella privata.

- Nel quarto capitolo si analizza la prosopografia di alcune famiglie o personalità alessandrine di I secolo d.C., per le quali i papiri offrono poche o numerose informazioni sui possedimenti terrieri: Tiberii Claudii Theones, Tiberii Iulii Theones<sup>11</sup>, gli antenati di Calpurnia Herakleia e il Chairemon dell'archivio di Apollonios di Bakchias.

Non pochi, come si vedrà, sono i casi che permettono di discutere la relazione tra l'assunzione di ruoli amministrativi nella provincia e l'acquisizione di fondi. I dati sono probabilmente pochi per smentire quell'idea di mancato investimento nella proprietà terriera da parte delle categorie sociali più elevate (cfr. Kehoe 1992), ma favoriscono la definizione di argomenti decisivi per l'inquadramento delle proprietà degli alessandrini: l'investimento in una regione diversa da quella di assunzione degli incarichi (vd. Chairemon), l'assegnazione mirata di proprietà da parte delle autorità provinciali a membri dell'élite alessandrina (vd. Iulius Theon e i proprietari di *ousiai*), una sovrapposizione tangibile di gestione pubblica e privata negli incarichi di locatori di *ousiai* (i μισθωτά: vd. Claudius Theon), una certa mobilità legata all'assunzione di ruoli nella *chora*, l'interesse per fondi terrieri nelle regioni di insediamento della propria famiglia (vd. Iulius Asklepiades).

- In Appendice si discutono alcuni temi di interesse, necessari a un inquadramento delle fonti e a un'integrazione dei dati emersi. Di un inedito (P.Sorbonne inv. 2367), si forniscono trascrizione e immagine. Di alcuni documenti appartenenti alla collezione del Museo di Berlino si presentano nuove letture e proposte di integrazione, in seguito allo studio diretto degli originali: nel dettaglio, BGU IV 1119, BGU IV 1120, BGU IV 1123, BGU IV 1129, BGU IV 1146, BGU IV 1158. Nuove letture riguardano anche i P.Kar.Goodspeed (Φιλοδαμιανή οὐσία), dei quali è stata richiesta una immagine digitale<sup>12</sup>.

Le opere di riferimento papirologiche sono citate secondo le abbreviazioni della Checklist (ad es., Grundz.Wilck; BL; Calderini, Diz.geogr.). Le traduzioni dei testi, laddove non sia di esse indicata la fonte, sono mie.

---

<sup>10</sup> Una nota è dedicata nello stesso paragrafo agli ὑπηρεταὶ οἴκου, funzionari dell'οἶκος alessandrino.

<sup>11</sup> Sulla famiglia dei Tiberii Iulii Theones, la cui documentazione prosegue oltre il I secolo d.C., sono stati sviluppati studi di carattere genealogico (ricostruzione del parentado e delle relazioni tra i rami della famiglia): vd. Sijpesteijn 1976.

<sup>12</sup> Cfr. III.C.4.b. Una nota e proposta di integrazione riguarda anche BGU XVI 2601 (38), per cui cfr. IV.B.1.a.

# Capitolo I. L'identificazione degli alessandrini possidenti: criteri e problematiche.



# Le fonti

**Tabella I: Alessandrini identificabili in documenti singoli concernenti le proprietà**

	Papiro	TM	Datazione	Localizzazione del terreno / tipologia di coltura	Estensione in arure (o pagamento in tasse)	Tipologia di documento	Note	Criterio di identificazione degli alessandrini
1	BGU IV 1123	18565	ante 30 a.C.?	Syron Kome (area di Alessandria).		Accordo tra affittuari per divisione delle tasse	Eredità del diritto alla locazione.	Demotico per ipotesi di integrazione
2	BGU IV 1100	18538	30 a.C.- 14 d.C.	grano	20 artabe di grano	Poche righe finali di un contratto (annotazione su canone di locazione di un campo?)	Il testo precede in forma di appunti il contratto principale del papiro; i soggetti non coincidono con quelli del contratto matrimoniale.	Assenza di demotico ma coinvolgimento verosimile di un alessandrino per appartenenza all'archivio 'di un legale alessandrino' (cfr. II.A)
3	BGU IV 1118	18560	22 a.C.	Canopo. Ortofrutticoltura e vite.	Per prodotti e quantità vd. III.A.3	Contratto di locazione di giardino con <i>kepotaphia</i>		Probabile coinvolgimento di ἀστή <sup>13</sup>
4	BGU IV 1146? (+BGU IV 1183)	18592	20 o 19 a.C.	Edificio destinato a manifattura in papiro o		Promessa di pagamento. Col. II: riferimento a orto.	Problematicità di interpretazione del prodotto coinvolto per lacuna (βυβ-)	Creditore verosimilmente alessandrino (somma considerevole)

<sup>13</sup> Il termine ἀστή denomina nei contratti alessandrini le cittadine, che necessitano, in quanto donne, di un rappresentante legale: cfr. sul tema Delia 1991, in partic. pp. 13-21. Nella presente ricerca le ἀσται sono accostate ai cittadini di sesso maschile per l'aspetto delle esenzioni fiscali e dei privilegi riservati agli alessandrini.

	(descr.): col.II)			carico di prodotti papirocei? <sup>14</sup>				
5	BGU IV 1184	18640	19 a.C.	Canopo		Inizio di contratto su orto		Demotico in lacuna?
6	BGU IV 1143?	18587	18 a.C.	Alessandria		Contratto di fornitura di vasi. 6.000 <i>dipla keramia</i> (cfr. I.A.2)	Montanos, <i>exegetes</i> , cede in prestito i vasi.	Incarico di <i>exegetes</i> attribuibile ad Alessandria
7	BGU IV 1132 (= C.Pap.Jud. II 142)	18576	14 a.C.	Syron Kome, Aurinites ( <i>chora</i> di Alessandria o Menelaïtes)	9 11/32 arure + 13/16 di un'arura	Inizio di contratto con resoconto di precedenti accordi. Ipoteca di immobile e terreni per mancata restituzione di un prestito.	Terra coltivata a grano	Demotico
8	BGU IV 1122	18564	13 a.C.	Villaggio di Taphilis ( <i>chora</i> di Alessandria?) Vigneto	2 arure	Contratto di lavoro in nuovo vigneto		Demotico in lacuna per locatari?
9	BGU IV 1129	18572	13 a.C.	Busiris (Herakleopoli te).	49 11/16 arure su 200 arure di terra catecica	Contratto di trasferimento di proprietà, con riferimento a precedente accordo di pagamento	1.400 dracme come saldo della quota	Demotico
10	BGU IV 1158	18608	9 a.C.	Tholthis (Sebennytes).	5 arure	Impegno alla restituzione di una garanzia su credito	Il campo è ceduto in godimento, a fronte degli interessi. (anticresi?)	Figlia di alessandrina (ἄσθή)?

<sup>14</sup> Cfr. I.A.2 e Appendice 1.

11	BGU IV 1119 (= Kloppenborg 2006, n. 40, p. 484-488)	18561	6/5 a.C.	Canopo, terra sacra. Vigneto, appezzamento di fagioli e roseto.	4 arure e mezzo da terze parti di proprietà terriera di due alessandrini (o 9 arure: cfr. I.A.2 e Appendice 1)	Contratto di lavoro in vigneto già produttivo	Due alessandrini, indicati il primo con demotico, il secondo come 'alessandrino' (per il secondo si pensa a status di cittadinanza non piena o nulla)	Soggetto indicato con demotico + 'alessandrino'
12	BGU IV 1121	18563	5 a.C.	Arsinois (località forse vicina ad Alessandria). Terra di papiro		Contratto di lavoro/locazione del lavoro		ἀσθή
13	BGU IV 1120	18562	5 a.C.	Canopo. Ortofrutticoltura e vite.	Per prodotti e quantità cfr. III.A.3	Contratto di locazione di giardino con <i>kepotaphia</i>		Demotico
14	BGU IV 1116? <sup>15</sup>	18557	13 a.C.	Alessandria (demo		Contratto di locazione di casa con		Libertà di cittadino romano

<sup>15</sup> Sarapion prende in affitto un edificio appartenente ad Antonia Philematon. Sebbene la casa sia in primo luogo residenziale (gli accessori menzionati potrebbero essere domestici e sanitari nella funzione), il fronte strada consisteva di negozi o laboratori che erano inclusi nei termini del contratto (rr. 19-20: μετὰ τῶν ἐφοδίων | ἐργαστηρίων). Per questa ragione si è scelto di annoverare il contratto tra le testimonianze di proprietà terriere alessandrine. Si può notare infatti come il coinvolgimento di laboratori possa essere relazionato con prodotti naturali e, di conseguenza, se anche indirettamente, con campi posseduti dagli stessi alessandrini (cfr. BGU IV 1146 (4)). Si aggiunge il riferimento a una pietra da macina (r. 24: [ἐν τῇ] οἰκία μύλοι τε) con un sistema di carrucole in legno, che fanno pensare a un panificio. Per il contributo di fonti archeologiche e papirologiche alla conoscenza della struttura residenziale di Alessandria, cfr. Van Minnen 2010.

				Delta?). Casa con negozi (di funzione incerta).		laboratorio.		
15	BGU IV 1130	18573	4 a.C.	Villaggio di Hypselé (Tebaide). Terreno con casa e bagno pubblico.	2 arure con abitazione	Contratto di vendita.		Demotico
16	P.Lips. II 133?	44415	37/40 d.C.	Philadelphia (Arsinoite)	2 arure di terra catecica	Ricevuta bancaria (vendita del campo?).	Soldato dell'ala Apriana versa 700 dracme d'argento a un certo Lisimaco.	Soldato alessandrino? Banca a Iuliopolis, sobborgo di Alessandria.
17	P.Oxy. XLVI 3271?	15738	47-54 d.C.	Alessandria (distretto gamma). Casa.		Inizio di petizione al prefetto d'Egitto. Riferimento a casa <sup>16</sup> . Contenuto non noto.	(Tiberius) Claudius Potamon figura come figlio dell'alessandrina petente.	Isidora è alessandrina: cfr. <i>ed.pr.</i> , n. a r. 5, per la proposta di lettura Ἀλεξανδρίνης (per l'aggettivo cfr. P.Oxy. vol. 47, p. XIX). Potamon è forse identificabile con lo stratego di Alessandria del P.Oxy. XLIX 3463 (58 d.C.), destinatario di una richiesta di ammissione all'efebato.
18	P.Ryl. II 119	19506	64 d.C. <sup>17</sup>	Hermupolis		Petizione a <i>exegetes</i>	Musaeus, qualificato	Musaeus alessandrino?

<sup>16</sup> L'oggetto è una casa, ubicata nel quartiere Gamma di Alessandria (r. 6); l'assenza di elementi descrittivi che chiariscano la funzione dell'edificio induce ad annoverare il contratto nelle fonti. Cfr. r. 5: *σταθμοῦχος* indica nelle fonti letterarie (Aesch, Fr. 225; cfr. LSJ s.v.) sia il proprietario di una abitazione sia quello di locande o pensioni, locati a terzi. Le circostanze alla base di una petizione inoltrata da uno *σταθμοῦχος* possono essere molteplici e relative alla proprietà: cfr. P.Enteux 23 (222 a.C.), in cui la lite riguarda la costruzione di un muro.

<sup>17</sup> Si propone qui una nuova datazione al 64 d.C., più precisa rispetto all'arco cronologico 62-66 d.C., cui il documento era stato datato. Cfr. Johnson 1959, pp. 161-162, nr. 91. L'anno cui si data la prima denuncia eseguita dai petenti è il 52 d.C. (con precisione il 51/52 d.C., 12° anno del regno di Claudio). I petenti lamentano che allora Musaeus aveva già acquisito una somma che superava due volte il credito di 4.800 dracme, cui si aggiungeva una somma di 5.000 dracme su cui era istituito un embargo, a loro dire riscosso illecitamente. Il totale sarebbe pertanto di 20.000 dracme percepite da Musaeus nel 52 d.C. Nel documento ritorna più avanti il riferimento alla somma di 5.000 dracme con embargo, che Musaeus avrebbe percepito negli anni 10° e 11° di Claudio, dunque nel 50 e 51 d.C. Il dato ci permette di dedurre che nel 50 d.C. fu stabilito un embargo sulla rendita dei due successivi anni per un accordo con i coltivatori (si fa riferimento a una lettera di Tuscus, che è data come nota, probabilmente allegata dai petenti alla documentazione). Dunque, la rendita annuale delle 83 ¼ arure è di 2.500

						alessandrino	solo come ginnasiarca, è denunciato per occupazione illegittima di un terreno impegnato dai suoi debitori a garanzia del prestito da lui concesso.	
19	P.Oxy. XXII 2349	22219	70 d.C.	Ossirinco.	24 arure e mezzo	<i>Homologhia</i> di ricevuto pagamento del canone di locazione.	Gaius Iulius Satornilus è in servizio militare, perciò demanda la gestione del terreno a suo liberto.	Demotici
20	P.Oxy. II 273	20544	95 d.C.	Seryphis (Ossirinco)	5 arure cedute in eredità (su un campo di 15 arure) <sup>18</sup>	Contratto di cessione (ereditaria) di terreno catecico.	Theon, figlio di Nicippus, alessandrino <sup>19</sup>	Demotico

dracme, ovvero 30 dracme per arura. I petenti, per porre l'accento sulla produttività del campo, specificano, inoltre, che la locazione è di 10 artabe di grano per arura all'anno. In base al guadagno annuale di 30 dracme per 10 artabe di grano su ogni arura di campo, si deduce che il prezzo di vendita del grano doveva aggirarsi su 3 dracme per artaba. Apprendiamo, infine, che Musaeus avrebbe raggiunto alla data di redazione del presente documento un guadagno di 5 talenti, ovvero 30.000 dracme. Se supponiamo che il guadagno annuale si è mantenuto sulle 2.500 dracme annuali, sarebbero trascorsi 12 anni dalla prima denuncia del 51/52 d.C. Pertanto, potremmo restringere la datazione dagli anni 62/66 d.C. all'anno 64 d.C. Caecina era stato *iuridicus* nel 51/52 d.C. (cfr. BL VIII, p. 294), al momento della prima denuncia, e a lui si deve la sentenza relativa al caso: i petenti non ottennero ragione relativamente alla restituzione della locazione sul campo e fu perciò confermato il diritto di Musaeus a godere dell'ipoteca fino a risoluzione del debito. Relativamente all'anno in cui fu eseguito il prestito originario, dobbiamo calcolare in ugual modo sulla base delle 20.000 dracme percepite da Musaeus che siano trascorsi 8 anni risalendo dal 52 d.C. al 45 d.C. (cfr. Johnson 1959, p. 162, nr. 91, che calcola il 46 d.C. come anno di concessione del prestito originario).

<sup>18</sup> La coltura, non espressa nel documento, varia notevolmente nelle fonti relative al villaggio di Seryphis (toparchia occidentale dell'Ossirinche): viti, grano, canne, frutta, cereali (rr. 16-17, *περὶ Σερυφῶν τῆς πρὸς λίβα τοπαρχίας ἐκ τοῦ | Νεικάνδρου κλήρου*; per le attestazioni del villaggio, cfr. Benaissa 2012, s.v. Seryphis). Un clero 'di Nicandro' (vd. *supra*) è attestato anche in SB XX 14336 (*parachoresis* di terra catecica, 91-92 o 102-108 d.C.), r. 14: *περὶ τὸ Μονίμου*

21	PSI VIII 897, pg. 2 <sup>20</sup>	17590	17 febbraio 93 d.C.	Sinary (Ossirinco) <sup>21</sup>		Cessione di terreno catecico.	Cittadino alessandrino è acquirente. <sup>22</sup>	Demotico
22	P.Berl. Möller 2	17455	69-71 d.C.	Senepta (Ossirinchite)	46 arure	Reclamo allo stratego per vendita illecita di terreno impegnato <sup>23</sup> .	Leonides vende presumibilmente ad altro alessandrino terreno ricevuto in pegno.	Demotici
23	P.Oxy. VIII 1145	25925	fine I sec.	Ossirinco.	Consegna di 124 artabe di grano	Resoconto di un sitologo.	Alessandrino Dorion è uno dei paganti del registro (col. 1, r. 22) <sup>24</sup>	Demotico

ἐποίκιον ἐκ τοῦ Νικάνδρου καὶ ἄλλων [κλήρου]. La collocazione nei pressi del villaggio di Monimou, tuttavia, porta a escludere la corrispondenza della superficie coinvolta con quella del nostro documento; Monimou non è attestato, infatti, tra i villaggi confinanti con Seryphis.

<sup>19</sup> Iulia Heraclia dona le 5 arure alla figlia Gaia. L'accordo è però siglato tra Iulia e Theon, figlio di Nicippus, alessandrino, verosimilmente marito o promesso sposo di Gaia. Come gli editori già osservano, il dono alla sposa può essere strettamente legato alle clausole del contratto di matrimonio, in cui si distinguevano verosimilmente le proprietà della sposa dalla dote matrimoniale, di cui è partecipe per vincolo il marito. Sul tema e per le fonti giuridiche romane, cfr. Grubbs 2002, pp. 91-102.

<sup>20</sup> Il contratto figura sulla seconda 'pagina', ovvero sul secondo di due fogli incollati e ordinati in origine in un *tomos synkollesimos* che doveva contenere un registro di terreni catecici.

<sup>21</sup> Cfr. r. 65, περὶ Σιναρὸ τῆς κάτω τοπαρχίας]: il villaggio di Sinary è posto al confine tra il *nomos* Ossirinchite e il *nomos* Herakleopolite (cfr. P.Hibeh II 218, fine I-inizio II sec. d.C., dove Sinary è associato in una lista di tasse ai villaggi dell'Herakleopolite) (cfr. Benaissa 2012, s.v.).

<sup>22</sup> L'acquirente sembra essere un soldato (o erede di un bene destinato in origine all'approvvigionamento dell'esercito), come si evince dal riferimento ai beni ἐκ τοῦ ἱππικοῦ (rr. 63-64) e alla menzione del κλήρος cui il terreno catecico trasmesso apparteneva (cfr. rr. 65-66): per i soldati possidenti, cfr. I.B.

<sup>23</sup> Cfr. rr. 12-14, καρπισάμενος ταύ[τ]ην ἐφ' ἱκανὸν χρόν[ο]ν, ὡς μὴ μόνον αὐτὸν | [ἐ]ξ ὧν ἀπηρέγκαντο: questa formula indica la fruizione del bene (καρπίζω) per il tempo sufficiente a soddisfare il creditore. Sull'istituto giuridico (noto come anticresi), cfr. Rupprecht 1992, pp. 277-278 (n. 18) e Appendice 2.

<sup>24</sup> Dorion consegna 124 artabe di grano, quantità che si distingue notevolmente rispetto alle altre restituite dalla stessa lista, col tramite di un certo Kolkoulis.

L'editore di P.Louvre II 99 (Ossirinco, inizio II sec. d.C.), lettera in cui compaiono due soggetti dai nomi di Dorion e Kolkoulos (variante ortografica di Kolkoulis), ritiene che costoro possano coincidere con gli omonimi di P.Oxy. VIII 1145 (23). Il Kolkoulis che in P.Oxy. VIII 1145 (23) compare come intermediario di Dorion nella consegna del grano può ben corrispondere con il Kolkoulis menzionato in P.Louvre II 99 nel ruolo di agente/rappresentante di Dorion nella gestione delle proprietà terriere nell'intero *nomos* Ossirinchite. Il mittente di P.Louvre II 99, verosimilmente un funzionario a livello distrettuale che si rivolge a un subordinato, informa che Dorion è stato convinto a concludere un affare. La menzione di un deposito di 20 dracme (r. 4: ἀραβῶνας) induce l'editore a ipotizzare che l'affare concerna una vendita. Il mittente, inoltre, assicura il destinatario sulla possibilità di ospitare Dorion per la notte (rr. 15-19).

Se l'identificazione del Dorion di P.Louvre II 99 col Dorion di P.Oxy. VIII 1145 (23) è corretta, ricaviamo dal contenuto della lettera due elementi importanti: la possibilità che agli inizi del II secolo d.C. Dorion continui ad acquisire proprietà nel distretto ossirinchite e la conferma che Dorion risiedeva stabilmente ad

24	P.Strasb. I 23	25433	I/II secolo	Hermupolis Magna	Numero di artabe in lacuna.	Elenco di terreni soggetti a riduzione delle tasse.	Apollonios: γ[ε]νό(μενος) ὑπομνημα[τογράφος ]	ὑπομνηματογράφος
----	-------------------	-------	----------------	---------------------	-----------------------------------	---	--	------------------

---

Alessandria (o quantomeno in una zona non a ridosso dell'area di ubicazione del campo), giacché riceve l'offerta di ospitalità del funzionario per concludere l'affare. A favore della residenza ad Alessandria, piuttosto che in una toparchia dell'Ossirinchite, gioca poi la menzione di un agente che fa le veci di Dorion in sua assenza e che rimane invariato nell'arco di tempo tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C., lasciando intuire una continuità del ruolo per una gestione a distanza delle proprietà.

## Tabella II: Prosopografia di proprietari Alessandrini

### Claudius Theon

Theon come proprietario terriero

	Papiro	TM	Datazione	Tipologia di documento	Localizzazione del terreno	Proprietà
25	P.Oxy. II 290 (p. 88)	20561	83-84 d.C.	Conto per argini privati	Tychis Nekotis Toparchia orientale dell'Ossirinchie	6 arure di terra
26	P.Oxy. III 510	20641	101 d.C.	Restituzione di un prestito (con garanzia di immobili)	Psobthis Toparchia orientale dell'Ossirinchie	Casa con atrio

Theon come μισθωτής dell'ουσία Senecana

	Papiro	TM	Datazione	Tipologia di documento	Localizzazione del terreno	Oggetto
27	SB XVI 12383 (P. Yale inv. 443)	16229	55/56 d.C.	Denuncia di morte	Ossirinchie (toparchia centrale?)	
28	P.Oxy. XXXVIII 2873	22257	62 d.C.	Rescissione dal contratto di locazione	Terreno parte del Διοτέιμου κλήρος (vicino Σέσφθα) Toparchia meridionale dell'Ossirinchie	
29	P.Oxy. XLII 3051	16448	89 d.C.	Ricevuta di	Ossirinchie	Pagamento posticipato di locazione in natura e denaro



				arretrati di debito	(posizione non espressa)	(700 dracme d'argento <sup>25</sup> )
--	--	--	--	---------------------	--------------------------	---------------------------------------

### Claudius Sarapion: μισθωτής ο proprietario?

	Papiro	TM	Datazione	Tipologia di documento	Localizzazione del terreno	Oggetto
30	P.Lond. II 280 (p. 193)	11665	55/6 d.C.	Richiesta di rescissione dal contratto di locazione	Soknopaiou Nesos	Frantoio

### Proprietà di Iulius Asklepiades *maior*

#### 1) Archivio Asklepiades-Isidora (beni familiari nel *nomos* Herakleopolite)

	Papiro	TM	Datazione	Località – estensione campi	Prodotti	Note
31	BGU IV 1204?	18654	3 ott. 28 a.C.			Riferimento a una nave di funzione incerta (carico di prodotti agricoli?)
32	BGU IV 1205	18655	26 ott. 28 a.C.		lenticchie, piselli	merce destinata alla vendita

<sup>25</sup> Se applichiamo la media di 30,50 dracme per arura, ricavabile per la locazione annuale di campi coltivati a grano nell'Ossirinchite del II secolo d.C., una locazione che ammonta a 700 dracme d'argento corrisponde alla quota prevista su un campo di circa 23 arure. Cfr. Drexhage 1991, p. 161. L'arretrato di debito può, tuttavia, derivare dalla somma di una locazione pluriennale e riguardare, di conseguenza, un campo di entità inferiore.

33	BGU IV 1206	18656	28 a.C.		lenticchie, cereali	merce destinata alla vendita
34	BGU IV 1207	18657	28 a.C.		lenticchie, farro	Ricevuta di 2.800 dracme di argento
35	BGU XVI 2665	23389	28/27 a.C.	ῥογος, Μοῦχης, Νωις, Ταλή		Lamento di danni a varie parcelle di terreno per inondazione
36	BGU IV 1208	18658	29 agosto 27 a.C.-29 agosto 26 a.C.			Riferimento a raccolto scarso, per forte inondazione
37	BGU IV 1209	18659	23 a.C.			Contenzioso di eredità, che coinvolge campi generici

## 2) Archivio del *phrontistes* Athenodoros

	Papiro	TM	Datazione	Località	Estensione	Tipologia di documento	Note
38	BGU XVI 2601	23324	<i>post</i> 12/11 a.C. (per la nuova proposta di datazione, cfr. IV.B.1.a)	Πεματε (nei pressi di Memphis)	9 o 15 arure	Locatario lamenta calcolo errato del campo	
39	BGU XVI 2605	23328	7-5/4 a.C.			Petizione al prefetto	Questione di carattere fiscale
40	BGU XVI 2662	23386	7-4 a.C.	Elenco su base toparchica: Peri Polin, Pera, Peri Techthoi, Peri Busirin, Peri Tilothin		Petizione allo stratego del distretto per mancata ricezione dei canoni di locazione	Canoni espressi in artabe di grano, orzo, farro, ortaggi.
41	BGU XVI 2664?	23388	4 a.C.			Frammento di lettera con data.	

42	BGU XVI 2666?	23390	13-4 a.C.	Alessandria?		Frammento con conto di grano.	
----	------------------	-------	-----------	--------------	--	----------------------------------	--

### 3) Beni legati all'οἶκος πόλεως

	Papiro	TM	Datazione	Località	Tipologia di documento	Note
43	P.Fay. I 87 (=Sel. Pap. II 371)	10930	155 d.C.	Dintorni di Euhemeria (Arsinoite).	Ricevuta bancaria	rr. 5-6: ὑπαρχόντων οἴκου πόλεως Ἀλεξανδρέων   (πρότερον) Ἰουλίου Ἀσκληπιάδου φιλοσόφου.
44	P.Hamb. I 36	28693	II sec. d.C.	Euhemeria (Arsinoite)	Subaffitto di terra dell'οἶκος coltivata a cereali.	Dioskoros, <i>misthotes</i> , subaffitta proprietà in precedenza di I.A. a un contadino locale.

### Documenti che citano l'οἶκος di Alessandria (I sec.)

	Papiro	TM	Datazione	Localizzazione. Eventuale estensione e coltura	Tipologia	Note
45	BGU IV 1182r	18638	14/13 a.C.	Kerkesoucha (Arsinoite)	Petizione ad un alto ufficiale (forse prefetto) con riferimento ad affitto quinquennale.	rr. 3-5: οἱ ἀπὸ τοῦ οἴκου   παρὰ τοῦ τοῦ οἴκου ὑπηρέ[του ]-ca.-?]   [-ca.-? βα]σιλίσσης εἰς ἔτη πέντε
46	P.Oxy. IV 807 (descr.)	16069	30 a.C. - 68 d.C.	Villaggio dell'Arsinoite	Lista di pecore e capre, dove alcune pecore sono dette Ἀρσινόης φορικά, in quanto soggette a un <i>phoros</i> pagabile nominalmente a una certa	Grenfell e Hunt attribuiscono ad Arsinoe, moglie di Tolemeo II Filadelfo <sup>26</sup> .

<sup>26</sup> Può trattarsi non necessariamente di una regina, ma anche di una principessa. Cfr. Capponi 2005, p. 115; Criscuolo 2016.

					Arsinoe.	
47	BGU XVI 2663	23387	9 a.C.	Herakleopolite	Lettera che concerne il pagamento della locazione di certi ἐδάφη τοῦ οἴκου.	
24 (cfr. Tabella 1)	P.Strasb. I 23	25433	I-II secolo	Hermupolis	Registro di tasse.	Col. IV, r. 75 οὐσία οἴκου.

### Proprietà attribuite a Iulius Asklepiades *minor*

	Papiro	TM	Datazione	Localizzazione del campo	Tipologia di documento	Note
48	P.Fay. I 82 (= P.Cairo Cat. 10783 descr.)	10925	145 d.C.	Berenicis (Arsinoite)	Ricevuta dei sitologi di grano e cereali su terreni clerucici e οὐσία.	rr. 14-15: τελωνικ(ῆς) ἀτελ(είας) Λουριανῆ[ς] (πυροῦ ἀρτάβης κδ´)   οὐσία[ς] μισθ(ώσεως) (πρότερον) Ἰουλίου Ἀσκ[λη]πιάδου (πυροῦ ἀρτάβην) α γ´ η´ (tra i terreni soggetti a esenzione) <sup>27</sup> .
49	BGU IX 1893	9463	149 d.C.	Berenicis (Arsinoite)	Resoconto dei sitologi dei pagamenti in cereali, orzo e fagioli	rr. 93-94; rr. 309-10; r. 485; r. 548; r. 651; rr. 625-6; rr. 658-9; rr. 710-11

### Iulius Theon padre e figlio

	Papiro	TM	Datazione	Localizzazione	Tipologia di documento	Note
--	--------	----	-----------	----------------	------------------------	------

<sup>27</sup> Il terreno appartenuto a Iulius Asklepiades potrebbe essere stato locato agli *ousiakoi misthotai*. Capponi 2005, p. 117. Non è da escludere che la proprietà in quanto οὐσία sia confluita nella categoria della προσόδου γῆ, ad esempio per confisca (per la *prosodou ghe*, cfr. III.C.4.b). Alla locazione di questi beni potrebbe essere riferito il termine μίσθωσις, con accezione in senso generico. Vd. III.B.2.b.

				<b>del campo</b>		
50	P.Oxy. XII 1434	21838	107/108 d.C.		Registro di riduzioni fiscali della toparchia settentrionale dell'Ossirinchite	Campo consacrato (o appartenente) a Iside Taposiris

### Gli antenati di Calpurnia Herakleia<sup>28</sup>

	Papiro	TM	Datazione	Localizzazione del campo	Tipologia di documento	Note
51	P.Oxy XLII 3047	16445	245 d.C.	Vari villaggi dell'Ossirinchite (Schoebis per acquisti risalenti al I secolo)	Dichiarazione di terra non inondata e irrigata artificialmente, indirizzata a <i>komogrammateus</i> di Phoboou	r. 25: acquisizione datata al 15/16 d.C. r. 31: acquisizione datata al 25/26 d.C.

### Archivio di Apollonios di Bakchias (75-85 d.C.)

1) lettere di Chairemon ad Apollonios

<sup>28</sup> Un'indagine su un certo periodo di tempo (decenni o secoli) può meglio essere condotta sfruttando documenti datati a periodi successivi, con informazioni o esiti di processi trascorsi: anche nel presente caso di studio, si è scelto di passare al setaccio non solo documenti riferibili al I secolo d.C., ma anche ai secoli II e III d.C. A tal proposito, il caso dei Calpurnii mostra che in registri della metà del III secolo d.C. che forniscono un resoconto delle proprietà, come quelli richiesti dall'amministrazione per le regolari requisizioni o in momenti di crisi, la data di acquisto dei beni quale elemento di 'autenticazione' o 'certificazione' del diritto di proprietà può risalire sino ai primi decenni del dominio romano in Egitto. Nel caso dei Calpurnii (vd. commento al P.Oxy XLII 3047 (51) in Cap. IV.C.) non è possibile riconoscere nominalmente l'alessandrino che acquisì la proprietà né tantomeno la natura e le ragioni della transazione, ma può essere individuato il momento storico nel quale l'antenato anonimo, originario di Alessandria, si stabilì in un certo *nomos* d'Egitto. Lo stesso passaggio di proprietà nei secoli entro una certa famiglia diventa di per sé testimonianza di una continuità a livello topografico e della formazione di un nucleo insediativo del ramo familiare in una data regione dell'Egitto, che avrà portato con sé assunzione di cariche e influenze o scambi locali a noi purtroppo inaccessibili.

	Papiro	TM	Contenuto	Note
52	BGU I 248	25655	Chairemon chiede ad di coltivare nuovi prodotti. deve mandare a Chairemon altre 20 dracme, un asino e vino.	Riferimento a feste di carattere religioso (τὰ Σουχεῖα) <sup>29</sup>
53	BGU I 249	25656	Chairemon chiede di macinare 2 artabe di cereali e spedirglielie.	
54	BGU II 531	25648	Chairemon ad Apollonios: diversi lavori, tra cui l'acquisto di ceramiche e la gestione del vigneto.	
55	BGU II 597?	9253	Chairemon ad Apollonios: istruzioni circa la gestione di un terreno, scambio di buoi, vitelli e cereali.	Smolders non lo attribuisce con certezza all'archivio.
56	BGU III 850	9380	Inizio frammentario. Invito destinato ad Apollonios a recarsi da Chairemon.	Questioni relative alla cura dei campi o a scambi di merce? (cfr. BGU II 531 (54), Col. I).
57	P.Michael. Gr. 15	25895	Riferimento a quattro <i>dichora</i> di vino da mandare a Chairemon tramite Deios, al quale si devono dei soldi.	4 <i>dichora</i> di vino = ca. 46 litri

2) lettera di Chairemon al figlio:

	Papiro	TM	Contenuto	Note
58	BGU II 417	28136	Questioni concernenti merce, costituita da vino, olio e aceto	

<sup>29</sup> Cfr. r. 12, μετὰ τὰ Σουχεῖα \σὲ/ ἀσπάσομαι (cfr. r. 28). Si ritrova qui un duplice riferimento a feste di carattere religioso (τὰ Σουχεῖα): per le attestazioni dei τὰ Σουχεῖα nei papiri, cfr. P.Louvre I 4 (Soknopaiou Nesos, ante 166), libro contabile che reca tra le spese ordinarie quelle legate alle festività del dio Suchos (col. III r. 66 Ἐ[πε]ῖφ [β] Σουχείοις ἡ[με]ρῶν ζ ἀ[νὰ (πυροῦ ἀρτάβας) δ (πυροῦ ἀρτάβας) κη] (I. Σουχείοις). Tuttavia, la celebrazione menzionata in P.Louvre I 4 sembra non coincidere con i Σουχεῖα intesi come celebrazione dell'intero distretto, che si svolgevano durante il mese di Phamenoth (P.Louvre I 4, r. 60). Una spiegazione plausibile è in una declinazione del culto attestata a Soknopaiou Nesos, dove il dio Suchos è notoriamente venerato come forma di rappresentazione alternativa del dio cocodrillo del Fayyum. Cfr. P.Louvre I 4, ed. pr., commento al r. 66 (p. 42). Secondo l'editore il profeta di Souchos qui menzionato (προφήτης Σούχου θεοῦ) svolgeva la sua attività in una cappella preposta al culto di Suchos all'interno del santuario di Soknopaios. Cfr. anche ZPE 165 (2008), pp. 150-156. A una forma locale di culto si riferisce probabilmente Chairemon in BGU I 248 (52).

3) lettere di Apollonios a Chairemon:

	<b>Papiro</b>	<b>TM</b>	<b>Contenuto</b>
<b>59</b>	<b>BGU II 594</b> (su <i>recto</i> BGU II 583 = C.Pap.Gr. II 14, denuncia di morte il cui primo rigo appartiene a BGU II 594)	9250	Rinvio della consegna a un momento successivo al raccolto per malattia di un lavoratore.
<b>60</b>	<b>BGU II 595</b>	9251	Apollonios informa circa la restituzione di un prestito di 100 dracme da Sochotes e su altre questioni, tra cui la consegna di cereali.
<b>61</b>	<b>BGU III 981</b>	20103	Copie di transazioni ( <i>cheirographon</i> ) redatte per Chairemon, relative al fitto annuale di fienile e cortile annesso. <sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Per le mansioni del ‘segretario’ di Chairemon, sulla cui assunzione il documento ci informa, cfr. Kruse 2014, pp. 81-82. Vd. anche Kruse 2002, pp. 782-811. Cfr. Smolders 2005, pp. 99-100: alla luce dell’assenza di una richiesta esplicita di ordine di pagamento indirizzato alla banca, si congettura che lo stipendio fosse versato mediante assegno.

### Tabella III: Alessandrini proprietari di ούσία

#### Nikanor

	Papiro	TM	Datazione	Localizzazione del campo	Tipologia di documento	Note
62	P.Oxy. XXIV 2410	16926	120 d.C.	Ossirinco	Petizione per sub-locazione illecita dei campi	νομαί dell' <i>ousia</i> di Nikanor (r. 11)
63	P.Sorbonne inv. 2367	Inedito (Appendice 1)	34/5 d.C.	Philadelphia	Richiesta di locazione di terreno	ἐδάφη dell' <i>ousia</i> di Tiberius Iulius Nikanor

#### Φιλοδαμανή ούσία

	Papiro	TM	Datazione	Localizzazione del campo	Tipologia di documento	Note
64	SB XIV 11426 (= P.Lond. II 194, p. 127)	25321	fine I secolo d.C.	Niloupolis e Boubastos (Arsinoite)	Conto dei sitologi delle entrate di cereali	Φιλοδ(αμανῆς): rr. 31, 51, 55, 70, 73, 75, 77, 93, 100, 102, 103, 113, 120
65	BGU II 512 (= W.Chr. 362)	9207	138-161 d.C.	Boubastos (Arsinoite)	Lista degli scribi di villaggio con nomi di locatari ed estensione della terra statale (distinzione per cleruchia)	rr. 6, 17: [Φιλοδ(αμανῆς) οὐσ(ίας) (ἄρουραι) β]σο (ἥμισυ) η' λβ' ξδ' [2]270 1/2 1/8 1/32 1/64 arure dell' <i>ousia</i> di Philodamos con 2229 1/3 1/12 artabe di grano Φιλοδ(αμανῆς) οὐσ(ίας) <sup>31</sup> (ἄρουραι) ιη (ἥμισυ) η'

<sup>31</sup> ed.pr. Φιλοδ(άμου) οὐσ(ίας). Cfr. III.C.4.b.



						18 ½ 1/8 arure dell' <i>ousia</i> di Philodamos
66	P.Phil. 9	12741	158 d.C.	Philadelphia	Dichiarazione di terra non inondata	rr. 9-10: Φιλοδαμιανῆς   προσόδ[ου] (ἀρούρας) (ἡμίσεος) ἤβρ[ο]χηκότος
67	BGU I 210	8973	158/9 d.C.	Psenarpsenesis	Dichiarazione ai sitologi	rr. 3-4: Φιλοδ(αμιανῆς) <sup>32</sup>   βασιλ(ικῆς) (ἀρούρης) η' ις' 1/8 1/16 arure
68	BGU I 262	9014	158/9 d.C.	Karanis	Dichiarazione ai sitologi	rr. 3-4: Φιλοδ(αμιανῆς) <sup>33</sup> βασ(ιλικῆς) (oppure οὐσ(ίας)) <sup>34</sup> (ἀρουρῶν) γ δ' ις'   βασιλ(ικῆς) (ἀρουρῶν) β δ' ις' 3 ¼ 1/16 arure, 2 ¼ 1/16 arure di terra regia
69	P.Kar.Goodspeed 13	42875	158/9 d.C.	Psenarpsenesis	Dichiarazione ai sitologi	r. 5: Φιλοδ(αμιανῆς) \[[[ἀρουραι]]\] / (oppure \[[[α]]\]) <sup>35</sup> (ἀρουρῶν) ιε ις' 15 1/16 arure
70	P.Kar.Goodspeed 27	42889	158/9 d.C.	Karanis	Dichiarazione ai sitologi	r. 5: Φιλοδ(αμιανῆς) <sup>36</sup> (ἀρουρῶν) γ (ἥμισυ) 3 ½ arure
71	P.Kar.Goodspeed 56	42918	158/9 d.C.	Psenarpsenesis	Dichiarazione ai sitologi	rr. 4-5: Φιλοδ(αμιανῆς) <sup>37</sup> (ἀρουρῶν) ιζ η' ις' λβ'   ὁ(μοίως) βασιλ(ικῆς) (ἀρουρῶν) β δ' η' ις' λβ' 17 1/8 1/16 1/32 arure, 2 1/8 1/16 1/32 della terra regia
72	P.Kar.Goodspeed 60	42922	158/9 d.C.	Psenarpsenesis	Dichiarazione ai sitologi	r. 3: Φιλοδ(αμιανῆς) οὐσ(ίας) <sup>38</sup> (ἀρουρῶν) δ (ἥμισυ) ις'   4 ½ 1/16 arure
73	P.Kar.Goodspeed 63	42925	158/9 d.C.	Psenarpsenesis	Dichiarazione ai sitologi	rr. 4-5: Φιλοδαμ(ιανῆς) οὐ(σίας) <sup>39</sup>   (ἀρουρῶν) γ λβ' 3 1/32 arure
74	P.Bouriant 42	10284	167 d.C.	Hiera Nesos, Ptolemais (Arsinoite)	Registro di tasse	rr. 7, 165
75	SB XII 10892	14350	ca. 188	Philopator	Descrizione di parcelle di	rr. 40-41: ... ἀν(ὰ) (πυροῦ) . (ἀρουραι) γ, αἰ λοιπ(αἰ)

<sup>32</sup> Per lo scioglimento proposto, cfr. III.C.4.b.

<sup>33</sup> Per lo scioglimento proposto, cfr. III.C.4.b.

<sup>34</sup> Per la proposta di lettura οὐσ(ίας), cfr. Appendice 3.

<sup>35</sup> Ed.pr. Φιλοδ[.]λ( ): cfr. Appendice 3.

<sup>36</sup> Per lo scioglimento proposto, cfr. III.C.4.b.

<sup>37</sup> Per lo scioglimento proposto, cfr. III.C.4.b.

<sup>38</sup> Per lo scioglimento proposto, cfr. III.C.4.b.

<sup>39</sup> Ed.pr. Φιλοδαμο( ): cfr. Appendice 3.

	(=JJP 16 - 17 (1971), pp. 53-58)		d.C.	(Arsinoite)	terra in precedenza appartenute in parte a giudei (terra confiscata dal fisco)	ἀν(ὰ) (πυροῦ) γ ἄ καὶ τῶν λ( ) ἄλλων [(πυροῦ) .] r. 44: Φιλοδα(μιανῆς) οὐσί(ας) (πρότερον) Ἰουδ(αίων) ἀν(ὰ) (πυροῦ) γ (ἄρουραι) γ ἄ ἡ λβ' δια γεω(ργῶν)
76	SB XXVI 16414 (= P.Gron. 2)	11368	219/20	Bakchias	Resoconto di terra non inondata (in vista dell' <i>episkepsis</i> )	rr. 7-8 βασιλ(ικῆς) γῆς καὶ τῆς ἄλλ(λης) τῆς ἐν ἐκφο(ρίοις) σὺν ἱερα(τικῆς) καὶ Φι<λο>δ(αμιανῆς) οὐσί(ας)   (ἄρουραι) Βχ (ἥμισυ) ις λβ ξδ ρκη 2600 1/2 1/32 1/64 1/128 arure di terra regia e di tutta la terra soggetta a ἐκφόρτια insieme con la terra sacra e l' <i>ousia</i> di Philodamos
77	P.Graux. II 14	28953	II/III d.C.	Hephaistias (Arsinoite)	Registro catastale	<i>Ousia</i> di Philodamos confiscata dalla <i>dioikesis</i> . rr. 3-4 Φιλοδ(αμιανῆς) οὐσί(ας) (ἀρούρης) (ἥμισυ) γ' (πυροῦ ἀρτάβη) α (ἥμισυ) κδ' [ca.?]   (πυροῦ ἀρτάβαι) λθ γ' ιβ' κριθ(ῆς ἀρτάβαι) ε γ' κδ' μη' vac. Arure 1/2 1/3, artabe di grano 1 1/2 1/24 ? artabe di grano 39 1/3 1/12, artabe d'orzo 5 1/3 1/24 1/48.
78	P.Diog. 43	26622	II/III d.C.	Philadelphia?	Registro di proprietà terriere (fiscale?)	Inv. 2502B restituisce in un punto lacunoso, al r. 3, il riferimento all' <i>ousia</i> . L'editore ipotizza possa essere coinvolto lo stesso fondo di P.Phil. 9 (66).
79	P.Berol. perduto	inedito		Soknopaiou Nesos?		Cfr. commento in II.C.3.b
80	P.Giss. 216c (ed. in preparazione) <sup>40</sup>					

<sup>40</sup> Sono stata informata sul documento da Marcin Kotyl, che ne sta curando l'edizione.

# I.A. Gli alessandrini nei contratti: il valore del demotico.

L'individuazione dei criteri utili all'identificazione degli alessandrini proprietari nelle fonti costituisce la base per una discussione di carattere metodologico e contenutistico.

Il primo criterio adoperato per individuare i cittadini alessandrini nella documentazione dall'Egitto è l'uso del demotico, ossia l'aggettivo derivato dal nome del demo alessandrino (o circoscrizione del territorio appartenente alla città) cui il soggetto era iscritto, assegnato solo ai pieni cittadini<sup>41</sup>.

L'uso del demotico nella prassi notarile di Alessandria<sup>42</sup> è riconducibile a un'ordinanza tolemaica della metà del III secolo a.C., che presenta un'ampia e generale legislazione cittadina. Il testo ci è restituito dal P.Hal. 1, anche noto come Dikaiomata (cfr. I.A.1): nella sezione relativa all'acquisto di proprietà terriere o case (ὄνῆ), si ordina di inserire tra i dati relativi alle parti contraenti il demo (col. XI, rr. 245-248)<sup>43</sup>. L'ordinanza specifica nei Dikaiomata si riferisce verosimilmente alle proprietà cedute nella zona di dipendenza diretta dalla capitale, ovvero nella città di Alessandria, nel προάστιον e nella χώρα di Alessandria<sup>44</sup>. La richiesta esplicita di denominare il soggetto col demotico non stupisce, se si considera che nella stessa sezione del testo legislativo si richiede anche la registrazione del contratto nel demo del venditore<sup>45</sup>. Il demotico doveva accompagnare obbligatoriamente il nome del venditore, per un fine essenzialmente pratico: questa norma, infatti, facilitava l'inserimento dei contratti in un ipotetico registro ubicato in ciascun demo della capitale<sup>46</sup>.

---

<sup>41</sup> Cfr. Delia 1991 (Ph.D. 1983), pp. 75-111. Secondo la ricerca condotta da Delia (1983) il sistema di designazione degli alessandrini nei documenti mediante *phyle* e demo si è stabilizzato intorno al 55 d.C. Prima di allora i documenti papiracei restituiscono una continuità temporale nell'uso di 'titoli' per i demi di Alessandria, ovvero per il demotico che designa il cittadino, con radici nella fase tolemaica.

<sup>42</sup> Due testimonianze papiracee provano che la pratica di designazione della cittadinanza mediante patronimico e demotico doveva essere generalizzata, o quantomeno diffusa, anche per altre categorie e nella restante provincia (vd. P.Hamb. II 168 e BGU XIV 2367, entrambi del III secolo a.C.): cfr. Delia 1991, pp. 21-23.

<sup>43</sup> Vd. commento *ad l.* in ed.pr. Cfr. Jähne 1997, pp. 504-510.

<sup>44</sup> Gli editori del P.Hal. 1 (p. 142) discutono il coinvolgimento della *chora* alessandrina per la difficoltà a definirla parte della stessa capitale, alla luce della sua evoluzione da terra cittadina a regione autonoma dal punto di vista amministrativo. Sulla *chora* alessandrina, cfr. III.A.

<sup>45</sup> Per la registrazione del contratto su base demotica e un confronto con altre testimonianze e pratiche relative a registri di beni immobili, vd. II.D.

<sup>46</sup> All'atto della registrazione degli acquisti di beni immobili si richiede di seguito una descrizione dell'oggetto della vendita, ovvero se si tratti di casa, terreno o casa con terreno, l'indicazione della posizione esatta (dentro o fuori la città), l'eventuale epiteto esistente per il terreno (*eponymia*) e l'aggiunta nominativa del vicino proprietario (rr. 249-252). Alcune note documentarie precise circa la posizione dei beni locati o venduti appartenevano già alla regola consuetudinaria, in un contesto che

Per i primi decenni romani il numero di attestazioni più cospicuo di demotici per gli Alessandrini deriva dall'archivio 'di un legale Alessandrino' (con documenti editi in buona parte nel volume BGU IV, datati tra il 30 e il 9 a.C., per cui vd. Cap. II). Nei documenti dell'archivio, in gran parte contratti notarili e protocolli giuridici, peraltro riferibili cronologicamente alla fase di passaggio dal regno tolemaico alla trasformazione dell'Egitto in provincia romana, si osserva la scomparsa dei nomi di alcuni demi e l'apparizione di altri: mediante il confronto con la documentazione successiva, si deduce che nel periodo augusteo deve aver preso atto una riorganizzazione generale dei demi di Alessandria, che allo stato attuale delle fonti non è possibile ricostruire nella sua completezza<sup>47</sup>.

La ricerca mediante i demotici finora noti ha permesso l'individuazione di un certo numero di documenti, al di fuori dei contratti dell'archivio 'di un legale Alessandrino'<sup>48</sup>, in cui gli Alessandrini figurano in relazione alle proprietà<sup>49</sup>.

L'uso di un demotico nelle fonti giuridiche per l'individuazione di soggetti di origine Alessandrina si lega strettamente alla questione, ampiamente dibattuta nella storiografia, dei livelli di cittadinanza nella capitale, e, in diretta correlazione, degli eventuali privilegi connessi a determinate categorie della cittadinanza<sup>50</sup>.

Nei documenti analizzati nel presente lavoro (nella maggioranza rappresentati da contratti) si attesta anche il termine Ἀλεξανδρεός (vd. BGU IV 1119 (11), r. 3), in sostituzione o nella posizione abituale del demotico: gli studiosi sono tendenzialmente propensi all'indicazione mediante Ἀλεξανδρεός dell'appartenenza del soggetto a un livello o status inferiore a quello dei pieni cittadini, ma mancano per Alessandria testimonianze esplicite di una classificazione per livelli di cittadinanza<sup>51</sup>.

---

precedette la pratica notarile, e tali descrizioni potevano solo estendersi o ridursi in lunghezza a seconda dell'oggetto e delle esigenze delle parti.

<sup>47</sup> Per una descrizione dell'Alessandria augustea, cfr. Balconi 1985.

<sup>48</sup> D'altronde, questi ultimi sono stati attribuiti alla capitale, riconosciuta come luogo di redazione originaria, in conformità ad altri elementi, per cui vd. II.E.2.

<sup>49</sup> Si vedano i documenti nella tabella 1, posti in ordine cronologico, con specificazione del criterio di identificazione degli Alessandrini per ciascun documento.

<sup>50</sup> Tra i lavori più recenti, sullo status del cittadino greco in Egitto, Méléze Modrzejewski 1983; per la cittadinanza Alessandrina, bastino El-Abbadi 1962; Delia 1991, in partic. pp. 7-47.

<sup>51</sup> Rostovtzeff 1966, p. 1084; Taubenschlag 1955, p. 585; Fraser 1972, I: pp. 47-49; cfr. El-Abbadi 1962, per cui il termine 'Alessandrino' indica la piena cittadinanza. Non ci si riferisce nel presente contesto ai casi in cui Ἀλεξανδρεός figura come etnico, accanto a Ῥωμαῖοι e Αἰγύπτιοι (in particolare in rescritti imperiali e liste di carattere fiscale): vd. BGU III 747 (Koptos, 139 d.C.) o P.Col. VI, 123 (200 d.C.): al riguardo, cfr. Delia 1991, pp. 34-39. Vd., più in generale, la discussione che concerne anche i termini πολίτης e ἄστος; Delia 1991, pp. 7-30. Vd. *infra* (I.A.2) per il commento al BGU IV 1119 (11), in

I fattori coinvolti sono molteplici, e risulta quindi utile analizzare in ciascun capitolo le fonti di interesse, per ricavarne il maggior numero di criteri applicabili allo studio degli alessandrini proprietari.

### I.A.1. P.Hal. 1: il demotico per il venditore.

Ai rr. 245-252 del P.Hal. 1 (III a.C.)<sup>52</sup>, nella sezione di seguito riportata, è contenuto il riferimento al demo, in particolare a un obbligo di inserzione del demotico nei contratti notarili per i soggetti che cedono una proprietà:

245 [οἱ δὲ ταμίαι ἀναγρα-]  
φόντωσαν τὰς ὠνάς κατὰ δήμους καὶ κατὰ [φρατρίας?][- ca. 2 - τῶι τοῦ]  
ἀποδομένου δήμωι, ἐγγράφοντες πρῶτομ μ[ἐν τοῦ ἀποδομέ-]  
νου τὸ ὄνομα πατριαστὶ καὶ δήμου, ἔπειτα [δὲ τὸ τοῦ πριαμένου]  
κατὰ ταυτὰ καὶ τὸμ [μῆ]να καὶ τὴν ἡμέραν, [ἦι ἂν - ca.9 - ἀπο-]  
250λάβωσιν, καὶ ὅτι ἂν ἀγ[ορ]άση ὀνομαστὶ καὶ ὄπ[ου ἂν κέηται καὶ ἐάν]  
τινα ἐπωνυμίαν ὁ χ[ῶ]ρ[ο]ς ἔχη, ἐπιγράφ[οντες καὶ τοὺς γείτονας,]  
ἐὰμ μὲν πλείονες ὦσιν, πάντας.

247. 1. πρῶτον      249. 1. τὰ αὐτὰ      249. 1. τὸν      252. 1. ἐὰν

Da questo testo si può cogliere che la registrazione delle vendite deve essere eseguita in base ai demi e alle fratrie (o al mese) e che nel demo dell'acquirente andranno registrati nome,

---

cui la presenza di due soggetti, di cui il primo indicato con demotico e il secondo col solo epiteto di 'alessandrino', è stata interpretata con due diverse condizioni giuridiche, rispettivamente di cittadinanza piena e parziale o nulla.

<sup>52</sup> Il P.Hal. 1, datato alla metà del III secolo a.C. e annoverato tra i *dikaionomata*, si presenta come una raccolta disorganica di estratti, che unisce passi di un'originaria legislazione cittadina (*politikos nomos*) e *prostagnomata*. Il regolamento ricavato dal P.Hal. 1 rievoca quanto enunciato nel BGU VI 1213 (III a.C.), che costituisce a sua volta il frammento di una raccolta di estratti di uno statuto civile di origine discussa (gli editori prendevano in considerazione l'origine da Alessandria, ma lo stesso viene ricondotto oggi più verosimilmente all'Arsinoite); questo pertiene, in particolare, alla registrazione dell'acquisto di case e beni terrieri, con riferimento alla *καταγραφή* demandata ai tesoriери e al pagamento della tassa di trasferimento (al r. 2 figura una *συγχώρησις*, ma la condizione materiale e la perdita di ciò che segue e precede non consentono la ricostruzione del passaggio). Cfr. *infra*.

patronimico e demo sia per il venditore sia per l'acquirente<sup>53</sup>, oltre che i dati del precedente proprietario del bene trasmesso<sup>54</sup>.

Il papiro presenta una serie di lacune per perdita del materiale lungo il margine destro, che sono state soggette a diversa interpretazione. Per il nostro discorso, relativo alla funzione del demotico nei contratti, si può concentrare brevemente l'attenzione sull'[ἀναγρα]φόντωςαν dei rr. 245-246 e sulla lacuna che segue κατά al r. 246 (per la pratica di registrazione su base demotica vd. Cap. II.2). L'integrazione [ἀναγρα]φόντωςαν era proposta dagli editori (p. 145) in analogia con l'uso dello stesso verbo al r. 239; il verbo ἀναγράφω ben descrive un registro come quello previsto dal testo legislativo alessandrino, dove si effettua la 'pubblicazione' di documenti giuridici (dunque l'applicazione della loro validità) mediante pagamento della tassa di trasferimento di proprietà<sup>55</sup>. La lezione [ἀναγρα]φόντωςαν è accolta anche da J. S. Partsch e F. Pringsheim, e preferita a [καταγρα]φόντωςαν<sup>56</sup>, che indica nel primo periodo tolemaico l'atto di registrazione del documento, e non ancora la redazione del documento notarile<sup>57</sup>. Per la lacuna che segue κατά δήμους καὶ κατά [- ca.10] gli studiosi sono ancora discordi tra il riferimento al mese o alle fratrie (rispettivamente κατά [μῆνας] e κατά [φρατρίας]): la seconda integrazione produce tuttavia un'associazione logica diretta con i demi, dei quali le fratrie costituiscono una suddivisione<sup>58</sup>.

Viene da chiedersi se un ordine demandato dall'autorità a livello cittadino e relativo a un'operazione specifica (la vendita) implica che la stessa pratica non potesse essere rispettata per transazioni diverse dalla vendita. Del resto, si è già osservato che il demotico era riconosciuto come strumento di designazione ufficiale degli alessandrini: il principio prescrittivo era valido non solo per contraenti in transazioni private quanto anche per i πολῖται che inoltravano petizioni<sup>59</sup>.

---

<sup>53</sup> Gli editori del P.Hal. 1 (p. 141) evidenziano che questo elemento prova come la legislazione sia rivolta esclusivamente agli alessandrini con pieno status di cittadini.

<sup>54</sup> Per un commento ai rr. 245-252, cfr. Faraguna 2000, pp. 75-81; Delia 1991, p. 23.

<sup>55</sup> L'operazione di vendita, con le relative fasi, è descritta diffusamente da Teofrasto (*Peri symbolaion*, Capp. 1-3).

<sup>56</sup> Partsch 1923, pp. 121-122; Pringsheim 1950, pp. 134-147, in partic. pp. 145-147.

<sup>57</sup> Basti vedere Pringsheim 1950, pp. 145-146. Cfr. BGU VI 1213 (III a.C.), rr. 9-10: ἐξω( ) προστάγματα περὶ τοῦ ὄντος μὴ καταγράφειν τοὺς ταμίαις | ἐὰν μὴ ἐπιδείξει ὡς ἔκτεται (su cui vd. Wolff 1978, pp. 188-189, n. 23); per BGU VI 1213, cfr. *supra*.

<sup>58</sup> Gli editori del P.Hal. 1 (pp. 145-146) rimandano al P.Hibeh I 28, singolare documento di funzione e provenienza incerta datato al III secolo a.C., dove si fa riferimento a una città greca costituita da 5 *phylai*, ciascuna suddivisa in 12 demi, questi ultimi a loro volta costituiti ciascuno da 12 fratrie. Del testo, tuttavia, è stata ipotizzata l'appartenenza a un'opera letteraria di autore sconosciuto, contenente la citazione di una legge municipale: West 1983.

<sup>59</sup> Cfr. P.Hamb. II 168, III a.C., per cui cfr. *supra*.

Per questo aspetto possiamo trarre alcuni esempi concreti dal sopracitato archivio ‘di un legale alessandrino’, pur consapevoli della cautela necessaria all’uso di un testo legislativo della metà del III secolo a.C. per l’analisi di contratti datati al periodo augusteo. Il demotico accompagna i soggetti alessandrini, consentendone l’identificazione rispetto ad altri soggetti contraenti nelle transazioni, in un numero svariato di casi.

In BGU IV 1129 (9) abbiamo una regolare vendita di terreno (παραχώρησις) accordata da un soggetto alessandrino, in cui il demotico affianca il venditore. In BGU IV 1146 (4) il venditore è probabilmente alessandrino (un certo Sposos, figlio di Lyppos) e i soggetti debitori (otto ‘Persiani della discendenza’, per cui cfr. II.A.2) promettono un saldo del pagamento (1 talento e 3.680 dracme) a fronte del trasferimento dell’oggetto: la natura del bene è discussa, e comunque legata alla pianta di papiro (cfr. *infra*, I.A.2). La vendita coinvolge, in ultima analisi, un carico di materiale papiraceo o un edificio destinato alla manifattura del papiro (cfr. Appendice 1, per una proposta di integrazione). Nel secondo caso il documento rappresenterebbe un esempio ‘regolare’ di vendita che risponde alle disposizioni del P.Hal. 1.

Tuttavia, nei restanti contratti dell’archivio ‘di un legale alessandrino’ la casistica si amplia e supera le regole prescritte dal testo legislativo. In BGU IV 1130 (15) il contratto è una vendita di terreno che coinvolge un Sarapion alessandrino, designato con demotico: tuttavia, quest’ultimo è non il venditore ma l’acquirente del campo (annesso a un’abitazione)<sup>60</sup>. Si potrebbe obiettare che la proprietà è registrata nella Tebaide<sup>61</sup> e, essendo dunque esterna alla *chora* alessandrina,

---

<sup>60</sup> Per il venditore, un Akrotos καίσαρος (liberto o schiavo imperiale, cfr. *infra*, su BGU IV 1129 (9)) di cui non conosciamo la provenienza, funge da garante/testimone il suo δέσποτος Gaius Iulius Hermias (cfr. r. 4 [Γαίου Ἰουλίου Ἑρμίου \ . . . τοῦ δεσπότου [Ἀ]κρότου τοῦ Καίσαρος): il contratto è registrato nella circoscrizione (verosimilmente di Ossirinco) in cui Hermias risiedeva, forse perché Akrotos viveva ancora presso costui (cfr. rr. 29-30: ἐν τῇ ἐπὶ τὸν Γάιον Ἑρμίαν ἐφόδωι).

<sup>61</sup> Per l’ubicazione esatta cfr. r. 8 ἐν κόμῃ Ὑ[ψ]ῆλῃ: il villaggio di Ὑψηλή appartiene in questo periodo al distretto Lykopolite. Cfr. Cald., *Diz.* V, s.v. (p. 48s.). Per le colture ivi attestate il documento più vicino nel tempo è P.Giss. I 82 (117 d.C.), che contiene il riferimento al pagamento di imposte in grano allo stratego del distretto Lykopolite. Un documento di poco successivo, che testimonia nella dicitura convenzionale per lo stratego l’acquisizione di un’autonomia del villaggio rispetto al distretto Lykopolite, è P.Oxy. XXVII 2472 (119 d.C.) (r. 1: Σαραπίωνι στρατηγῶι Λυκοπολίτου καὶ Ὑψηλῆς), resoconto delle tasse provenienti dal distretto. Un’altra attestazione di terreni di alessandrini ubicati nella Tebaide è in un documento dall’archivio ma si tratta di poche righe assai lacunose, vergate da una seconda mano al di sotto del documento principale (BGU IV 1104, rr. 29-31). Il testo, forse nella forma di estratto (cfr. II.E.2), contiene il riferimento a un canone di locazione e a un terreno nel villaggio di Machòr, nell’Herakleopolite. La produzione è, ancora una volta, cerealicola: cfr. rr. 29-30, τῶν ἐκ τοῦ ὑπὲρ Μέμφιν Ἡρακλεοπολίτου | μεμισθῆ . . . [γ]ῆ[ς] σιτο(φόρου) ἐν σφραγί(σι) . . . κό(μη) Μαχὸρ ἐκ τοῦ [Z]φίλ(ου) κλήρο(υ).

Nella Tebaide potrebbe sembrare insolito un investimento in beni immobili da parte di alessandrini residenti nella capitale. Nella Valle dei Re, tuttavia, molti alessandrini si recarono in visita, lasciando traccia del loro passaggio sulle mura delle tombe regali. Nella raccolta delle iscrizioni *Syringes*, datate per

rispondeva a una pratica di ‘registrazione’ dei soggetti alessandrini nel restante Egitto che non era regolata da una normativa di tipo cittadino.

Gli altri contratti non si riferiscono a vendite quanto a locazioni, contratti di lavoro o garanzie su credito. Così, BGU IV 1158 (10) registra l’impegno da parte di una alessandrina, Cornelia Tatia<sup>62</sup>, alla restituzione di un terreno posto a garanzia di un credito, a fronte della ricevuta di quest’ultimo. Il terreno è ubicato nel distretto Sebennytes<sup>63</sup>; ancora una volta, come per il BGU IV 1130 (15), la proprietà è esterna alla *chora*: pertanto la forma del contratto poteva far fede a una consuetudine di redazione dell’atto, estranea al principio del demotico in accompagnamento al venditore.

BGU IV 1120 (13) e BGU IV 1122 (8) registrano poi demotici per alessandrini locatori o locatari<sup>64</sup>: gli stessi documenti, inoltre, si riferiscono per l’ubicazione dei campi a centri che appartenevano al territorio della *chora* alessandrina (Canopo, Taphilis), e che dovevano aderire di logica a una legislazione emanata nella capitale (per l’evoluzione della *chora* in epoca romana, cfr. III.A.1)<sup>65</sup>. Per l’aspetto topografico si può accostare BGU IV 1132 (7)<sup>66</sup>, in cui il demotico accompagna un alessandrino che ottiene per ipoteca alcuni beni a Syron Kome, in un’area di confine tra la *chora* alessandrina e la regione Menelaïtes (per l’ubicazione di Syron kome, cfr.

---

la gran parte al II secolo d.C. ma anche agli inizi della dominazione romana, ricorre spesso il nome Sarapion ma nessun epiteto o patronimico permette un’identificazione col Sarapion di BGU IV 1130 (15).

<sup>62</sup> Il soggetto creditore è una certa Cornelia Tatia, figlia di Cornelius, annoverata da Bowman tra i Romani residenti ad Alessandria (Bowman 2000, p. 20). Si è scelto di annoverare il seguente contratto tra le fonti degli alessandrini proprietari, per la presenza del κύριος della donna, il μητραδέλφος Leukios: il nome Leukios e il patronimico (Παίωνος) riconducono a un nucleo familiare greco, al quale doveva appartenere la madre di Cornelia, verosimilmente alessandrina.

<sup>63</sup> Cfr. rr. 10-11, περὶ κώ[μ]η(ν) Θῶλθιν τοῦ περιτειχίστου τῆς Ἑπτακωμίας τοῦ Σεβεννύτο(υ): il papiro è l’unica testimonianza dell’Ἑπτακωμία, indicata nel documento come sotto-unità o cellula amministrativa del Σεβεννύτης, distretto del Basso Egitto. Il villaggio di Tholthis è dunque un villaggio del *nomos* Sebennytes non altrove attestato. Sulla lettura offerta da Schubart di τοῦ περιτειχίστου possono sussistere dubbi, considerando la lettura incerta delle tracce. Il termine si adatta indubbiamente al contesto: dal significato di ‘circondato/rafforzato da mura’, si riferirebbe verosimilmente a una recinzione o a muri, che non possono essere varcati dai vicini (rr. 11-12: ὄν αἱ γείτνια. . . κατὰ μηδ(ὲν) ὑπερθ(εμένη). In alternativa si può immaginare un altro aggettivo o sostantivo che si riferisca al villaggio o a un’ulteriore suddivisione amministrativa, interna alla regione dell’Ἑπτακωμία, ma mancano riscontri risolutivi nei documenti papiracei.

<sup>64</sup> Per BGU IV 1122 (8) la presenza di un demotico in lacuna resta un’ipotesi opinabile (per la natura del contratto, cfr. I.A.2), ferma restando la plausibilità dell’origine alessandrina di Gaius. Gaius era designato più verosimilmente da cittadino romano mediante i *tria nomina* o con l’attributo καίσαρος (cfr. *supra*). Gaius è identificabile con altri Gaius attestati nell’archivio, in documenti non concernenti proprietà (Gaius Iulius Philios, G. I. Philekos, G. I. Eros, G. I. Primus), e i cui nomi sono spesso associati a membri della *gens* Iulia. L’identificazione è già suggerita da Kloppenborg 2006, p. 297. Papos e Ptolemaios, nel ruolo di lavoratori, potevano essere ‘Persiani della discendenza’ (per cui cfr. II.A.2) o alessandrini senza demotico (cfr. r. 3: ἀμφο(τέρων) . . . .).

<sup>65</sup> Si possono aggiungere BGU IV 1118 (3) e BGU IV 1121 (12), contratti di locazione in cui figurano alessandrine col titolo di ἀστὴ in centri ancora una volta appartenenti alla *chora* di Alessandria (Canopo nel primo, Arsinois nel secondo).

<sup>66</sup> Per BGU IV 1132 (7), cfr. II.A.2.2.



III.A.2.b)<sup>67</sup>. Sotto questa luce, questi ultimi contratti possono essere considerati testimonianza di un'applicazione più diffusa dell'uso del demotico per i cittadini a pieno titolo che doveva prescindere dalla natura del contratto e fungere, piuttosto, da sistema di identificazione dei cittadini alessandrini.

Un problema diverso sorge col BGU IV 1143 (6), contratto annoverato tra le fonti incerte di proprietà terriere, per il riferimento a un prestito di κεράμια, recipienti destinati verosimilmente al trasporto di vino. Qui il prestatore alessandrino Montanos<sup>68</sup> è indicato col titolo di *exegetes*<sup>69</sup>. Il presente è l'unico caso in cui un contraente dell'archivio è definito non sulla base del demotico ma dell'incarico che svolge nella capitale<sup>70</sup>. Non si può dire se la scelta di esprimere l'incarico sia legata al tipo di contratto e serva a conferire autorità al soggetto; allo stesso tempo, l'assenza del demotico non conferma necessariamente un uso limitato alle vendite nel territorio di Alessandria.

## **I.A.2. Alessandrini con demotico e il valore economico delle proprietà terriere: un campione di documenti dall'archivio 'di un legale alessandrino'**

L'identificazione degli alessandrini attraverso l'accompagnamento del demotico ci permette di individuare numerosi proprietari alessandrini vissuti in epoca augustea. Dobbiamo, tuttavia, chiederci se la presenza del demotico, dunque l'appartenenza a una fetta ristretta della cittadinanza, implichi uno status di agiatezza degli aventi diritto e l'identificazione diretta di proprietari agiati, o comunque di cittadini il cui stato di benessere si basasse soprattutto sull'economia terriera (cfr. Introduzione).

---

<sup>67</sup> Si vedrà nel paragrafo dedicato alla *chora* (vd. Cap. III) come l'amministrazione di questi centri in origine facenti parte della γῆ πολιτική può aver conosciuto un'evoluzione nel tempo che rese il circondario di Alessandria sempre più autonomo rispetto alla capitale, fino all'istituzione di appositi magistrati nella fase romana. Di conseguenza, lo stesso obbligo di registrazione del demotico nei contratti di vendita può essere rimasto in vigore nella sola capitale o una legislazione a noi non pervenuta interpellava i cittadini alessandrini, prescindendo dall'ubicazione delle loro proprietà, e disponeva regole che coinvolgevano gli uffici notarili e/o la redazione di συγχωρήσεις.

<sup>68</sup> Montanos è stato inserito nella categoria degli alessandrini con nome romano presenti nell'archivio 'di un legale alessandrino': Bowman 2000, pp. 23-24. Il presente documento rappresenta la più antica attestazione dall'Egitto per il *cognomen* Μοντάνος.

<sup>69</sup> Cfr. rr. 2-3 ἐξηγη|[το]ῦ: Per il ruolo dell'*exegetes* vd. I.C.1, in commento a P.Ryl. II 119 (18), r. 1. Cfr. anche, dallo stesso archivio, BGU IV 1138 (19 a.C.), per il quale l'editore ipotizza che il destinatario della petizione (un certo Leucius) sia un *exegetes*.

<sup>70</sup> Cfr. BGU IV 1138, del 19 a.C., per Cassius *krites*, ma si tratta di una petizione in cui Cassius figura nel resoconto dei fatti.

Uno sguardo alla documentazione dell'archivio 'di un legale alessandrino', con attenzione particolare all'estensione e al valore economico dei campi, rivela le molteplici caratteristiche delle proprietà degli alessandrini e contribuisce a porre in luce alcuni aspetti significativi, funzionali a discutere il ruolo sociale degli alessandrini con demotico.

In BGU IV 1129 (9), un certo Protarchos, alessandrino, vende 49 11/16 arure di campo nella Burisite<sup>71</sup> a Tryphon<sup>72</sup>, giudeo (cfr. II.A.3), a sua volta originario verosimilmente di Alessandria, al quale non è accostato il demotico ma l'attributo di *καίσαρος*, a indicare che è appartenente alla famiglia imperiale, in qualità di schiavo (*servus Caesaris*) o liberto (C.Pap.Jud. II 145, n. a l. 3). Nel contratto abbiamo il riferimento a una proprietà totale, che raggiunge ben 200 arure di terra catecica, di cui la porzione menzionata costituisce un'unità<sup>73</sup>. La proprietà totale posseduta dall'alessandrino Protarchos raggiungeva, dunque, la considerevole cifra di 540.000 metri quadrati (2.700 m<sup>2</sup> x 200 arure), ovvero 54 ha di terreno. La quantità di terreno ceduto – 50 arure corrispondenti a 13,5 ha – resta comunque non esigua. Per entrambi i contraenti coinvolti nella cessione di proprietà è evidente una condizione di agiatezza, almeno per quanto concerne i beni

---

<sup>71</sup> Cfr. r. 10, ἐν τῷ Βουσειρίτη . . . Θονοφῶι γῆς κατοικικῆ(ς): il villaggio di Thonophos non è noto altrove. Sono illeggibili le tracce di scrittura nell'interlinea al r. 14, dove era indicato presumibilmente il confine del campo: λιβὶ \ . . . . . / Ἀλεξανδρίων potrebbe riferirsi alla *chora* alessandrina (per cui cfr. III.A) o anche a proprietari (contemporanei o precedenti) dei terreni confinanti. Per la Busirite, cfr. P.Rev. Laws, ordinanza reale del 259 a.C. (C.Ord. Ptol. 17-18), coll. 60-72: la Busirite figura tra i distretti soggetti al monopolio dell'olio; l'ordinanza sanciva le dimensioni in arure dei campi che dovevano essere destinate nella regione alle colture di vino, olio di ricino e di sesamo, resina di cedro.

<sup>72</sup> Le 49 11/16 arure sono la somma di due *σφραγίδες* (rr. 11, 15), ovvero due aree circoscritte e ufficialmente definite, che includono appezzamenti appartenuti in precedenza a persone diverse (per le ripartizioni fondiarie, cfr. *infra*).

<sup>73</sup> Le 1.400 dracme espresse nel documento non si riferiscono al valore della proprietà totale, bensì alla quota rimanente per saldare il pagamento: r. 8, ἀρχ(αίου) κεφαλ(αίου) . . . (δραχμᾶς) Αὐ. Pertanto non si può dire quale fosse il prezzo pattuito e l'assenza di documenti, con prezzi dichiarati, coevi e provenienti dalla stessa area, impedisce congetture plausibili. Se si considera il prezzo di beni acquistati altrove in Egitto in documenti del I secolo d.C. (terreni coltivati a cereali), la cifra di 1.400 dracme potrebbe costituire circa 1/3 o anche 1/5 del prezzo di vendita. L'ammontare totale era espresso nella *συγχώρησις* o contratto di vendita (r. 9, καθ' ἐτέρ(αν) συγχώρη(σιν)); non è necessario ribadire il totale nel presente atto, che è redatto allo scopo di garantire il riconoscimento del trasferimento della cifra sul conto bancario del concedente e, con esso, della cessione definitiva. Si noti che il pagamento, ora concluso, comporta il trasferimento della proprietà ma non istantaneamente della *possessio*. A Protarchos, infatti, è riservato il godimento del fondo fino alla fine dell'anno corrente. La prima *συγχώρησις*, dunque, fu redatta probabilmente in forma di promessa di pagamento, come avvenne per l'acquisto nel BGU IV 1146 (4). Tuttavia, dal confronto tra i due documenti emergono differenze sostanziali: il contratto del BGU IV 1146 (4) stabilisce un pagamento rateale in più momenti, è concesso a soggetti giuridici di grado subalterno, e l'oggetto è la promessa di pagamento, senza alcun anticipo. Nel BGU IV 1129 (9) il pagamento sembra effettuarsi essenzialmente in due fasi, forse contigue. La procedura non doveva differire molto da quella documentata nel P.Ryl. II 164 (Hermupolis, 171 d.C.), in cui il venditore riceve solo una prima parte della somma accordata, superiore alla metà, mentre la somma restante può essere versata successivamente, all'atto di registrazione del contratto. Il venditore resta proprietario dell'oggetto e acconsente alla vendita, perciò ha il dovere di registrare il contratto quando il prezzo di vendita è saldato.

immobili: la relazione di Tryphon con la famiglia imperiale aggiunge, inoltre, un fattore di interesse al documento.

In BGU IV 1123 (1) Alexandros, Nikomedes e Sextos, forse alessandrini<sup>74</sup>, si accordano circa il pagamento in tre parti uguali della locazione di un terreno, ubicato a Syron kome, nel *nomos* Menealites (per l'ubicazione del villaggio, cfr. II.A.2.2). Si registra un'entità terriera di 1.084 arure, ovvero 292,68 ha (97,56 ha per ciascun locatario). Il documento era stato attribuito nella prima edizione al periodo augusteo, sulla base della datazione generale dell'archivio, dunque agli anni tra il 30 a.C. e il 14 d.C. Tuttavia, più studiosi sono concordi nel retrodatarlo al periodo tolemaico, per la presenza di elementi della prassi amministrativa tolemaica<sup>75</sup>. In particolare, la menzione di un πράκτωρ τῶν προσόδων, esattore pubblico, che riscuote uno στέφανος di 1.000 dracme per il passaggio ereditario, giustifica la retrodatazione: la tassa è infatti quella dovuta alla corona per il passaggio ereditario (cfr. r. 3: τὸ περὶ τῆς μισθώσεως ἀναφόριον, διὰ δὲ τούτου δηλοῦται διαγράψαι στέφανον ἅπαξ ὑπὲρ τῶν προκειμένων ἀργυρίου δραχμὰς χιλίας). Le tre parti ereditano il diritto alla locazione di un terreno appartenente ai regnanti tolemaici, e assicurano a ciascuno, mediante la stipula del presente contratto, l'esercizio del diritto personale sulla terza parte della quota versata (e il diritto di *possessio*, o usufrutto, sulla relativa parte della proprietà)<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> Al r. 1 si legge [-ca.?- τ]οῦ Πτολε[μαίου] . . . . εϋς [οἱ] τρεῖς ἑαυτοῖς. Se, come ipotizzato da Schubart, l'-εϋς si motiva con la terminazione di un demo alessandrino, avremmo qui a che fare con soggetti di cittadinanza alessandrina.

<sup>75</sup> Montevecchi 1998, p. 94; Wallace 1938, pp. 309 e 471; Capponi 2005, p. 99. A comprovare la datazione si aggiunge la stesura *transversa charta* su un foglio verosimilmente isolato. La scrittura procede contro le fibre ed è tracciata parallelamente alla dimensione maggiore del foglio di papiro (cfr. descrizione in BerlPap «Rekto, quer zu den Fasern»: <http://berlpap.smb.museum/00568/>). L'uso del foglio *transversa charta* può giudicarsi singolare ma non insolito, come al contrario potrebbe risultare un *rotulus* usato verticalmente e contenente un registro di contratti. Il *rotulus* con *recto* scritto contro le fibre non è assente nella fase romana, ma si attesta per pochi casi di *diplomata* o scritti di ambito militare. I singoli contratti, o in generale documenti, redatti su *recto* contro le fibre nell'Egitto ellenistico sono invece frequenti: Turner, *GP*, pp. 32-34 (per la forma *transversa charta* pp. 23-54).

<sup>76</sup> Centinaia sono le attestazioni di epoca tolemaica per le locazioni di terreni in mano ai regnanti, conservati su ostraca e papiri, in registri di terreni o contratti redatti in forma di *homologhia*: vd. O.Bodl. I 112 (121 a.C.), r. 2; BGU VIII 1734 (80-30 a.C.), r. 9. Per l'eredità cfr. r. 1, πατρικὸν μαμμικ[όν]: πατρικὸν si riferisce alla prima linea ereditaria e μαμμικὸν alla seconda. Il diritto è stato ereditato dal padre, che lo aveva a sua volta ricevuto dalla madre, secondo una linea regolare di trasmissione (nonnigenitori-nipoti). Per il diritto testamentario ellenistico, vd. Maffi 2005, pp. 256-258. Per il diritto romano in tema di successione e gerarchia familiare, vd. Babusiaux 2015, pp. 48-60. La combinazione dei due aggettivi (πατρικὸν e μαμμικὸν) si attesta in un certo numero di dichiarazioni di censo, datate dal II secolo in poi: si vedano P.Grenf. II 55 (161 d.C.), rr. 16-24, SB VI 9555 (162-174 d.C.), r. 5, P.Rein. I 46 (189 d.C.), rr. 18-19. Per la parola che segue, di cui restano poche tracce, Schubart leggeva προ. α[-ca.?-] e proponeva προπα[τορικόν?] (cfr. Appendice 1), che indica la linea di successione paterna: si chiarisce nuovamente che la trasmissione del diritto avviene attraverso l'asse paterno, per evitare ambiguità di interpretazione dei due aggettivi precedenti. Mancano attestazioni nei documenti papiracei di προπατορικόν; probabilmente fu ritenuto superfluo, nella maggioranza dei casi, indicare attraverso quale

Relativamente alla natura del terreno, questo appartiene alla tipologia del terreno incolto, ἡπόλογος, carente o in eccedenza d'acqua in rapporto alla condizione del Nilo (r. 2: ἐν ὑπόλοιγῳ). Il campo doveva essere composto di parcelle dal diverso uso: nel contratto si fa riferimento, infatti, alla coltura della vite<sup>77</sup>, all'attività della pesca, alla raccolta di legna e frutti<sup>78</sup>.

In BGU IV 1158 (10) un'alessandrina si impegna a restituire 5 arure di vigneto ad un giudeo nel distretto Sebennytes, che erano state poste a garanzia di un credito (per la natura del documento, cfr. Appendice 2).

BGU IV 1118 (3) e BGU IV 1120 (13) attestano proprietà di alessandrini nella terra di Canopo, descritte come κηποτάφια (cfr. Cap. III.A.2 e III.A.3); queste 'tombe-giardino' sono riconducibili, secondo un confronto con le epigrafi italiche, a giardini sorti come estensione e abbellimento di tombe/sepolcri, in osservanza di una forma di culto con origini nella comunità greca: i campi coinvolti presentano una regolare produzione, anche massiccia, paragonabile a un comune fondo non annesso a sepolcro, che include non solo comuni verdure da orto ma anche numerosi alberi da frutto e viti.

BGU IV 1121 (12) restituisce un contratto di locazione di terra coltivata a papiro per la durata di 3 anni, a una rata annuale di 5.000 dracme. Sulla base del valore di 24 dracme per 20.000 fasci di papiro, deducibile da P.Mil. I 6 (= SB XX 14375; BGU IV 1180 descr.)<sup>79</sup>, possiamo ricavare

---

linea parentale (materna o paterna) si fosse ottenuto il bene (o diritto), quando la proprietà coinvolta – dichiarata, ad esempio, ai fini del censimento – era già regolarmente posseduta.

<sup>77</sup> Cfr. r. 2, ἄμπελος παραδην καὶ νομαὶ καὶ ἀ[-ca.?-]: per l'integrazione della lacuna cfr. Appendice 1.

<sup>78</sup> Cfr. r. 9, τῶν ἐκ τῆς μισθώσεως . . . ἰχθύιας ἢ ἄγρας ἢ ξυλείας. La menzione di ἰχθύια segnala la presenza di un canale o di una fonte d'acqua della natura tale da consentire l'attività della pesca. Il riferimento non è molto frequente nei contratti restituiti dai documenti papiracei e figura talora nella descrizione di proprietà trasmesse per eredità, per esplicitare un diritto all'esercizio dell'attività di pesca. Cfr. P.Mich. V 322a (Tebtynis, 46 d.C., rr. 7, 24), un contratto di eredità, in base al quale è divisa tra i tre figli in modo equo la proprietà terriera (65 arure, ovvero circa 17 ettari e mezzo), una unità della quale contiene pozzi e canali, oltre a una torretta. Oltre che ad acque superficiali, si può pensare a stagni e canali sotterranei, che sono attestati in svariate proprietà della regione ossirinchitica e talora regolati con appositi contratti di locazione (cfr. P.Oxf. 12, 153-154 d.C.; per i 'contratti di locazione della pesca' e l'usufrutto di acque pubbliche in contratti privati vd. Hengstl 1994). La presenza di canali, dove sia praticabile la pesca, non deve stupire, anche alla luce della natura insulare della località: cfr. r. 2, μεσόγειον τῆς Ἀλεξάρχου νήσου τοῦ Μενελαίτου νομοῦ, dove μεσόγειος, interpretabile come variante di μεσόγαιος (termine attestato, ad esempio, in Pausania e Strabone per descrivere l'ubicazione di certe località o proprietà nell' 'entroterra') qui si riferisce ad un' 'isola di Alexarchos' nel *nomos* Menelaites, non attestata altrove. Il riferimento a un 'entroterra', dunque a una zona interna ad una certa area, induce ad accettare l'idea di un sostantivo comune per l'isola, denominata appunto 'di Alexarchos', piuttosto che di un nome proprio che indichi a sua volta un villaggio (scil. Ἀλεξάρχου Νήσος).

<sup>79</sup> Anche in P.Mil. I 6 (= SB XX 14375; BGU IV 1180 descr.) è coinvolta una terra coltivata a papiro. I due debitori devono 200 dracme di argento a un certo Marcus, soldato romano. Il contratto è stipulato al fine di accordarsi circa il pagamento degli interessi, che i debitori versano in forma di fasci di papiro (20.000 fasci in 3.500 fasci a sei bracciate), prodotto di una terra locata (r. 10, ἐν μισθώσει ἔλους παπυρικοῦ), verosimilmente appartenente allo stesso creditore. Considerando che il prestito è di 200 dracme e che gli interessi sono in genere fissati alla rata del 12%, i 20.000 fasci sarebbero valutati a ca. 24

che un versamento annuale di 5.000 dracme per la locazione di un campo di papiro costituisce una cifra piuttosto onerosa; alla locazione si aggiunge l'invio di 100 fasci di papiro alla proprietaria Dionysia<sup>80</sup>. Tuttavia, bisogna considerare che i coltivatori, occupandosi della manutenzione del campo, potessero avere diritto a un compenso<sup>81</sup>, già sottratto alla quota totale e non espresso nel presente contratto, e che in aggiunta, in qualità di locatari, trattenessero parte del raccolto per sé. La quota di locazione, in rapporto al valore stimato per la pianta di papiro, ci suggerisce che il campo di Dionysia raggiungeva misure rilevanti, purtroppo non quantificabili, e che doveva garantire un prodotto redditizio.

Alcuni casi potrebbero non restituire prodotti necessariamente legati a una coltura dei campi. A tal proposito, meritano una breve analisi i κεράμια prestati dall'*exegetes* alessandrino Montanos in accordo a BGU IV 1143 (6) e i beni legati al termine βύβ[λος ?] in BGU IV 1146 (4).

In BGU IV 1143 (6), Montanos, *exegetes* di Alessandria d'Egitto (per il ruolo di *exegetes* cfr. I.C.1) e un soggetto designato come 'Persiano della discendenza' (per la designazione cfr. II.A.2) pattuiscono la consegna/restituzione di 1.000 κεράμια, a quanto pare la quantità rimanente di un prestito concesso dall'*exegetes* pari a 6.000 κεράμια (rr. 9-10, κούφων διπλῆς κεραμίων | [ἐξακισ]χιλίων λοιπὰ κεράμια

---

dracme (12% di 200 dracme), da cui ricaviamo un valore di 0,0012 dracme per fascio di papiro: cfr. Johnson 1959, pp. 358-359, nr. 196. Cfr. Lewis 1974, pp. 103-114.

<sup>80</sup> Cfr. r. 46: ἐπὶ τοῦ Ἄνολ[μεθίου(?)] ὄρμου, per il riferimento a un porto come luogo di consegna dei 100 carichi di papiro (per la località, cfr. III.A.2.b). Un ormeggio 'pubblico' rende plausibile l'idea di una relazione con la dogana, o comunque di un prodotto destinato all'approvvigionamento di Alessandria, ma può far pensare anche a una destinazione a uso personale di Dionysia, con spedizione della merce presso di lei. Per una destinazione privata cfr. BGU IV 1142, contratto di consegna del grano, r. 5 ἐφ' ὄρμον κώμης Δεγγεως, dove ὄρμος, accompagnato da un epiteto al genitivo, indica ancora una volta il luogo di consegna della merce (per la natura del contratto, cfr. Pringsheim 1950, pp. 268-286, in partic. p. 277).

I 100 carichi annuali di papiro (rr. 17-18, ἐξάριετα κατ' [ἐ]νιαυτὸν ἔ[καστον] | φορτία παπυρικὰ ἐξ[ἀγκαλ]α ἑκατόν) rappresentano un pagamento extra rispetto alla locazione. L'aggettivo ἐξάριετος si accompagna generalmente al verbo τελέω e indica un pagamento 'speciale': cfr. BGU IV 1118 (3) (rr. 44-45) e BGU IV 1120 (13) (rr. 10, 18, 29). In BGU IV 1118 (3) l'espressione appartiene alle clausole giuridiche del contratto e non alle condizioni principali, che variano a seconda delle esigenze delle parti: ai rr. 44-45 leggiamo ὡσαύτω[ς δὲ καὶ ]-ca.-?- | ἐξαιρέτων τὴν πρὸς τὸν γνώμονα τιμὴν. In caso d'insolvenza dei locatari del terreno, un pagamento extra deve essere versato o dichiarato allo Gnomon (per lo γνώμον come ufficio pertinente all'amministrazione cittadina vd. BGU II 294 e BGU III 733; per il significato di 'giudice' nelle fonti letterarie o di 'colui che può esprimere un giudizio' cfr., ad esempio, Aesch. Ag. 1130). Tuttavia, la lacuna e l'associazione con altre 'multe' rendono l'indicazione del pagamento poco significativo o comunque non utile a definire il senso abituale dell'aggettivo ἐξάριετος. In BGU IV 1120 (13) ἐξάριετος ricorre tre volte nel contratto (rr. 10, 18, 29). L'attestazione al r. 10 è significativa: qui ἐξάριετος si riferisce alla parte migliore della coltura ricavata dalle sepolture-giardino. L'extra descrive, pertanto, una condizione accordata spesso nei contratti di locazione per il pagamento del canone, con il quale il proprietario del terreno si assicura un guadagno in natura e, al contempo, la parte migliore del raccolto. In BGU IV 1121 (12), in conclusione, i fasci di grano coincidono verosimilmente con un carico extra, destinato a Dionysia.

<sup>81</sup> Cfr. BGU IV 1122 (8), dove il lavoro su un vigneto è retribuito con 66 dracme per arura all'anno.

χίλια)<sup>82</sup>. Il κεράμιον indica genericamente un vaso d'argilla ma nelle attestazioni papiracee che pertengono a negoziazioni private o scambi commerciali figura più spesso come unità di misura di un liquido (principalmente olio o vino)<sup>83</sup>. Questo recipiente poteva essere riempito con 5, 6, 7, 8 o 12 χόες (un χόος corrispondeva a 4 κοτύλαι di vino, ovvero 1,21 litri)<sup>84</sup> e la capacità variava a seconda della tipologia di vaso, definito sulla base del luogo di produzione (ad esempio Κῶνον, Κνίδιον, Κολοφώνιον, Ῥόδιον)<sup>85</sup>. Per una quantità di 6.000 κεράμια, il vino prestatato oscillerebbe tra 36.300 e 87.120 litri, quantità decisamente notevole<sup>86</sup>. Tuttavia, κεράμιον è accompagnato nel papiro da κοῦφον e διπλοῦν. Il significato letterale di κοῦφον è 'vuoto'; la teoria esposta dall'editore di P.NYU II 21 2n., per la quale l'aggettivo può indicare un tipo particolare di giara, è stata smentita<sup>87</sup> e una prova ulteriore dell'uso come attributo (e non come sostantivo) è nello stesso accostamento in BGU IV 1143 (6) a διπλῆς e κεραμίων, che già bastano a indicare il contenitore. La precisazione con κοῦφον, inoltre, si concilia col bisogno, in sede di contratto, di distinguere il recipiente vuoto dal vino o da altro contenuto liquido, a fronte dell'uso diffuso di indicare la quantità del prodotto mediante il contenitore (ovvero la sua capacità)<sup>88</sup>. La parola διπλῆς deriva verosimilmente dall'aggettivo διπλοῦς, διπλῆ, διπλοῦν ed è da legarsi ai κεράμια, indicandone dunque una doppia misura, e andando a duplicare la

<sup>82</sup> Pringsheim annovera il contratto tra i casi di pagamento immediato della merce con consegna differita. Tuttavia, l'accordo sulla restituzione della merce è privo di valori monetari (se non nelle clausole relative al sequestro del contraente, che si prolungherebbe per un tempo sufficiente a coprire il valore del carico): cfr. Pringsheim 1950, pp. 268-286, in particolare p. 277. Cfr. BGU IV 1142 (24 a.C.), con lacuna nella parte iniziale, che Pringsheim ricostruisce idealmente con una ricevuta del prezzo per le artabe di grano coinvolte nel contratto. (Cfr. Łukaszewicz 1998, p. 109, dove lo studioso si riferisce piuttosto all'organizzazione del trasporto delle merci ad Alessandria: rr. 15-18: τμηὴν | ἐκάστης ἀρτάβης τὴν ἐπὶ τοῦ καιροῦ | [πρ]οσποιημένην ἐν Ἀλεξανδρείᾳ[ι] | πλείστην).

<sup>83</sup> Per la corrispondenza tra κεράμιον e μετρητής e l'inconsistenza dell'analogia con l'anfora romana vd. Segrè 1920, in partic. pp. 184-185.

<sup>84</sup> Le stesse κοτύλαι sono unità di misura non univoche, se si considera la distinzione fatta nella *tabula vetustissima* (I secolo) tra *kotyle* greca, romana e alessandrina. La *kotyle* greca corrisponde a una libbra d'olio, mentre quella alessandrina a 8 onces d'olio. Come risultato la quantità rimane indefinita e generica al punto da far ritenere più plausibile l'ipotesi di un prestito di contenitori specifici, piuttosto che del contenuto naturale delle anfore. Cfr. Reggiani 2016, in partic. pp. 120-127.

<sup>85</sup> Cfr. P.Bingen 45, rr. 4-5: οἴνου κεράμια | Κῶνα. L'aggettivo che specifica il luogo di produzione dei vasi, giunti in Egitto attraverso il commercio, non descrive anche il luogo di origine del vino contenuto nei vasi, che può essere importato o nativo. Vd. introduzione al P.Bingen 45 (ed.pr.), p. 220.

<sup>86</sup> L'operazione di prestito, laddove si tratti di vino e non di semplici contenitori, ricorda gli acquisti/prestiti di grano a interesse attestati ad Akoris (Hermopolite) in epoca tolemaica. Cfr., ad esempio, P.Dion. 14 (= P.Rein. I 14) (110 a.C.). Spesso sono assenti attributi che aiutino a definire il contenuto dei recipienti e le relative quantità, ma ciò avviene soprattutto fuori da un contesto notarile, quando il documento non deve rispondere a implicite e formali criteri di completezza. Cfr. ad esempio, O.Ber. III 364 (seconda metà del I secolo d.C.), ricevuta di κεράμια, dove l'indicazione κερά(μια) ις (r. 5) è sufficiente a certificare la consegna di recipienti contenenti acqua.

<sup>87</sup> Cfr. Mayerson 1997.

<sup>88</sup> Cfr. anche διπλοῦν, attestato a partire dal II secolo: Worp 2000, pp. 146-149; cfr. Hickey 2012, p. 190s., (ad es., P.Diog. 13, 14). Per l'associazione di κοῦφον e διπλοῦν cfr., ad esempio, P.Oxy. L 3596 (Ossirinco, 240-255 d.C.), r. 17. Il sostantivo διπλοῦν può indicare un recipiente, il cui contenuto varia nei documenti papiracei (vino, rape, pesce, monete). La capacità è ugualmente variabile, oscillando da 4.5 a 8 *sextarii*.

capacità rappresentata da 6.000 κεράμια<sup>89</sup>. Per il prodotto al cui trasporto i recipienti erano destinati, le attestazioni di διπλᾶ κεράμια, seppur tarde, rimandano essenzialmente al vino<sup>90</sup>.

BGU IV 1146 (4) tratta la vendita di un oggetto discutibile, che è celato dietro il termine in lacuna al r. 8 (βυβ[ca.?) (cfr. I.A.1). Di qualsiasi bene si tratti - mobile o immobile, questo si lega indubbiamente, per etimologia, alla pianta di papiro (per una proposta di lettura, cfr. Appendice 1). L'editore aveva proposto βυβ[λιοθήκης] ma l'acquisto di una libreria è associato con difficoltà alla categoria giuridica inferiore dei 'Persiani della discendenza' (per cui cfr. II.A.2), cui i soggetti debitori appartengono<sup>91</sup>. A creare difficoltà maggiore, più che il coinvolgimento di soggetti giuridicamente subalterni, è la modalità stessa del pagamento, rateale in quattro parti uguali (rr. 9-10 ἀτόκ[ους ἐν δόσεσιν] ἰσομερέςσι [τέσσαρσι]). Un pagamento posticipato non è apparentemente in linea coi principi della legge greca, che formalizzava l'equivalenza tra la ricevuta del denaro e il passaggio di proprietà sul bene trasferito<sup>92</sup>. Tuttavia, il contratto può essere stato redatto sotto forma di 'vendita a credito' o 'prestito fittizio'<sup>93</sup>, in cui la vendita si presenta come un comune rapporto creditizio: il debitore è l'acquirente del bene trasferito e l'oggetto è espresso come indicatore del valore monetario del prestito<sup>94</sup>; oppure il contratto può conciliare la consegna differita del bene - non ancora esistente, perciò connesso a responsabilità future - con il pagamento posticipato<sup>95</sup>. Il valore di 1 talento e 3.680 dracme fa pensare a un grosso carico di merce, di cui non si può definire la provenienza, ma quantomeno congetturare la connessione con il campo di un alessandrino.

---

<sup>89</sup> Διπλῆς sarebbe dunque un errore dello scriba per διπλῶν. Questa è la sola attestazione di I sec. d.C. per i διπλᾶ κεράμια (cfr. *infra*); cfr. *Lexicon Vasorum Graecorum*, s.v. διπλοκεράμιον (pp. 152-155), misura altrettanto variabile, interpretata come doppio κεράμιον o corrispettivo di διπλοῦν (doppio sestario) (*Lex. Vas. Gr.*, s.v., pp. 156-162).

<sup>90</sup> Vd. CPR VI 62, r. 4 (301-325 d.C.), SPP VIII 1177, r. 3 (276-300 d.C.), SB VI 9029, r. 2 (VI sec.) (quest'ultimo è un conto relativo al consumo di vino o birra).

<sup>91</sup> Cfr. Pringsheim 1950, p. 256 n.7. Probabilmente in base a questa considerazione Johnson (1959, pp. 357-358, Nr. 195), nell'introduzione al testo, interpreta l'operazione con l'acquisto di un edificio connesso alla produzione del papiro, ovvero di un negozio o laboratorio destinato alla manifattura (per attività di produzione e vendita nell'archivio cfr. l'oreficeria in BGU IV 1127; il panificio in BGU IV 1117).

<sup>92</sup> Cfr. Pringsheim 1950, pp. 256-257.

<sup>93</sup> Pringsheim 1950, pp. 243-269.

<sup>94</sup> Cfr., ad esempio, P.Oxy. X 1281, 21 d.C., rr. 5-6: τὴν τιμὴν τῶν ἑκατὸν | λίνων.

<sup>95</sup> Accordi per pagamenti rateali sono presenti nella documentazione di provenienza italica, allo scopo di facilitare le vendite al dettaglio o gli individui sociali di rango inferiore: AE 1999, 449 (16 ott. 40 d.C.), una tavoletta da Ercolano, restituisce un contratto di debito stipulato a Nola nel 40 d.C., nel quale è accordato il pagamento rateale in 4 mesi per l'acquisto di parte di un raccolto di vino *ob fructum fundi Cadiani venditum*, per la quota di 1.800 sesterzi, da pagarsi entro il 1° marzo dell'anno successivo (la somma sarà restituita probabilmente quando l'acquirente avrà venduto il vino a mercanti o venditori al dettaglio).

Di conseguenza, sia BGU IV 1143 (6) sia BGU IV 1146 (4) restano attestazioni incerte di alessandrini in qualità di proprietari di beni terrieri, ma restituiscono testimonianze indicative di un'attività commerciale che coinvolge diverse categorie sociali della comunità alessandrina<sup>96</sup>.

In BGU IV 1130 (15) Sarapion acquista 2 sole arure da un liberto (o schiavo) imperiale nella Tebaide, ma la quantità minima si motiva con l'associazione ad una casa e a bagni pubblici: le 2 arure potevano costituire un orto, affiancato all'abitazione.

Piccole entità di campi sono ceduti in affitto da proprietari alessandrini per cura e manutenzioni particolari: in BGU IV 1122 (8) Gaius assegna a due contadini la nuova piantagione di due arure di vigneto (4.500 m<sup>2</sup> circa, quasi mezzo ettaro); in BGU IV 1119 (11) un 'Persiano della discendenza' (cfr. II.A.2) prende in affitto due lotti (con coltivazioni di fagioli, un roseto e vigneti) che rappresentano ciascuno una 'terza parte' delle proprietà dei due alessandrini locatari (Ptolemais e Leon), per un totale di 4 arure e mezzo (o 9 arure)<sup>97</sup>. Di conseguenza, possiamo calcolare la superficie di ciascun campo in 13 ½ (o 27) arure.

In BGU IV 1100 (2) una breve nota nel margine superiore di un contratto matrimoniale segnala una quantità di 20 artabe di grano (grossomodo la locazione annuale di 2 arure di campo), forse una quota di locazione trasferita ad un proprietario alessandrino.

In conclusione, tra i documenti presi in considerazione, campi di notevole ampiezza sono in BGU IV 1129 (9) (circa 50 arure vendute su un totale di proprietà pari a 200 arure), BGU IV 1123 (1) (1.084 arure divise in tre parti)<sup>98</sup>, e verosimilmente in BGU IV 1121 (12) (5.000 dracme annuali per la locazione di un campo di papiro): di BGU IV 1123 (1), tuttavia, l'attribuzione al periodo tolemaico e la particolarità del diritto, concesso dalla corona, non assicurano che il possesso del campo da parte dei tre eredi alessandrini sia stato trasmesso e conservato fino al

---

<sup>96</sup> Si ricordi, a tal proposito, che molti contratti di credito e prestito 'fittizio' dallo stesso archivio possono celare l'acquisto di prodotti in natura e, dunque, riferirsi indirettamente a svariate attività commerciali, in cui i 'Persiani della discendenza' (II.A.2) o categorie sociali 'subalterne' erano impiegate: cfr., ad esempio, P.Mil. I 6 (= SB XX 14375; BGU IV 1180 descr.).

<sup>97</sup> Se l'ipotesi di integrazione con ἐκάστων per la lacuna al r. 9 è corretta (cfr. Appendice 1), lo scriba avrebbe sentito la necessità di chiarire che l'estensione di 4 arure e mezzo, di seguito espressa, vale per ciascuna delle due sezioni di campo prima menzionate: si otterrebbe un totale di campo locato pari a 9 arure. La traduzione suonerebbe 'la cui rendita è stata accordata annualmente per ogni campo(?) a 80 dracme di argento' (cfr. Kloppenborg 2006, p. 486: 'whose rent is agreed upon at the yearly rate of 80 silver dr.').

<sup>98</sup> I documenti in cui si dichiarano estensione e prezzo dei terreni, utili a uno studio del valore monetario delle proprietà nell'Egitto romano, riguardano generalmente parcelle relativamente limitate, che oscillano tra 5 e 40 arure. Pertanto il terreno ceduto da Protarchos è di estensione ragguardevole, sebbene limitato rispetto all'entità del terreno posseduto. Per la locazione cfr. rr. 13-14, κατ' ἐνιαυτὸν ἕκαστον ἀργυρίου δραχμῶν ὀγδοήκοντα: per ciascuna delle due entità (il lotto di Ptolemais e quello di Leon) il φόρος annuale è di 80 dracme. Una locazione di 160 dracme (80 dracme versate annualmente a ciascun proprietario) su 9 arure di campo ci dà la cifra di quasi 18 dracme all'arura.



periodo augusteo. Tra i campi di maggior estensione vanno inclusi, inoltre, gli orti con *kepotaphia* di BGU IV 1118 (3) e BGU IV 1120 (13), che, seppure non restituiscano le misure delle proprietà, contengono dettagliate liste dei prodotti, in quantità e qualità eccezionali (cfr. II.A.3).

Per la restante documentazione, si osserva che i terreni oscillano tra 2 e 10 arure. Si ottiene, dunque, una risposta solo parziale al quesito sul livello di agiatezza dei cittadini alessandrini (a pieno titolo), ma alcune osservazioni sulla natura di questi documenti devono fungere da premessa a qualsiasi deduzione sull'argomento.

BGU IV 1129 (9), come si è visto, attesta una vendita, o trasferimento di proprietà, mediante saldo della quota. Gli altri documenti attestano in gran parte locazioni di terreni (BGU IV 1118 (3); BGU IV 1120 (13)), risoluzione di debito con beni terrieri posti a garanzia (BGU IV 1132 (7)) o contratti di 'lavoro' per particolari mansioni o manutenzioni legate alla proprietà (BGU IV 1122 (8); BGU IV 1119 (11)). Non sono pertanto dirimenti in termini di estensione delle proprietà, in virtù del potenziale coinvolgimento di parti di proprietà (e non di proprietà nella loro interezza), e, anche per questa ragione, non sono mai stati utilizzati come esempio di possedimenti di una classe dirigenziale alessandrina, laddove quest'ultima possa vedersi rappresentata.

Sebbene la penuria di documentazione da questi decenni non ci restituisca un quadro completo, non è, tuttavia, da escludere che gli stessi alessandrini che figurano in questi contratti fossero possidenti di proprietà più ampie o distribuite in altri centri al di fuori di quelli attestati. Anzi, nella maggioranza dei casi l'atto giuridico riguardò verosimilmente parti di proprietà più estese, che potevano essere gestite dai proprietari diversamente, a seconda del potenziale del terreno o delle capacità retributive dei possidenti. Inoltre, il coinvolgimento frequente di alessandrini come creditori in prestiti a favore della categoria dei 'Persiani della discendenza' (cfr. II.A.2) giustifica la menzione di piccole entità nei documenti, ottenute mediante forme di garanzia del credito.

Un altro aspetto da prendere in considerazione è il tipo di coltura: la vite, a differenza delle altre colture (ad esempio, i cereali), si caratterizza per un maggiore rendimento ma anche per un più alto fattore di rischio. Le porzioni di campo che ospitano i vigneti sono generalmente limitate (tra le 2 e le 5 arure), perché necessitano di una certa cura (che giustifica anche la durata dei contratti di locazione, sempre superiore ai 2 anni): così i vigneti di BGU IV 1119 (11), BGU IV

1122 (8), BGU IV 1158 (10)<sup>99</sup>. I proprietari egiziani di campi coltivati a vite erano membri di una classe agiata e potevano destinare parte delle loro proprietà a una coltura intensiva; costoro disponevano presumibilmente di un'altra fonte di reddito, caratterizzata da un fattore di rischio inferiore<sup>100</sup>.

Per questi campi coltivati a vite, si può inoltre aggiungere un elemento distintivo. Dall'indagine condotta sui documenti è emerso che una pratica di delimitazione di parcelle dei campi attestata in BGU IV 1122 (8) e BGU IV 1132 (7) poteva rispondere opportunamente all'esigenza di segnalare sotto-unità dei grandi appezzamenti terrieri, che erano spesso coltivate a vite. In BGU IV 1132 (7) il sostantivo ἐπίσημον, seguito dal genitivo di un nome proprio, descrive un segnacolo della proprietà (vd. Preisigke, s.v. ἐπίσημον) (rr. 10-11 περὶ κόμην Σύρων γύου ς ἐπισήμου Πα[ι]|δέρωτος καὶ Ἀβρυτάνου γῆν χέρσον; cfr. 13, 15). Anche in BGU IV 1122 (8) si descrivono le due arure di terreno coinvolte mediante lo stesso sostantivo: μίαν ἐν ἐπι[σ]ήμωι Μούσαις, τὴν δὲ ἑτέραν ἐν ἐπι[σ]ήμωι [ca.?] (r. 8). Si immagina, pertanto, una pietra, o segnale, che rechi incisa la denominazione dell'oggetto cui il nome che segue si riferisce – o una sua rappresentazione<sup>101</sup>. L'eventuale pietra, presente al confine dell'area terriera, poteva servire a contrassegnare e distinguere le parcelle di campo della stessa proprietà: in BGU IV 1132 (7) le due parcelle segnalate dall'ἐπίσημον si estendono entro un γύος (o lotto), contraddistinto dal numero 6<sup>102</sup>.

---

<sup>99</sup> Lo stesso principio può essere applicato alle testimonianze di vigneti dei campi di Chairemon, prive però di un'attestazione delle misure (BGU I 248 (52), 249, II 531, 594, P.Michael. Gr. 15 (57)). Smolders annovera le testimonianze dei campi di vite di Chairemon (vd. IV.D) come primo esempio di un alessandrino che possiede vigneti nella *chora* egiziana: i suoi campi si estendono nell'arsinoitica Bakchias (Smolders 2005, p. 99). Smolders (2005, pp. 99, n. 30) aggiunge il riferimento a P.Freib. IV 58, richiesta di affitto da parte di un cittadino alessandrino di un campo forse destinato a vigneto (per il documento cfr. anche II.A.2).

<sup>100</sup> Per alcune osservazioni e bibliografia al riguardo, basti Kloppenborg 2006, pp. 295-303. Sull'estensione limitata dei campi coltivati a vite vd. Ricci 1924, pp. 15-16; per le altre caratteristiche dei vigneti, valide per l'intero Egitto, cfr. Dzierzbicka 2018, pp. 58-64.

<sup>101</sup> Per i due sostantivi che accompagnano ἐπίσημον sono possibili due interpretazioni. La prima è la rappresentazione di piante sui segnacoli di confine: non a caso entrambi i sostantivi sono attestati come nomi di piante, probabilmente comuni in quelle regioni (παιδέρωος è una pianta dai fiori rosei, da cui si ricavano ghirlande o prodotti cosmetici, attestata in svariati lessici, di ambito medico, e in papiri medici, in riferimento all'opale, minerale silicio: cfr. Dioscoride Pedanio, *De materia medica*, 3.17.1.1.-2.5, in cui παιδέρωος è presentata come variante nominale dell'acanto; vd. Paus. Gram. II. 10, 6; Papyri Graecae Magicae, ed. Preisendanz 1928, IV 1825: φόρει περὶ τὸν τράχηλον ἐνθεὶς εἰς τὴν λεπίδα παιδέρωτα βοτάνην; ἄβρυτάνος, di unica attestazione, potrebbe indicare ugualmente foglie di una pianta: Schubart 1912 (ed.pr.), p. 241). Tuttavia, la probabilità maggiore è che entrambi i sostantivi in accompagnamento a ἐπίσημον siano nomi propri, riferiti ai precedenti proprietari del bene fondiario coinvolto; questo modo di indicare la proprietà, in particolare quella confinante con il terreno trattato nel contratto, si applica di sovente ai beni usiaci o in elenchi di rendite (vd. CPR XV 39, metà del II secolo) (cfr. II.A.3, commento a BGU IV 1129 (9)).

<sup>102</sup> Il γύος/γύης indica, al pari di περίχωμα, l'argine (o diga) e, al contempo, il terreno racchiuso dallo stesso argine (vd. P.Lond. 131r.). Dalle attestazioni si può facilmente dedurre l'uso nella suddivisione

Non sono sporadici i casi di valorizzazione o piantagione di un nuovo vigneto, spia di un investimento nella coltura della vite, o anche della necessità di recupero di un campo danneggiato da condizioni naturali o climatiche sfavorevoli<sup>103</sup>. BGU IV 1122 (8) si presenta, ad esempio, come contratto di ‘locazione di lavoro’, finalizzato alla piantagione del nuovo vigneto di Gaius<sup>104</sup>: ancora una volta un’estensione non significativa del campo coinvolto (appena 2 arure) può riflettere la condizione peculiare di una parcella coltivata a vite, che faceva forse parte di un campo ben più ampio<sup>105</sup>.

---

catastale dei terreni (P.Ryl. II 207), così come si osserva l’associazione a numeri (vd. P.Ryl. II 142 14n.). Il contratto di subaffitto contenuto in SB XIV 12192 (P.Tebt. II 445descr., Tebtynis, 92 o 108 d.C.) rende chiaro il sistema di ripartizione fondiaria. Le 5 arure locate sono descritte in questo modo: μεμίσθωκα ... τὰς τῆς βασιλικῆς γῆς ἀρούρας | πέντε ἐν δυσὶ σφραγίσι, ὧν πρώτης σφραγίδος ἄρουρα | τέσσαρες ἐν τῷ λεγομένῳ Λααρχικῷ γύῳ, δευτέρα δὲ | σφραγίδος ἡ λοιπὴ ἄρουρα μία ἐν τῷ ἕκτῳ γύῳ (‘ho dato in affitto...le cinque arure di terra reale in due parcelle, di cui sono incluse nella prima parcella quattro arure ubicate nel cosiddetto Laarchikos *gyos*, nella seconda parcella la rimanente arura ubicata nel sesto *gyos*’). Ancora una volta non figura l’ἐπίσημον, ma le unità maggiori funzionali all’inserimento nei registri fondiari: la σφραγίς, parcella o unità, ripartita nei γύοι, o campi. In questa scala dal più grande al più piccolo, l’ἐπίσημον si riferisce alla porzione di terra minore, ricavata all’interno del γύος.

<sup>103</sup> La demarcazione è funzionale alla distinzione di parti di proprietà, sulla base della coltura o anche della condizione produttiva del terreno. In BGU IV 1132 (7) è coinvolta χέρσος γή, terra arida o esposta a inondazione, generalmente soggetta a una riduzione delle tasse; per BGU IV 1122 (8), cfr. *infra*.

<sup>104</sup> Il contratto di lavoro del BGU IV 1122 (8) è stato di recente giustificato col bisogno di recuperare parte della proprietà in una condizione sfavorevole, per la eventuale vicinanza a un corso d’acqua o ai margini con la regione desertica (Freu 2015).

<sup>105</sup> Il riferimento al compenso in due rate concordate (400 dracme, di cui 200 pagate alla stipula, o atto di registrazione, del contratto, altre 250 versata per metà nel mese di Mecheir dell’anno successivo, l’altra metà al compimento dei tre anni di lavoro, cfr. rr. 12-14: [ἐν] δόξεσι ἰσομερέσει . . .) e la descrizione di mansioni specifiche e delle rispettive competenze (l’esecuzione di scavi di profondità sufficiente a irrigare e curare le piante per i lavoratori, la dotazione di semi e materiale occorrente per Gaius) suggeriscono la natura di ‘locazione del lavoro’. Il formulario giuridico segue tradizionalmente una μίσθωσις o ‘locazione’ (rr. 30-31, ἐξουσίας οὔσης τῷ Γαίῳ παρασυγγραφοῦντας αὐτοὺς μεθισταμένῳ τῆς ἐγλήμψεως ἐντὸς τοῦ χρόνου), come da prassi per i contratti di lavoro, servizio, scritture di musicisti e ballerine, baliatico, tirocinio, *paramonai* – o lavoro in cambio degli interessi di somma prestata (cfr. Montevecchi 1950, pp. 19-24). Cfr. BGU IV 1121 (12), per il pagamento rateale del canone, e per le disposizioni aggiuntive per i lavoratori (la consegna dei fasci di papiro). In BGU IV 1122 (8) si aggiunge una clausola significativa: la multa di *duplum* in caso di danni, che accomuna BGU IV 1122 (8) ai contratti latini di *locatio operis*. Freu (2015) costruisce un parallelo con i ‘contratti di locazione d’opera’ (μίσθωσις τῶν ἔργων) prodotti nell’Ossirinichite tra la fine del II e l’inizio del III secolo d.C. (poi nell’Hermopolite, fino al V secolo), quasi tutti in forma di *hypomnema*, e recanti la designazione di ἐπίδοχαί, vale a dire ‘pagamento in cambio di un compito’. Questi ultimi, oltre che per il formulario, sono riconoscibili in base all’oggetto della locazione: le mansioni del vignaiolo (τὰ ἀμπελοουργικὰ ἔργα), o l’irrigazione di un vigneto (τὰ ὑδροπαροχικὰ ἔργα), contro percezione di un salario (ὁ μισθός) (per un elenco dei contratti, cfr. Jördens 1990, pp. 222-232). In conseguenza del particolare stato di emergenza, i contratti sono di breve durata (in genere due anni, di contro ai tre di BGU IV 1122 (8)) e sono legati a momenti particolari della vita di un vigneto: dalla nuova semina alla valorizzazione (o recupero) di viti in cattive condizioni, fino all’irrigazione artificiale. Per questo medesimo aspetto, Kloppenborg (2006, pp. 479-484, in partic. p. 483) suggerisce il confronto di BGU IV 1122 (8) con P.Col. III 9 (*ante* 27 apr. 257 a.C.), legato a una fase di coltura avanzata di una vite (già produttiva), formulato come locazione standard di un campo, con percezione del canone. Cfr. anche BGU IV 1119 (11), per un contratto di locazione su un vigneto già produttivo.

## I.B. Alessandrini nelle συγχωρήσεις dalla *chora* d’Egitto: i soldati possidenti.

Lo studio dell’archivio ‘di un legale alessandrino’, oltre a fornire dati numerosi sui terreni posseduti dagli alessandrini in Egitto, contribuisce ad indagare il contratto notarile formulato nella cancelleria alessandrina, la συγχωρήσις (cfr. II.B). Questa forma di contratto, anche quando redatto nella *chora*, può essere ricondotta il più delle volte a contraenti di origine alessandrina. La richiesta di registrazione di un contratto presso il Catalogo centrale alessandrino (vd. *infra*) o il riferimento a contratti ivi registrati possono rappresentare, dunque, un ulteriore criterio di identificazione degli alessandrini, anche quando le συγχωρήσεις siano state redatte o descrivano una proprietà nella *chora* egiziana. Inoltre, i contratti dell’archivio ‘di un legale alessandrino’ sono riferibili a una fase che precede l’obbligo di registrare ad Alessandria le συγχωρήσεις redatte nella *chora* (BGU V 1210, par. 100), forse in linea con un’opera di riorganizzazione degli archivi metropolitani<sup>106</sup>. Il legame diretto con la capitale di quanti richiedono la registrazione di un atto nel Catalogo può essere spiegato, pertanto, con la residenza ad Alessandria, o anche con l’appartenenza a una categoria ‘privilegiata’, che si rivolge alle autorità della capitale piuttosto che a quelle locali, responsabili del *nomos* in cui le proprietà si estendono.

Alla luce della relazione con Alessandria d’Egitto di possidenti terrieri non indicati mediante il demotico ma coinvolti in contratti redatti in forma di συγχωρήσις, si vuole qui porre in luce una categoria specifica: i soldati (attivi o in congedo). A tal proposito, due documenti di certa provenienza alessandrina (P.Lips. II 133 (16) e P.Oxy. XXII 2349 (19)), in cui il contesto favorisce l’ipotesi dell’origine alessandrina dei soggetti, possono fornire elementi per discutere lo status dei soggetti coinvolti e la loro relazione con la capitale; inoltre, per la loro datazione al I secolo d.C., il loro contenuto permette di ricostruire e discutere i prodromi del divieto per i soldati di acquisizione di beni terrieri, sancito dall’epitome nota come Gnomon dell’*Idios Logos*.

È bene analizzare in primo luogo il provvedimento registrato nello Gnomon, che si rivolge ai soldati attivi (BGU V 1210, par. 111, r. 243)<sup>107</sup>. La norma, confluita nel Digesto e variamente

---

<sup>106</sup> La norma è in un estratto dallo Gnomon dell’*Idios Logos* (per cui vd. *infra*, I.B); vd. Kruse 2014, pp. 62-65 e 72-73.

<sup>107</sup> Il testo recita: ο[ί] στρατευόμενοι ἐκωλύθησαν καθ’ ἡν στρατεύονται ἐπα[ρ]χ[ί]αν ἐνκ[τ]ᾶσθαι. Lo Gnomon è l’epitome di un codice augusteo, che conteneva prescrizioni destinate al *procurator* dell’*Idios Logos*, compilata negli anni 161-180 d.C. Il testo da cui deriva fu via via aggiornato sulla base della legislazione romana ma anche con provvedimenti sviluppati in Egitto in relazione agli incarichi

espressa<sup>108</sup>, dovette da un certo momento in poi essere applicata alle province romane, e non solo all'Egitto. La possibilità di raccogliere i dati relativi ai soldati possidenti in Egitto mediante le fonti papiracee può alimentare la discussione dei casi che precedono tale norma. Bisogna ricordare, infatti, che lo Gnomon dell'*Idios Logos* rivendica di derivare le sue prescrizioni da un codice augusteo ma molto attinge da regolamenti successivi, emanati fino agli anni della sua composizione (161-180 d.C.). Il divieto espresso al par. 111 apparteneva verosimilmente a una versione più recente dello Gnomon.

Alla luce del suddetto divieto di acquisizione di terreni valido per i soldati in servizio, operazioni di vendita di terreni in Egitto per conto di soldati attivi in documenti datati a un momento di poco precedente o immediatamente successivo alla presunta data di applicazione della disposizione dello Gnomon (come si presenta nella forma pervenutaci) sono state in passato oggetto di analisi<sup>109</sup>. Tuttavia, nessuna attestazione papiracea impedisce oggi di riconoscere la validità di operazioni di vendita con soldati titolari nel corso dei primi decenni della dominazione romana in Egitto, come anche durante tutto il I secolo d.C. Solo a titolo d'esempio si possono citare alcuni documenti che attestano proprietà di soldati attivi: oltre ai qui esaminati P.Lips. II 133 (16) (37-40 d.C.) e P.Oxy. XXII 2349 (19) (70 d.C.), P.Hamb. III 217 (prima metà del I sec.) e P.Fouad. I 44 (44 d.C.)<sup>110</sup>. Inoltre, troppo tempo è intercorso rispetto alla messa per iscritto del provvedimento dello Gnomon perché ci si possa aspettare nei primi decenni del I secolo d.C. l'attestazione di una pratica che anticipa l'applicazione ufficiale del testo legislativo, secondo una procedura abituale nell'ambito del diritto consuetudinario<sup>111</sup>.

---

amministrativi della provincia. Il nostro testo, pertanto, restituisce provvedimenti augustei, accanto ad altri flaviane e adrianei.

<sup>108</sup> *Dig.* 49.16.9: *milites prohibentur praedia comparare in his provinciis in quibus militant [.]*; *Dig.* 18.1.62pr.; *Dig.* 49.16.13.pr.

<sup>109</sup> Cfr. Lewis 1982, pp. 143-148.

<sup>110</sup> Cfr. BGU IV 1130 (15) (per cui cfr. I.A.2). Per una tradizione catecica preservata rispetto all'oggetto, si può congetturare che Sarapion sia a sua volta un soldato: che si consideri o meno necessaria la descrizione di soldato attivo in un documento notarile, Sarapion può qui agire come privato possidente piuttosto che come persona morale. Inoltre, l'estensione del terreno e la presenza di un'abitazione fanno propendere per un soldato in congedo, che acquista un bene immobile nella regione in cui ha tenuto il servizio, dopo il congedo (o per una dimora ceduta in affitto durante il servizio militare). Un'iscrizione datata al periodo augusteo, proveniente da Koptos, contiene la lista di 36 legionari reclutati per lavori nel deserto orientale (CIL III 6627 = CIL III 14147 = ILS 2483). Sei dei sette soldati originari dell'Egitto sono alessandrini. Sull'argomento, vd. Cuvigny 2003. Cfr. Le Bohec 2001, pp. 277-310. Oltre che dalla presenza del fondo catecico (r. 7: *παραχωρητικὸν παρακεχωρη[κέναι]*), l'ipotesi può essere supportata dal dato cronologico. Siamo qualche decennio dopo la rivolta verificatasi nella Tebaide contro la tassazione eccessiva (29 a.C.), agli inizi della dominazione romana in Egitto. Una delle tre legioni romane, menzionata da Strabone (17, 1, 12) ma il cui nome resta sconosciuto, viene qui collocata in risposta a una necessità di pacificazione.

<sup>111</sup> Si veda il caso del BGU II 462 (156 d.C.), discusso da Lewis (*supra*), dove il soldato Iulius Apollinaris richiede il canone di locazione su un terreno acquisito tramite asta ma confiscato in precedenza al padre. Il diritto di prelazione sui beni paterni è concesso ai soldati circa quaranta anni dopo,

P.Lips. II 133 (16) (37-40 d.C.) è la copia di una ricevuta bancaria (διαγραφή), con la quale si attesta il versamento di 700 dracme d'argento da un soldato dell'ala Apriana a un certo Lisimaco, come valore di 2 arure di terra catecica, collocata nei pressi di Philadelphia, nel *nomos* Arsinoite. La banca di cambio che rilascia la ricevuta<sup>112</sup> si trova ad Alessandria d'Egitto, al pari dell'agoranomo, più precisamente collocato a Iouliopolis, sobborgo di Alessandria<sup>113</sup>. Del soldato pagante non si conserva il nome; tuttavia il patronimico greco, insieme con la collocazione della banca presso cui si esegue il versamento, supporta l'idea della sua origine da Alessandria<sup>114</sup>. L'editore del P.Lips. II 133 (16) riconosceva nell'oggetto della transazione l'acquisto di terra catecica, facendo emergere tuttavia due problematiche: innanzitutto, la presenza di termini generici, quali *τιμή* e *ἀσφάλεια*, per una procedura generalmente caratterizzata da termini specifici; in secondo luogo l'editore metteva in discussione la possibilità di un'operazione di vendita associata a soldati attivi, proprio a causa di quel divieto sancito dal provvedimento dello Gnomon dell'*Idios Logos*.

Una prima osservazione concerne la collocazione del terreno nei pressi di Philadelphia, villaggio dell'Arsinoite, caratterizzato da una massiccia attestazione di soldati<sup>115</sup>. Da un certo momento in poi (probabilmente sotto il regno di Nerone, ma forse anche prima) un cospicuo numero di abitanti del villaggio fu arruolato nelle truppe ausiliarie, come conferma la ricorrenza dell'attributo *ἐστρατευμένοι* nei registri di tasse sulle proprietà terriere locali<sup>116</sup>.

---

su iniziativa degli imperatori Settimio Severo e Caracalla (*Dig.* 49.16.9). Vd. Lewis 1982; Alessandri 2012, pp. 79-85.

<sup>112</sup> La banca è designata attraverso un banchiere non noto dalle liste di Bogaert (cfr. Bogaert 1994). Sulle banche, cfr. anche Calderini 1938.

<sup>113</sup> Vd. SB XVI 12632 (post 35 d.C.): la lista di persone soggette al pagamento della *laographia*, originarie di Philadelphia, include persone assenti al momento, perché in visita ad Alessandria d'Egitto, in particolare a Iouliopolis e Parembolè. Si può discutere una relazione (negoziale o d'affari) tra costoro e i soldati di stanza nei luoghi citati: su *ale* e coorti stanziati ad Alessandria e Babylon, con conferma da Strabone e testi epigrafici, cfr. Daris 1988, pp. 743-750. Cfr. anche Hanson 1989 (vd. *infra*).

<sup>114</sup> Verosimilmente si tratta di un alessandrino che acquisirà la cittadinanza romana per arruolamento nell'*ala Apriana*. Per l'*ala Apriana* (così designata dal nome del comandante) si ipotizza la collocazione originaria nel *nomos* Heliopolite (P.Mich. III 159) e il distaccamento nell'Arsinoite (BGU I 69) (Daris 1988, p. 750s). Per un'acquisizione della cittadinanza romana al momento della convocazione al servizio militare, come centuriato e non come legionario, cfr. P.Oxy. XXII 2349 (19: 70 d.C.): per una discussione in merito, cfr. *infra*.

<sup>115</sup> In virtù di questo dato, Hanson, analizzando un archivio di tasse da Philadelphia, datato al I secolo d.C. e incentrato sulla figura di un certo Nemesion, agiato e plurivalente esattore, segnala che l'ingaggio di soldati e guardie (rispettivamente *στρατιῶται* e *μαχαίροφόροι*) nel personale di Nemesion, non deve risultare insolita: Hanson 1989, in partic. pp. 435-439.

<sup>116</sup> Cfr. P.Ryl. IV 595 (Philadelphia, 57 d.C.), rr. 114-122 e P.Mich. inv. 859 (provenienza sconosciuta, I-II sec. d.C.). Per la presenza di soldati possidenti nel villaggio in un momento antecedente, in linea con la testimonianza di P.Lips. II 133 (16), cfr. P.Hamb. III 217 (Ossirinco, prima metà del I secolo): Gaius Sulpicius Niger, un soldato dell'*ala Augusta*, ha acquisito parte di un terreno a Philadelphia e può aver

Anche la cessione di proprietà di P.Lips. II 133 (16) non deve pertanto essere ritenuta un'eccezione. Il credito espresso nella ricevuta bancaria potè essere finalizzato all'acquisto del terreno cui si fa riferimento e l'ἀσφάλεια indicare il contratto o la ricevuta stessa, mediante il quale si garantiva l'avvenuto pagamento, ovvero la validità della cessione. Se ne ricava dunque che il soldato dell'ala Apriana, figlio di un certo Diogenes, forse originario di Alessandria, acquistò un terreno nell'Arsinoite. Non è, in conclusione, la presenza di un soldato a rendere discutibile l'acquisizione da parte di quest'ultimo di una porzione di terreno catecico nella *chora* egiziana, in una zona peraltro tradizionalmente occupata da soldati titolari di proprietà.

Ai fini della ricerca condotta sui soldati alessandrini proprietari del I secolo d.C. si include anche il sopracitato P.Oxy. XXII 2349 (19) (70 d.C.). Il documento contiene una ricevuta del pagamento di un canone di locazione su un terreno appartenente al soldato alessandrino Gaius Iulius Saturnilus e altra documentazione che comprova la rappresentanza diretta voluta dal proprietario per la riscossione del canone di locazione, conferita al suo liberto, Dionysius<sup>117</sup>. Saturnilus fu arruolato nella Legio XXII<sup>118</sup> e affidò al liberto la gestione di 24 arure e mezzo di campo, ubicate nel villaggio di Senokomis, nella toparchia occidentale dell'Ossirinchite<sup>119</sup>; il tribunale alessandrino fu chiamato a concedere al liberto la plenipotenza legale, dal momento che quest'ultimo aveva ricoperto l'incarico già in tempi precedenti senza un riconoscimento

---

fatto ritorno al fondo per risiedervi stabilmente al termine del servizio militare. Cfr. commento ai rr. 6-8 dell'*ed.pr.* per l'ipotesi di ubicazione del campo a Philadelphia.

<sup>117</sup> Per un altro soldato legato ad Alessandria e attivo nella Legio XXII vd. C.Pap.Gr. I 9, contratto di baliatico del 5 a.C., in cui il soldato affida un bambino, suo schiavo.

<sup>118</sup> Cfr. r. 27, οὐ δυνάμενος τὸν εἰς τὴν χώραν ἀνάπλουν ποιήσασθαι: Saturnilus non può raggiungere in navigazione la *chora* egiziana, per il servizio militare. Nei papiri l'espressione τὸν ἀνάπλουν ποιήσασθαι si riferisce tradizionalmente al viaggio intrapreso lungo il Nilo dal Basso all'Alto Egitto o viceversa. Si riferiscono, ad esempio, alle navigazioni per il trasporto di merci ad Alessandria o ai viaggi del prefetto intrapresi regolarmente in occasione del *conventus* P.Oxy. IV 709 (50 d.C.), r. 3; P.Cair. Zen. II 59242 (253 a.C.), r. 6. È verosimile che Saturnilus abbia prestato servizio nell'accampamento di Nicopoli, nei pressi di Alessandria, prima di essere "cooptato" nella *vexillatio* inviata in Giudea, e che l'azione del navigare debba intendersi via fiume dalla capitale, piuttosto che via mare dalla Giudea. Si riferisce all'impedimento del servizio militare per recarsi nell'Ossirinchite Daris 2000, p. 366.

<sup>119</sup> Cfr. rr. 7-8, κατὰ παραχώρησιν ἀρουρῶν εἴκοσι τεσσάρων ἡμίσεως οὐσῶν ἀπὸ κοινωρικῶν ἐδαφῶν περὶ Σενοκῶμιν τῆς πρὸς λίβη τοπαρχίας. Per il villaggio di Senokomis, cfr. P.Oxy. IV 740 (ca. 200/201 d.C.), secondo cui i πεδία Σενοκώμεως, coltivati a grano, sono collocati nei pressi di Pela, facente parimenti parte della toparchia occidentale: cfr. Benaissa 2012, pp. 320-323. Un legame dello stesso villaggio con l'elemento militare si riscontra in P.Oxy. XXIV 2422 (SB XXVI 16570, 290 d.C.), requisizione di carne, verosimilmente destinata all'esercito (*adaeratio*). Le colture attestate nella regione sono grano, lino, *chlora* e *akyron*, orzo (per quest'ultimo, assente in Benaissa 2012, cfr. P.Choix 21, 259-260 d.C.).

ufficiale, in modo che potesse rappresentare il padrone, in sua assenza, nella redazione del presente contratto<sup>120</sup> (per la storia pregressa della proprietà, cfr. rr. 26-45).

Il coinvolgimento di un soldato possidente induce a discutere la natura del terreno trasmesso in entrambi i documenti. Il soldato attivo può figurare nel contratto come persona morale, acquisendo ad esempio *prata legionis* per l'approvvigionamento dell'esercito, o meglio della sua unità militare<sup>121</sup>. Di contro, il soldato in congedo agisce sempre al pari di un privato cittadino. I beni di P.Lips. II 133 (16) e P.Oxy. XXII 2349 (19) possono rappresentare una proprietà ad uso personale dei soldati o un bene destinato all'approvvigionamento dell'esercito. P.Oxy. XXII 2349 (19) ci fornisce più dati sulla condizione del soldato, Saturnilus. L'arruolamento nella Legio XXII sembra determinare l'acquisizione della cittadinanza romana e fa propendere per l'idea di un privato possidente, che nomina un agente (*actor*) al momento della convocazione alla missione in Giudea. Tuttavia, gli studi compiuti sull'esercito romano mostrano chiaramente che la cittadinanza poteva essere acquisita in diversi momenti della carriera militare e talora non ne erano titolari nemmeno i soldati in congedo<sup>122</sup>. Rimane, perciò, plausibile la copertura di un ruolo militare, di 'grado' inferiore, da parte di Saturnilus, in un momento precedente l'ingresso nella legione orientale. Per quanto riguarda l'acquisizione del campo, l'entità cospicua e l'azione di iniziativa 'privata' mediante il tribunale rendono altamente verosimile che la proprietà sia stata acquisita da Saturnilus in qualità di privato<sup>123</sup>, prima o agli inizi della leva militare<sup>124</sup>.

---

<sup>120</sup> La rappresentanza (σύστασις) è di tipo diretto e plenipotenziario, perché Saturnilus agisce mediante la persona del suo liberto come contraente, come se presenziasse all'accordo. Cfr. rr. 21-22, οἱ τὰς συντεύξεις διαλέξαντος ἀναγνωσθεὶς τῆς ἐντεύξεως Γαίου [Ἰ]ουλίου Σατορνείλου δι' ἑ συνειστᾶ | τὸν ἀπελεύθερον αὐτοῦ Δουσίον τὸν καὶ Θεόπομπον περὶ ὧν ἐδήλου: con questa formula si ratifica il ruolo di *actor* (cfr. ἔντευξις) attribuito al liberto di Saturnilus. Uno 'stato d'eccezione', da non ritenersi come fuori dal lecito quanto fuori dalle circostanze abitudinarie, può essere individuato da un lato nella distanza fisica del proprietario, che rende difficile una comunicazione costante nella gestione delle proprietà, e dall'altro nella rapidità dell'operazione con la quale deve essere concessa al liberto la capacità di rappresentare pienamente e legalmente il padrone. Per la rappresentanza diretta vd. Taubenschlag 1955, p. 311. Abbiamo qui l'unica attestazione di un processo in cui il tribunale concede la rappresentanza diretta a un cittadino romano residente nella provincia. Tuttavia, l'attribuzione della plenipotenza legale non è nuova alla storia della giurisdizione volontaria in Egitto: cfr. P.Enteux. 8 (218 a.C.), dove il beneficiario, Aristomaco, può agire con pieni poteri su alcuni beni ricevuti in eredità tra Samarea ed Alessandria, presentandosi all'azione processuale in cui i beni sono contesi (plenipotenza processuale).

<sup>121</sup> Sul tema, cfr. anche Le Bohec 2001, pp. 277-310.

<sup>122</sup> Cfr. Daris 1964, introduz. pp. 15-26.

<sup>123</sup> Per l'acquisizione del campo cfr. rr. 31-32: ἐκ τοῦ [ca.?]του καὶ Πολέμωνος κλήρων ἀπὸ ἀρουρῶν τεσσαράκο[ντα] | ἐννέα κο[ινῶ]ν καὶ ἀδιαίρε[τέω]ν (rr. 31-32). Delle 24 arure e mezzo si documenta inoltre che provengono da ipoteca (r. 32: ἐν ὑποθήκῃ παρὰ Ἡρώδη). Il campo faceva parte di una proprietà condivisa (94 arure 'comuni e indivisibili'): l'espressione κοινὸς καὶ ἀδιαίρετος (vd. Preisigke WB I, s.v. ἀδιαίρετος) si ritrova frequentemente nei papiri per indicare un campo messo a coltura posseduto da più persone, di cui ciascuno amministra (a fronte di una suddivisione 'contabile') una porzione.



# I.C. Personale alessandrino nella provincia: funzioni ‘statali’ e/o emergenze personali.

## I.C.1. Istanze o dichiarazioni indirizzate a funzionari esclusivi di Alessandria

Un’analisi delle liturgie o degli incarichi municipali assunti dagli alessandrini fa emergere due nuovi possibili sistemi identificativi: quando ai funzionari alessandrini s’indirizzano petizioni da una località esterna alla *chora* di Alessandria, si può prendere in considerazione il coinvolgimento nel processo di soggetti di origine alessandrina o che hanno risieduto nella capitale. In tal caso, per contraenti alessandrini impegnati in dispute sui terreni posseduti nella *chora* (o per i loro accusatori) poteva essere obbligatorio o preferibile rivolgersi alle cariche alessandrine. Il secondo criterio di individuazione degli alessandrini mediante le loro funzioni è l’attestazione di titoli che indichino cariche alessandrine accanto a soggetti coinvolti in documenti di qualsivoglia genere relativi a proprietà terriere.

Sulla base del primo principio (individuazione degli alessandrini mediante destinazione di documenti a funzionari propri di Alessandria), si è scelto di includere tra le fonti P.Ryl. II 119 (18) (64 d.C.)<sup>125</sup>, petizione da Hermupolis destinata all’*exegetes* alessandrino Kronios: qui un certo Musaeus, designato come ginnasiarca (r. 9), è accusato dell’occupazione illecita di un terreno ipotecato a garanzia di un prestito. Il coinvolgimento dell’*exegetes* alessandrino nella *chora* d’Egitto ci porta a intraprendere due possibili strade: la prima è l’analisi delle competenze

---

<sup>124</sup> A tal proposito, potrebbe essere produttiva una ricerca compiuta sui veterani, ovvero coloro che hanno terminato il servizio militare. Sarebbe utile compiere un’esamina dei documenti che recano l’espressione τῶν ἀπολελυμένων στρατιωτῶν e simili, per trovare una motivazione contestuale all’indicazione del congedo nell’ambito notarile. Nel P.Oxy. XII 1471 (Ossirinco, 81 d.C.), ad esempio, un soldato cede un prestito a una donna ossirinchite. Più volte si ribadisce nel documento che quest’ultimo è καστρησίου (il termine καστρησίου, corrispettivo di *origo castris*, conta le prime attestazioni in Egitto, dove la politica di reclutamento dell’esercito romano sembra svolgersi localmente fin da Augusto: cfr. CIL II 6627; lo stesso figura nelle liste di legionari o veterani, dove indica soldati o figli illegittimi di soldati. Cfr. Sołek 2015). Il soldato di P.Oxy. XII 1471 è inoltre detto ἀπολελυμένος, ovvero in congedo: una spiegazione può essere nella garanzia fornita dallo status del soldato ma anche in un uso diverso dei terreni coinvolti nelle transazioni. La specificazione può in tal caso avere la duplice funzione di indicare l’acquisto a uso personale ed eventualmente la disponibilità finanziaria del creditore, ad esempio in contratti di prestito, col valore di garanzia assicurativa. Per un contratto di cessione di terreno catecico che coinvolge un soldato in congedo, cfr. SB X 10526 (138-161 d.C.). I soldati ricoprono il ruolo di creditori nella gran parte dei documenti. Anche le fonti letterarie confermano la loro tendenza, per disponibilità finanziaria, a tesaurizzare la liquidità o a usarla per trarne profitto, mediante rivendita di prodotti a prezzi più vantaggiosi o prestiti a interesse. Cfr. Tac., *Hist.* I, 46, 3-6 e *Ann.* I, 17, 6. Per la restituzione di un prestito, cfr., ad esempio, P.Hamb. I 1 (Alessandria, 57 d.C.). Sul tema, cfr. Tenger 1993, pp. 162-163.

<sup>125</sup> Per la nuova proposta di datazione del documento, cfr. n. a Tabella I.

specifiche del funzionario interpellato, la seconda è un'ipotesi sulla provenienza delle parti in causa.

Kronios, destinatario della petizione, è descritto come *exegetes* di Alessandria (r. 1: Τιβερίωι Κλαυδίωι Κρονίωι ἐξηγητῆι τῆς πόλεως Ἀλεξανδρέων). L'*exegetes* è una carica liturgica municipale alessandrina, attestata dall'epoca tolemaica fino al 330 d.C.<sup>126</sup>. La documentazione che gli è indirizzata riguarda principalmente questioni di status (richiesta di ammissione all'efebato) e *cura minorum* (in particolare, nomina di rappresentanti per orfani)<sup>127</sup>. Il ruolo di *exegetes* risulta tuttavia ancora indefinito per alcune attestazioni che lo coinvolgono in aree di competenza diverse dalla propria, ovvero in questioni giuridiche per cui l'autorità è adita fuori dai confini della *chora* di Alessandria, come nel presente documento<sup>128</sup>. Un caso problematico è offerto dal P.Tebt. II 317 (Tebtynis, 174-5 d.C.), richiesta da parte di una donna dell'attribuzione al fratello della rappresentanza diretta in sua vece in un processo. La petizione concerne la *cura minorum*, tradizionalmente attribuita agli *exegetai* alessandrini, ma è redatta a Tebtynis. Per giustificare il bisogno di adire una carica impegnata ad Alessandria d'Egitto, piuttosto che entro i propri confini distrettuali, Delia congetturava la possibilità che il petente avesse risieduto nella capitale, escludendo quindi per l'*exegetes* un esercizio rivolto a cittadini non alessandrini<sup>129</sup>. La petizione contenuta in P.Ryl. II 119 (18) fornisce, come P.Tebt. II 317, la testimonianza di un esercizio della carica dell'*exegetes* fuori da Alessandria ma che non concerne i compiti tradizionali associati all'*exegetes* nei documenti dall'Egitto. La delega dell'autorità giuridica può essere spiegata con la presenza di un alessandrino tra le parti in causa, e soprattutto con un ruolo specifico per l'*exegetes* nella *chora*, ovvero la protezione legale a favore di alessandrini con proprietà extra-circondariali. Tra i soggetti coinvolti solo Musaeus, imputato per la questione dell'ipoteca del bene, può supporre alessandrino<sup>130</sup>. Il petente si dichiara, infatti, originario dell'Hermopolite (rr. 2-3), mentre Musaeus è qualificato come ginnasiarca, senza una specificazione della città in cui ricopre l'incarico (r. 9)<sup>131</sup>.

---

<sup>126</sup> Cfr. Delia 1991, pp. 102-104; Lewis 1997, p. 26. *Exegetai* e *pritani* gestivano l'amministrazione quotidiana di Alessandria, prima dell'istituzione del consiglio cittadino. Stando alla testimonianza di Strabone (17.1.12), l'ἐξηγητής doveva supervisionare in una fase iniziale anche l'annona municipale, la cui responsabilità sarà poi assunta dall'ἐυθηνιάρχης.

<sup>127</sup> Per la seconda funzione, in relazione a proprietà terriere, cfr. P.Amh. II 85-86 (Hermupolis, 78 d.C.)

<sup>128</sup> Se una liturgia municipale pertiene a questioni giuridiche che sono generalmente assegnate al prefetto o ai suoi diretti rappresentanti, è evidente che la demarcazione tra gli incarichi municipali e imperiali non è netta.

<sup>129</sup> Cfr. Delia 1991, p. 103 n.77.

<sup>130</sup> Delia sembra supporre per il P.Ryl. II 119 (18) che l'*exegetes* alessandrino sia adito dai petenti per la sua autorità: cfr. Delia 1991, p. 103 n.77.

<sup>131</sup> P.Ryl. II 119 (18) può essere confrontato con P.Berl. Möller 2 (22: Senepa, 69-71 d.C.), dove due petenti ossirinchi si rivolgono allo stratego per un'accusa simile e a carico di un alessandrino (vendita di

Inoltre, una chiave utile all'interpretazione del ruolo di *exegetes* in P.Ryl. II 119 (18) è offerta dallo studio di Hagedorn circa la 'municipalità' di alcuni incarichi attestati in Egitto nella prima età imperiale<sup>132</sup>. Gli incarichi della prima età imperiale, o comunque antecedenti l'80 d.C., sono da Hagedorn letti come funzioni 'statali' esercitate sia nelle *metropoleis* sia nei villaggi della *chora*, o come ruoli di presidenza/rappresentanza di associazioni locali, non già riconducibili a un ufficio 'municipale'<sup>133</sup>. Relativamente all'*exegetes* Kronios di P.Ryl. II 119 (18), Hagedorn evidenzia che costui svolge al momento di redazione del documento il ruolo che era stato ricoperto dallo *iuridicus* Caecina, alla data della prima denuncia a carica di Musaeus: Kronios, al pari di altri *exegetai* attivi in questa fase storica, eserciterebbe un ruolo statale, che avrebbe comportato anche la delega di una funzione non propria degli *exegetai* nel resto della provincia, ovvero il ruolo di *iuridicus*<sup>134</sup>.

Ferma restando la validità della teoria di Hagedorn, il coinvolgimento di funzionari statali alessandrini può comunque nascondere una richiesta specifica da contraenti a loro volta

---

un bene impegnato a garanzia di un prestito concesso dall'alessandrino al padre dei petenti). Il confronto aiuta a porre in luce anche una possibile innocenza degli accusati. Come in P.Berl. Möller 2 (22) i petenti di P.Ryl. II 119 (18) non parlano dell'avvenuta restituzione del debito (cfr. P.Ryl. II 119 (18), rr. 10-11: ὑποθήκης ἀρουρῶν ὀγδοήκοντα τριῶν τετάρτου). L'azione imputata al creditore come illecita potrebbe essersi in realtà svolta secondo legge: i creditori esercitarono forse il diritto a occupare il bene in caso di insolvenza nei tempi stabiliti. In P.Ryl. II 119 (18) Musaeus può aver avuto ragione a percepire il canone di locazione, seguendo i termini del contratto. Così, la somma capitale delle 4.800 dracme (percepita a dire dei petenti due volte, insieme con altre 5.000 dracme ottenute dalla locazione delle 83 ¼ arure) può derivare a sua volta dalla locazione del campo, trattenuto legalmente, per insolvenza dei debitori, mentre i 5 talenti possono essere interpretati come interessi sul credito: cfr. rr. 25-28 ἀπηνέγκατο εἰς λόγον ἀργυ(ρίου) (ταλάντων) εἰς ἀντὶ κεφαλαίου (δραχμῶν) Δω. In P.Berl. Möller 2 (22) il riferimento da parte degli ossirinchi petenti a un contratto di prestito conservato presso il notaio di villaggio (Senepta), evidentemente mai soggetto a verifica per mancata risoluzione del contratto, può spiegare la richiesta precedente al prefetto di disimpegnare il bene ipotecato. Il secondo tentativo, con reclamo allo stratego, come ipotizzano gli editori, si deve forse ad altri debiti insoluti a carico dei petenti, che tornano a richiamare all'accordo precedente ma non chiariscono che il prestito concesso al padre, con interessi annessi, è stato restituito.

<sup>132</sup> Cfr. Hagedorn 2007, pp. 198-200. Sono discussi tre titoli specifici: ginnasiarca, *kosmetes* ed *exegetes*. Lo studio segue la teoria, oggi tradizionalmente accettata, per cui, in un momento precedente l'istituzione di consigli cittadini (le βουλαί) in Egitto, si stavano progressivamente creando funzioni municipali, soprattutto in conseguenza del ruolo crescente delle metropoli nelle rispettive regioni egiziane.

<sup>133</sup> La questione è ripresa in Jördens 1999.

<sup>134</sup> Si può confrontare per la vicinanza temporale P.Ryl. II 94 (Euhemeria, 15-36 d.C.), che coinvolge rappresentanti di tessitori del villaggio di Euhemeria. Non è nota, tuttavia, la ragione dell'accusa, eventualmente utile a discutere le cause che coinvolgono l'*exegetes* e, dunque, le funzioni (proprie o in delega) che lo differenziano dal funzionario municipale istituito in seguito. Si confronti SB XX 15077 (45 d.C.), petizione di un contadino del villaggio di Tebtynis con denuncia di un'aggressione agli ἐπιστάται κόμης, in cui il petente si riferisce a un precedente ricorso all'*exegetes* contro lo stesso aggressore per una questione concernente la *cura minorum*, tradizionalmente associata alla figura dell'*exegetes* nella documentazione più tarda.

alessandrini, con possedimenti nella provincia, o un compito specifico attribuito all'*exegetes*, limitato a questa fase di ridefinizione dell'incarico alessandrino.

Se supponiamo che sia il coinvolgimento di un alessandrino a giustificare l'istanza al funzionario specifico, otteniamo un principio da applicare in generale ai casi in cui l'origine dei contraenti o partecipanti a una disputa sia dubbia. Una conferma eventuale di questo principio non implica necessariamente un privilegio o una via preferenziale prevista per i cittadini alessandrini con proprietà nella *chora*. Piuttosto, contribuirebbe a delineare un quadro più preciso relativamente ai criteri e alle dinamiche delle istanze ai funzionari nel periodo degli imperatori giulio-claudii.

Per quanto concerne cariche non esclusive di Alessandria, possono essere soggette a diverse interpretazioni alcune attestazioni di titoli per individui definiti come alessandrini in documenti provenienti dalla *chora*. È indicativo, a tal proposito, il caso di Claudius Theon, proprietario alessandrino (Cap. IV.A.1): costui figura nei papiri come ginnasiarca e agoranomo, ma è possibile discutere l'esercizio dei due incarichi nella capitale o in un villaggio nel quale Claudius Theon detenne le proprietà (vd. *infra*).

Il secondo criterio di identificazione degli alessandrini proprietari, mediante menzione di una carica alessandrina a loro attribuita, è poco spendibile per la ricerca nelle fonti papiracee, dal momento che la tipologia di documenti che ci riconduce alle proprietà terriere non fa menzione di norma delle cariche esercitate dal soggetto titolare di proprietà. Un solo caso è presente nelle nostre fonti: in P.Strasb. I 23 (24) (Hermupolis, I/II sec.), registro di tasse sui campi dichiarati come ὑπόλογοι (carenti o in eccedenza d'acqua), la presenza del titolo ὑπομνηματογράφος<sup>135</sup>, carica esclusiva di Alessandria, consente di identificare in Apollonios un alessandrino (col. IV, r. 66: / Ἀπολλώνιος γ[ε]νό(μενος) ὑπομνημα[τογράφος -ca.?- ]<sup>136</sup>).

La scarsità di documentazione per il I secolo d.C. e, al contempo, la diffusione di nomi propri di persona in Egitto fa sì che una ricerca di tipo onomastico condotta per i soggetti che figurano con le cariche prima descritte non produca risultati soddisfacenti nella restante documentazione. Questa resta, tuttavia, una strada da tenere in considerazione, laddove siano editi nuovi documenti con menzioni dei soggetti detentori delle cariche esclusive della capitale.

<sup>135</sup> Sulla carica cfr. Jouguet 1911, pp. 171-172, 340-342; Wolff 1978, pp. 255-260; Delia 1991, p. 104.

<sup>136</sup> La perdita del margine destro e con esso di parte della colonna di scrittura impedisce di conoscere il numero di artabe che indicavano il prodotto del campo di Apollonios e, dunque, di stimarne l'estensione; la posizione esatta del campo è ugualmente ignota.

## I.C.2. Liturgie, πόρος e proprietà terriere

Ciò che viene naturale chiedersi circa gli Alessandrini con ruoli di prestigio nell'amministrazione cittadina e provinciale è l'importanza che poteva assumere la proprietà terriera come componente del patrimonio (cfr. Introduzione): se, ad esempio, essa rappresentasse un prerequisito dell'assunzione di funzioni liturgiche o onorarie (*munera* e *honores*), in quanto garanzia di una sufficiente disponibilità economica a coprire spese obbligatorie<sup>137</sup>.

Dobbiamo dunque chiederci in funzione di quali incarichi un certo tipo di documentazione con elenchi dei beni immobili dovesse essere sottoposta all'amministrazione come indice del 'reddito' dei candidati<sup>138</sup>.

Una tipologia di documento da indagare è rappresentata dai *programmata*, cioè gli avvisi dello stratego: in particolare possono essere contemplate le nomine dei liturghi in cui figurano i soggetti designati alla liturgia. Due sono, tuttavia, le problematiche che impediscono di ricavare molto da questo tipo di materiale. I documenti si datano al II e III secolo d.C. e descrivono, pertanto, una procedura che si è affermata in un periodo successivo al nostro periodo di interesse: resta oscuro, dunque, quale pratica venisse adoperata nel I secolo d.C. o nella prima fase del dominio romano in Egitto, quando l'attribuzione di funzioni (onorarie o liturgiche) si modellava su un sistema ancora privo di consigli cittadini (le βουλαί)<sup>139</sup>. Inoltre, il πόρος è espresso con un riferimento monetario, non con beni immobili<sup>140</sup>.

Non mancano, tuttavia, indizi di un calcolo implicito dei beni immobili posseduti nel novero del patrimonio personale<sup>141</sup>. Basti pensare alla frequenza di lamentele o istanze ufficiali dei nominati alla liturgia, che si dichiarano incapaci di sostenere le spese relative alla liturgia loro assegnata; al reclamo doveva seguire un controllo del patrimonio del soggetto in una relativa

---

<sup>137</sup> Cfr. Monson 2012, pp. 236-245: A. Monson sottolinea l'importanza del sistema delle liturgie in epoca romana e del possesso di proprietà come criterio di valutazione della condizione economica dei soggetti candidati.

<sup>138</sup> Una ricerca condotta sui documenti relativi all'efebato di Alessandria, categoria che includeva i futuri membri dell'élite cittadina, allo scopo di definire la natura della documentazione richiesta all'atto della verifica dei prerequisiti d'accesso, non produce esito soddisfacente: oltre al 'certificato di nascita', alla specificazione della cittadinanza e ai ruoli genitoriali, manca un riferimento all'eredità come garanzia patrimoniale. Per i bandi liturgici, cfr. Stroppa 2017. Sull'efebato, in connessione con la classe ginnasiale, cfr. Whitehorne 1982.

<sup>139</sup> Cfr. Lewis 1997, pp. 65-76, dove si presentano i prerequisiti di nomina di liturgie (*munera*) di villaggio, o magistrature (*honores*) non buleutiche (sempre in base a una documentazione successiva al 200 d.C.). Per la cronologia della visita di Settimio Severo in Egitto (tra il 199 e la fine del 200 d.C.) S.H.A., Severus 17.2, Cassius Dio 51.17.3. Per l'istituzione delle βουλαί in Egitto, cfr. Bowman 1971.

<sup>140</sup> Cfr., ad esempio, P.Giss. I 58 (116 d.C.), introd.

<sup>141</sup> Per la definizione di un *poros* come prerequisito di nomina alle liturgie di villaggio o alle magistrature non buleutiche, cfr. Lewis 1997, pp. 74-76. Cfr. anche Nelson 1979.

lista catastale, di cui non ci sono pervenuti esempi<sup>142</sup>. Inoltre, tra gli stessi bandi liturgici, P.Sijp. 21b (Cinopolite, 185 d.C.)<sup>143</sup> restituisce ai rr. 17-18 il riferimento a un patrimonio in terreni e immobili di 600 dracme, a comprova di un computo di entrambe le tipologie di beni nel patrimonio (ἔχων πόρον οἰκόπεδα καὶ ἐδάφη δραχμῶν χ)<sup>144</sup>. Un altro documento papiraceo costituisce un'ulteriore conferma dell'importanza dei beni fondiari nel computo patrimoniale: P.Fay. 23 a + P.Bodl. I 13 (=I.Delta p. 473) contiene un registro di II secolo d.C. con una lista di funzionari (scribi dell'*Idios Logos*) e le rispettive proprietà, in cui emerge chiaramente la relazione tra beni posseduti e beni fondiari (o anche case, dunque beni immobili in generale), che sono indicati mediante collocazione, estensione (arure) e valore monetario (espresso in talenti).

Un dato storico e cronologico costituisce la premessa all'analisi delle proprietà alessandrine nella *chora* ed è strettamente correlato al rapporto tra patrimonio immobiliare ed esercizio di funzioni pubbliche: la gran parte delle proprietà terriere analizzate nel presente lavoro precede l'emanazione dell'editto di Tiberio Giulio Alessandro, avvenuta nel 68 d.C., che sancì tra le varie materie trattate l'abolizione dell'obbligo di liturgia nella *chora* egiziana per gli alessandrini proprietari (BGU VII 1563, rr. 32-35).

A tal proposito, nell'analisi prosopografica di tre famiglie alessandrine (vd. Cap. IV) si discuterà la relazione tra gli incarichi ricoperti dagli alessandrini in una certa regione e il possesso di proprietà terriere nella stessa (cfr. Conclusioni). Non si può sempre affermare con certezza quale azione ebbe luogo per prima: l'acquisto di terreni o l'assunzione di liturgie in una regione diversa da quella alessandrina. La tracciabilità di un passaggio consequenziale tra assunzione di incarichi e acquisto di proprietà, o viceversa, può essere utilizzato come modello di ricerca in rapporto alla mobilità degli alessandrini in Egitto, con proprietà nella *chora* egiziana e/o detentori di liturgie. Quando si può, in conclusione, provare che una liturgia svolta nella *chora* da un alessandrino in una data precedente al 68 d.C. seguì l'acquisto di proprietà nella stessa regione, bisogna presupporre che a costui sia stato attribuito forzatamente l'incarico e che il valore del suo patrimonio immobile abbia determinato l'intercettazione da parte dell'amministrazione del potenziale detentore della liturgia; la presenza stessa della norma

---

<sup>142</sup> In una fase successiva all'80 d.C., ovvero all'istituzione di registri di beni immobili nell'Ossirinchiite, si poté procedere anche a richiedere ai custodi del registro - i *bibliophylakes* - di controllare la scheda delle proprietà terriere detenute dal soggetto: cfr. Kruse 2014, p. 65.

<sup>143</sup> Per un commento al documento, cfr. Stroppa 2017, pp. 64-66.

<sup>144</sup> Che i beni immobili fossero una base da cui attingere per spese o pagamenti alla casse pubbliche è testimoniato da BGU IV 1189 (1 a.C.-1 d.C.), rr. 11-13: ἐπεὶ οὖν οἱ σημαϊνόμενοι ἄνδρες πόρον | ἔχουσιν οἰκίας καὶ κλήρους καὶ βουκὰ κτήνη καὶ | σπόρους.

coercitiva rivolta agli Alessandrini con proprietà nella *chora* egiziana implica che questo fenomeno (l'acquisto di campi nella *chora*) doveva aver raggiunto dimensioni significative.

## I.D. Prerogativa alessandrina su categorie di terre specifiche: i beni usiaci e l'*oikos* di Alessandria.

I criteri finora esposti permettono di individuare alessandrini come contraenti privati in transazioni (mediante demotico o forma del documento) o come parti in causa nell'ambito di processi o denunce sui fondi terrieri (mediante istanza a funzionari alessandrini). Un ultimo criterio utile all'identificazione di alessandrini è il possesso esclusivo o prioritario di proprietà terriere incluse in categorie di terre o aree geografiche specifiche, ovvero il diritto all'esercizio di proprietà o il privilegio degli alessandrini proprietari in determinate circostanze.

In primo luogo, due sono le principali categorie di terre che si riconducono alla capitale d'Egitto: la *chora* di Alessandria (Ἀλεξανδρέων χώρα) e l'*oikos* della capitale (οἶκος πόλεως τῶν Ἀλεξανδρέων). Dallo studio di queste categorie emerge la distinzione nella prima di un'area di controllo della capitale, sviluppatasi da terra 'cittadina' a distretto autonomo, nella seconda di un bacino fondiario creato dai re tolemaici per ricompensare i cittadini alessandrini, loro sostenitori.

Il diritto di proprietà sui fondi terrieri nella *chora* di Alessandria non è esercitato dai soli cittadini alessandrini. Pertanto, la menzione di villaggi o aree che rientrano nei confini della *chora* non implica l'individuazione diretta di proprietari alessandrini. Si è scelto di trattare comunque nel presente studio la *chora* alessandrina e le fonti che la riguardano per la stretta relazione con la capitale e per la possibilità di individuare privilegi fiscali di cui gli alessandrini con proprietà nella regione avessero eventualmente goduto.

L'οἶκος della capitale, al contrario, rappresenta un criterio di identificazione diretta dei proprietari alessandrini; inoltre, alla luce dell'assenza di un'area delimitata da confini, lo studio delle fonti che si riferiscono all'οἶκος consente di ricostruire la distribuzione geografica di terreni nell'intero Egitto prima in mano ai regnanti, poi donati agli alessandrini, e le trasmissioni dei fondi in epoca romana.

Per un'eventuale priorità degli alessandrini nella concessione di *ousiai*, intese come beni imperiali, è bene soffermarsi con maggiore attenzione sul concetto di bene usiaco e sui proprietari o destinatari di *ousiai* (per cui cfr., più estesamente, III.C). L'οὐσία può indicare all'occorrenza il bene acquisito da un privato per concessione dell'imperatore (vd. Iulius Theon e P.Oxy. XII 1434 (50)). Dai registri fiscali più noti per l'elenco di beni usiaci si ricavano in genere nomi riconducibili alla famiglia imperiale o al suo entourage (vd. P.Schøyen II 27), ad



esempio cittadini romani legati all'amministrazione della provincia o che hanno soggiornato in Egitto (vd. Seneca)<sup>145</sup>. Non mancano, tuttavia, casi meno noti, di cui è discutibile la relazione con la famiglia imperiale (vd. Petronii in P.Lips. I 106, per cui Parássoglou 1978, Appendix I).

Per i soggetti non subito identificabili e appartenenti alla comunità greca d'Egitto, senza dubbio il criterio di acquisizione del bene imperiale doveva essere l'appartenenza ad un gruppo riconoscibile come élite, o autorevole, di cui l'imperatore voleva assicurarsi l'appoggio.

Se le fonti letterarie o altri archivi di natura papirologica aiutano l'individuazione di alessandrini dietro le figure di alcuni proprietari di beni usiaci o grandi proprietà generiche, come Asklepiades o Iulius Theon, può sorgere qualche perplessità per altri soggetti, come Philodamos/Philodamon (III.C.4.b). Per quest'ultimo le fonti papirologiche (allo stato attuale 15-16) non dichiarano esplicitamente una provenienza delle proprietà dai beni usiaci imperiali né l'origine alessandrina del proprietario terriero. Verrebbe dunque da chiedersi se il termine οὐσία possa in tal caso conservare l'accezione generica di 'grande proprietà', attestata in epoca tolemaica (cfr. III.C.1), lasciando alla scelta del soggetto o del funzionario la libertà di adoperarla nei documenti<sup>146</sup>. Tuttavia, due sono gli elementi che possono favorire l'inclusione di Philodamos tra gli alessandrini detentori di beni usiaci. Innanzitutto gioca a favore dell'origine alessandrina del soggetto l'aspetto 'statistico' o quantitativo, ovvero la constatazione che i soggetti con nome greco che hanno detenuto *ousiai* in Egitto negli anni degli imperatori giulio-claudi, che abbiano acquisito o meno la cittadinanza romana, sono riconducibili tradizionalmente ad Alessandria<sup>147</sup>. In secondo luogo, l'analisi dei documenti rivela la relazione tra l'οὐσία filodamiana e una categoria di terre altrettanto circoscritta (la προσόδου γῆ), di cui i documenti fanno menzione in relazione alle proprietà di Philodamos (cfr. III.C.4.b).

---

<sup>145</sup> Per i beni usiaci, cfr. Parássoglou 1978; Maiuro 2012 (*Res Caesaris...*).

<sup>146</sup> Cfr. Parássoglou 1978, p. 67, per un confronto con l'espressione ὑπάρχοντα τῷ δεῖνα, che può indicare i beni usiaci o il generico possesso di terre.

<sup>147</sup> Per questo aspetto, va menzionata la Προφητιανὴ οὐσία, attestata in P.Sarap. 2 (Hermopolis, 126 d.C.), rr. 4-5, P.Sarap. 45 (Hermopolis, 127 d.C.), rr. 5-6, e forse in CPR I 245 (Arsinoite, II sec.), rr. 3-5 (cfr. BL I 124). L'identità di Προφήτης, cui l'*ousia* in origine appartenne, resta ignota e i tre documenti non provano una relazione dell'*ousia* con i beni usiaci imperiali. Da P.Sarap. 45 si evince che le 25 arure gestite da Eutychides erano nella μίσθωσις Κλαυδίας Ἀθηναίδος (vd. anche P.Sarap. 2, r. 5; cfr. P.Oxy. XIV 1630, comm. a r. 3; per osservazioni sulla gestione dei campi in P.Sarap. 2 e P.Sarap. 45, cfr. Kehoe 1991, pp. 67-72., in partic. pp. 68, 72). La collocazione delle proprietà nel solo distretto Hermopolite è singolare, se è confrontata con la distribuzione dei beni usiaci imperiali, concentrati soprattutto nell'Arsinoite, nei pressi di Karanis e Theadelphia.

Capitolo II. Privilegi/oneri nella giurisdizione:  
la συγχώρησις notarile e il caso dell'archivio 'di  
un legale alessandrino'.

## Premessa.

I contratti dall'archivio 'di un legale alessandrino'<sup>148</sup> rappresentano il contributo maggiore tra le fonti papiracee per l'individuazione dei beni terrieri degli alessandrini ma inducono anche a discutere la procedura di registrazione degli accordi privati ad Alessandria d'Egitto. La ricostruzione dei passaggi necessari alla loro pubblicazione, dalle bozze di contratto all'indicizzazione nel Catalogo centrale, diventa la premessa necessaria all'analisi dei dati che gli stessi contratti forniscono per la ricerca.

I contratti dell'archivio 'di un legale alessandrino' sono stati studiati in relazione alla questione della cittadinanza alessandrina<sup>149</sup>, per l'aspetto giuridico<sup>150</sup> e come testimonianze di una forma di contratto peculiare della capitale (la συγχώρησις)<sup>151</sup>. La natura dei documenti richiede anche un approfondimento dei ruoli amministrativi coinvolti e un'analisi essenziale degli elementi di continuità e innovazione, in ambito notarile e legale, rispetto all'amministrazione tolemaica. Un esame generale dei contratti dell'archivio, per la loro datazione ai primi anni della dominazione romana in Egitto, può gettare maggior luce su un periodo storico delicato - di passaggio dalla fase tolemaica a quella romana - supportato da uno scarso numero di fonti papiracee.

Insieme con una introduzione all'archivio, nelle sue caratteristiche principali, si presentano brevemente in questo paragrafo i principali interlocutori degli alessandrini nei contratti: i 'Persiani della discendenza' e i giudei. Entrambe le categorie sono esaminate in relazione alle proprietà terriere.

Lo studio dell'archivio 'di un legale alessandrino' può aiutare, inoltre, a riconoscere gli eventuali 'privilegi' (o oneri) dei proprietari alessandrini rispetto alle classi metropolitane del restante Egitto. Può, ad esempio, essere discussa la possibilità per costoro di adire direttamente

---

<sup>148</sup> TM ArchID 430: ai papiri editi in BGU IV (BGU IV 1050-1059 e 1098-1184) si aggiungono SB XX 14375, SB XXII 15538, ZPE 199 (2016), pp. 144-154 (= BGU IV 1053). Per l'archivio vd. Montevecchi 1998, p. 251 n. 19. Il legale che ha adoperato i contratti è interpretato da Schubart come avvocato (1913, p. 45) e da Seidl come consulente legale (1973, p. 67 no. 2.1).

<sup>149</sup> Sulla cittadinanza alessandrina, cfr. Delia 1991; cfr. anche Whitehorne 2001.

<sup>150</sup> Alcuni degli istituti attestati nei contratti presentano più elementi di interesse giuridico. Per gli istituti giuridici 'innovativi', apparentemente in collisione coi principi della legge greca, si vedano la promessa di pagamento contenuta nel BGU IV 1146 (4) (cfr. I.A.1 e I.A.2), una forma di anticresi (?) nel BGU IV 1158 (10) (cfr. Appendice 2), la registrazione di un duplice passaggio per l'atto di vendita nel BGU IV 1129 (9) (cfr. I.A.2).

<sup>151</sup> Per una trattazione sintetica e ricapitolativa sulla συγχώρησις, vd. introduzione al P.Bing. 45 (*ed.pr.*), pp. 214-217.

l'amministrazione centrale, a seguito della registrazione e pubblicazione dei contratti relativi ai loro beni nel Catalogo centrale, sotto la direzione dell'ἀρχιδικαστής.

I giuristi che hanno trattato le συγχωρήσεις dopo la pubblicazione dell'archivio 'di un legale alessandrino' hanno affrontato esaustivamente la relazione tra l'ambito processuale e notarile e argomentato in breve la possibilità che l'accordo firmato davanti alla corte in epoca tolemaica fosse redatto in forma di compromesso privato tra le parti<sup>152</sup>; il punto di raccordo con i contratti destinati al tribunale alessandrino, e col tramite di quest'ultimo al Catalogo centrale, è stato individuato genericamente in una sanzione giuridica (o visto dell'avvocato che operava nel tribunale). Tuttavia, è stata anche discussa la possibilità che il valore esecutivo, ravvisabile nella validazione degli accordi stipulati privatamente dalle parti a processo avviato - su delega dei funzionari esecutivi - sia stato applicato ai rapporti causali semplici (le συγχωρήσεις notarili), stipulati dai soggetti alessandrini in epoca augustea, e abbia determinato un'esecutività dei documenti, che rendeva superfluo il ricorso all'autorità giuridica. Il valore giuridico conferito dal tribunale ai documenti di cui si richiedeva la registrazione facilitava, mediante l'esecuzione diretta, la procedura di riappropriazione dei beni ipotecati o impegnati e il riscatto dei prestiti concessi, in caso di insolvenza dei rispettivi beneficiari.

Si vuole poi proporre un confronto tra le informazioni desunte dai contratti dell'archivio e l'editto di Flavius Titianus (cfr. II.C) che, promulgato nel 127 d.C., apportò leggere modifiche al sistema gerarchico degli archivi alessandrini, già saldamente impostato e risalente verosimilmente all'epoca augustea; in base all'editto è possibile ricostruire i passaggi che precedevano e seguivano l'inserimento nel Catalogo degli estratti di contratto prodotti dagli scribi e visionati dai giuristi. La possibilità di distinguere i vari livelli del personale addetto alla registrazione dei contratti permette di formulare nuove ipotesi sui compiti specifici di chi redigeva i contratti e sulle ripartizioni degli incarichi in una fase precedente l'applicazione dell'editto.

Si unisce allo studio dell'editto uno sguardo alla legislazione cittadina di Alessandria (vd. II.D). In particolare, l'analisi di P.Hal. 1 col. XI (rr. 242-259) (per cui cfr. I.A.1), datato al III secolo a.C., permetterà di unire alle considerazioni sui compiti specifici dei funzionari impegnati negli uffici la questione relativa al deposito dei contratti stipulati dagli alessandrini. Ad essere coinvolto, infatti, è l'uso del demotico che non solo indica lo status di pieno cittadino (cfr. I.A) ma, in base all'estratto del testo normativo, diventa funzionale alla stesura di un indice e a una archiviazione dei contratti su base demotica (ovvero del demo di pertinenza delle parti contraenti), almeno per quanto concerne le vendite.

---

<sup>152</sup> Schubart 1913, pp. 35-131, in partic. pp. 47-71; Wolff 1962, pp. 31-89.

Sarà pertanto presentata un'analisi condotta su un campione di contratti dell'archivio al fine di individuare spie di un processo di stesura, registrazione e deposito dei contratti (II.E). Il fine ultimo è comprendere il valore delle συγχωρήσεις in relazione all'argomento trattato, e più in generale la procedura cui queste erano sottoposte e la funzione di ciascun ufficio o ente interpellato, talvolta in modo esplicito, altre implicito, da chi stipulava i contratti.

## II.A. Introduzione all'archivio 'di un legale alessandrino': gli interlocutori degli alessandrini

I papiri dell'archivio 'di un legale alessandrino' provengono da cartonnage di mummia, rinvenuto nel sito di Abusir el-Meleq (antica Busiris), nell'area di pertinenza del distretto Herakleopolite (alto Egitto)<sup>153</sup>. La formula che ricorre nell'intestazione dei documenti e la richiesta finale di registrazione presso il Catalogo di Alessandria, unitamente all'identità dei soggetti coinvolti, consentono di definirne con una certa sicurezza la produzione originaria nella capitale.

I contratti, datati tra il 30 e il 9 a.C., riguardano tipologie svariate di accordi (prestito, lavoro, locazione, vendita, matrimonio, baliatico) e sono stati oggetto di attenzione, in particolare, per la presenza di bozze preparatorie dei contratti destinati alla registrazione nell'archivio centrale; le bozze sono caratterizzate da scritture corsive e legate, numerose abbreviazioni, correzioni e aggiunte *supra lineam* e dai riusi di uno stesso foglio, già vergato su *recto* e *verso*, per annotazioni in calce di altra mano e slegate rispetto al testo principale<sup>154</sup>. Tuttavia, una serie di 'errori' degli scribi (omissioni, errori di copia o correzioni in stesura) rivelano una compresenza nell'archivio di minute, originali, duplicati e copie (vd. II.E).

I soggetti coinvolti sono tutti legati ad Alessandria: i pieni cittadini (indicati mediante demotico, ovvero il nome del demo in cui sono registrati), gli Ἀλεξανδρεῖς non iscritti nei demi, gli interlocutori degli alessandrini (la categoria giuridica inferiore dei Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς e i giudei, per cui cfr. II.A.1 e II.A.2)<sup>155</sup>.

L'archivio, oltre ad offrire documentazione esemplificativa per la ricostruzione di operazioni connesse in vario modo agli alessandrini, permette anche di definire con relativa sicurezza la procedura adoperata nelle registrazioni fondiari ad Alessandria, valida anche per la documentazione notarile che segue nel resto della provincia il modello di contratto alessandrino (la συγχώρησις)<sup>156</sup>. È possibile, infine, formulare alcune ipotesi circa la produzione di copie dei contratti e il fine (fiscale e giuridico) delle varie fasi di registrazione e indicizzazione degli stessi.

---

<sup>153</sup> Schubart 1913, pp. 35-42.

<sup>154</sup> Vd., ad esempio, BGU IV 1059 (30-14 a.C.), per cui cfr. II.C.

<sup>155</sup> Cfr. II.A.2. L'espressione indica una categoria sociale e giuridica inferiore; dopo aver perso l'originario valore etnico, si associa a soggetti che potevano essere sottoposti a sequestro, perché privi di quei beni che rappresentavano abitualmente una garanzia nei rapporti contrattuali. Cfr. *infra*. Taubenschlag 1959. Cfr. Oates 1963.

<sup>156</sup> Gli elementi di individuazione di una συγχώρησις sono talvolta discutibili: vd. P.Bingen 45 (30 a.C.), ricondotto a una forma di giuramento processuale previsto dalla pratica della συγχώρησις, poi

## II.A.1. Il destinatario: le competenze dell'ἀρχιδικαστής

Due documenti dell'archivio sono indirizzati all'ἀρχιδικαστής Artemidoros<sup>157</sup>. Nella gran parte della documentazione figura come destinatario Protarchos, e in pochi casi Achaios, predecessore nell'incarico di Protarchos<sup>158</sup>. Entrambi sono designati col solo nome, talora accompagnato dalla descrizione dell'incarico: ὁ ἐπὶ τοῦ κριτηρίου ('colui che presiede il/sovrintende al tribunale'). Il κριτήριον delle συγχωρήσεις alessandrine può corrispondere a uno dei tribunali fissi attestati nella capitale fin dal 220 a.C.<sup>159</sup>.

L'ἀρχιδικαστής è ritenuto il corrispettivo di un 'ministro della giustizia'<sup>160</sup> e rappresenta un funzionario ereditato dall'apparato burocratico tolemaico, con il proprio ufficio ad Alessandria, ma con competenza estesa a tutta la *chora*. In relazione alla generale opera di accentramento delle funzioni assegnate alle cariche imperiali può essere osservato un ridimensionamento del potere esercitato dall'ἀρχιδικαστής rispetto alla fase tolemaica<sup>161</sup>. Era suo compito il controllo dei tribunali superstiti in età romana (crematisti e 'altri tribunali'), collocati nella capitale<sup>162</sup>, e la

---

riconosciuto come ordinanza reale di Cleopatra (relativa alla concessione dell'esenzione doganale a un cittadino romano).

<sup>157</sup> C.Pap.Gr. I 2 (BGU IV 1111), 15 d.C. e C.Pap.Gr. I 9 (BGU IV 1108), 5 d.C. I due documenti riguardano registrazioni di contratti di baliatico, legati a due momenti diversi degli accordi: C.Pap.Gr. I 2 è uno strumento notarile che attesta la ricevuta del salario all'atto della restituzione del bambino, dunque a lavoro ultimato; C. Pap. Gr. I 9 è una συγχώρησις standard di presa in carico del bambino-schiavo.

Il coinvolgimento diretto dell'ἀρχιδικαστής risponde a una regolare richiesta di registrazione del documento presso il Catalogo (cfr. P.Fouad. I 44, 44 d.C.). L'espressione che segue, πρὸς τῆ ἐπιμελείᾳ τῶν χρηματιστῶν καὶ τῶν ἄλλων κριτηρίων, ratifica il consenso delle parti al passaggio dei dati ai tribunali alessandrini. I due contratti, a giudicare dalla loro condizione formale e materiale, potrebbero essere la copia di un originale, depositato tradizionalmente presso l'ufficio cittadino (per il πολιτικὸν ἀρχεῖον, cfr. *infra*).

<sup>158</sup> Protarchos è solo il destinatario ricorrente con maggiore frequenza nel prescritto dei contratti.

<sup>159</sup> Cfr. P.Enteux. 8 (= SB III 7245) (221 a.C.), rr. 6-15. Una menzione dei tribunali alessandrini è in Strabone XVII, 1, 10. Per l'espressione estesa ἐπὶ τοῦ ἐν τῆ ἀσλήτῃ κριτηρίου vd. BGU IV 1098, r.1 (30-14 a.C.). Cfr. P.Hal. 1 (col. II, rr. 26, 40; col. III, r. 76). Per la conferma di un'antica tradizione del tribunale alessandrino come tribunale costituito con sede nel palazzo reale (*aulé*), cfr. P.Lond. VII 2188 (148 a.C.), comm. a l. 89. Per la differenza tra κριτήριον e δικαστήριον in epoca tolemaica, cfr. Wolff 1962, pp. 96-112. Se il primo produce un chiarimento o dichiarazione circa la validità di una petizione, il secondo emette la sentenza di carattere esecutivo.

<sup>160</sup> Sull' ἀρχιδικαστής in generale, vd. Huß 2011; cfr. Calabi 1952.

<sup>161</sup> Già nel II secolo a.C., tuttavia, si registra un cambiamento nella titolatura giuridica adottata per designare l'ἀρχιδικαστής. Vd. P.Fordham inv. 5 (metà II secolo a.C. circa), per la probabile prima attestazione della titolatura completa (πρὸς τῆ ἐπιμελείᾳ τῶν χρηματιστῶν καὶ τῶν ἄλλων κριτηρίων). Prima di allora il funzionario subalterno che agisce per conto del tribunale, paragonabile per competenze ai due 'giuristi' del nostro archivio, sembra separato nettamente rispetto all'ἀρχιδικαστής. Cfr. P.Tarich. (post 189 a.C.); P.Heid. Inv. G 5017 Verso (172/1 a.C.).

<sup>162</sup> Cfr. P.Oxy. XII 1471 (81 d.C.), rr. 1-3: Πάλλαντι ἱερεὶ κ[αὶ ἀρ]χιδικαστῆ καὶ πρὸς τῆ ἐπιμελείᾳ τῶν χρη[μα]τιστῶν καὶ τῶν ἄλλ[λων] κριτηρίων. Dalla formula estesa si evince chiaramente la relazione dell'ἀρχιδικαστής con i tribunali alessandrini. Nel ruolo di supervisore dei tribunali alessandrini costui è interpellato nella gran parte della documentazione, in funzione della registrazione dei contratti.

giurisdizione nel processo di esecuzione per debiti<sup>163</sup>. Ma la sua funzione meglio attestata è quella di direttore dell'archivio alessandrino detto *καταλογεῖον*, in cui, in età romana, erano registrati i contratti privati al fine di essere resi pubblici (cfr. II.E.2). L'incarico per i primi due secoli del governo romano fu ricoperto da cittadini romani di discendenza greca, generalmente membri dell'élite alessandrina<sup>164</sup>.

Uno sguardo alle attestazioni in cui è adita l'autorità giuridica può essere utile a chiarire il campo di azione dell'*ἀρχιδικαστής* a livello cittadino e provinciale e a valutarne il rapporto con cittadini romani e alessandrini. BGU I 114 (M. Chr. 372) è un dossier contenente atti di processo che coinvolgono soldati romani. Il funzionario dell'amministrazione centrale figura in due protocolli processuali: Jur.Pap. 22a (col. I, rr. 5-13) riguarda una *actio depositi* fittizia, ovvero l'ordine di una donna finalizzato all'acquisizione del deposito del soldato defunto, suo coniuge, mentre Jur.Pap. 22b (col. IV, rr. 1-15) è una petizione della vedova di un soldato, che chiede il riconoscimento legittimo del figlio avuto da lui durante il servizio militare. La giurisdizione dell'*ἀρχιδικαστής*, in conclusione, doveva includere azioni giuridiche relative a riconoscimenti di unioni matrimoniali e figli avuti dai soldati romani mentre costoro prestavano il servizio militare.

Un caso interessante di giurisdizione volontaria (ovvero di intervento dell'autorità giuridica per l'amministrazione di interessi privati) è attestato nel nostro P.Oxy. XXII 2349 (19) (70 d.C.), petizione di Saturnilus, cittadino romano, di origine alessandrina, arruolato nella Legio XXII, con la quale Saturnilus richiede all'amministrazione centrale di riconoscere il ruolo di rappresentante diretto per il suo liberto, che aveva esercitato fino ad allora la plenipotenza in modo non conforme alla legge (cfr. I.B)<sup>165</sup>. Il liberto può così riscuotere il canone di locazione di un terreno posseduto dall'alessandrino Saturnilus nell'Ossirinchi, collaborando col notaio - in vece del proprietario - nella redazione dell'atto<sup>166</sup>.

---

<sup>163</sup> Sull'*ἀρχιδικαστής* in questa sfera di competenza, cfr. Foti Talamanca 1974 e Foti Talamanca 1979-1984. Riguardo ai processi di esecuzione per debiti, l'*ἀρχιδικαστής* è interpellato nel ruolo di direttore dell'archivio centrale, che verifica il titolo di proprietà o i contratti di prestito con garanzia in ipoteca, prima che si possa procedere all'*ἐμβάδεια*: vd. P.Flor. I 55 (Hermopolite, 88 d.C.). Cfr. anche P.Oxy. II 271 (Ossirinco, 56 d.C.), una petizione a lui destinata concernente la restituzione di una dote; un esempio di candidatura all'efebato è nel P.Oxy. XLIX 3463 (Ossirinco, 58 d.C.).

<sup>164</sup> Cfr. Dittenberger, O.G.I.S. 68 2, dove l'incarico si trasmette di padre in figlio per tre generazioni, in una delle famiglie alessandrine emergenti.

<sup>165</sup> Sulla giurisdizione volontaria, cfr. Taubenschlag 1957.

<sup>166</sup> Nell'ambito delle competenze sui beni immobili, al Catalogo alessandrino è delegata, inoltre, l'operazione della *γνωστέα*, ovvero la verifica della paternità e del diritto di ereditarietà su un bene immobile, mediante controllo della relativa certificazione nell'archivio centrale di Alessandria. Questa risulta connessa al trasferimento di proprietà sulla categoria dei terreni catecici ed è eseguita su richiesta dell'ufficio catecico in cui è registrato il terreno. L'unico documento a trasmettercene testimonianza è P.Köln V 227 R (13 d.C.), un registro dell'ufficio catecico (*γραφὴ καταλοχισμῶν*) del distretto



Ciò che si evince da questi esempi è l'esercizio di una giurisdizione che riguarda i cittadini romani, il più delle volte greci che hanno acquisito la cittadinanza in seguito al loro arruolamento. È difficile dire se costoro avessero l'obbligo di adire il tribunale alessandrino, e in pari modo quello di registrare le transazioni nel Catalogo, o se lo facessero per godere di una protezione legale 'privilegiata'.

---

Herakleides (Arsinoite) con protocollo integro e riscrittura di conti di entrate e spese relative all'amministrazione (B15: ἀντιγράφων Ἡρακλείδ(ου) ἱερέως καὶ ἀρχιδικαστοῦ τοῦ ὑπομνηματισμ(ῶν)).

## II.A.2. Gli interlocutori di rango inferiore: i ‘Persiani della discendenza’ e le terre degli alessandrini

Nei contratti dell’archivio ‘di un legale alessandrino’ l’espressione Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς è associata a prestiti, locazioni di abitazioni (BGU IV 1116 (14)) o di edifici legati ad attività di vendita (l’oreficeria in BGU IV 1127; il panificio in BGU IV 1117).

Un’analisi delle caratteristiche della categoria cui i soggetti coinvolti appartengono è utile a comprendere le ragioni alla base dell’adozione dell’espressione in ambito giuridico: nel presente contesto, sarà utile concentrarsi sulla natura degli ‘svantaggi’ contrattuali registrati per i ‘Persiani della discendenza’ rispetto ai cittadini alessandrini, riflesso di una situazione di disparità sociale e di un ruolo di subordinazione nello stesso ambito del possesso di terreni.

Dalla metà del III secolo a.C. il termine appare frequentemente nei papiri egiziani. In origine si riferisce a membri della compagine militare persiana o a loro discendenti, poi accompagna soggetti greci senza legarsi necessariamente a una precisazione dello status militare<sup>167</sup>. Perso il significato etnico o militare, l’espressione indica, sul finire dell’epoca tolemaica e agli inizi della dominazione romana, soggetti suscettibili di sequestro, per vincolo contrattuale<sup>168</sup>: il legame con la clausola di ἀγώγιμος (sequestro) è uniforme nella documentazione di epoca romana e presuppone che la designazione di Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς determinasse automaticamente l’essere passibili di esecuzione personale in caso di trasgressione/insolvenza<sup>169</sup>. Se la prassi giuridica prevedeva tradizionalmente l’ipoteca, che comportava l’iniziativa personale del creditore e una possibilità di accordo tra le parti prima di ricorrere alla strada giuridica (*pacta de ingrediendo*), per i ‘Persiani della discendenza’, per penuria o assenza di beni impegnabili, si adottava la clausola di sequestro<sup>170</sup>.

---

<sup>167</sup> Per una prospettiva di carattere storico, vd. Oates 1963. L’uso dell’espressione per una definizione di svantaggio in termini giuridici viene ricondotta al momento della conquista macedone sui Persiani in Egitto, che si erano precedentemente presentati come invasori asiatici. Oates ritiene che in questa fase di transizione i Persiani si collocavano, socialmente poi anche giuridicamente, in uno status inferiore rispetto a quello dei Macedoni conquistatori, ma superiore a quello degli Egiziani. Cfr. Vandorpe 2008, che esegue uno studio capillare sui soggetti di epoca tolemaica, con focus sulla relazione tra i soldati Persiani e i ‘Persiani della discendenza’ nel II secolo a.C. (i secondi sono classificabili, in questa fase di passaggio, come ‘soldati non attivi’).

<sup>168</sup> Cfr. Pestman 1963; Taubenschlag 1959; Migliardi Zingale 2002; Vandorpe 2008.

<sup>169</sup> Taubenschlag (1959) parla di diritto del creditore al sequestro del debitore, piuttosto che di obbligo del contraente subalterno.

<sup>170</sup> Se conduciamo una ricerca sulla clausola di ἀγώγιμος, a prescindere dai soggetti denominati come Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς, arriviamo a individuare circa 50 documenti con la clausola di ‘sequestro’ (fonte: Papyri.info, aggiornata al 30.10.2018), di cui una buona parte proviene dall’archivio ‘di un legale alessandrino’. Sono stati individuati dei restanti documenti solo 3 riferibili al I secolo a.C. e al I secolo d.C., di seguito analizzati.

Nei contratti dell'archivio alessandrino si aggiunge una nota giuridica specifica, in relazione alla possibilità di sequestro dei soggetti insolventi: in tre casi figura la clausola contrattuale ἄνευ κρίσεως καὶ πάσης ἀντιλογίας, che stabilisce la non-perseguibilità del debitore (due relativi a terreni, un terzo relativo a un credito: BGU IV 1143 (6), rr. 19-20; BGU IV 1146 (4), r. 16; BGU IV 1156, r. 17). In BGU IV 1143 (6) è evidente che il rapporto giuridico subisca una modifica: un nuovo accordo regola la restituzione dei κέραμα prestati (il debitore ha verosimilmente richiesto e ottenuto la posticipazione della consegna: cfr. I.A.2). Un nuovo atto ridefinisce, dunque, le obbligazioni previste da un precedente accordo e dichiara l'annullamento della validità dell'atto registrato (r. 31). Di BGU IV 1146 (4) si è avuto modo di sottolineare la forma notarile insolita (cfr. I.A.2): la promessa di pagamento, pattuita in 4 rate future di uguale entità, può essere motivata con una conciliazione di consegna differita del bene e un pagamento posticipato, ma resta forzosa rispetto alla prassi giuridica attestata fino ad allora. In BGU IV 1156 (16 a.C.) il contratto di prestito è espresso con formule standard ma un'annotazione finale segnala la invalidità di un contratto stipulato in precedenza dalle parti in causa (r. 32: ἄ[κυ]ρον).

In conclusione, alla luce del riferimento in tutti e tre i casi a precedenti accordi, di cui i nuovi termini contrattuali determinano l'inefficacia, la clausola ἄνευ κρίσεως καὶ πάσης ἀντιλογίας risulta necessaria a chiarire la posizione giuridica di un contraente (beneficiario) quando questa risulti ambigua: i contratti esaminati aggiungono infatti obbligazioni che potrebbero risultare contrastanti rispetto agli accordi stipulati in precedenza e facilitare così la perseguibilità del soggetto giuridico insolvente; oppure gli stessi riguardano promesse di consegna della merce differita rispetto al pagamento, insolite dal punto di vista giuridico, e dunque perseguibili.

---

P.Oxy. XIV 1639 (Ossirinchte, 44 a.C.?) restituisce una ricevuta di prestito in grano e orzo dal conto di due soldati (cleruchi) a favore di due 'Persiani della discendenza' (ἀ[γ]ώγμοί σο[ι δὲ] ἐσόμμεθα ἐπὶ τοῦ προωνομασ[έν]ου Σαραπειῖου καὶ ἐπὶ παντὸς ἀσύλου καὶ ἄρχοντ[ο]ς καὶ ὅπου ἂν τῶι καθόλου περιπίπτῃς ἡμῖν). Si tratta della sola attestazione della clausola per il secolo in oggetto che figura in un documento diverso dalla tipologia della συγχώρησις (rappresentata dai contratti dell'archivio 'di un legale alessandrino'), ma si allinea agli altri contratti per l'oggetto del documento (un credito, sia anche in natura).

P.Heid. IV 327 (Ankyron, Herakleopolite, 99 d.C.) è un contratto di tirocinio (*didaskalikon*) con versamento in anticipo a compenso della capacità lavorativa dell'apprendista. Ischyra è l'apprendista retribuito, presumibilmente zio di Apollonarion, presso il quale deve essere svolto il tirocinio (cfr. Bergamasco 1996). Manca la parte iniziale del contratto, per cui è da discutere l'integrazione del titolo di Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς per Ischyra. La clausola (παραχρῆ/μ[α ἀ]γώγμ[ο]ν) può, in tal caso, indicare la possibilità di esecuzione diretta, ma anche l'obbligo di 'sequestro' o domicilio presso il luogo di svolgimento del tirocinio, per l'intera durata stabilita dal contratto.

P.Freib. IV 58 (I-II sec. d.C.) è, infine, una richiesta di affitto di terra, probabilmente coltivata a vite (cfr. ed.pr., commento ai rr. 3-4), dove l'attributo di Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς figura associato a un demotico alessandrino (Ζηνεῖος). L'associazione resta priva di spiegazione e lo stato lacunoso del documento rende incerta l'identità del contraente. Tuttavia, la lettura proposta da Hagedorn resta indubbiamente conforme alle tracce su papiro e la ricostruzione restituisce, come di regola, la successione nome, tribù (forse in lacuna al r. 2), demotico.

Come si è già sottolineato nel precedente capitolo (I.A.2), la presenza di ‘Persiani della discendenza’ in specifiche transazioni può motivare, inoltre, le estensioni esigue dei campi locati dagli appartenenti alla categoria, influenzando, di conseguenza, le valutazioni di insieme dei dati numerici ricavati dalle fonti sui proprietari alessandrini: in particolare, si è posto l’accento sulla relazione tra i ‘Persiani della discendenza’ nel ruolo di locatari e le entità ridotte dei campi locati, che rappresentavano spesso solo una unità dell’intera proprietà posseduta dagli alessandrini.

Le testimonianze datate tra il 50 a.C. e il 50 d.C. sono in gran parte contratti relativi a un credito, ovvero a un prestito concesso al ‘Persiano della discendenza’ soggetto a clausola di sequestro<sup>171</sup>. La prevalenza di questa specificazione si riscontra sia nei contratti dell’archivio ‘di un legale alessandrino’ sia nei documenti arsinoitici e ossirinichitici coevi. Si affiancano a contratti di credito prestazioni di lavoro e affitti, in numero comunque non esiguo, che vedono i soggetti appartenenti alla categoria giuridica subalterna di solito nel ruolo di locatari o lavoratori. A tal proposito, BGU IV 1121 (12) fa emergere la condizione di svantaggio per i ‘Persiani della discendenza’: costoro differiscono dagli altri locatari, in particolare, per il divieto a recedere dal contratto di locazione, anche in caso di danni al raccolto per circostanze naturali o di forzata interruzione per cause di natura civile<sup>172</sup>.

---

<sup>171</sup> Per la presente indagine sono state usate 161 testimonianze, individuate in una ricerca eseguita su Papyri.info (aggiornata al 31.10.2018).

<sup>172</sup> La documentazione dall’Egitto restituisce un cospicuo numero di documenti, nel quale si richiede o concede il ritiro dall’affitto di un terreno, senza che l’atto rappresenti la violazione di un contratto (vd. P.Oslo III 137: *κακοφύα*; SB IV 7468: *ἀβροχία*). Alcuni testi mostrano che l’affitto può essere cancellato se fenomeni naturali rendono impossibile l’osservanza dei termini. Generalmente alla cancellazione degli affitti può essere preferita una riduzione del canone, applicata spesso ove la produttività fosse danneggiata da cause naturali (cfr. P.Amh. 85, rr. 15-18). Dobbiamo immaginare che si scegliesse la procedura più appropriata (tra l’annullamento dell’affitto o la riduzione del pagamento), in proporzione alle dimensioni del danno causato da fenomeni naturali.

### II.A.3. Giudei proprietari nell'archivio alessandrino: alcune considerazioni

In decenni che precedono lo scontro sanguinoso del 38 d.C. ad Alessandria tra la comunità giudaica e i cittadini greci, le testimonianze di campi posseduti da giudei nel circondario della capitale d'Egitto agli inizi del I secolo d.C. possono restituire i precedenti di un'affermazione a livello economico e sociale dei giudei residenti ad Alessandria, che potrebbe aver accresciuto l'attrito tra le due categorie<sup>173</sup>. La constatazione stessa per cui i giudei possidenti non figurano con il demotico, atto a certificarne la piena cittadinanza alessandrina, ma sono designati in svariate attestazioni quali liberti (o schiavi) imperiali, può essere da un lato letta come una difficoltà nell'integrazione nei privilegi rispetto all'élite greca della capitale, ma vi si può altresì scorgere una relazione comune con l'amministrazione imperiale. Una relazione tra la comunità ebraica, non detentrica di cittadinanza, e il gruppo 'ristretto' di pieni cittadini può essere riflessa dunque in eventuali rapporti giuridici instaurati tra giudei possidenti e pieni cittadini alessandrini.

Le testimonianze dall'archivio 'di un legale alessandrino' si riducono a due contratti, almeno per quanto concerne il possesso di terra: BGU IV 1129 (9) e BGU IV 1158 (10)<sup>174</sup>.

BGU IV 1129 (9) (= C.Pap.Jud. II 145) restituisce, secondo quanto già prima osservato (cfr. I.A.2), una quantità di arure per nulla irrisoria in confronto alla restante documentazione: le 50 arure, facenti parte del campo di Protarchos, si estendevano nella Busirite (*nomos* Herakleopolite) e furono trasmesse da Protarchos al giudeo Tryphon, liberto (o schiavo) imperiale<sup>175</sup>.

---

<sup>173</sup> Per i Giudei d'Egitto sotto il profilo giuridico cfr. Méléze Modrzejewski 1991; *id.* 1996. Per aspetti della relazione della comunità ebraica con la viticoltura, cfr. Kloppenborg 2006. Per una panoramica sui Giudei nella prima epoca imperiale, cfr. C.Pap.Jud. vol. 1, pp. 48-93 (per il legame con la terra, cfr., in particolare, pp. 50-53). Per il confronto Giudei – Greci d'Alessandria, per una visione d'insieme, basti Baltrusch 2005: passi indicativi delle fonti storiche sono utilizzati per narrare uno stato di conflitto costante tra le etnie presenti ad Alessandria.

<sup>174</sup> Cfr. anche BGU IV 1119 (11): a una certa Tryphaina (r. 7), moglie dell' Ἀλεξανδρεὺς Leon (che figura ufficialmente come contraente), appartiene uno dei due lotti ceduti in affitto, ubicato a Canopo (per l'attributo di 'alessandrino', cfr. I.A). Tryphaina è un nome ebraico piuttosto diffuso: cfr. C.Pap.Jud. II 421 (Arsinoe, 73 d.C.), r. 183; C.Pap.Jud. III 453 (Hermopolite, 132 d.C.), r. 20; C.Pap.Jud. III 1463 (= JIGRE 52; Capponi 2007, p. 181), iscrizione funeraria da Leontopolis di II a.C.-II d.C. (su Leontopolis, cfr. *infra*).

<sup>175</sup> Per le attestazioni del nome ebraico ad Alessandria, basti vedere il Tryphon della *gerousia* alessandrina, perseguitato all'epoca di Flacco (*Flacc.* 76). Tryphon è anche il nome del padre di Helenos nel discusso BGU IV 1140= C.Pap.Jud. II 151 (4 a.C.): il papiro restituisce una petizione al prefetto Tyrannius, in cui Helenos richiede l'eliminazione dalla lista di contribuenti della *laographia*, a seguito della morte del padre alessandrino. Helenos non può essere alessandrino, secondo gli editori di C.Pap.Jud., in base all'applicazione della legge greca periclea per cui era concesso solo a chi avesse

Il contratto registra solo una fase conclusiva del rapporto negoziale (con saldo del prezzo di vendita): non è da escludere che negli accordi precedenti (o nel contratto principale) altre unità della stessa proprietà fossero state acquistate da Tryphon. Inoltre, il contratto conserva nella denominazione dei confini della proprietà il riferimento a possidenti con nome ebraico: rr. 15-16 νότφ | Χελκίου γῆ, rr. 16-17: λιβὶ Ἡρῶνος καὶ Χελκίου(υ) | γῆ. Schubart<sup>176</sup> suggerisce l'identificazione di Helkias col generale giudeo omonimo del tempo di Cleopatra III<sup>177</sup>, ma l'editore di C.Pap.Jud. II 145 preferisce vedervi un proprietario contemporaneo alla redazione del documento<sup>178</sup>, dal momento che la proprietà su uno dei due terreni è condivisa da Helkias con un certo Heron, non noto altrove. Se entrambi i soggetti menzionati vissero, invece, in tempi di gran lunga antecedenti la stesura del contratto, si trattò indubbiamente di giudei di rango illustre con proprietà di estensione ragguardevole, tali da prestare il proprio nome ad espressioni d'uso standardizzato per indicare confini di proprietà.

Per BGU IV 1158 (10) l'estensione del fondo è al contrario minima: un soggetto riconoscibile come giudeo ha ceduto ad un'alessandrina 5 arure di vigneto nel distretto Sebennytes, a garanzia di un credito. Tuttavia, se l'inquadramento dell'accordo nell'istituto dell'anticresi è corretto (cfr. Appendice 2), si è propensi a credere che il proprietario giudeo del campo abbia destinato al vincolo giuridico un'entità parziale rispetto all'intera proprietà posseduta, di cui l'alessandrina potesse disporre in forma di usufrutto garantendo un uso continuato del campo.

Per i due contratti, inoltre, si parla di aree geografiche diverse, ma ubicate entrambe nel Basso Egitto. Il primo campo si colloca nel villaggio di Thonophos (nella regione Busirite), più precisamente in un'area del Delta centrale, al confine con la *chora* alessandrina; il secondo, di quantità più esigua, a Tholthis, nel distretto Sebennytes (per il villaggio di Tholthis, la cui posizione resta indefinita, cfr. I.A.1).

Le 50 arure di Tryphon nella Busirite in BGU IV 1129 (9), come anche il campo di Tholthis di BGU IV 1158 (10), si possono accreditare tra le tracce di una comunità giudaica nella regione centrale del Delta: la comunità giudaica non si limitava alla capitale, con vertice rappresentativo

---

entrambi i genitori ateniesi accedere alla cittadinanza. L'oggetto è la lamentela circa il contributo, mediante la tassa capitale, al mantenimento della classe ginnasiale, cui Helenos non può accedere (Helenos può aver ereditato l'imposta personale dal padre, al momento del decesso, e ne rivendicherebbe qui l'esenzione in virtù della sua non-cittadinanza). Nel corpo del testo di BGU IV 1140, con lettura incerta, figura καίσαρος (r. 16), che accompagna verosimilmente Tryphon su proposta di integrazione dell'editore in BGU IV 1129 (9).

<sup>176</sup> Schubart 1913, p. 119 n. 2.

<sup>177</sup> Per Helkias, cfr. CIJud. II 1450 (III/II sec. a.C.), dove è attestato un Χέλκιος stratego, in cui è identificabile lo stesso Helkias o suo figlio: cfr. C.Pap.Jud. vol. 1, pp. 17 n.45, 24.

<sup>178</sup> La denominazione mediante i precedenti proprietari è frequente nei contratti, come anche nei registri di tasse, soprattutto in riferimento alle grandi proprietà imperiali (*ousiai*). Cfr., per esempio, la lista di proprietà contenute in P.Schøyen II 27= SB XXVI 16784 (54-62 d.C.).

nella sinagoga di Alessandria, ma conosceva una presenza massiccia anche nelle aree circostanti, a volte secolare, in particolare nel Delta<sup>179</sup>.

Inoltre, nei pressi dello stesso villaggio in cui le proprietà si registrano era stato eretto fra il 167 e il 164 a.C. il noto tempio di Leontopolis<sup>180</sup> (centro odierno di Tell el Yehudiye, o Tell el-Yahudiya, nell'antico *nomos* Heliopolite, sul braccio pelusiaco del Delta). La fondazione del tempio fu di notevole importanza storica, per la relazione con le vicissitudini del regime dei Maccabei e della scelta del sacerdote Onia di insediare una comunità giudaica in Egitto<sup>181</sup>. La testimonianza di un insediamento militare giudaico in Egitto deriva dal resoconto di Flavio Giuseppe (AJ XIV 117), che descrive i lotti destinati ai giudei col termine *katoikia*<sup>182</sup>.

Tale premessa storica può motivare il bisogno crescente tra il II e il I secolo a.C. dell'acquisizione di terre per la comunità della diaspora nella regione della *chora* (tra Busirite e Alessandria)<sup>183</sup>: entrambi i contratti esaminati costituiscono potenziali testimoni di un interesse fondiario e di una presenza stabile della comunità giudaica nel Delta. Si noti, in aggiunta, che il campo di BGU IV 1158 (10) si colloca al confine con la *chora* alessandrina, forse non a caso, se si considera il legame di quest'ultima con la capitale (cfr. Cap. III) e la relazione della stessa comunità giudaica col centro dell'amministrazione provinciale (cfr. *supra*).

---

<sup>179</sup> Per le comunità giudaiche del Delta, in tema di diritti, vd. Kasher 1985.

<sup>180</sup> Per Leontopolis, cfr. Modrzejewski 1995, pp. 121-133, Capponi 2007, in particolare pp. 39-58; Sängler 2015. Per la diaspora ebraica, cfr. anche Pucci 2005.

<sup>181</sup> Per le proprietà ebraiche in Palestina e una raccolta di dati sullo status dei proprietari e la gestione dei vigneti, cfr. Kloppenborg 2006, pp. 278-349. Lo studio delle iscrizioni funerarie provenienti dallo stesso sito pone in luce i soggetti di questa comunità e consente di stimare una presenza influente dei Giudei di Onia nella regione. Per le iscrizioni della necropoli di Tell El-Yehudieh (Leontopolis), cfr. Capponi 2007, pp. 172-198.

<sup>182</sup> Per considerazioni al riguardo, cfr. Capponi 2005 (*Le fonti storiche...*), pp. 163-164. Per alcune testimonianze della comunità giudaica in Egitto, cfr. III.C.4.b.

<sup>183</sup> Questi fondi furono verosimilmente confiscati e confluirono nel registro apposito (ιουδαϊκός λόγος) istituito in seguito a una sommossa che coinvolse i membri della comunità giudaica: secondo Swiderek (1971) l'istituzione coincise con gli anni della rivolta giudaica sotto Traiano (116/117 d.C.); più di recente Capponi ha posto l'ufficio in connessione con la guerra del 66-70 d.C. e lo ha interpretato come *ratio* del *fiscus iudaicus* in Egitto (Capponi 2005, *Le fonti storiche...*).

## II.B. Origini della συγχώρησις notarile.

Preisigke<sup>184</sup> individuava per la συγχώρησις dei papiri documentari due tipologie di accordo, nate in contesto diverso: la συγχώρησις di ambito processuale corrisponde a un accordo tra le parti stipulato al termine del processo, con l'istruttoria in forma dichiarativa; la seconda tipologia è un contratto privato, riguardante qualsiasi negozio giuridico, destinato al Catalogo centrale di Alessandria.

Per l'ambito penale, in particolare, è possibile definire con maggiore precisione non tanto il valore giuridico quanto la dinamica che produce la συγχώρησις. Due documenti possono essere indagati a questo scopo. SB I 4512 (186-134 a.C.) contiene verbali di processo relativi a una controversia tra padre e figlia su un bene in eredità. Tra i documenti inclusi nel protocollo si fornisce una ricevuta bancaria, che attesta il versamento a Diospolis, nella Tebaide, del valore di un bene acquisito mediante asta; la seconda parte (B1 e 2) contiene gli atti mediante i quali si ratifica l'istruttoria. In un punto lacunoso del papiro, al r. 56, il termine συγχώρησις è usato in riferimento ad un accordo tra le parti in lite, che non riceve il consenso del padre, probabilmente colui che rivendica il bene confiscato. La συγχώρησις può dunque essere interpretata come un tentativo di conciliazione fallito, che avrebbe preceduto la sentenza emessa dal giudice.

Una seconda attestazione è nel P.Merton II 59 (154 a.C.) (= C.Ptol.Sklav. I 59)<sup>185</sup>. Il papiro contiene la decisione del tribunale greco di Crocodilopolis, nel *nomos* Arsinoite, di accettare un accordo preliminare, in seguito a petizione e contro-petizione presentata da marito e moglie separati, per il recupero della dote. La ritenzione della dote, l'annullamento del matrimonio e l'assenza di penalità aggiuntive per il marito non sono l'esito del processo esecutivo ma il frutto di un compromesso raggiunto privatamente dalle parti e presentato alla corte per essere validato (rr. 9-10: [πρὸ] τοῦ δικαιολογεῖσθαι ἔδωκαν ἡμῖν συγχώρησιν, ἧς ἐστὶν ἀντίγραφον τὸ ὑπο|[τετ]αγμένον). Nel documento si forniscono le istruzioni allo ξενικῶν πράκτωρ, in qualità di funzionario esecutivo, perché regoli la redazione del contratto in forma notarile secondo il contenuto della συγχώρησις. Il termine figura di nuovo poco più avanti per sancire la validità giuridica dell'accordo, su decisione delle autorità giuridiche (i crematisti)<sup>186</sup>.

In entrambi i casi è un funzionario del tribunale a firmare l'accordo sancito dalle parti, in forma di preliminare (o compromesso), prima di procedere alla registrazione del contratto, che

---

<sup>184</sup> Preisigke, WB II, col. 503; Preisigke, Fachwörter, p. 161.

<sup>185</sup> Bagnall - Derow 2004, nr. 111.

<sup>186</sup> Cfr. rr. 33-35: κρίνομεν οὖν κυρίαν αὐτοῖς εἶναι τὴν συγχώρησιν καὶ πεμφθῆναι αὐτὴν ἀντίγραφον | τῷ δηλουμένῳ ξεν[ι]κῶν πράκτορι, καθότι συγκεχωρήκα[σ]ιν | δι' εἰσαγωγέως Ἀρτεμιδῶρου τοῦ Ἰσιδώρου.



sarà redatto dal notaio sulla base delle istruzioni del πράκτωρ<sup>187</sup>. Nel P.Merton II 59, piuttosto che di un verbale di processo, si può parlare di un verbale di conciliazione, dal momento che le parti hanno raggiunto un accordo prima di avviare il processo propriamente detto. La συγχώρησις in un contenzioso indica dunque, in prima istanza, l'equivalente di un accordo di conciliazione, più che dell'istruttoria processuale, che aggiunge a un accordo stipulato in privato la sanzione giuridica e il valore di sentenza<sup>188</sup>.

Il valore esecutivo della συγχώρησις è evidente nei processi che dispongono la προσβολή (aggiudicazione). Nel processo esecutivo per debiti, infatti, le autorità giuridiche competenti, insieme con i funzionari esecutivi, sono regolarmente interpellate, quando un bene confiscato dal fisco o vincolato come garanzia reale a un credito debba essere aggiudicato al legittimo acquirente o al creditore insoddisfatto (pignoratizio o fiduciario)<sup>189</sup>. La procedura diverge sensibilmente nelle due amministrazioni: in epoca tolemaica può essere adito direttamente il funzionario esecutivo, per disporre l'aggiudicazione immediata del bene, mentre in epoca romana vanno aditi i crematisti, che dispongono il processo esecutivo e l'operato stesso dei funzionari. Il risultato è sempre una συγχώρησις col valore di sentenza (vd. SB III 6663, 6-5 a.C.).

Le origini processuali della συγχώρησις notarile sono utili a comprendere le ragioni di una scelta onomastica per gli accordi causali, quotidianamente registrati nel Catalogo di Alessandria.

La sanzione giuridica nel tribunale 'di Protarchos'<sup>190</sup>, infatti, poteva rappresentare non solo il prerequisito per la pubblicazione di transazioni private nell'archivio centrale, ma anche il conferimento del valore esecutivo diretto a questi documenti, comparati ai contratti preliminari o di conciliazione redatti tra privati prima della risoluzione della lite, con la validazione della corte<sup>191</sup>.

---

<sup>187</sup> Alla interpretazione della συγχώρησις come compromesso era giunto già Schubart (1913, pp. 49-56). Cfr. Pringsheim 1950, pp. 32-34. Pringsheim evidenzia come il compromesso tra le parti in processo sia regolarmente attestato in Grecia e non derivi dalla pratica egiziana: un parallelo giunge da un'iscrizione da Chios (IV a.C.) (Haussoulier, BCH 3 (1879), p.242), in cui una delle parti enuncia in pendenza di lite le condizioni di un accordo preliminare, che l'altra parte accetta. Cfr. P.Tor. 8, 38-39, 116 a.C.; P.Tor. 9, 18, 119 a.C.

<sup>188</sup> SB I 4512, r. 78: ἡ δὲ σημανομένη ἐπὶ τοῦ | Ἀλεξικράτου συγχώρησις.

<sup>189</sup> Taubenschlag 1955, pp. 533-535.

<sup>190</sup> Si parla di tribunale 'di Protarchos' per rendere al lettore immediatamente riconoscibile l'istituzione coinvolta, distinguendola da uffici notarili e dal Catalogo centrale (il καταλογεῖον): l'espressione vuole essere solo indicativa e deriva dalla frequenza delle attestazioni per il soggetto di nome Protarchos in associazione all'espressione ὁ ἐπὶ τοῦ κριτηρίου nella documentazione (vd. *supra*).

<sup>191</sup> Il valore esecutivo di questi documenti, deciso dall'autorità romana, può essere spiegato con la necessità di far conciliare il sistema dei contratti privati con la politica giurisdizionale romana. Si allinea a questo principio la teoria avanzata sulla clausola di καθάπερ ἐκ δίκης in Rodriguez-Martin 2013, in partic. pp. 264-277.

In un documento dell'archivio 'di un legale alessandrino', ovvero BGU IV 1132 (7) (13 a.C.), in un frammento separato dal testo principale (P. 13090), leggiamo μὴ οὔσης τῆς βεβαιώσεως τ(ῆ)ς προκ(ειμένης) προσβο(λῆς) <πρὸς> Ἀμμώνιον διὰ τῆς διὰ τῶν πρακ(όρων) συγχωρήσεως<sup>192</sup>. L'annotazione, di natura diversa rispetto al contratto notarile sopra abbozzato, è una traccia significativa della compresenza nell'archivio 'di un legale alessandrino' di συγχωρήσεις processuali e notarili.

---

<sup>192</sup> Per l'appartenenza del frammento al testo dell'accordo cfr. Schubart, BL I 98 e Schönbauer 1953, p. 269, n. 2 = BL IV 7. Schönbauer suppone dal frammento che si parli di un'assenza di responsabilità della persona giuridica a fronte del valore della συγχώρησις redatta dai πράκτορες, mediante cui si è stabilita l'aggiudicazione dei beni ipotecati, a favore del creditore alessandrino Ammonios. Una motivazione plausibile del legame del frammento col testo dell'accordo deriva, a mio parere, da un'analisi letterale del testo. In una συγχώρησις processuale che legittimi l'aggiudicazione del bene al creditore per insolvenza del debitore, la garanzia è data generalmente dagli atti di proprietà del precedente proprietario, in questo caso rappresentato ancora dal defunto Theodoros, fratello di Ammonios. Sono gli atti a validare l'acquisizione piena del titolo e a indicare l'assenza di ipoteche o impegni sul bene aggiudicato, dunque l'annullamento della rivendicazione di terzi (βεβαίωσις). La morte di Theodoros ha determinato il passaggio del titolo di proprietà al fratello, tramite atto di eredità, quindi la responsabilità per l'erede della stessa esecuzione del debito in cui i beni sono coinvolti. Il frammento sancisce, a mio avviso, non l'assenza di responsabilità giuridica sull'aggiudicazione, quanto l'assenza di un atto che annulli la possibilità di evizione, redatto in forma di συγχώρησις. In conclusione, manca un documento registrato opportunamente nel Catalogo alessandrino, cui Ammonios possa appellarsi, in caso di evizione. Sulla natura del documento non è dato fare congetture fondate: può trattarsi di un atto di acquisto per Theodoros dei singoli beni coinvolti, come anche di una documentazione che concerna eventuali altri debiti insoluti a carico del fratello, ora proprietario, dunque un'altra obbligazione a garanzia della quale sono posti i beni. In base a quanto espresso al r. 17 (διὰ τῶν πρακτόρων προσβολήν), la lite si è risolta con l'aggiudicazione del bene al creditore insoddisfatto.

## II.C. Il tribunale ‘di Protarchos’ e l’editto di Flavius Titianus.

Nei documenti dell’archivio ‘di un legale alessandrino’ più mani procedono alla riscrittura dei contratti e, sebbene tornino le stesse mani in casi innumerevoli, non si riscontra quasi mai la stessa mano su *recto* e *verso* dello stesso pezzo di papiro. Una pluralità di mani che lavora vicendevolmente su fogli di papiro vergati su *recto* e riutilizzati su *verso* per altre minute di contratto è elemento sufficiente a confermare che i notai lavoravano presso la stessa sede: quest’ultima può essere suggestivamente fatta coincidere col tribunale cui i documenti sono indirizzati, ma anche con lo stesso Catalogo, cui si lega la produzione del documento esecutivo.

Un testo di notevole interesse per la ricostruzione delle fasi di registrazione presso gli archivi dell’amministrazione centrale ad Alessandria resta l’editto di Flavius Titianus (P.Oxy. I 34v = M.Chr. 188, 2 ott. 127)<sup>193</sup>. Il fine dell’editto era quello di regolare le relazioni gerarchiche tra gli archivi alessandrini, sancendo la subordinazione del Nanaion rispetto alla ‘biblioteca di Adriano’. Il prefetto coglie l’occasione per ribadire le operazioni che competono ai funzionari impegnati nel Catalogo. Dopo la descrizione dell’attività dei γραμματεῖς, cui doveva spettare la compilazione di un indice con i dati essenziali (ἀναγραφή), si fornisce il resoconto dell’attività degli εἰκονισταί, in apparenza supervisor e garanti della normativa vigente.

Leggiamo ai rr. 7-17:

οἱ μέχρι νῦν ἐν τῷ καταλογεῖῳ  
ἀπολο[γ]ιστὰι γραμματεῖς καλ[ού]με[ν]οι κατὰ τὸ παλαι[ὸν] ἔθος ἐγλογιζέσ-  
θωσαν τὰ συναλλάγματα περιλαμβάνοντ[ες] τὰ τε τῶν νομογράφων  
10 καὶ τὰ τῶν σ[υ]ναλλασσόντων ὀνόματα καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν οἰκονο-  
μιῶν καὶ [τὰ εἴ]δη τῶν συνβ[ο]λαίων καὶ καταχωρ[ι]ζέτωσαν ἐν ἀμοφο-  
[τέρ]αις ταῖς β[ι]βλ[ιο]θήκαις. οἱ καλ[ού]μενοι εἰκονισταὶ ὅταν τὸν τόμον  
[τῶν πρ]οσαγορευομένων [συνκο]λησίμων πρὸς καταχωρισμὸν ἀνε-  
τ[άξ]ωσι παρασημιούσθ[ωσαν] (1. παρασημιούσθ[ωσαν]) [εἰ πο]ῦ ἀπαλήλιπται(1.  
ἀπαλήλιπται) ἢ ἐπιγέγραπται τι  
15 ὃ [ἐτέ]ρωσ ἔχει· καὶ ἀντίγρ[αφον γεν]όμενον ἐν ἐ[ν]ὶ χάρτη καταχωριζέτωσαν  
ε[ἰς τὰς] δύο βιβλιοθήκας, [κελεύ]ῳ γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλης Αἰγύπτου γείνεσ-

<sup>193</sup> Cfr. Kruse 2014, pp. 66-69, dove il testo legislativo è commentato come fonte per la ricostruzione della storia degli archivi dell’Egitto romano.

θ[αι τὸ ἐ]π' Ἄρσ[ι]νοειτῶν καὶ [ . . . . . ]πο[λ]ιτειῶν . . νῦν φυλασσόμενον

‘I contabili fino ad ora nel Catalogo, chiamati segretari (γραμματεῖς) secondo l’antico uso, devono produrre brevi estratti dei contratti, inclusi i nomi dei notai, quelli delle parti contraenti, l’indice numerico dei documenti così come il tipo di contratti e devono depositarli in entrambi gli archivi (= Nanaion e Biblioteca di Adriano). Quelli chiamati copisti (εἰκονισταί), quando esaminino il rotolo tra quelli cosiddetti ‘composti’ destinato al deposito, devono apporre note sui margini di ciascun documento se qualcosa è stato cancellato o è stata fatta una qualche aggiunta illecita; e loro devono depositare una copia (di queste note) su un foglio separato in entrambi gli archivi – perciò ordino che i regolamenti applicati nel *nomos* Arsinoite e [ ]polite debbano essere osservati nel resto d’Egitto.’

Gli εἰκονισταί furono introdotti probabilmente in risposta a problemi di inefficienza o inadempienza interni. L’istituzione di commissioni straordinarie, preposte al ‘risanamento’ dei documenti pubblici, o il ricorso a provvedimenti contro la contraffazione sono operazioni che seguono frequentemente accuse di manipolazioni illecite dei documenti depositati negli archivi a carico di funzionari pubblici, come attestano diverse iscrizioni da centri ellenici dell’Asia Minore<sup>194</sup>.

Ebbene, la presenza di alcuni brevi testi, in apparenza contratti sintetici o notifiche di operazioni successive, in calce alle minute di contratto dell’archivio ‘di un legale alessandrino’, ci può indurre a ipotizzare che gli scribi del nostro archivio<sup>195</sup> già svolgessero la funzione poi attribuita agli εἰκονισταί nell’editto di Flavius Titianus (P.Oxy. I 34v, rr. 7-8). È importante sottolineare, infatti, il ruolo che questi ultimi svolgono al momento dell’editto non solo nel contrastare la manipolazione degli atti giuridici quanto anche nel redigere in un rotolo unico il testo del contratto, con le eventuali interpolazioni illecite.

Un’altra possibilità è che l’originario significato di ‘autenticatori’ proposto da Depauw<sup>196</sup>, per motivare la scelta nominale di un ruolo amministrativo specifico, in realtà debba a una fase di

---

<sup>194</sup> Si può vedere, ad esempio, l’editto di Quintus Veranius, *legatus pro praetore* della provincia romana della Lycia, da Myra (SEG 33, 1177), datato al I secolo d.C., con cui si vietano e condannano espressamente palinsesti e aggiunte o cancellazioni rispetto al testo originale.

<sup>195</sup> Si usa qui il termine ‘notaio’ per designare chi redige l’atto, distinguendolo dall’agoranomo, responsabile dell’importazione dell’atto, ovvero del suo valore giuridico e probatorio.

<sup>196</sup> Depauw 2011, pp. 189-196. Lo studioso porta avanti l’ipotesi che il verbo εἰκονίζειν (da cui deriva l’hapax in forma sostantivale dell’editto di Titianus) indichi fin dal P.Par. 65 (146 a.C.; cfr. *infra*) e nei documenti agoranomici successivi l’operazione che consiste nell’ ‘aggiungere una descrizione fisica al documento’: è attestato con questo significato specifico in contesti romani dove il notaio segnala la

passaggio e rideterminazione degli incarichi di gran lunga precedente all'editto una generalizzazione per εἰκονισταί verso il significato di 'notai' o 'copisti'<sup>197</sup>: gli scribi regolarmente impegnati nella produzione dei contratti all'interno del nostro tribunale nei primi decenni della dominazione romana potevano già allora essere incaricati di notificare modifiche illecite al testo. Prima segnalavano queste ultime in calce alle minute di contratto disponibili negli uffici, poi le ricopiavano a margine dei *tomoi synkollesimoi* (P.Oxy. I 34v, rr. 12-13). La stessa operazione di aggiunta rispetto ai contratti originari era da loro eseguita per vergare estratti dei negozi giuridici che fossero funzionali all'indicizzazione nel Catalogo centrale<sup>198</sup>. Possono valere da esempio due casi dall'archivio 'di un legale alessandrino': BGU IV 1129 (9) (parte di un *tomos synkollesimos*) presenta al di sotto dell'atto principale, che attesta la cessione di un terreno con saldo della quota di pagamento, una forma sintetica dello stesso; in BGU IV 1059 (30-14 a.C.) il testo in calce, parzialmente lacunoso, è un'annotazione provvisoria separata dal documento principale (la bozza di un contratto di vendita di uno schiavo), che rimanda ad un pagamento del tributo dovuto su un fondo (ἐκφόριον)<sup>199</sup>.

Se l'editto del 127 d.C. ribadisce una procedura già regolarmente adoperata per la registrazione nel καταλογεῖον (al r. 8 leggiamo κατὰ τὸ παλαι[ὸν] ἔθος), l'operazione successiva alla stesura dei rotoli con le riproduzioni integrali dei contratti doveva coincidere con quanto descritto dettagliatamente nell'editto, ovvero l'inserimento nell'indice del Catalogo di pochi dati essenziali: nomi dei notai, nomi delle parti contraenti, numero corrispettivo della posizione dell'atto nei rotoli notarili e tipo di contratto<sup>200</sup>.

Questi elementi funzionali alla compilazione dell'indice nel registro (ἀναγραφή) erano facilmente ricavabili da quelle forme brevi di contratto vergate sotto alcuni dei documenti del nostro archivio, che con ogni probabilità erano apposte regolarmente negli originali. Questa pratica ha una lunga tradizione negli uffici agoranomici di epoca tolemaica e dovette di poco

---

necessità di aggiungere una descrizione fisica, quando le parti dichiarano di non poter comprendere il contenuto (ad es. BGU XV 2475, rr. 6-7, Philadelphia 138 d.C.).

<sup>197</sup> Depauw 2011, p. 198. Cfr. Kruse 2014, pp. 66-69.

<sup>198</sup> Più che rimandare alla produzione di un εἰρόμενον (inteso come rotolo contenente estratti dei contratti), è più facile credere che le forme abbreviate siano finalizzate a facilitare il lavoro dei γραμματεῖς, funzionari del Catalogo (P.Oxy. I 34, rr. 7-12), ossia la compilazione dell'indice essenziale. Per le varie tipologie di raccolta e registro dei contratti e le forme di rotolo corrispettive, si possono confrontare alcuni dei documenti facenti parte dell'archivio di Kronion, in particolare P.Mich. II, 121, rr. 237-8; 240; 339-41; 343; cfr. BGU II 567; P.Strasb. IV 225; P.Oxy. I 114; P.Bouriant 15; Chrest. Mitt. 183-4. Cfr. Depauw 2011, p. 191.

<sup>199</sup> Probabilmente un ritardo del pagamento giustifica la notifica, mentre la natura del tributo – destinato allo 'stato' – si motiva a sua volta con un debito col fisco, dal quale i due soggetti menzionati possono aver ottenuto in locazione il terreno.

<sup>200</sup> Si noti l'espressione che indica comunemente il registro del Catalogo cui i documenti sono destinati: διὰ τῆς [ἐ]φημερίδος τοῦ καταλογεῖου (P.Oxy. II 268, 57 d.C., r. 10).

seguire l'attribuzione agli agoranomi della facoltà di catagrafare (καταγραφή)<sup>201</sup>, ovvero di inserire il negozio causale in forma succinta nei pubblici registri e praticare così l'alienazione dei beni registrati (dove si parli di cessioni, vendite o pegni)<sup>202</sup>.

La καταγραφή, tuttavia, era legata tradizionalmente agli uffici agoranomici. L'agoronomo controllava il pagamento della tassa di trasferimento (ἐγκύκλιον) e procedeva poi alla registrazione dell'atto, mentre la produzione del documento pubblico (come la συγχώρησις) non era di per sé sufficiente alla καταγραφή<sup>203</sup>.

Quando ad Alessandria si stabilisce di produrre una forma di contratto da redigersi per qualsiasi rapporto giuridico sul modello del contratto preliminare di ambito penale può essere stata trasmessa allo stesso tribunale la facoltà di supervisionare e regolamentare la redazione di rapporti causali semplici, ma non quella di catagrafare. Un documento dello stesso archivio ci fornisce un dato significativo circa la registrazione catagrafica demandata all'ufficio cittadino (il πολιτικὸν ἀρχεῖον): si tratta del BGU IV 1131 (13 a.C.), atto di divisione di eredità, in cui uno dei tre beneficiari, Hermione, può richiedere la καταγραφή all'*archeion* cittadino, ricevendone la facoltà dal fratello assente, mediante συγχώρησις.

L'ufficio cittadino conserva pertanto il ruolo di ufficio agoranomico e con esso la facoltà di catagrafare<sup>204</sup>. Relativamente alla funzione del tribunale 'di Protarchos', può invece essere affermato, in conclusione, che l'attività dei notai responsabili della produzione dei contratti nella prima età imperiale doveva svolgersi pressappoco secondo le mansioni descritte nell'editto del 127 d.C.; i notai vergavano i testi dei contratti nei rotoli del Catalogo centrale (facendovi confluire forme integrali o estratti dei negozi giuridici e notifiche successive), mentre i funzionari/giuristi che agivano per conto del tribunale supervisionavano i documenti e conferivano, col loro visto, valore 'giuridico' (esecutivo diretto) ai contratti stessi.

---

<sup>201</sup> La prima attestazione è nel P.Col. 1 inv. 480, 198-197 a.C.

<sup>202</sup> Segrè 1929, pp. 213-218. La stessa καταγραφή subisce una variazione di significato insieme con l'evoluzione del documento notarile che da privato cede il passo allo strumento giuridico, forse mandatorio, prodotto negli uffici agoranomici che ne curano la registrazione. Le origini dell'aggiunta degli estratti nel corpo del testo possono essere individuate in ambito demotico, dove il bisogno di rendere comprensibile il contenuto dei contratti destinati ai *grapheia* poteva produrre disposizioni come quella contenuta nel P.Par. 65 (146 a.C.): questa, rivolta ai notai della Tebaide, prevedeva l'apposizione ai contratti demotici di forme sintetiche in greco, con l'indicazione del soggetto, il nome del notaio, la data e il luogo di redazione del contratto. Per un esempio di nota di registrazione apposta in greco a un contratto demotico vd. P.Ashm. I 14 + P.Ashm. I 15 = SB XIV 11408 = Pasek, Hawara 56 a-b (Aueris, 71 a.C.).

<sup>203</sup> Segrè 1929, p. 217. Cfr. Pringsheim 1950, p. 145s.

<sup>204</sup> Cfr. Segrè 1929, p. 221: "L'*archeion* effettua la καταγραφή solo quando risulta una giusta causa di trasferimento della proprietà, compravendite, donazioni, divisioni di proprietà, ecc." (vd. BGU IV 1114, 8 a.C.).

## II.D. Συγχώρησις e P.Hal. 1 col. XI (rr. 242-259).

Alla colonna XI del P.Hal 1 (per cui cfr. I.A.1), nella sezione dedicata all'ὄνη, si annovera tra i compiti dei tesorieri la registrazione dei contratti presso il demo del venditore<sup>205</sup>:

γῆς καὶ οἰκίας καὶ οἰκοπέδ[ων ὄν]ή. ἐάν τις γῆν ἢ οἰκίαν ἢ οἰ-  
κόπεδα ὄνηται παρ' οὐ[τινος]οῦν ἢ πωλῆ[ι ὄτινιοῦν][ca.?]   
τοῖς ταμίαις τῶν μὲν [ἐκ]ατὸν δραχμ[ᾶ]ς [ca.18]   
245ἐντὸς ν. ἔστω δὲ τοῦτο ἰε[ρ]ὸν Ἀλεξάνδρ[ωι.]   
— [οἱ δὲ ταμίαι ἀναγρα-]   
φόντωσαν τὰς ὄνας κατὰ δήμους καὶ κατα[ca.10] [τῶι τοῦ]   
ἀποδομένου δήμωι, ἐγγράφοντες πρῶτομ μ[ὲν τοῦ ἀποδομέ-]   
νου τὸ ὄνομα πατριαστί καὶ δήμου, ἔπειτα [δὲ τὸ τοῦ πριαμένου]   
κατὰ ταυτὰ καὶ τὸμ [μῆ]να καὶ τὴν ἡμέραν, [ἦι ἂν] [ca.9] [ἀπο-]   
250 λάβωσιν, καὶ ὅτι ἂν ἀγ[ορ]άσῃ ὄνομαστί καὶ ὅπ[ου ἂν κέηται καὶ ἐάν]   
τινα ἐπωνυμίαν ὁ χ[ῶ]ρ[ο]ς ἔχῃ, ἐπιγράφ[οντες καὶ τοὺς γείτονας,]   
ἐὰμ μὲν πλείονες ὄσιν, πάντας. εἰ δὲ μή, [ca.15] [ἐπει-]   
δὲν δὲ δῶι τὸ ἀμφοῦριον ὁ πωλῶν καὶ ἀπο[ca.16] [μῆ]   
ἔστω αὐτῶι πρὸς τὸν πριάμενον δίκη μηδ[έ τις εἰσαγέτω περὶ τῆς]   
255 γῆς ἢ τῆς οἰκίας ἢ τῶν οἰκοπέδων. τοῖς δὲ [ca.18]   
μένοις μὴ κυρία ἔστω ἢ ὄνη μηδὲ ἢ προθεσμ[ία][ca.?][ἐάν δέ τι]   
τῆς τιμῆς μὴ κομίσηται, ὑπογραφέσθω πρὸ[ς] [ca.15] [τὸ]   
ὀφειλόμενον ἢ συγγραφὴν συγγραφέσθω κα[ινὴν] [ca.10]   
ἢ μὴ ἔστω αὐτῶι κομιδή.

244. ed.pr. [ε' χωρὶς τῶν ὄνων τῶν]    247. 1. πρῶτον    249. 1. τὰ αὐτὰ    249. 1. τὸν    252.  
1. ἐὰν

‘Acquisto di terra, casa e casa con cortile.

<sup>205</sup> Vd. commento a P.Hal. I col. XI (*ed. pr.*). Cfr. Faraguna 2000, p. 176.

Se qualcuno compra da un altro o vende ad un altro un pezzo di terra, una casa o delle case con cortile, allora deve pagare ai tesoreri il 5% (della quota di pagamento), fatta eccezione per le quote di vendita che restino sotto le 50 dracme. Ma questa deve essere dedicata ad Alessandro.

I tesoreri devono registrare gli acquisti secondo i demi e ... nel demo del venditore, inserendo prima il nome dell'acquirente con il nome del padre e il demo, poi il nome del venditore secondo le stesse modalità, e il mese e il giorno, a partire dal quale abbiano effettuato la consegna (=il passaggio di proprietà), e il nome di chi ha acquistato, dove si trova la proprietà e l'eventuale sua denominazione, aggiungendo anche i vicini, tutti se sono in numero maggiore. Se non lo fanno, [siano multati].

Non appena il venditore abbia dato la quota sui confini (? =tassa di trasferimento)<sup>206</sup> e i vicini lo abbiano ricevuto (la quota o il documento che lo attesta?), non sia mossa alcuna azione contro il compratore né alcuno lo conceda a proposito della terra, della casa o delle case con cortile. Ma per coloro... non sia valido l'acquisto né il termine ... se (il venditore) non ha reclamato (=ricevuto) una parte del prezzo, deve essere sottoscritta la somma dovuta oppure deve essere redatto un nuovo contratto... in caso contrario non sia fatto alcun reclamo.'

La registrazione su base demotica differenzia Alessandria da altre città greche e probabilmente anche dalle altre località egiziane. Altrove, infatti, il registro fondiario era organizzato in linea di massima sulla base dell'ubicazione dell'immobile. Si può vedere, a tale scopo, il registro di vendite degli *astynomoi* di Teno (fine IV secolo a.C.): dal formulario iscritto sull'epigrafe si evince che sono gli acquirenti dei beni coinvolti a far testo, ovvero a costituire il soggetto delle forme succinte di contratto<sup>207</sup>.

IG XII 5, 872

rr. 28-31: . . . Ἀμφυλις Φιλοφῶντος [Θ]εστίας, ἥς κύριος Φιλοφῶν Φιλοθέου Θε[στιεύς], ἐπρίατο π[αρ]ὰ [Δ]ιογνήτου Εὐκλέους Θρυησίου τὰ [ἡμίση]

[τῶ]ν χωρ[ίων κ]α[ὶ] τῆς οἰκίας τῶν ἐν Νοθιαδῶν, οἷ[ς] γείτων Πο]σειδῶνιος, καὶ τὰ π[ρ]ὶν [ὄ]ντα Εὐρυκράτου, ἃ ἐπρίατο Ἀρχιτέλης [παρ'] Ἀμφύλιος μ[ετὰ] κυρίου Φιλοφῶντος δραχμῶν

τε-

[τρακ]οσ(ίων) . . .

<sup>206</sup> Per Faraguna l'ἀμφοῦριον corrisponde alla tassa di trasferimento (Faraguna 2000, pp. 65-82). Cfr. Pringsheim 1950, p. 145, che interpretava il medesimo come notifica indirizzata alle autorità.

<sup>207</sup> = IG XII 5, 872. Il registro si compone di 47 contratti che riguardano transazioni reali di proprietà ma anche rapporti creditizi.



La συγχώρησις permette di recuperare la prima posizione del venditore e risponde in questo modo all'esigenza di registrare il documento nei registri demotici dei tesoriери (se sono sopravvissuti) o/e anche ad una registrazione nell'archivio centrale, che si esegue col nome del venditore in prima posizione. Sebbene cessino le attestazioni dei tesoriери in epoca romana, un documento dell'archivio 'di un legale alessandrino' risulta prezioso: nel sopracitato BGU IV 1131 (13 a.C.), mediante la 'concessione' contenuta in una συγχώρησις menzionata nel documento, l'acquirente ottiene la καταγραφή dal πολιτικὸν ἀρχεῖον di Alessandria.

Leggiamo ai rr. 21-22:

κατ[ὰ] τῆ(ν) καταγραφή(ν) (...) χρη(ματισμὸν) ἀπὸ τῆσδε τῆς συγχωρησις [σὺν τ]ῆ ἑαυτ(οῦ) | εἰς[ό]γι εἰς τὸ πολιτικ(ὸν) ἀρχ(εῖον) ...

'...in base alla καταγραφή ottenuta attraverso questo contratto, (indirizzata) al πολιτικὸν ἀρχεῖον, insieme con la sua personale descrizione'

L'ufficio che era precedentemente sede dei funzionari reali può essere stato rifunzionalizzato come ufficio agoranomico. Resta irrisolta, tuttavia, la questione se dall'*archeion* una copia dei documenti catagrafati che comportavano un trasferimento di proprietà sia stata ancora inviata, in epoca romana, ai registri demotici sulla base del domicilio dell'alienante.

Lo scopo ultimo della conservazione dell'atto legale presso i demi dei concedenti, piuttosto che dei beneficiari delle vendite, è individuato da Faraguna nella garanzia rappresentata dal precedente proprietario - dunque dai relativi atti di proprietà -, la stessa che l'agoranomo riproduce in forma scritta nella clausola di βεβαίωσις, ovvero l'impegno del venditore ad assicurare il godimento indisturbato del bene, contro la rivendicazione di terzi (evizione)<sup>208</sup>.

Non si può dire, in conclusione, quanto a lungo i registri demotici abbiano regolato il deposito degli atti e la tutela degli acquirenti di beni immobili. Il venditore come soggetto della 'concessione' ricalca una tradizione che risale senza dubbio alla prescrizione dello statuto alessandrino<sup>209</sup>.

---

<sup>208</sup> Cfr. Faraguna 2000, pp. 75-82.

<sup>209</sup> Il P.Hal. 1 ci informa anche che ai funzionari tolemaici attivi nella capitale spettava la riscossione dell'imposta del 10% sul passaggio di proprietà (5% dal venditore, 5% dall'acquirente). La tassa di trasferimento della proprietà, altrove nota in Egitto col nome di ἐγκύκλιον, era versata in precedenza in onore del divino Alessandro, e continuò a essere riscossa da Augusto in poi (vd. P.Tebt II 350 ed.pr.). Per una tassa ugualmente destinata a un dio, attestata nel Fayuum, cfr. P.Tebt. II 281 (125 a.C.). La stessa ritorna in epoca romana: vd. BGU III 748, col. II (62 d.C.), dove, tuttavia, l'esattore non è un funzionario reale ma un sacerdote del culto. La relazione tra amministrazione 'statale' e carattere culturale potrebbe trovare un riscontro, in epoca romana, nell'istituzione del Nanaion, altro archivio di Alessandria, istituito sotto Augusto. Il suo nome si lega al dio babilonese Nana, identificato in Egitto con Iside (cfr. *supra*,

---

II.C., per la menzione del Nanaion nell'editto di Flavius Titianus). Una esamina di alcuni testi epigrafici da altre città greche, quando l'affissione pubblica esige una giustificazione che non può essere limitata alla registrazione di atti negli archivi, costituisce un significativo metro di confronto. Il registro degli *astynomoi* di Teno (fine IV secolo a.C., per cui cfr. *supra*) rappresenta tra questi un caso discusso ma la presenza di numeri allineati ai dati essenziali di ciascuna transazione registrata fa pensare a cifre ricapitolative che suppongono un resoconto finanziario, inclusivo della tassa di trasferimento: cfr. Faraguna 2000, pp. 87-92. La mancata restituzione per l'Alessandria augustea di registri pubblici o d'archivio con riepilogo delle entrate non implica la fine del pagamento della tassa di trasferimento col passaggio all'amministrazione romana. Nei nostri documenti una traccia del pagamento della tassa di trasferimento può essere individuata in una delle clausole contrattuali. Accanto a τὸ ὀρισμένον πρόσκειμον, ovvero la 'multa fissata' su sentenza del giudice in caso di insolvenza, compare nei contratti destinati al Catalogo alessandrino la cifra di 200 dracme d'argento. Nel P.Köln. III 127 (30-15 a.C.), contratto di locazione di una nave redatto ad Alessandria, la stessa cifra è detta ἱερὰς Καίσαρι δραχμὰς διακοσίας (r. 10). Probabilmente la forma del contratto di locazione del P.Köln. III 127 (soggettiva secondo la tipologia tolemaica più diffusa), può spingere a una collocazione agli inizi della fascia cronologica 30-15 a.C. Il documento è conservativo nella forma rispetto al modello consueto, ma l'entità ricorda ancora una volta la somma versata ai tesoreri in onore dei regnanti tolemaici, menzionata nel P.Hal. 1; è dunque altamente plausibile che la cifra rappresenti una diretta discendente della tassa imposta dai tesoreri, all'atto di registrazione delle transazioni di proprietà, fin dalla prima regolamentazione attestata per Alessandria d'Egitto. Sull'argomento, basti Pringsheim 1950, pp. 232-242.

## II.E. Produzione dei contratti: scribi e uffici.

Analizzeremo ora un campione di documenti, per evidenziare casi particolari di errori (in stesura o copia) e tracciare un quadro che concerna le tipologie di documento presenti nell'archivio (originali, bozze, copie o duplicati), funzionale alla ricostruzione di fasi e modalità di produzione dei contratti.

Al contempo, un'analisi del medesimo campione di documenti, sotto l'aspetto della fraseologia legale e della tipologia di interventi dello scriba sul documento, unitamente ai dati ricavati dalle fonti relative al Catalogo centrale nei precedenti paragrafi, ci può permettere di formulare un'ipotesi sulle sedi amministrative o d'ufficio cui sono legate le varie fasi di stesura e deposito dei contratti.

Il presente esame consente di riconoscere il valore legale dei contratti stipulati dagli alessandrini e il legame tra l'amministrazione cittadina, cui gli stessi potevano far riferimento, e tribunali/uffici che esercitavano la loro competenza sull'intero Egitto. Senza alcuna pretesa di completezza e con un'indagine limitata alle fonti adoperate per la ricerca, si vuole segnalare l'importanza di un esame capillare dei documenti che sia basata su mani, fraseologia e attività degli scribi.

### II.E.1. Fraseologia legale: alcuni esempi da BGU IV 1121 e BGU IV 1116

Possiamo partire da un documento che presenta elementi significativi: BGU IV 1121 (12), contratto di locazione di terra di papiro, per cui disponiamo di un duplicato inedito dalla collezione di Berlino (inventariato come P. 13106 R)<sup>210</sup>. Ci soffermeremo, in particolare, sul r. 35, dove lo studio di un particolare costrutto, parzialmente perduto in lacuna, può rivelare l'attività di copia e/o il tipo di intervento dello scriba sul testo del contratto.

r. 35 [καὶ ἐξεῖναι] τῆι Διονυσία παρασυγγραφῶ[. . . . .]ων ἐγ[βά]λλειν ἐ[ντὸς]

‘sia lecito per Dionisia sfrattarli nel momento in cui rompano/violino il contratto’

---

<sup>210</sup> Cfr. Schubart 1913, p 210, che riporta i punti non convergenti tra i due papiri; Sel.Pap. I 41 (nota a p. 128).



L'editore princeps restituisce, a mio parere, la forma più verosimile per il testo in lacuna, a prescindere dalla sua correttezza morfosintattica, in base alle tracce che seguono la lacuna, riconoscibili come  $\omega\gamma$ . Lo scriba costruisce participio e pronome in una forma di genitivo assoluto, **παρασυγγραφού[νων αὐτ]ῶν**. In tal caso, rispetto al verbo  $\acute{\epsilon}\gamma$ [βά]λλειν, che regge di norma l'accusativo, l'espressione si spiega con omissione del complemento oggetto, frequente nella successione di clausole giuridiche, oppure con la formulazione di un costrutto al genitivo, percepito in dipendenza dalla preposizione  $\acute{\epsilon}\gamma$ -, contenuta nel verbo. A tal proposito, lo scriba può avere attinto dal proprio repertorio di espressioni legali generalmente adoperate nei contratti. Può valere da confronto efficace un contratto di prestito, ovvero BGU IV 1144 (13 a.C.), in cui i debitori (in due) garantiscono ciascuno per l'altro la restituzione del prestito, pena l'esecuzione dei beni personali. Ai rr. 16-17 ricorre la clausola τῆς πράξεως γεινομένης ἐκ τοῦ παρασυγγραφῶντος (corr. ex γαρασυγγραφουντος), ossia il diritto di esecuzione sulla persona (tra i due) che violi il contratto. A questa formula si può essere rifatto lo scriba (del documento originario) in BGU IV 1121 (12), valutando la necessità del genitivo in costruzione con ἐκ.

Schubart, inoltre, propone la lettura **παρασυγγραφούντας αὐτούς**, che appare la più corretta per l'accusativo al maschile, cui si lega il participio in funzione predicativa (dell'oggetto).

L'espressione ricorre identica in BGU IV 1122 (8), rr. 30-31: ἐξουσί(ας) οὔση(ς) τῶι Γαίωι παρασυγγρα|φοῦντας αὐτο(ὺς) μεθ[ι]σταμέ(νοι) τῆς ἐγλή(μψεως) ἐντὸς τοῦ χρό(νου)<sup>211</sup>.

Si presta a questo tipo di analisi anche BGU IV 1116 (14), contratto di locazione di una casa, ricco in aggiunte e cancellazioni, che fanno propendere per errori di stesura o copia, piuttosto che per una minuta.

Al r. 13, dove ricorre l'espressione τῆς/ τῶν δημοσίων ὀχετῶν ἐπιβολῆς καὶ \ἐπικοπ(ῆς) καὶ | ἐγβολῆς πάντων ὄντων(ν) ('circa bocche d'entrata, bocche d'uscita e guarnizione dei tubi dell'acqua'), τῆς/ è corretto da τ[ων]. La scrittura originaria di τῶν, poi corretta con l'aggiunta *supra lineam*, può essere imputata al salto di simile in simile, se il documento è una copia, e spiegata per analogia con l'articolo che segue. Laddove il notaio stia formulando ora l'atto (e lui, o uno scriba per lui, lo stia redigendo), si può parlare invece di una incertezza di tipo sintattico, dal momento che l'articolo al singolare si riferirebbe a un solo sostantivo di quelli che seguono, tutti al genitivo di specificazione: ἐπιβολῆς καὶ \ἐπικοπ(ῆς) καὶ/ ἐγβολῆς. A seconda di quale ipotesi si adotti (redazione o copia) può essere spiegata diversamente anche l'aggiunta di ἐπικοπῆς. Se lo scriba redige l'atto, può aver deciso in un secondo momento l'aggiunta di un compito (o due), nel novero delle responsabilità del locatario<sup>212</sup>.

È indicativo, invece, il caso dell'espunzione della clausola [[καὶ προσαποδιδῶναι τὸ λοιπὸν]], al r. 35. Tale clausola non appartiene, infatti, a questa tipologia di contratto ma ai contratti di lavoro (vd. BGU IV 1122 (8), r. 34). Se accettiamo l'idea che siamo dinanzi alla copia del contratto originale, a meno che non intervenga la memoria del copista che riproduce una clausola a lui nota per automatismo e distrazione, l'unica spiegazione plausibile è in un errore dello scriba originario (primo redattore del documento), che il copista riconosce. In ogni caso, l'errore diventa una spia della formazione di chi compila l'atto, il quale non si limita a ricopiare il testo ma lo stende consapevolmente nei rotoli del Catalogo.

---

<sup>211</sup> Cfr. anche BGU IV 1116 (14), rr. 31-32 παρασυγγραφοῦντας τὸν | Σαραπ(ίωνα). Cfr. P.Köln III 147 (30-15 a.C., origine sconosciuta), rr. 13-14: ἐὰν δέ τι παρασυγγραφῶ, ἐξέστω σοι ἐγβάλλοντά με | ἐκ τῆς μισθώσεως ἐν χρόνῳ οὔσης ἐτέρῳ μεταμισθῶσαι. Il verbo παρασυγγράφω regge il complemento oggetto e si riferisce alla rescissione del contratto ad opera del locatario, dunque di chi lo viola o interrompe per ragioni contingenti. Il locatore avrà pertanto il diritto di ἐγβάλλειν, ossia 'sfrattare' le persone coinvolte.

<sup>212</sup> Per l'aggiunta *supra lineam* al r. 28 di \καὶ ἂ ἐὰν μὴ παραδῶ τῆ(ν) ἀξίαν/ siamo dinanzi a un classico esempio di errore in copia, dal momento che lo scriba omette un sintagma introdotto dal καί, al pari della clausola che segue.

## II.E.2. Luogo di redazione dei contratti.

La forma della minuta, o bozza di contratto, è riconoscibile in un buon numero di documenti dell'archivio, non tanto sulla base della condizione materiale o del numero di correzioni quanto di alcuni elementi che possono essere ricondotti a una redazione provvisoria. Si può prendere in esame BGU IV 1129 (9), che riporta al r. 3 l'espressione [παρὰ] Π[ρωτά]ρ[χο]υ τοῦ — Ζη(αείου), dove il prolungamento dell'asta orizzontale dopo il τοῦ segnala la posizione del patronimico: il patronimico può mancare in un documento redatto in forma di bozza, mentre sarebbe stato inserito nell'originale del contratto<sup>213</sup>.



<sup>213</sup> Cf. P.Oxy. XXII 2349 (19), dove la presenza di uno spazio bianco per l'aggiunta del giorno lascia intendere che il contratto è in attesa di essere ultimato prima della registrazione o spedizione (verosimilmente mai avvenuta).

La compresenza di bozze di contratto e documenti ascrivibili alla categoria dei protocolli processuali (vd. BGU IV 1132 (7)) costituisce un elemento a favore della redazione degli atti presso il tribunale, ma anche di una raccolta intenzionale di minute a uso di un giurista (cfr. introduzione in II.A).

A tal proposito, uno sguardo alle competenze degli uffici aiuta ad ascrivere a questi ultimi fasi specifiche della finalizzazione dei contratti. La registrazione di atti catagrafici presso il πολιτικὸν ἀρχεῖον di Alessandria è possibile solo sulla base del documento agoranomico (cfr. II.C); inoltre, se i funzionari dell'ufficio ereditarono il ruolo dei tesoriери attestato nel P.Hal. 1, alla stessa operazione di registrazione o deposito si legava la verifica del pagamento della tassa di trasferimento. In taluni papiri dello stesso archivio si fa riferimento per la restituzione di un prestito al πολιτικὸν ἀρχεῖον come luogo di deposito, da cui si ricava che ivi erano probabilmente conservati gli originali dei contratti.

In BGU IV 1158 (10), al r. 6, mediante l'espressione διὰ δημο(σίου) ἀρχή(ου) (l. ἀρχεί(ου)), si indica il luogo di conservazione di un contratto di prestito, sulla base del quale è restituito un fondo posto come pegno a garanzia del credito<sup>214</sup>.

L'espressione frequente nell'incipit dei documenti κατὰ τὴν διὰ τοῦ αὐ(τοῦ) κριτη(ρίου) τετελειωμέ(νην) συγχώρη(σιν) (vd. BGU IV 1129 (9), r. 5; BGU IV 1132 (7), rr. 3-5), con riferimento al κριτήριον (II.A.1), è funzionale non all'indicazione del luogo di stesura dei precedenti contratti, quanto alla conferma di un visto giuridico apposto sui documenti, che ne determini il valore esecutivo, ovvero la validità o impugnabilità in caso di disputa legale.

Possiamo, dunque, formulare un'ipotesi sui passaggi di redazione dei contratti.

I documenti, formulati nel Catalogo e redatti in rotoli dagli agoranomi presso il πολιτικὸν ἀρχεῖον, venivano sottoposti al controllo del tribunale, attraverso l'operato dei giuristi, prima di tornare al Catalogo centrale di Alessandria, dove se ne producevano verosimilmente degli estratti o indici: questi passaggi di mano rifletterebero formalmente la procedura descritta nell'editto di Flavius Titianus (cfr. II.C).

L'ufficio cittadino, il tribunale e il Catalogo lavoravano in stretta collaborazione. Significativa è la confusione dello scriba in BGU IV 1158 (10), rr. 7-8: διὰ τοῦ [[κριτ]] καταλογεῖου. Nel punto in cui va indicato il luogo di redazione (o deposito) del contratto di prestito originario, lo scriba inizia a tracciare la parola κριτήριον, ma cancella in stesura e corregge in καταλογεῖον. L'errore può essere dovuto alla collaborazione diretta tra il Catalogo e il tribunale nella redazione e revisione del documento, che produce un'associazione naturale tra gli uffici in chi

---

<sup>214</sup> In BGU IV 1151v il riferimento è a un testamento mediante il quale si eredita un credito, rr. 7-8: καθ' ἣν ἔθετο διαθήκην) διὰ τοῦ τῶν Ἰουδαίων | ἀρχεῖου, ma l'ufficio qui attestato sembra indicare un registro apposto per la comunità giudaica (cfr. II.A.3 e III.C.4.b).

redige l'atto, ma anche ad una possibile ubicazione dei due enti nello stesso edificio o nella stessa struttura, che rende superflua la distinzione dei rispettivi depositi.

Si aggiunge una spia della regolare riproduzione dei contratti in appositi rotoli. O. Montevecchi rilevava la presenza della parola κόλλημα ad apertura del contratto di lavoro del BGU IV 1122 (8)<sup>215</sup>. Il ripetersi di κόλλημα nel margine superiore di una parte consistente degli atti rimanda all'uso di produrre *tomoi synkollesimoi*, ovvero rotoli composti, classificati verosimilmente sulla base della tipologia di contratto e da depositarsi in archivio. Questi rotoli, prodotti dai notai, potevano risultare funzionali all'indicizzazione nel Catalogo centrale o alla consultazione dei giuristi.

La presenza in uno stesso archivio di minute, originali e copie può ricondurci a un'attività svolta entro lo stesso Catalogo, o comunque dagli uffici notarili di competenza. Le disposizioni che emergono dall'editto di Flavius Titianus paiono corrispondere a una fase successiva, ma non troppo lontana, della divisione di incarichi specifici in ambito notarile, sorti proprio in funzione di registri plurimi e archivi: tale elemento può solo confermare la produzione di un numero plurimo di copie che circolavano tra le mani dei funzionari, a seconda degli usi<sup>216</sup>. La presenza di duplicati (cfr., ad esempio, duplicato di BGU IV 1121 (12), per cui II.E.1) può avvalorare l'ipotesi di una produzione consistente di copie, destinata agli uffici di diverso grado, in linea con una prassi comune all'amministrazione tolemaica e romana: i contratti redatti nella forma destinata al deposito nell'ufficio cittadino, le copie inserite nei *tomoi* del Catalogo, altre copie prodotte probabilmente per la consultazione dei giuristi.

---

<sup>215</sup> Montevecchi 1950, pp. 19-24. Cfr. BGU IV 1116 (14), per le numerose aggiunte e cancellazioni, che fanno pensare all'elaborazione diretta dell'atto notarile o ad errori di copia, piuttosto che a una minuta: cfr. II.E.1.

<sup>216</sup> Cfr., ad esempio, BGU IV 1123 (1), per un contratto redatto su un foglio isolato, ricavato dal rotolo di papiro, più difficilmente inserito in un registro di contratti; la scrittura è tondeggiate e morbida, vicina nelle forme a una libraria. Cfr. anche BGU IV 1146 (4), dove la scrittura presenta una forma curata e molto posata rispetto alla gran parte dei contratti dell'archivio, elemento che potrebbe far ascrivere il contratto al gruppo di 'originali', piuttosto che di copie, dell'archivio alessandrino. Le lettere hanno tracciato tendenzialmente tondeggiate (vd. ο, σ, ω) e presentano talora tratti, o apici, quasi ornamentali (vd. δ, ν). In generale, si affiancano lettere di forma posata ('maiuscola') (δ, π) ad altre di forma corsiva (μ, ω). Lo stesso può dirsi di BGU IV 1146 (4), contratto ascrivibile, a mio avviso, al gruppo di contratti formali, destinati verosimilmente al deposito di 'originali' piuttosto che alla consultazione del giurista. La scrittura non è molto corsiva, ma riconoscibile nelle sue parti, senza legature: tuttavia, il *ductus* è rapido e la forma spigolosa, con una leggera inclinazione a destra.





# Capitolo III. Categorie di terre e ‘privilegi’ fiscali

## III.A. *Chora* di Alessandria (Ἀλεξανδρέων χώρα) e area del Delta

L’Ἀλεξανδρέων χώρα è citata in pochi testi letterari e in un certo numero di documenti papiracei. Le attestazioni letterarie si riferiscono al I e II secolo d.C. e restano quelle più utili a una ricostruzione topografica del territorio della regione<sup>217</sup>. Relativamente ai documenti papiracei, abbiamo un *prostagma* di II secolo a.C. (P.Tebt. I 5, per cui vd. *infra*, in editti e *prostigmata*), alcuni contratti databili al I secolo d.C. e documenti di epoca tarda che restituiscono corrispondenze di ordine ufficiale o registri di tasse<sup>218</sup>, quando la *chora* ha oramai assunto una fisionomia più organica e definita dal punto di vista amministrativo.

La denominazione implica un legame diretto con la capitale d’Egitto. Stando alle fonti letterarie (cfr. *supra*), la *chora* di Alessandria, o Ἀλεξανδρέων χώρα, si distribuiva a sud-ovest del braccio canopico del Nilo, fino alla regione della Mareotide, a ovest della capitale<sup>219</sup>. Col centro in Hermupolis Parva (Ptol. IV 5, 18), rappresentava la naturale prosecuzione del canale Schedia (o Menelais)-Alessandria, estendendosi per buona parte nel Delta occidentale, con avamposti in quello centrale: i suoi confini esatti restano, tuttavia, ancora incerti<sup>220</sup>.


---

<sup>217</sup> Strabo 17, 1, 10; Plin. NH V 4, 49; Ptol. IV 5, 18; Ptol. IV 6, 46.

<sup>218</sup> Vd. SB XII 10893 (II sec.); P.Oslo III 84 (138-161 d.C.); P.Diog. 13 e 14 (141/142 d.C.), su cui vd. *infra*; P.Oxy. VII 1045 (205 d.C.); SB XIV 12155 (232 d.C.); SB XIV 11547 (247-253 d.C.); P.Oxy. X 1274 (metà III secolo); P.Ryl. IV 616 (post 311 d.C.).

<sup>219</sup> Per considerazioni storiche circa la regione della Mareotide, cfr. Blouin 2017. Cfr. BGU I 18.1 2740 (87-86 a.C.), r. 18.

<sup>220</sup> In assenza di riscontri dai saggi archeologici, i documenti papiracei possono rappresentare un importante contributo alla segnalazione dei confini della *chora* alessandrina: BGU IV 1129 (9), presente tra le nostre fonti, non è discusso nel presente capitolo perché riguarda un campo non ubicato nella *chora*, ma che con essa confina a ovest: r. 14 λιβὶ \ . . . . / Ἀλεξανδρίων (cfr. I.A.2). Se quelle tracce di un’aggiunta *supra lineam* appartengono al termine χώρα, si può concludere che la *chora* alessandrina si estendeva a oriente fino alla regione Busirite, nei pressi del villaggio Thonophos (BGU IV 1129 (9), r. 11): di quest’ultimo, tuttavia, non si conoscono le coordinate esatte.



— Area della *chora* di Alessandria, I sec. d.C.

L'ultimo studio che ha raccolto e interpretato i dati sulla *chora* di Alessandria d'Egitto è un articolo di Armin Jähne, pubblicato nel 1981<sup>221</sup>. La ricerca segue un criterio di ordine geografico e, al contempo, giuridico, e opera un confronto tra la capitale egiziana e il regno seleucide.

La particolarità della capitale, alla luce dell'eredità ellenistica e della funzione di centro amministrativo, può aver determinato una scelta precisa nella definizione di un territorio esterno alla città, identificabile con l'Ἀλεξανδρέων χώρα. La funzione della *chora* può essere chiarita, inoltre, soltanto in relazione alle esigenze di Alessandria. Il bisogno di soddisfare i suoi cittadini ma anche quello di controllare l'ingresso al regno d'Egitto - poi provincia romana - ha comportato, nel tempo, lo sviluppo di una 'proprietà' che si collocava geograficamente al di fuori del centro residenziale ma che si adattava, al contempo, alla conformazione del territorio: per tale ragione e in rapporto alle unità topografiche già esistenti, la *chora* si sviluppò verso est, inglobando aree già da tempo urbanizzate o centri sorti lungo i bracci occidentali del Delta.

Alcune fonti papiracee edite dopo il 1981 permettono di aggiungere nuovi dati a quelli già noti sull'evoluzione della *chora* di Alessandria, in particolare per quanto concerne la natura della *chora*, la sua estensione e il quadro amministrativo di epoca romana.

L'Ἀλεξανδρέων χώρα doveva assolvere in origine la funzione della terra cittadina, la γῆ πολιτική, esterna all'ἄστυ: a tal fine, accolse da un lato edifici pubblici (quali ippodromo e

<sup>221</sup> Jähne 1981, pp. 63-103.

anfiteatro) o aree sacre, dall'altro terreni concessi dal sovrano alla comunità civica di Alessandria. La sua fondazione fu verosimilmente coeva a quella di Alessandria (332 a.C.), da cui la regione prende il nome<sup>222</sup>.

Alla *chora* intesa come terra cittadina si potrebbe riferire l'espressione ἔξω τοῦ ἄστεως nel P.Hal. 1 (col. IV, r. 97) (per il P.Hal. 1 cfr. I.A.1 e II.2). In un estratto del testo normativo, relativo alla profondità di buche ricavate nelle proprietà terriere, l'espressione ἔξω τοῦ ἄστεως indica esplicitamente un'area esterna al centro cittadino, che è invece indicato nello stesso documento come ἐντὸς τοῦ ἄστεως (vd. rr. 95-97). Il P.Tebt. I 5 (vd. *infra*, in 'editti e *prostagmata*'), unico documento papiraceo di epoca tolemaica a riferirsi alla *chora* di Alessandria, offre una distinzione tra la *chora* intesa come intero suolo d'Egitto e la *chora* di Alessandria, da cui si è ricondotti alla divisione basilare tra la capitale e il restante Egitto. Il documento supporta, inoltre, un accostamento tra Alessandria e la sua *chora*, dunque l'appartenenza di quest'ultima alla città stessa<sup>223</sup>.

### III.A.1. La *chora* alessandrina nella prima età imperiale

All'epoca romana si datano le prime testimonianze certe di un apparato amministrativo della *chora* di Alessandria, sulla base delle quali questa può essere equiparata a un distretto autonomo, sul cui territorio si conservano antichi privilegi. Alcuni documenti attestano una gerarchia di ruoli all'interno della *chora* e fanno propendere per una sua evoluzione da γῆ πολιτική a distretto sottoposto a una particolare supervisione. Le prime fonti sono letterarie e annoverano la *chora* al fianco degli altri *nomoi* del Basso Egitto: Ptol. IV, 6, 46 Ἀλεξανδρέων χώρας νομὸς καὶ μητρόπολις Ἐρμούπολις μικρά; Plin. N. H. V, 4, 49: *quae iuxta Pelusium est regio nomos habet Pharbaethiten, Bubastiten, Sethroiten, Taniten. reliqua autem ... Menelaiten, Alexandriae regionem, item Libyae, Mareotis.*

Come di consueto si verifica nei documenti d'Egitto, la povertà della documentazione risalente all'ultima fase tolemaica impedisce di determinare il momento esatto in cui certe

---

<sup>222</sup> Nel periodo storico della sua formazione i re tolemaici detenevano formalmente il titolo di proprietari su tutto il territorio d'Egitto, da cui deriva l'idea di una concessione di terreni alla comunità alessandrina, per un uso collettivo, dunque comune. Tuttavia, è stato a più riprese dimostrato che il possesso era privato e tradizionalmente parcellizzato, cioè caratterizzato dalla tendenza alla frammentazione di una proprietà in piccole parcelle variamente distribuite nella regione. Basti citare, per un quadro generale di epoca tolemaica, Bingen 2007, in partic. pp. 157-278; sul regime della proprietà terriera vd. Monson 2012, in partic. pp. 73-86.

<sup>223</sup> Si confronti SB VI 8993 (175-174 a.C.), in cui si richiede la registrazione degli schiavi agli alessandrini che risiedono nella *chora*, intesa qui, invece, come terra d'Egitto.

‘riforme’ o cambiamenti sono attuati nella regione o quando gli stessi siano frutto di una scelta ‘a tavolino’ piuttosto che di un processo graduale. Inoltre, va presa in considerazione la realtà amministrativa dei distretti egiziani nella prima età imperiale: solo dopo un processo di evoluzione graduale in epoca romana, i *nomoi* si affermano come territori delle metropoli che ne rappresentano i principali insediamenti abitativi<sup>224</sup>. A tal proposito, si può solo congetturare che la *chora*, da sempre in una condizione di privilegio per la relazione con la capitale ma anche sviluppatasi nel tempo come regione autonoma, abbia ottenuto nella stessa fase una concreta indipendenza distrettuale, con metropoli in Hermupolis Parva.

Il P.Princ. II 21 (III secolo d.C.)<sup>225</sup> conferma la condizione della *chora* quale distretto autonomo. Restituisce, infatti, un rendiconto delle spese che lo stratego della *chora* invia a un altro funzionario, probabilmente l’epistratego della regione del Delta. Tuttavia, il documento si data agli anni 236-237 d.C.<sup>226</sup>, perciò a un periodo successivo rispetto all’evoluzione sostanziale che la provincia dovette conoscere nella prima età imperiale. È, pertanto, utile individuare documenti precedenti che possano suggerire la natura e la condizione amministrativa della *chora* agli inizi dell’epoca romana: si analizzeranno brevemente, a questo scopo, P.Oxy. XII 1462 e i P.Diog. 13 e 14<sup>227</sup>.

· Il P.Oxy. XII 1462 (Ossirinco, 83/84 d.C.) è significativo tanto alla luce del contenuto quanto della datazione: due cittadini del villaggio di Sinary versano una tassa di trasferimento per acquisizione di un terreno catecico, con accordo sancito mediante il *grapheion* di Νόις e di tutti i villaggi della *chora* di Alessandria (rr. 32-35: διὰ τοῦ τῆς Νόεως καὶ ἄλλων κομῶν [τῆ]ς Ἀλεξανδρέων χώρας γραφίου)<sup>228</sup>. Il documento non menziona i terreni e la loro collocazione, probabilmente perché il fine principale della notifica è certificare il pagamento della tassa, necessario a concludere la cessione; tuttavia, dall’ubicazione del γραφεῖον, cui è destinato il versamento, si può dedurre che la proprietà terriera dovesse trovarsi in un villaggio della *chora* di Alessandria. Va registrata l’attestazione, sul finire del I secolo d.C., di un ufficio agoranomico che, ubicato nel villaggio di Νόις, sembra costituire il centro di riferimento per tutti i villaggi della *chora*. Inoltre, il coinvolgimento di acquirenti ossirinchi smentisce, almeno per quanto

<sup>224</sup> Vd. Jördens 1999, pp. 141-180, in particolare pp. 164-173.

<sup>225</sup> Il documento era stato brevemente menzionato da Armin Jähne nel suo lavoro: cfr. Jähne 1981, p. 81.

<sup>226</sup> Lo stratego della *chora* di Alessandria è già attestato pochi anni prima nella missiva di SB XIV 12155 (232 d.C.), come destinatario del conto di grano requisito nella regione.

<sup>227</sup> Si aggiunga anche SB XII 10893 (II secolo d.C.), lista di terreni soggetti a confisca, che includeva fondi di un’*ousia* appartenente alla *chora* alessandrina (rr. 6-7) e che potrebbe contenere in lacuna per le proprietà elencate di seguito altri riferimenti alla stessa *chora*.

<sup>228</sup> Per il villaggio di Νόις nella *chora* di Alessandria il presente documento resta la sola attestazione. Vd. Calderini, Diz.geogr. III, p. 373. Un villaggio omonimo è ubicato nell’Herakleopolite (alto Egitto): cfr. Verreth 2013, p. 343; Falivene 1998, p. 148.

riguarda l'epoca romana, l'idea di una prerogativa dei cittadini alessandrini sui terreni della *chora*, probabilmente in conseguenza della sua trasformazione in distretto autonomo<sup>229</sup>.

· In P.Diog. 13 e 14 (141/142 d.C.) lo stratego della *chora* invia all'*epistates* di Schedia e Iuliopolis/Nikopolis disposizioni circa le tasse sul trasporto di vino destinato alla capitale. Le merci inviate ad Alessandria dovevano attraversare il *nomos* Menelaites, con centro a Schedia: come si evince chiaramente dal documento, a Schedia, come a Iuliopolis, stazionavano le autorità doganali<sup>230</sup>. Nello specifico si segnala di ottemperare all'esenzione fiscale prevista sul vino proveniente da alcuni villaggi della *chora* di Alessandria (Antylles e Hermupolis).

Per la prima volta ci imbattiamo nel *nomos* Menelaites, il quale aveva il proprio centro in Menelais e prendeva nome dal fratello di Tolemeo I. La capitale del distretto, corrispondente o attigua al sito archeologico di Schedia, si trovava circa 30 km a sud-est di Alessandria e costituiva una zona utile per il controllo del territorio<sup>231</sup>. Strabone espone chiaramente la funzione 'portuale' e 'doganale' di Schedia, per il controllo di navi e merci che da Alessandria si dirigevano verso le altre parti della provincia o viceversa dall'entroterra alla città portuale<sup>232</sup>. L'importanza della regione ne giustifica l'autonomia preservata rispetto alla restante *chora* alessandrina ma anche, come vedremo in seguito, la parziale condivisione di un privilegio fiscale sull'imposta terriera. Una parte del *nomos* Menelaites dovette confluire, infatti, nel bacino originario della *chora* alessandrina, guadagnandosi l'esenzione dalle tasse (cfr. *infra*, commento al P.Tebt. I 5).

In P.Diog. 13 e 14 il fine è ribadire un privilegio, che può essere motivato in tre modi. In prima ipotesi, l'esenzione può derivare dall'ubicazione dei campi nella *chora* di Alessandria (vd. *infra*, commento a OGIS 669). In seconda analisi, il privilegio può essere esercitato in virtù della cittadinanza alessandrina e varrebbe, dunque, solo per gli alessandrini possidenti (cfr. *infra*, commento a C.Ord.Ptol. 75-6). In terza istanza, bisogna prendere in considerazione che il vino oggetto della missiva possa essere un prodotto derivante da requisizione o acquisto forzato, come

---

<sup>229</sup> Cfr. Jähne 1981, pp. 79-80.

<sup>230</sup> Sui confini doganali d'Alessandria, in relazione col restante Egitto, cfr. Jördens 2009, pp. 371-392.

<sup>231</sup> Per i resoconti delle ultime campagne di scavo nel sito di Schedia e una bibliografia sul tema, cfr. <http://www.schedia.de/>.

<sup>232</sup> Strabo 17.1.16. Per gli insediamenti lungo il braccio canopico Trampier 2010, pp. 340-1. Strabone descrive il canale di collegamento tra i due centri, forse lo stesso su cui si attestano lavori in due iscrizioni di epoca augustea (ποταμὸς Σεβαστός), I.Alex. 3 e 3bis (10/11 d.C.): il canale oggetto di lavori attraversava la capitale sul lato occidentale fino a sfociare nel porto di Kibotos. Vd. Jördens 2009, pp. 414-417: lo stesso canale navigabile può a sua volta corrispondere al ποταμός cui si lavora alcuni decenni più tardi e del quale danno notizia OGIS II 672 (80/81 d.C.) e 673 (86/87 d.C.). Per la topografia del canale cfr. Hairy – Sennoune 2006; Hairy – Sennoune 2009.

già ipotizzato dai primi editori<sup>233</sup>: in tal caso, l'esonazione riguarderebbe produttori di vino, non necessariamente alessandrini, la cui merce era destinata all'approvvigionamento della capitale<sup>234</sup>. La terza ipotesi risulta la più verosimile, in un contesto propriamente riconducibile alla regolamentazione del commercio alla 'dogana': la menzione specifica dei villaggi della *chora* alessandrina rimandava a produttori di vino noti, che spedivano regolarmente i prodotti alla capitale, per i quali le copie della missiva dovevano rappresentare un certificato del diritto all'esonazione dalla tassa doganale<sup>235</sup>.

### III.A.2. Fiscalità. Le fonti

Le fonti (epigrafiche e papiracee) adoperate per l'analisi dell'aspetto fiscale si riferiscono all'intera regione del Delta, in cui non stupisce ritrovare il riferimento ad alessandrini possidenti già in documenti di epoca tolemaica<sup>236</sup>. Una prospettiva sull'area del Delta e non su un'area circoscritta è utile, innanzitutto, a discutere il contesto geografico e naturale della stessa *chora* alessandrina, poi l'interrelazione con le aree amministrative vicine e le eventuali differenze sul piano fiscale.

Si analizzeranno brevemente i tre documenti di ordine 'pubblico' dai quali si ricavano informazioni al riguardo: P.Tebt, I 5, 93-8, l'epigrafe C.Ord.Ptol. 75-76 e un passo dal noto editto del prefetto Tiberio Giulio Alessandro. Si procederà poi all'analisi dei dati relativi alla *chora* restituiti dai contratti dell'archivio 'di un legale alessandrino' (per cui vd. Cap. II), al fine

---

<sup>233</sup> Consegna e acquisto avvenivano sempre su ordine del prefetto, e potevano interessare, oltre al vino, cereali, tessuti e animali da lavoro. Jördens 2009, pp. 211-240.

Per il vino di Antylles cfr. Athen. 1, 33e-f: ἡ δὲ περὶ τὸν Νεῖλον ἄμπελος πλείστη μὲν αὐτῆ, ὅσος | καὶ ὁ ποταμός. καὶ πολλὰ τῶν οἴνων αἰ ἰδιότητες | κατὰ τε τὰ χρώματα καὶ τὴν προσφορὰν. τούτους δ' | ὑπερβάλλει ὁ κατὰ Ἄντυλλαν πόλιν οὐ μακρὰν οὖσαν | Ἀλεξανδρείας, ἧς τοὺς φόρους οἱ τότε βασιλεῖς Αἰγύπτιοι τε καὶ Πέρσαι ταῖς γαμεταῖς ἐδίδοσαν εἰς | ζώνας ('La vite coltivata presso il Nilo è tanta (in estensione) quanto il fiume. E molti dei vini sono particolari sia per i colori sia per gli usi. Tuttavia, tra questi eccelle il vino prodotto nella città di Antylles, non lontana da Alessandria, le cui entrate un tempo i re egiziani e persiani davano alle spose come denaro di riserva': traduz. mia) (per l'uso proverbiale εἰς ζώνην δέδοσθαι vd. LSJ, s.v. ζώνη). Uno dei due centri coinvolti nei P.Diog. 13-14, Antylles, godeva dunque di una particolare fama per la produzione vinicola, che era tale da garantire ai re le elargizioni alle spose.

<sup>234</sup> Per requisizione di merce destinata alla capitale vd. PSI X 1123 (152 d.C.), in cui un produttore ossirinchiota, su ordine del prefetto d'Egitto, vende il proprio vino (r. 4: πέπρακα) a un οἰνέμπορος Ἀλεξανδρείας, col fine esplicito di approvvigionare Alessandria (rr. 7-8: εἰς τὴν εὐθηλίαν τῆς λαμπροτάτης τῶν Ἀλεξανδρέων πόλεως). Cfr. Schubert, introduz. ai P.Diog. 13-14.

<sup>235</sup> Sulle attestazioni di viti nella *chora* alessandrina, cfr. Ruffing 1999, pp. 20-53.

<sup>236</sup> Un'altra testimonianza su possedimenti di alessandrini nell'area è nell'iscrizione Delta I 92, datata con qualche riserva all'epoca augustea, dove οἱ ἀπὸ τῆς πόλεως γεούχοι sono i proprietari alessandrini che erigono la stele votiva nel Delta. Per una discussione d'insieme dei fattori storici e sociali relativi all'intera area del Delta, cfr. Blouin 2014.

di discutere un criterio di riconoscimento del ‘privilegio’ coinvolto, definito su base ‘geografica’ o ‘personale’: in particolare BGU IV 1121 (12), BGU IV 1122 (8), BGU IV 1123 (1) e BGU IV 1132 (7), con discussione dei casi in cui l’ubicazione delle proprietà è incerta (BGU IV 1121 (12), BGU IV 1122 (8) e BGU IV 1123 (1)).

### III.A.2.a. Editti e *prostagmata*

- Il P.Tebt. I 5<sup>237</sup> (*post* 118 a.C.) proviene dal cosiddetto archivio di Menches<sup>238</sup>, *komogrammateus* del villaggio di Kerkeosiris, con una raccolta di copie di decreti di varia natura. Il decreto ai rr. 93-8, datato al 118 a.C., è scritto sul *verso* di un documento che reca una lista di proprietari di templi e terra clericale. Il contesto storico è determinante, dal momento che siamo in una fase di scontri convulsi tra le fazioni sostenitrici dei due regnanti tolemaici antagonisti, Tolemeo VIII e Cleopatra II, i quali stabilirono a un certo punto una tregua e concessero, mediante il suddetto decreto, amnistie e privilegi, al fine di richiamare alla terra incolta gli alessandrini fuggiti. I proprietari di terreni nella *chora* di Alessandria ottennero un prolungamento del diritto alla riduzione delle imposte fino a un totale di sei anni, rispetto ai tre anni concessi ai proprietari di terreni acquisiti fuori dai confini della regione: questi si aggiungevano ai cinque anni iniziali di esenzione totale, validi per tutti.

- L’iscrizione C.Ord.Ptol. 75-76 (Herakleopolis) restituisce un doppio *prostagma* emanato da Cleopatra VII e Tolemeo XV Cesare, il più antico dei quali, datato al 41 a.C., è un decreto che ordina l’esecuzione di una sentenza e la sua applicazione a tutto l’Egitto<sup>239</sup>. Fa seguito a un processo che verosimilmente ebbe origine da querele di un gruppo di alessandrini che possedeva terreni nel Delta centrale, nei distretti di Boubastis e Prosopis, contro funzionari che avrebbero richiesto tasse non dovute. Per l’élite alessandrina si ribadiscono specifici privilegi fiscali, ovvero l’esenzione dalle tasse straordinarie. Un dato di notevole rilievo per il discorso che stiamo affrontando è il tipo di tasse per cui si ottiene l’esenzione, riscosse in momenti di crisi e non regolarmente dai funzionari esecutivi (rr. 26-28: τοῖς κατὰ καιροῦς | καὶ περιστάσεις ἰσταμένοις ἐν τοῖς νομοῖς | στεφά<ν>οις καὶ ταῖς ἐπιγραφαῖς). Dovremmo chiederci, dunque, se tale privilegio è mantenuto dalla categoria degli alessandrini possidenti in epoca romana. Inoltre, la validità del decreto in tutto il territorio della provincia d’Egitto, confermata dal luogo in cui l’epigrafe stessa è stata rinvenuta, di per sé è sufficiente ad associare il privilegio a una categoria

<sup>237</sup> Chrest. 339 = Sel. Pap. II 210.

<sup>238</sup> TM ArchID 140. Sulla titolarità dell’archivio, cfr. Criscuolo 2013, pp. 245 – 257.

<sup>239</sup> Per un commento all’iscrizione Bingen 2007, pp. 141-154.



di persone definita sotto il profilo giuridico, in quanto titolare della cittadinanza piena alessandrina, piuttosto che a una categoria di terreni, individuata su base geografica e amministrativa.

- Al decreto del P.Tebt. I 5 sembra quasi volutamente ispirarsi l'editto del prefetto Tiberio Giulio Alessandro, emanato nel 68 d.C. e restituito integralmente da un'iscrizione rinvenuta sul primo pilone di ingresso al tempio di Hibis, nell'oasi di Khargēh (Temple of Hibis II 4 = OGIS 669, *Prose sur Pierre* 57, B): ai rr. 59-62 si stabilisce che l'ἀρχαία γῆ della Ἀλεξανδρέων χώρα e del *nomos* Menelaïtes deve essere esclusa dalla misurazione della terra (ἀναμέτρησις), e quindi dalla tassazione<sup>240</sup>. Con l'editto il prefetto intendeva smentire voci che circolavano sulla necessità di misurare campi inclusi nell'ἀρχαία γῆ e rassicurare i coltivatori che inoltrarono la petizione sul rispetto dell'antico privilegio<sup>241</sup>.


L'ἀρχαία γῆ ricorda nella denominazione i primi *kleroi* (πρῶτοι κλήροι) distribuiti all'atto della fondazione della città, ritenuti concordemente dagli studiosi il nucleo originario della *chora* di Alessandria. Si noti che l'ἀρχαία γῆ si riferisce nel testo sia alla *chora* di Alessandria sia al *nomos* Menelaïtes, a prova di un processo di espansione che ha comportato nel tempo una ridefinizione dei confini tra il *nomos* Menelaïtes e la *chora* e anche a conferma del particolare controllo cui era soggetto il *nomos* Menelaïtes da parte dei funzionari alessandrini (vd. *supra*).

Si riconoscono, dunque, in conclusione, due criteri di esenzione o riduzione fiscale, il primo su base topografica, il secondo di ordine 'personale', desumibili dalle fonti secondo il seguente schema:

---

<sup>240</sup> Per un'introduzione ed esegesi all'editto vd. Chalon 1964 (per il commento specifico ai rr. 59-62 pp. 230-233).

<sup>241</sup> Per l'ἀναμέτρησις, ovvero la misurazione dell'estensione del terreno in funzione dell'imposizione delle tasse, si possono citare due documenti, che chiariscono in quali circostanze il controllo si rende necessario: il P.Lond. III 903 (106 d.C.), rr. 13-14, dove la misurazione coinvolge un terreno non ancora seminato (τόπον ψιλόν), probabilmente misurato e registrato per la prima volta, e il P.Oxy. VI 918 (II secolo), col. XI, rr. 5, 15, per un terreno esteso lungo la riva del fiume (αἰγιαλός, sponda produttiva), soggetto periodicamente al computo delle arure, alla luce della variabilità del livello delle acque.



### III.A.2.b. I contratti

I principi individuati possono essere applicati agli accordi privati che coinvolgono terreni della *chora* e soggetti alessandrini.

In **BGU IV 1132 (7)**: post 24 giugno del 14 a.C.) si dispone l'ipoteca di un bene immobile e di un terreno a favore di Ammonios: i beni erano stati posti a garanzia di un debito, trasmesso al fratello del defunto Theodoros, un certo Alessandro, macedone. Nel primo accordo (rr. 3-22) è sancita l'aggiudicazione di alcuni beni a esecuzione del debito insoluto. In primo luogo si forniscono le coordinate di due parcelle di terreno che passano ad Ammonios, tradizionalmente individuate mediante area di pertinenza, villaggio confinante, circoscrizione di riferimento e terreni confinanti. I terreni garanti appartenevano all'Aurinites, facente parte della *chora* alessandrina<sup>242</sup>, e si collocavano nei pressi del villaggio di Syron kome (rr. 9-10: ἐν τῷ Αὐρινεΐτη

<sup>242</sup> L'Aurinites è attestata in P.Fay. 23a (+ P.Bodl. I 13= I.Delta p. 473): περὶ Αὐρι(νεΐτην) (BL I.454: Αὐρι( ) ed.pr.). Il documento, datato al II secolo d.C. e redatto a Theadelphia (Arsinoite), reca una lista di soggetti, con riferimenti agli incarichi liturgici da loro ricoperti a livello toparchico e il relativo *poros*, espresso mediante il valore dei beni immobili (case o terreni) posseduti. Ai rr. 4-5 della I colonna (P.Bodl.

τῆς | Ἀλεξανδ(ρέων) χώρα(ς) περὶ κόμην Σύρων). L'elenco dei beni trasmessi al creditore include anche una casa, con accessori attigui, ubicata nello stesso villaggio di Syron kome (r. 18: ἐν τῇ Σύρων κόμῃ), a quanto pare stavolta nel territorio di diretta afferenza del villaggio. La precisazione non è di poco conto, considerando che risulta ad oggi dibattuto quale sia il distretto al quale appartiene Syron kome. Lo stesso villaggio è associato in BGU IV 1123 (1) al *nomos* Menelaïtes (r. 2: περὶ κόμην Σύρων . . . τοῦ Μενελαεΐτου νομοῦ). Una spiegazione plausibile è che il villaggio si collochi nel distretto Menelaïtes, al confine con l'Aurinites. L'abitazione di BGU IV 1132 (7) si trova, infatti, nel centro di Syron kome, mentre i terreni appartenevano alla regione Aurinites ed erano evidentemente non lontani dal confine col *nomos* Menelaïtes<sup>243</sup>.

**BGU IV 1121 (12)** (5 a.C.) è una locazione di terra coltivata a papiro (per la durata di 3 anni), sita in un luogo indicato come Ἄρσινοῖς ἢ καὶ Εὐρυλόχου (rr. 7-9). Se la località corrisponde a quella citata dalle fonti letterarie (Ps.-Call. I 31, 7; Iul.Val. I, 25)<sup>244</sup> siamo nei pressi di Alessandria, in un centro di fondazione ellenistica, ed entro il territorio della *chora* alessandrina. Tuttavia, non si conosce il luogo esatto in cui sorgeva il villaggio. Il passo delle *Res Gestae Alexandri Macedonis*, nel resoconto del viaggio che Alessandro conduce nell'area di Alessandria<sup>245</sup>, descrive il centro cosiddetto 'di Euriloco', detto anche Melanthium, come il punto più a sud che Alessandro avrebbe raggiunto, dunque l'estremo in latitudine rispetto a Canopo (in Ps.-Call. τοῦ Μενδησίου τὸ πλάτος). Si noti che la posizione del centro è anche

---

I 13) si descrive il ruolo ricoperto da un certo Petenubis al momento di redazione del documento come ἐπ[ί] τῆς καθάρσεως τοῦ δημόσιου πυροῦ τόπου περὶ Σύρων, ovvero 'responsabile della depurazione del grano pubblico della *toparchia* presso Syron'. Per la liturgia cfr. P.Ryl. II 90 (inizio III secolo), rr. 5-6 e P.Oxy IV 708 (ca. 188-189) rr. 5-7. Il villaggio di Syron, menzionato come centro della *toparchia*, può facilmente farsi corrispondere al nostro villaggio, sulla base dell'appartenenza al Delta dei due distretti menzionati nella I colonna (Kabasites e Metelites: P.Fay. 23a, rr. 5-6). Inoltre, l'Aurinites non è esplicitata come distretto o *toparchia* ma l'espressione, caratterizzata dall'uso di περί, può facilmente riecheggiare quella del r. 5, usata per designare la *toparchia* di Syron (τόπου περὶ Σύρων). Ricaveremmo dal documento, in conclusione, un'ipotesi circa la classificazione dell'Aurinites come *toparchia*; dovremmo, inoltre, attribuire al *nomos* Menelaïtes l'incarico descritto nel P.Bodl. I 13, piuttosto che alla regione della *chora* alessandrina. Cfr. Verreth 2013, s.v. Aurinites (p. 91), dove l'Aurinites è descritta come distretto.

<sup>243</sup> Prescindendo dalla collocazione topografica dei beni posti a garanzia, un altro elemento concorre, a mio avviso, a distinguere due operazioni separate per i terreni e l'abitazione. I verbi adoperati in riferimento all'uso dell'abitazione concessa da Theodoros ad Ammonios sono significativi: παρακεχωρήσθαι (r. 16), εἰληφέ(ναι) (r. 20), πεπληρωθῆναι (r. 21). In particolare, la cessione del bene a garanzia del credito risulta finalizzato, almeno per quanto concerne l'accordo di prestito originario, alla restituzione degli interessi sulla somma capitale. Pertanto, è possibile che l'operazione in BGU IV 1132 (7) pertenga a una somma di denaro concessa in prestito probabilmente in un secondo momento, diversa da quella cui si lega l'esecuzione dei beni fondiari. Di seguito si fa, infatti, riferimento a una συγχώρησις di prestito (rr. 29-30: ἐν τῇ αὐτῇ | συγχωρή(σει) δανείου), probabilmente diversa nella titolatura giuridica e nel contenuto dalla precedente συγγραφή.

<sup>244</sup> Cfr. Müller 2006, p. 203 n.1; Fraser 2009, p. 342.

<sup>245</sup> Le due fonti sono strettamente connesse per contenuto, dal momento che a Flavius Iulius Valerius Alexander Polemon, un console di III secolo, si attribuisce la traduzione latina del Romanzo d'Alessandro (*Res Gestae Alexandri Macedonis*); l'originale è a sua volta attribuito allo Pseudo-Callistene, prima fonte che cita il villaggio. Cfr. Calderini, Diz.geogr. II, p. 190; Suppl. 1, p. 62.

descritta come ἐν τῷ λεγομένῳ κόλπῳ (r. 7), in cui κόλπος è sostantivo generico riferito a un ‘golfo’ o a un’insenatura’ (in linea con ὄρμος al r. 46, dogana o punto di smistamento delle merci per l’invio dei 100 carichi di papiro alla proprietaria del campo, per cui cfr. I.A.2).

In **BGU IV 1122 (8)** (13 a.C.) due contadini si assumono l’obbligo di coltivare a vite due arure di terreno appartenenti a un certo Gaius. Le due arure vengono registrate nei pressi del villaggio di Τάφιλις (r. 7), non attestato altrove. Calderini (Diz.geogr. IV, p. 370) ipotizza la collocazione in un distretto sconosciuto di Alessandria. Resta dunque congettura l’appartenenza del villaggio alla *chora* di Alessandria. Un elemento a favore dell’attribuzione alla *chora* può essere un uso di demarcazione dei campi o di denominazione delle parcelle interne ai campi attestato anche in BGU IV 1132 (7) (mediante l’ἐπίσημον, apparentemente segnacolo di confine, per cui cfr. I.A.2)<sup>246</sup>, i cui terreni appartenevano alla *chora* alessandrina, nella fattispecie all’Aurinites (vd. *supra*).

In **BGU IV 1123 (1)** (ante 30 a.C.) Alexandros, Nikomedes e Sextos, forse alessandrini, ereditano il diritto di locazione su un campo della corona e ne spartiscono la locazione. Il campo si estende nei pressi del villaggio di Syron kome (r. 2: περὶ κόμην Σύρων), indicato come parte del *nomos* Menelaites, probabilmente in un’area al confine con l’Aurinites, appartenente secondo BGU IV 1132 (7) alla *chora* alessandrina (vd. *supra*).

---

<sup>246</sup> BGU IV 1122 (8), r. 8: μίαν ἐν ἐπι[σ]ήμῳ Μούσαις, τὴν δὲ ἑτέραν ἐν ἐπισημίῳ [ca.?]; BGU IV 1132 (7), rr. 10-11: περὶ κόμην Σύρων γύσου εἰς ἐπισήμου Πα[ι]δέρωτος καὶ Ἀβρυτάνου γῆν χέρσον. Per l’interpretazione del termine ἐπίσημον e i termini che indicano le ripartizioni dei fondi, cfr. *infra*.

### **Alcune osservazioni: applicazione del principio fiscale.**

La *chora* di Alessandria resta a oggi difficile da definire sotto il profilo amministrativo e giuridico nella fase tolemaica, mentre più fonti si datano al periodo romano. L'ubicazione esatta delle proprietà terriere nel Delta e le fonti di carattere fiscale contribuiscono a discutere la conformazione della *chora*, le sue peculiarità fiscali, topografiche e amministrative. L'analisi delle fonti della prima età imperiale deve, inoltre, essere svolta tenendo conto della fase di transizione in atto dal periodo tolemaico a quello romano, e della possibilità che la *chora* di Alessandria stesse divenendo una regione autonoma. Per individuare i privilegi fiscali bisogna considerare, infine, sia l'ubicazione dei campi (dunque l'eventuale appartenenza all'*ἀρχαία γῆ*, nucleo della *chora* alessandrina) sia il coinvolgimento di soggetti titolari dello status di cittadini alessandrini.

I criteri dedotti dai documenti fiscali possono essere applicati ai contratti analizzati in precedenza.

Per BGU IV 1132 (7) l'eredità include due tipi di proprietà (un'abitazione e dei terreni), per cui si è ipotizzata l'appartenenza a due distretti diversi: i beni posseduti dal defunto Theodoros, infatti, erano confinanti o vicini l'uno all'altro, ma si estendevano in un'area al margine tra il territorio Aurinites, incluso nella *chora* alessandrina, e il *nomos* Menelaites, cui doveva appartenere il villaggio di Syron kome. Non è da escludere, in tal caso, che l'Aurinites appartenesse a quel nucleo di *ἀρχαία γῆ* della *chora* non sottoposto a regolare rilevamento, dunque esente dalle tasse. Il *nomos* Menelaites, come si è visto, godeva a sua volta in epoca imperiale di un privilegio di esenzione, poiché in origine coincideva parzialmente con la terra cittadina di Alessandria, ancora non classificabile come distretto autonomo. È pertanto possibile che entrambe le proprietà condividessero il privilegio di esenzione poiché parte dell'*ἀρχαία γῆ*<sup>247</sup>.

BGU IV 1121 (12) descrive una coltura di papiro che si estende nel villaggio Eurylochu, collocabile a una certa distanza a sud del centro di Canopo, in un punto non meglio precisato. La presenza di un porto non aiuta in tal senso, se non a congetturare una via fluviale diretta con Alessandria, attraverso la quale 100 carichi di papiro erano inviati annualmente alla proprietaria del campo, Dionysia. Quale che sia l'area coinvolta – la *chora* o il *nomos* Menelaites –, il terreno

---

<sup>247</sup> Il riferimento al distretto di appartenenza per i due beni nel contratto non resta, tuttavia, superfluo. Come si è visto, il testo dei rr. 1-22 restituisce verosimilmente due accordi separati: ogni bene doveva rispondere alle regole dettate dai funzionari di distretto e, di conseguenza, essere registrato negli uffici di competenza mediante opportuni atti di eredità o vendita.

potrebbe essere quello soggetto all'esenzione dalle tasse. In tal caso, la proprietaria è un' Alessandrina: dunque, a prescindere dall'ubicazione del terreno, costei avrebbe goduto dell'esenzione dalle tasse straordinarie.

BGU IV 1122 (8) è classificabile come contratto di prestazione, o 'locazione della prestazione di lavoro'; il terreno è demarcato mediante segnacoli (gli ἐπίσημοι, per cui cfr. *supra*), riconducibili congetturalmente alla *chora* Alessandrina. Il campo potrebbe pertanto appartenere alla *chora* Alessandrina, come regione autonoma in termini amministrativi. Il Gaius che loca il fondo potrebbe essere, inoltre, Alessandrino, dal momento che è andato perso in lacuna il patronimico o l'eventuale demotico che ne confermerebbe la condizione (per Gaius, cfr. I.A.2).

In BGU IV 1123 (1), infine, la menzione del villaggio di Syron kome (cfr. *supra*) può aiutarci a collocare il villaggio (di conseguenza, anche l'isola di Alexarchos, cui il documento si riferisce) non lontano dai confini con il territorio Aurinites, nella *chora* Alessandrina. Si può ipotizzare che l'area coinvolta possa rientrare in quella porzione del *nomos* Menelaïtes che, con parte della *chora* Alessandrina, svolse la funzione di terra cittadina, conservando nel tempo il privilegio dell'esenzione.

L'aggiudicazione a favore di un Alessandrino dei beni ipotecati in BGU IV 1132 (7) e, più in generale, l'appartenenza dei campi della *chora* ad Alessandrini ci induce a discutere i casi in cui i due privilegi fiscali individuati sembrano parimenti applicabili: il criterio su base topografica per il nucleo della *chora* (l'ἀρχαία γῆ) e quello personale per i possidenti Alessandrini. La distinzione deve concernere innanzitutto l'area cui si applica l'esenzione totale - il nucleo della *chora* Alessandrina - rispetto al restante Egitto (il resto della *chora* Alessandrina e la *chora* Egiziana in senso esteso). Per i campi interni al nucleo della *chora* Alessandrina il diritto di esenzione totale si applicava a qualsiasi campo, ma in circostanze di 'emergenza' i soli Alessandrini restavano esenti dalle tasse straordinarie. Al di fuori del nucleo della *chora* di Alessandria, dunque, i cittadini Alessandrini continuavano a esercitare il diritto all'esenzione dalle tasse straordinarie<sup>248</sup>. Secondo un quadro così delineato, appare naturale supporre che questo privilegio fiscale, di carattere personale, rappresentasse una manovra volta a incoraggiare l'acquisto di terreni in aree più lontane dalla capitale o comunque esterne a quell'ἀρχαία γῆ, forse già sufficientemente sfruttata, su cui l'amministrazione cittadina rivolse l'interesse fin dal momento della fondazione della capitale.

---

<sup>248</sup> La sovrapposizione dei due privilegi nel caso di Alessandrini con campi appartenenti all'ἀρχαία γῆ può costituire un'altra ragione del reclamo degli Alessandrini attestato in C.Ord.Ptol. 75-76 (vd. *supra*) e della necessità di riaffermare il loro diritto di esenzione dalle tasse straordinarie.

### III.A.3. La produttività dei κηποτάφια di Canopo in BGU IV 1118 e BGU IV 1120: potenziali precedenti di un provvedimento traiano contro l'evasione fiscale

In BGU IV 1118 (3) e BGU IV 1120 (13) sono attestati dei κηποτάφια, letteralmente ‘tombe-giardino’<sup>249</sup>, nel territorio di Canopo. Canopo costituiva una penisola a vocazione commerciale, dalla vegetazione rigogliosa, e apparteneva alla *chora* di Alessandria<sup>250</sup>. La località era associata proverbialmente ad un’immagine di licenziosità, al punto che Seneca la paragonò al centro di Baia, noto per impianti termali, ville e bacini lacustri in cui soggiornavano di frequente gli imperatori (*Lettere a Lucilio*, 51, 3-4).

L’attestazione del termine κηποτάφια in Egitto<sup>251</sup> (per cui cfr. *infra*) e in Asia Minore (cfr. Ramsay, *Cities and Bishoprics* 333, 150) conferma la derivazione della forma sepolcrale dalla greco classicità: gli elementi di riconoscimento sono essenzialmente la presenza di una sepoltura (τάφος) e di un giardino annesso (κήπος). Dagli studi archeologici ed epigrafici si evince il concetto di *cepotaphium*, inteso come *hortus sepulchralis*, vale a dire di un luogo che riproduce un giardino o ambiente piacevole, destinato alla deposizione e alla commemorazione dei defunti, nell’origine riconducibile alle tombe ellenistiche e al culto degli eroi<sup>252</sup>. Sulla base delle attestazioni dalla penisola italica, si può concludere che il termine *cepotaphium* comincia a comparire nelle iscrizioni romane dall’età antoniniana/adrianea<sup>253</sup>. In generale, già a partire dall’epoca tardo-repubblicana le fonti letterarie, archeologiche ed epigrafiche attestano la tendenza tra le famiglie romane a erigere tombe entro gli *horti* destinati al comune impiego (*voluptares o utiles*)<sup>254</sup>.

---

<sup>249</sup> Liddell-Scott, s.v. ‘tomb in a garden’; Schubart, ‘Gartengräber’.

<sup>250</sup> Per una raccolta di fonti letterarie sul territorio di Canopo e del Delta, cfr. Bernard 1970.

<sup>251</sup> Cfr. Jur.Pap. 93 (p. 317, n. a r. 13), per l’interpretazione del sostantivo con itacismo: κηποταφ(ε)ῖα.

<sup>252</sup> Per le più antiche attestazioni TLL, s.v. *cepotaphium*; Gregori 1987-88, pp. 175-182. I giardini sepolcrali romani si ispiravano al giardino ameno o monumento sepolcrale per il culto degli eroi greci, diffuso nell’Oriente ellenizzato, e attestato anche a Canopo, e in tale ottica tendevano a riprodurre quegli ambienti bucolici che idealmente accolgono e accompagnano il defunto dopo la morte. Gregori sottolinea la funzione pratica dell’*hortus sepulchralis*, quale ambiente destinato alla conservazione del materiale necessario tanto per la pulizia abituale delle tombe quanto per la celebrazione delle festività dedicate ai morti.

<sup>253</sup> Un’indagine compiuta su EDR permette di aggiornare il quadro delle attestazioni epigrafiche relative alla penisola italica. Due su 12 delle epigrafi provengono dall’area flegrea e si datano al I secolo d.C. (cfr. CIL 06, 29931; AE 1973, 20). La prima è una lunga epigrafe dal Sacello degli Augustali, a Bacoli, di funzione commemorativa. La seconda è una più comune iscrizione familiare, da Puteoli, la cui ubicazione originaria è ignota: dedicata dai figli ai genitori estinti, era probabilmente collocata su un monumento a loro dedicato, *maceria cinctum*.

<sup>254</sup> Frass 2006, pp. 4-45; per le tombe negli *horti*, in particolare, pp. 40-45. Celebre è il caso di Cicerone, che trovò il modo di aggirare le norme urbanistiche per erigere un monumento (*fanum*) alla sua figliola Tullia in un luogo visibile, che è stato individuato sul colle Acerbara, entro la sua proprietà al confine con l’Appia (*ad Att.* XII, 36-37).

Per il nesso tomba-giardino nella prima epoca imperiale diventano particolarmente significative le iscrizioni romane che appartennero a *cepotaphia* di liberti imperiali<sup>255</sup>. A tal proposito, il confronto dei due contratti papiracei con le iscrizioni romane diventa cogente, se si considera il gruppo sociale di appartenenza dei defunti o dei proprietari. In BGU IV 1118 (3), in particolare, è coinvolto un liberto imperiale, il cui padre, probabilmente a sua volta liberto, possedeva la ‘palude’ (τέναγος) con i monumenti sepolcrali al suo interno<sup>256</sup> (r. 2; cfr. r. 4). Del resto, nel territorio della *chora* alessandrina, e più estesamente nell’area del Delta, figurano altrove liberti imperiali come proprietari<sup>257</sup>. Non può stupire che l’imperatore qui concedesse terreni ai liberti o che i liberti fossero interessati a una zona che controllava via mare l’ingresso al regno d’Egitto, non era distante dalla capitale e rappresentava un importante porto commerciale.

Se si attribuisce ai κηποτάφια di Canopo l’uso rituale derivato dalla greicità classica, i monumenti inseriti nelle proprietà dei due contratti si connotano di un significato culturale, di commemorazione (e pratica sociale), che preclude la semplice inclusione circostanziale in un campo di tombe ‘comuni’<sup>258</sup>. Alcuni termini presenti nei due contratti rimandano, inoltre, ad oggetti che si adattano a una funzione cerimoniale o di devozione: un esempio è dato dalle fiaccole di BGU IV 1120 (13) (r. 14, λαμπάδας τριακοσίας) e BGU IV 1118 (3) (r. 12, κεφαλώνων λαμπάδας [-ca.?-]) (cfr. *infra*)<sup>259</sup>.

Viene da sé che un’interpretazione dei giardini di Canopo quali giardini sviluppati intorno a monumenti funerari diventa di particolare rilievo per la ricostruzione storica del luogo. L’area di Canopo, come già attesta la registrazione di una ‘striscia sacra’, poteva ospitare aree sepolcrali con una funzione commemorativa, al pari di templi e ambienti sacri<sup>260</sup> (cfr. BGU IV 1118 (3), rr. 4-5: τένα[γος -ca.?- ἐπὶ τῆς κατὰ] | Κανωβὸν ταινίας . . . ρ . . . ρῶν κῆπον . . . [-ca.?-]). Non si può dire quanto antichi fossero i sepolcri contenuti nelle proprietà di BGU IV 1118 (3) e BGU IV 1120 (13) e se l’acquisizione di queste proprietà da parte degli alessandrini potesse essere

<sup>255</sup> Bell (1998) suggerisce anche il confronto con l’*hortus* di Trimalcione, decorato a sua volta con numerose sculture.

<sup>256</sup> Per τέναγος cfr. BGU IV 1119 (11), r. 9 (6-5 a.C.), BGU I 14 (255 d.C.). col. 3, rr. 1, 13. In BGU IV 1119 (11) la palude è coltivata a papiro e si colloca ugualmente nella penisola di Canopo.

<sup>257</sup> Cfr. BGU IV 1129 (9).

<sup>258</sup> Cfr. Jähne 1981, pp. 92-93. I due contratti di BGU IV 1118 (3) e BGU IV 1120 (13) sono descritti come locazioni di un campo, con le relative mansioni legate alle proprietà.

<sup>259</sup> Il termine λαμπάς può designare una semplice fiaccola oppure una lanterna e altro alloggio che contenga una torcia. Cfr. Mossakowska-Gaubert 2013, pp. 1535-1541. Cfr. le torce destinate a decorare e illuminare ambienti sacri, nell’inventario delle offerte appartenenti ai templi dei *nomoi* ossirinchite e cinopolite: P.Oxy. XII 1449 (213-217 d.C.). Cfr. P.Cair. Zen. IV 59608b, r. 30 (275-226 a.C.). L’immagine che si avvicina di più alle nostre λάμπαδαι è, tuttavia, quella di fascine composte da elementi vegetali da utilizzare eventualmente come torce, come si evince dall’associazione a piante erbacee (cfr. *infra* per i passi di BGU IV 1118 (3) e BGU IV 1120 (13)).

<sup>260</sup> Per i templi attestati sulla *taenia* canopica, cfr. Fassone 2005.



anche consciamente finalizzata all’allestimento o all’abbellimento di un giardino sepolcrale, con l’uso delle tombe già ivi locate<sup>261</sup>. A prescindere da una destinazione areale mirata, l’alta concentrazione di templi si confarebbe alla scelta di erigere nella stessa zona tombe di un certo pregio o di realizzarvi giardini adibiti al culto dei defunti.

### III.A.3.a. Legislazione sulla *res religiosa*: κηποτάφια e surplus produttivo

Un aspetto da indagare per i κηποτάφια è quello fiscale: le ‘tombe-giardino’ possono rappresentare, infatti, un’eccezione, o un caso particolare, per la presenza al contempo di sepolture, classificabili nella tradizione romana come *res religiosa*, e di un campo (l’*hortus* nell’uso romano), i cui prodotti erano destinati al consumo e non al solo abbellimento<sup>262</sup>. Una risposta parziale in materia legislativa giunge dalla terza e ultima attestazione nei papiri (seppure incerta) del termine κηποτάφια<sup>263</sup>.

Si possono leggere, infatti, i rr. 8-16 di Jur.Pap. 93 (= BGU V 1210)<sup>264</sup>, che restituisce un estratto dalla raccolta di prescritti emanati in Egitto, nota come Gnomon dell’*Idios Logos* (per cui cfr. I.B)<sup>265</sup>:

α [ῶ]ν ὁ φύσ[κος ἀν]αλαμβάνει τὰς οὐσίας, τούτων τοὺς | τάφ[ο]υς [περιε]ωρᾶτο. ὁ δὲ θεὸς  
Τραιανὸς μαθὼν | ὅ[τι ἀ]πλ[ῶς ἐπὶ] πρ[οσ]τροφῆ τ[οῦ] φύσκου καὶ τῶν δα[ν]υ[ι]στ[ῶν]  
π[λε]ϊόν[ος] ἐπιμελεία[ς] τοὺς τάφους καταξι[οῦ]σι, [τ]ὰ [μὲν] μν[ή]ματα αὐτοῖς  
[σ]υνεχώρη[σεν], τὰ δὲ | [κ]η[π]οταφία ἢ τοιαῦτα πωλεῖσθαι ἐκέλευσεν καὶ | [ἐν]τεινάμε]νος  
μόνοις χρεώ[σ]ταις τοῦ φύσκου | [ἐ]κμ[πτο]ρ[σ]ι μένειν συνεχώρησεν τοὺς τάφους | [αὐτῶ]ν  
[οἱ] ἐὰν ὦσι.

<sup>261</sup> Si può solo immaginare la rifunzionalizzazione di un’area esterna al centro di Canopo – potremmo dire ‘suburbana’-, la cui evoluzione può riflettersi per alcuni aspetti in quella degli *horti* di Mecenate a Roma. Bell (1998) sostiene che il rettangolo citato da Orazio (Satira I, 8, vv.7-15; 34-36), appartenuto a Mecenate, sia stato un cimitero pubblico (*commune sepulchrum*), da lui trasformato in un ‘giardino sepolcrale’ ameno, di funzione cerimoniale ma anche d’ozio, abbellito mediante l’acquisto sul mercato di tombe pregiate di provenienza greca. Le fonti sugli *horti* di Mecenate elogiano l’opera di bonifica operata sull’Esquilino. Vd. anche Purcell 2007; Cima – Talamo 2008.

<sup>262</sup> La questione è accennata in commento a BGU IV 1120 (13) da Johnson 1959, p. 134 (nr. 72).

<sup>263</sup> Si noti che il termine κηποτάφια è quasi interamente in lacuna, e l’editore princeps (BGU V 1210, p. 11) lo indica come integrazione esemplificativa. L’integrazione è pertanto incerta.

<sup>264</sup> La normativa è densa d’informazioni, in quanto estrapolata da un più ampio testo legislativo e destinata a istruire un funzionario subalterno della regione arsinoitica sul disbrigo dei suoi incarichi. La presente sezione corrisponde alla prima disposizione ad apertura del testo normativo, inserita nella più ampia categoria della fiscalità e delle terre soggette a confisca.

<sup>265</sup> Per una cernita ragionata delle costituzioni imperiali in Egitto, vd. Purpura 2009.

‘1. Nelle proprietà confiscate il fisco non prende in considerazione le tombe. Ma quando il divino Traiano apprese che i proprietari prestavano più attenzione alle tombe allo scopo di raggirare il fisco e i loro creditori, concesse loro i monumenti (=i sepolcri), ma le tombe-giardino e simili ordinò che fossero vendute, e dirigendo la sua attenzione solo ai debitori del fisco – lui concesse che le loro tombe restassero com'erano.’

Come il testo suggerisce, il regolamento è traiano e coinvolge le tombe. Traiano interviene disponendo che il fisco non può agire con la confisca e la vendita contro i debitori sui normali sepolcri (μνήματα)<sup>266</sup>, mentre può procedere sui κηποτάφια o altri annessi sontuari di loro proprietà<sup>267</sup>. Se ne ricava che un'esenzione dalle tasse era regolarmente prevista sulle tombe, in quanto *res extra commercium* (rr. 10-11)<sup>268</sup>. Il provvedimento si rivolge perciò a quei proprietari che approfittavano della presenza di un monumento sepolcrale nella proprietà – ovvero di una *res religiosa* - per evitare la confisca: al contempo, gli stessi potevano presumibilmente esercitare un diritto all'esenzione, nonostante disponessero delle proprietà come regolari terreni produttivi, ricavandone prodotti in natura o denaro in locazione.

I nostri contratti da Canopo testimoniano la locazione di κηποτάφια con percezione di canone: i locatari coltivavano il terreno, e al contempo dovevano svolgere alcune mansioni per la cura delle tombe in esso locate. Non sappiamo se già in epoca augustea una legislazione regolasse la presenza di sepolcri su terreni produttivi. Quanto emerge dalla disposizione legislativa è che venne fuori l'esigenza in epoca traiana di distinguere fiscalmente la pura *res religiosa* (gli μνήματα) dalle ‘tombe-giardino’ (i κηποτάφια). Dal momento che le sepolture includevano evidentemente un monumento e, in annessione, un giardino, il terreno adibito a giardino poteva per l'occorrenza divenire comune orto produttivo o comunque estendersi nell'area circostante<sup>269</sup>. Lo Gnomon, inoltre, ci fornisce un dato significativo: l'affermazione per cui i τάφοι potessero restare com'erano lascia intuire che questi fossero interni ai κηποτάφια e che con τάφοι si debba intendere qualsiasi tipologia di elemento sepolcrale (cippo, stele, edicola). Inoltre, il giardino diventa l'elemento di distinzione tra μνήματα e κηποτάφια, assente per i primi e caratteristico per

---

<sup>266</sup> Cfr. BGU IV 1085, col. II, rr. 2-14 (post 170 d.C.), verbale di udienza che attesta la riappropriazione di τάφοι, forse inseriti a titolo illegittimo tra i beni messi all'asta. Cfr. Alessandri 2012, pp. 107-113.

<sup>267</sup> Per i costi delle sepolture vd. Johnson 1959, pp. 322-324.

<sup>268</sup> Del provvedimento si discute in particolare la categoria di debitori a cui ci si rivolge, privati o fiscali. Cfr. De Visscher 1963, pp. 235-236.

<sup>269</sup> Un principio noto nella stessa Roma è l'utilizzo di elementi di confine per la delimitazione delle sepolture (cippi o muri). Non può dirsi se lo stesso si applicasse nelle sepolture di Canopo o, in generale, in Egitto, per delimitare i κηποτάφια di origine ellenistica.

i secondi. Traiano dispone il pagamento al fisco delle dovute tasse sui κηποτάφια, rendendo chiara la distinzione in termini fiscali tra comune *loca religiosa* e terreno produttivo<sup>270</sup>.

L'eventuale evasione fiscale di soggetti proprietari di κηποτάφια non può essere comprovata dai contratti di locazione restituiti da BGU IV 1118 (3) e BGU IV 1120 (13). Tuttavia, nei κηποτάφια dell'Egitto romano è riconoscibile un' 'anomalia' per la quantità e varietà di prodotti, presentati nei contratti come 'migliore parte del raccolto'<sup>271</sup>.

BGU IV 1118 (3), rr. 12-17

κράμβης καυλοῦς ω κεφαλῶνων λαμπάδας [-ca.?-]  
θρίδακας κηπουριακὰς ρν μηκωνίδας ρν ε . [-ca.?- τα]-  
γματικὰς ρμ σταφυλῆς βοτρύας ὄγδοήκοντα πα[-ca.?-]  
ὄγδοήκοντα κοχλειδίων χοίνεικας η σικύους κα[-ca.?-] [θρυα]-  
λίδας μ πράσου γλυκέως ταγὰς λ ουκ ορκα[-ca.?-]  
σεύτλου πυθμένας ἑκατὸν τεσσαράκ\ο/[ν]τα ο[-ca.?-] [εὐ]-

“800 gambi secchi di [.?], [.?] fascine di porro, 150 lattughe di giardino, 150 (lattughe) da campo, 140 [.?], 80 grappoli di uva, ottanta [.?], 8 *choinikes* (= ca. 6 kg) di lumache, 21[.?] cetrioli, 40 fili (=spaghi), 30 filari di porro dolce..”

BGU IV 1120 (13), rr. 11-18:

κράμβης καυλοῦς  
[ . . . ] . . . . . σεύτλου πυθμένας ὀκτακοσίους θρυαλίδας συμμίκτους . . . . . [ . . . . . ]  
[ . . . κ]αυλοῦς διακοσίους παν . . . τους ἑκατὸν κολοκύντας πενήκοντα φοίνικ[ας ] [ . . . ] χιλίους  
. εφ. . . νους<sup>272</sup> λαμπάδας τριακοσίας ἑψανῶν ταγὰς τριάκοντα ἀσπαράγου δεσμοῦ[ς ] [ . . . ]  
κοχλι[-  
δίων χοίνεικας δέκα . . . . . ταγὰς δ[έκα πέν]τε πράσου γλυκέως ταγὰς πενήκοντα  
κεφαλωτὰ . . . . . α σταφυλῆς βοτρύας ἑξήκοντα παλίουρα δισχίλια σῦκα δισχίλια . . . υξῶν

<sup>270</sup> La distinzione torna peraltro nella legislazione adrianea, dove si stabilisce l'inalienabilità della *loca religiosa*, distinta da terreni produttivi associati (Ulp. *Dig.* 11.7). Lo stesso principio di inalienabilità è rispettato in una testimonianza coeva dall'Egitto: l'iscrizione SEG XVIII 646 (II secolo), forse dalla necropoli orientale di Ibrahimiya (Alessandria), dichiara l'inalienabilità della tomba eretta da una certa Pompeia Musa per i suoi discendenti. Il resoconto di un'azione legale incluso nel testo epigrafico, che aveva interessato una presunta vendita illegale della proprietà e la conseguente petizione di un erede legittimo, conferma l'inalienabilità della *loca religiosa* e, al contempo, la presenza di un terreno produttivo associato alla tomba, parte integrante dell'eredità. Vd. Bodel 2017, p. 213.

<sup>271</sup> Parla di 'anomalia' Bodel 2017, p. 242: per questo aspetto i *kepotaphia* di Canopo sono da lui comparati a 'tombe-giardino' dell'Italia centro-occidentale e dell'Asia minore.

<sup>272</sup> Per la lettura ῥέφανους (l. ῥαφάνους) cfr. Appendice 1, commento *ad l.*

καλάθια πέντε στελεχεις χλωράς ἑκατὸν πασῶν ἔρας πενήκοντα κάλλυνθρα φοινίκων  
καὶ παργας . . . . .

“[.] gambi di cavolo, 800 barbabietole, [.] giunchi per stoppini di vario tipo<sup>273</sup>, 200 gambi di [?], 100 [?], 50 cetrioli, 1.000 foglie di palma, 300 fascine di [rafano?], 30 fasci di (erbe) da cottura, [?] caschi di asparagi, 10 *choinikoi* (= ca. 7 kg) di lumache, 15 mazzi di [?], 50 caschi di erba cipollina dolce, [?] di erba cipollina a punta(?), 60 grappoli d’uva, 2.000 prugne selvatiche, 2.000 fichi, 5 cesti di (?), 100 erbe [?], 50 [?], [?] spazzole (= ramicelli) di palma”

L’eccedenza di prodotto rispetto a quanto richiesto da norme (non scritte) delle ‘tombe-giardino’ non è ovviamente quantificabile<sup>274</sup>. Tuttavia, si può immaginare come questo surplus, a Canopo e altrove, abbia destato i sospetti dell’amministrazione e suscitato le forme di intervento fiscale restituite dalle opere giuridiche e dal passo dello Gnomon.

Una deduzione di questo tipo ha delle implicazioni che coinvolgono la relazione tra Canopo e la *chora* di Alessandria. Fenomeni di evasione fiscale in campi che si estendevano sul suolo di Canopo avrebbero generato, infatti, una sovrapposizione di privilegi/esenzioni. Canopo apparteneva alla *chora* di Alessandria (cfr. III.A.3.b), ma non si può dire se appartenesse al suo nucleo originario (la *chora* si estendeva fino al braccio canopico del Delta: III.A.1), che risulta ancora nel 68 d.C. esente da tasse (editto del prefetto Tiberio Giulio Alessandro, per cui cfr. III.A.2.a)<sup>275</sup>. In ultima analisi, se saremo in grado in futuro di provare episodi di evasione fiscale sui *kepotaphia* attestati nell’area di Canopo in epoca augustea, si potrà anche escludere l’appartenenza di Canopo all’antico nucleo della *chora* alessandrina (ma non alla *chora* stessa):

---

<sup>273</sup> Per il sostantivo θρυσάλις, cfr. BGU IV 1120 (13), r. 12: i due papiri forniscono le due sole attestazioni nella documentazione dall’Egitto. Preisigke (WB I, s.v.) traduce con ‘pianta da giardino di natura incerta’ rifacendosi al contesto agricolo. Johnson (1936, pp. 134-135, n. 72) traduce più propriamente l’espressione di BGU IV 1120 (13) con ‘giunchi per stoppini di vario tipo’, dunque un elemento vegetale specificamente destinato a fungere da stoppino delle candele. Infatti, il sostantivo θρυσάλις/θρυσαλλίς, derivato di θρῦον, ‘giunco’ o ‘canna’, indica nelle fonti letterarie una particolare pianta adoperata come stoppino (cfr., ad esempio, Aristophanes, *Nubes*, vv. 59, 585; id., *Vespae* 251 e relativi *scholia*).

<sup>274</sup> La presenza di τροχοί in BGU IV 1120 (13: r. 27: τῶν τροχῶν), dunque di una pluralità di ruote appartenenti a uno o più apparati idraulici per il drenaggio o sollevamento dell’acqua, è spia di un’estensione rilevante dei campi (per la traduzione con šādūf, cfr. Johnson 1959, pp. 134-135, nr. 72. Schjøler parla di una carrucola da sollevamento: Schjøler 1973, p. 126. Per la saqiā cfr. Bonneau 1993, pp. 98-99, 209-234; per altre attestazioni nei documenti papiracei, cfr. P.Ross.Georg. II 19, 141 d.C., r. 42: ἡ ἐπικειμένη τῷ τροχῷ μηχανή; P.Oxy. X 1292, ca. 30 d.C., r. 13: ὁ τρόχος τῆς μηχανῆς; cfr. anche BGU IV 1119 (11), rr. 26-27).

<sup>275</sup> Gli alessandrini erano inoltre esenti da tasse straordinarie sui propri campi (C.Ord. Ptol. 75-6, per cui cfr. *supra*).

per i proprietari di *kepotaphia* produttivi a Canopo sarebbe stato, infatti, superfluo far leva sul valore di *res religiosa* dei monumenti sepolcrali per evadere le tasse sui campi a loro associati, se quegli stessi godevano già di un'esenzione fiscale, prevista per i campi inclusi nell'area dell'ἀρχαία γῆ della *chora* alessandrina.

### III.A.3.b. Applicabilità del P.Hal. 1: la necropoli del *proastion* alessandrino e i κηποτάφια di Canopo

La documentazione di epoca tolemaica e della prima età imperiale suggerisce, secondo Jähne, una sostanziale applicazione ai terreni della *chora* di norme enunciate nei Dikaiomata alessandrini, estratti di legislazione cittadina restituiti parzialmente dal P.Hal. 1 (metà del III sec. a.C., per cui vd. *infra*; cfr. anche I.A.1 e II.D).

Ci soffermeremo, ora, sull'estratto del testo alessandrino in cui si fa riferimento alla cura delle sepolture ricavate entro proprietà terriere, e in cui si dispongono, con una certa esattezza, le mansioni dei soggetti proprietari.

P.Hal. 1, 107-114:

τάφρω[ν τμήσεως καὶ ἀνακαθάρεω]ς. ἐάν τις βούληται τάφρον τεμέσθαι κα[ι]νὴν ἢ παλαιὰ[ν]  
ἀνά  
-γα[γεῖν, - ca.17 - το]ῖς γείτοσιν τοῦ χωρίου καὶ συμβαλλέσθω τὸ μέρος ἕκαστος [εἶ]ς τὸ  
ἀ[νάλωμα, τοῦ δὲ χοῦς τοῦ ἐξορ]υσσομένου τὸ ἥμισυ ἑκατέρωσε ἀναβαλλέτω· ὃς δ[ε] ἂν μὴ  
βούλητ[α]ι συ[μ-]  
βα[λέσθαι, τὸν μὲν χοῦν τὸν κατ' αὐ]τὸν ὁ τέμνων ἢ ἀνάγων εἰς τὸ χωρίον ἀναρριπτ[έ]τω εἰς  
ὀπότερον ἄ[ν]  
βο[ύληται, τοῦ δὲ ἀναλώματος τὸ δι]π[λ]οῦν πραξά[σ]θω δίκηι νικήσας. ὧι δ' ἂν τ[ο]ῦ αὐτοῦ  
χωρί[ο]υ τά-  
φρ[ος - ca.12 -, συμβαλλέσθω]σαν αὐτῶι εἰς τὴν ἀνακάθαρσιν τῆς τάφρ[ου] κατὰ μέρος  
ἕ[κ]αστ[ος]  
τ[ῶ]ι δ' ἀνακαθαίροντι ὑπόδικος ἔσ[τω] ὁ μὴ συμβαλλόμενος τριπ[λ]ασίου τοῦ ἀναλώματος,  
ἐὰν δίκηι νι[κ]ηθῆι].

‘riguardo al taglio e alla ripulitura delle tombe. Se qualcuno desidera intagliare (=ricavare) una nuova tomba o scavarne una vecchia [...] ai vicini della terra e ognuno contribuisca per la

metà alle spese, e tolga metà del terreno scavato su ogni lato. Se qualcuno non desidera contribuire, la persona che taglia o esegue lo scavo, versi il residuo dello scavo dal suo lato nella terra di chiunque voglia (contribuire), e se ha ragione in un processo, esiga due volte le spese’.

Dal momento che il testo normativo si riferisce all’intervento su sepolture già esistenti o alla realizzazione di nuove tombe ad Alessandria, ma non indica il raggio spaziale di applicazione della norma, si può provare a circoscrivere quantomeno l’obiettivo materiale, dunque il tipo di sepoltura cui la norma si riferisce. Nel dettaglio, si discute lo sgombero del materiale ricavato dallo scavo, quando si realizzi una tomba, e il contributo devoluto dai vicini di proprietà, per lo smaltimento del terreno in eccedenza. Per quest’attività la messa a disposizione di titolari di terreni direttamente confinanti con la proprietà in cui le tombe sono o saranno edificate è descritta dalla normativa vigente come un obbligo, dal momento che è perseguibile penalmente, in caso di rifiuto: la convocazione a processo, tuttavia, interessava verosimilmente casi particolari.

Il nostro documento, di ordine pubblico, regola pertanto le controversie tra vicini e si concentra sull’oggetto specifico (le tombe), probabilmente alla luce della frequenza di sepolture in certe proprietà terriere e del loro valore simbolico, o ‘sacro’, dunque delle modalità di preservazione (per il valore della *res religiosa*, cfr. *supra*). Nel testo non si fa esplicito riferimento alla collocazione delle sepolture o ad un’area specifica, descritta come esterna o interna alle mura. Inoltre, la questione delle responsabilità sulla pulizia delle tombe può essere legata alle circostanze affrontate nel passo precedente dello stesso testo normativo<sup>276</sup>: ai paragrafi 79-106 si fissava la distanza minima che doveva essere computata rispetto ai confini con le proprietà contigue, a seconda che si costruissero un muro, un edificio o si piantassero degli alberi nel proprio terreno. Probabilmente per ragioni pratiche, di spazio, la distanza stabilita entro e fuori dall’*asty* cambiava (entro i confini cittadini si riduceva alla metà), distinguendo chi edificava ἐντὸς τοῦ ἄστεως ο ἔξω τοῦ ἄστεως (rr. 95, 97). Il provvedimento coinvolgeva anche tombe e pozzi, per i quali la distanza dai confini di proprietà doveva equivalere alla profondità della buca. La norma doveva valere in questo caso fuori e dentro le mura cittadine, dal momento che non si fa alcuna distinzione tra un’area esterna o interna all’*asty*.

Di conseguenza, può essere dedotto che anche nel nostro caso la normativa poteva vigere su proprietà sia esterne sia interne alle mura cittadine, per la mancanza di un riferimento diretto. Inoltre, le sepolture coinvolte potrebbero essere quelle poste al confine delle proprietà terriere e le competenze relative, ancora una volta, andrebbero a coinvolgere vicini di proprietà per

---

<sup>276</sup> Cfr., per il riferimento diretto al testo normativo, rr. 79-80: ἐκ τοῦ πολιτικοῦ νόμου.

discordie sui margini.

Relativamente alle caratteristiche formali delle sepolture e al raggio di applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza cittadina (P.Hal. 1, 107-114), uno sguardo può essere dato alla necropoli del προάστειον, situata nella periferia occidentale di Alessandria e menzionata da Strabone (17, 1, 10):

ἐνδοτέρω δὲ τούτου διῶρυξ πλωτὴ μέχρι τῆς λίμνης τεταμένη τῆς Μαρεώτιδος: ἔξω μὲν οὖν τῆς διῶρυγος μικρὸν ἔτι λείπεται τῆς πόλεως: εἶθ' ἡ Νεκρόπολις τὸ προάστειον, ἐν ᾧ κῆποί τε πολλοὶ καὶ ταφαὶ καὶ καταγωγαὶ πρὸς τὰς ταριχεΐας

‘Nella parte più interna di questo porto c’è un canale navigabile, che si estende fino al lago Mareotis: oltre il canale, si sviluppa ancora una piccola parte della città. Segue poi il suburbio Necropolis, nel quale ci sono numerosi giardini, tombe e edifici per il trasporto nel processo d’imbalsamazione dei defunti.’

Il passo straboniano registra nell’area subito esterna alla zona residenziale di Alessandria la compresenza di sepolture e giardini (κῆποί τε πολλοὶ καὶ ταφαί: cfr. 17, 1, 35). Strabone era stupito dalla vicinanza delle sepolture alle case degli alessandrini: tuttavia, un’area ‘suburbana’ si prestava bene allo sviluppo di orti e – al contempo – al seppellimento di defunti. L’area, esterna alla città di Alessandria e descritta appunto come προάστειον (l. προάστιον)<sup>277</sup>, ospitava infatti una necropoli: orti e tombe erano, inoltre, affiancati ad altri edifici, dove si praticava l’imbalsamazione dei defunti (καταγωγαί). Il passo si riferisce, in conclusione, a comuni tombe ipogee ricavate, o già presenti, in terreni abitualmente destinati alla coltura, o nei pressi di orti<sup>278</sup>: si può dunque affermare che alle tombe del προάστιον era verosimilmente rivolta la normativa cittadina.

Se assumiamo che le norme della costituzione cittadina erano valide anche per i campi della *chora*, BGU IV 1118 (3: 22 a.C.) e BGU IV 1120 (13: 5 a.C.) sono fonti oggetto d’interesse, per il riferimento a sepolture associate alla coltivazione di ortaggi e legumi nell’area di Canopo, i sovradescritti κηποτάφια. I terreni coinvolti nei due contratti sopracitati si collocano nei pressi di

---

<sup>277</sup> A differenza del *suburbium* romano, il termine *proastion* ha significato giuridico e indica un’area che si trova a una certa distanza dal centro cittadino in senso proprio (ἄστυ), di norma tra 1,5 e 8 km, e che ospita tradizionalmente necropoli, officine e templi. Per προάστειον si registrano dieci attestazioni in Papyri.info (su un totale di 35 per il lemma προάστιον al 30.08.2018), motivate come uso locale. Vd. Jördens 2016, p. 470 n. 3. In generale, la maggior parte delle attestazioni si riferisce ad Arsinoiton Polis o a Ossirinco.

<sup>278</sup> Sempre secondo Strabone, la Necropoli del προάστιον si estendeva oltre il canale che collegava la città al lago Mareotis. Basti vedere Étienne 2013, pp. 13-27. A tal proposito, Ossirinco si presta a esempio di applicazione dei dati testuali al contesto archeologico: cfr. Jördens 2016.

Canopo, dunque del relativo braccio del Delta, su quella ταινία<sup>279</sup> (lett. ‘striscia’ di terra<sup>280</sup>) alla cui descrizione si aggiunge talora nei documenti il riferimento a un’area sacra<sup>281</sup>.

Basti confrontare col testo della prescrizione legislativa un passo di BGU IV 1120 (13), rr. 19-22:

δ’ εἴληφαν ὁ τε Ἑρμίας καὶ Ἑρμίας καὶ Ἰσιδώρα παρὰ τοῦ Διοδώρου | διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου εἰς τὴν τῶν κηποταφίων καταφυτείαν καὶ ἐπιμέλειαν χρῆσιν ἀργυρίου Πτολεμαϊκοῦ | δραχμὰς διακοσίας ἀτόκους, ἀνθ’ ὧν καὶ παραδοῦναι αὐτοὺς μετὰ τὸν πενταετῆ χρόνον τῷ Διοδώρῳ ἐπὶ τοῖς κηποταφίοις συντίμησιν λαχανείας καὶ ἐνφανικὸν

‘Hermias, Hermias e Isidora hanno ricevuto in denaro da Diodorus 200 dracme in argento tolemaico senza interessi per la piantagione e la cura della tomba-giardino, in cambio del quale si accordano per consegnare a Diodorus dopo cinque anni il valore del campo ortofrutticolo sulle tombe-giardino’<sup>282</sup>.

Quanto emerge fin da subito dal confronto tra il P.Hal. 1 e il passo del contratto di locazione è la differenza di oggetto.

In BGU IV 1120 (13) tre persone ricevono in locazione un orto per 5 anni. Il pagamento avviene attraverso un canone mensile di 20 dracme, cui si aggiunge la consegna annuale della parte migliore del raccolto. Il contratto è formulato, dunque, come una locazione di terreno, con pagamento in natura e denaro. Si aggiunge, inoltre, il riferimento a una cifra di 200 dracme che i locatari ricevono dal proprietario del terreno, come compenso per la ripulitura e la piantagione delle tombe-giardino: tali mansioni si presentano come incarichi o lavori pertinenti alla proprietà, regolarmente retribuiti<sup>283</sup>. Non deve stupire che la retribuzione di una mansione sia inclusa nei

---

<sup>279</sup> BGU IV 1118 (3), r. 5; BGU IV 1120 (13), rr. 6-7: τὰ ὑπάρχοντα τῷ Διοδώρῳ | ἐπὶ τῆς κατὰ Κανωβὸν ταινίας ἐν τῷ προσαγορευομένῳ Φοινικῶν κηποτάφια τρία: ‘3 tombe-giardino appartenenti a Diodorus sulla striscia oltre Canopo nel cosiddetto ‘palmeto’. Per la ταινία canopica cfr. anche BGU IV 1184 (5) (19 a.C.), bozza di un contratto relativa a un campo dove sono andati perduti i dati relativi alle parti, come anche il corpo principale del testo. Schubart fornisce pochi elementi, alla luce della difficile leggibilità della scrittura, ovvero l’ubicazione del campo ἐπὶ τῆ(ς) κατὰ Κανωβ(ὸν) ται(νίας), e aggiunge che il contratto è stipulato παρὰ Ἑρωτος τοῦ Λευκίου Λοκκίου con altri due soggetti. Tuttavia, per il riferimento a una *taenia*, come in BGU IV 1118 (3) e BGU IV 1120 (13), non è da escludere che la ‘striscia’ di Canopo designasse un’area circoscritta, sul quale si estendevano i terreni contenenti orti, o κηποτάφια, e che il proprietario/locatore fosse alessandrino.

<sup>280</sup> Cfr. Kloppenborg 2006, p. 487.

<sup>281</sup> Cfr. BGU IV 1119 (11), rr. 11-12: ἐπὶ τῆς κατὰ Κανωβὸν ταινίας κατὰ ἱεράν. Cfr. BGU IV 1120 (13), rr. 38-39 εἰσαξοῦσι [δὲ] καὶ | τὰ ἐκ τῶν μεμισθωμένων λάχαν[α] εἰς τὴν πεζήν: il riferimento a una pianura può indicare che l’area in cui si estendeva il campo si trovava a un’altitudine maggiore rispetto al centro di Canopo, dove i locatari dovranno effettuare la consegna, o la pianura è riferita ad Alessandria, come luogo di ‘convergenza’ delle merci, nonché luogo di residenza del locatore Diodorus.

<sup>282</sup> Per la traduzione, cfr. Bagnall - Derow 2004, nr. 124.

<sup>283</sup> Cfr. Alonso 2012, p. 27.



termini di un contratto di locazione e non formulata in un atto separato. Senz'altro la presenza della sepoltura spinse il locatore ad assicurarsi il suo mantenimento e la cura della tomba-giardino fu annessa agli obblighi contrattuali dei locatari<sup>284</sup>.

Per un confronto col testo del P.Hal. 1 è importante analizzare la funzione e il contesto geografico delle sepolture.

In primo luogo, relativamente alla funzione dei κηποτάφια menzionati nei due contratti, si dichiara espressamente che la tomba-giardino deve essere piantata, oltre che ripulita, confermando la destinazione agricola del campo associato, o quantomeno il duplice uso della proprietà quale luogo di seppellimento e coltura (per cui cfr. III.A.3.a). A tal riguardo, appare chiaro che l'unico punto in comune col testo normativo è l'oggetto sepolcrale. Se il P.Hal. 1 regola confini di proprietà e responsabilità sul materiale di scavo, nel contratto si dispone la ripulitura della superficie delle sepolture e la coltura dei terreni canopici in cui si registrano le stesse<sup>285</sup>. Non è l'amministrazione cittadina a dettare le norme quanto le esigenze espresse dal locatore del terreno<sup>286</sup>.

Inoltre, lo sviluppo demografico e geografico del centro di Canopo ha potuto determinare nei secoli una rifunzionalizzazione delle aree esterne al centro cittadino. È noto che la fondazione della città di Alessandria nel 332 a.C. rappresentò per i centri del Delta un cambiamento in termini sociali e demografici<sup>287</sup>: dalla regione del braccio canopico migrarono gruppi consistenti di abitanti, per popolare il nuovo e attrattivo insediamento. Non è da escludere che le sepolture, tradizionalmente collocate alle porte delle città, sugli assi stradali di maggiore frequentazione, siano state abbandonate e destinate ad un nuovo uso (agricolo) per un cambiamento percepibile

---

<sup>284</sup> La richiesta specifica si ascrive, almeno dal punto di vista giuridico, all'obbligo di restituzione del terreno nelle precedenti condizioni o con l'apporto di leggeri migliorie. Vd., ad esempio, le condizioni dettate nel contratto su un terreno coltivato a papiro nel BGU IV 1121 (12); cfr. III.A.2.b. Generalmente, non a caso, i contratti che aggiungono mansioni o responsabilità a quelle regolarmente assegnate ai locatari sono definiti come contratti di 'locazione-lavoro'. Per gli obblighi di lavoro, cfr. Hennig 1972. Per la categoria dei contratti di μίσθωσις τῶν ἔργων, prodotti a partire dal II secolo nella regione ossirinchitica, cfr. Jördens 1992 e Freu 2015; cfr. I.A.2, commento a BGU IV 1132 (7).

<sup>285</sup> Un elemento d'interesse può sorgere per la condizione d'impiego delle sepolture, in relazione all'evoluzione del centro di Canopo e delle sue pratiche sociali. Non può essere dedotto dalle fonti se la coltivazione dei campi adibiti alle sepolture fosse una pratica consueta anche al di fuori dell'area di Canopo o se una condizione di abbandono e/o riconversione dell'area sia stata determinante nella scelta della destinazione.

<sup>286</sup> A differenza delle sepolture di Canopo, lo scavo dei ταφαί nella periferia occidentale di Alessandria può aver interessato campi produttivi posti ai confini, e dunque non aver preceduto quanto seguito lo sviluppo di orti, provocando le discordie sui margini regolate dal P.Hal. 1.

<sup>287</sup> Blouin 2014, in particolare pp. 26-36. Per il processo di emigrazione vd., tra gli studi più significativi, Crawford 1971; Bingen 2007; Manning 2003.

del piano urbano<sup>288</sup>.

Quanto si deduce dai contratti non è apparentemente utile a confermare l'equiparazione della *chora* e in particolare di Canopo al terreno cittadino, né a sostenere l'applicazione delle medesime norme legali su un suolo esterno alla città, se anche di suo precipuo interesse<sup>289</sup>. Al contrario, l'aspetto cultuale e le particolari caratteristiche dei κηποτάφια (cfr. III.A.3.a), unitamente all'evoluzione del centro di Canopo, inducono a smentire l'applicazione locale della prescrizione restituita da P.Hal. 1.

---

<sup>288</sup> Si aggiunge all'aspetto demografico il quadro idro-geologico del Delta, che subì nei secoli variazioni significative, in funzione dello sfruttamento agricolo dell'area, da sempre interessata da costruzioni di dighe e canali. Per una descrizione dei bracci del Delta, in particolare, Hdt, *Hist.* II 17, 4-6. In Strabone (17, 1, 10) è menzionato il canale che collega il braccio canopico al centro di Schedia. Il controllo e la deviazione del canale in varie fasi d'intervento (vd. Stanley – Warne – Schepps 2004, fig. 3.) determinò l'irrigazione di nuove aree e la formazione di campi coltivabili. Questo punto rende ancor più verosimile l'ipotesi di una rifunzionalizzazione delle aree interessate: un'area adibita ai monumenti sepolcrali (τάφοι), prima forse separata dai campi, si ritrovò forse ai margini di un canale di nuova formazione e diventò il luogo ideale per la piantagione.

<sup>289</sup> La rispondenza alle regole della costituzione cittadina negli anni di Augusto implicherebbe che Canopo, e in generale i campi della *chora*, fossero ancora sotto la giurisdizione di Alessandria nella prima fase romana: mentre appare plausibile nel periodo di formazione della *chora* che un testo legislativo vigesse tanto sulla capitale quanto sulla γῆ πολιτική, lo stesso principio è inefficace in epoca romana. Cfr. Jähne 1981, pp. 92-93, che associa i campi di Canopo alla normativa regolata dalla costituzione cittadina.

### III.B. *Oikos* alessandrino (οἶκος πόλεως τῶν Ἀλεξανδρέων)

L'espressione οἶκος πόλεως τῶν Ἀλεξανδρέων, o οἶκος della città di Alessandria, descrive una categoria di terra poco approfondita e di natura incerta, la cui formazione è databile sul finire dell'età tolemaica (cfr. *infra*). In epoca tolemaica il termine οἶκος indicava una casa o proprietà di un individuo prominente. La definizione mediante lo stesso di una proprietà di dimensioni considerevoli, intesa come patrimonio di un certo individuo, deriva dal concetto di 'possesso', legato fin dall'origine alla parola οἶκος, o 'casa'<sup>290</sup>. Nell'accezione di 'patrimonio' in materia di diritto privato, il termine οἶκος ricorre in clausole notarili standard, che restano immutate in epoca romana: si tratta per lo più di condizioni fissate in contratti di matrimonio o prestito, che indicano generalmente la provenienza (o il ritorno) dalla casa di oggetti dotali o impegnati<sup>291</sup>.

Per l'epoca tolemaica, l'intero Egitto era considerato οἶκος personale – dunque proprietà – dei re tolemaici, ma il termine οἶκοι descrive nella documentazione coeva anche piccoli fondi di assistenti principali e amici degli stessi regnanti<sup>292</sup>.

In epoca romana il termine οἶκος figura principalmente per definire la casa imperiale, ossia le proprietà che appartengono ai suoi membri. In secondo luogo, indica la 'proprietà terriera' di Alessandria, capitale d'Egitto. In questo contesto, il termine οἶκος è usato, secondo la *communis opinio*, per designare una sottocategoria dei beni usiaci imperiali, ovvero le grandi proprietà terriere concesse dall'imperatore a parenti, amici o membri del proprio entourage (per cui vd. III.B.2.a). A questo proposito, analizzeremo nel presente capitolo le relazioni che intercorrono tra le due categorie di terre (*oikos* e *ousiai*), anche se limitatamente ai terreni posseduti dagli alessandrini o dalla comunità di Alessandria.

La formazione di un οἶκος πόλεως, esclusivo della capitale, si fa risalire al finire dell'epoca tolemaica, in particolare all'apertura del testamento di Tolemeo XII Aulete nel 51 a.C. (Caes. BC III 108, Cassius Dio 42.44.2); si rispondeva, in questo modo, all'esigenza di attingere per i salari

---

<sup>290</sup> Per l'uso nella tradizione greca, cfr. Ferrucci 2007. Per l'*oikos* di Alessandria, cfr. Capponi 2005, pp. 113-120.

<sup>291</sup> Lo si vede nell'espressione ἐξ οἴκου: P.Grenf. I 31 (101-100 a.C.); UPZ I 25 (89 a.C.), r. 15; cfr. per l'epoca romana BGU IV 1050 (30 a.C. – 14 d.C.); BGU III 713 (42 d.C.). Per il matrimonio nel diritto greco, cfr. Modrzejewski 2005. Per la dote nel contratto matrimoniale romano, cfr. Grubbs 2002, pp. 91-102; 122-131.

<sup>292</sup> Sul tema, basti Rostovtzeff 1966, pp. 269, 325, 1197, 1309.

a un tesoro cittadino e ricompensare gli Alessandrini più abbienti, sostenitori dei regnanti<sup>293</sup>. È stato di recente valorizzato il contributo apportato all'οἶκος dalle donazioni fondiari delle regine tolemaiche (βασιλίσση γῆ)<sup>294</sup>; queste ultime esercitavano pieni diritti di proprietà e operavano mediante i terreni uno scambio di favori col ceto dirigente, al pari che con le navi incluse nella loro *syntaxis*. Questa constatazione può spingere a retrodatare ulteriormente la formazione di un bacino fondiario per i cittadini Alessandrini, rimpolpato dalle regine al momento degli scontri civili<sup>295</sup>.

Va rilevato, inoltre, che le proprietà immobili in questa categoria non si limitano ad aree circoscritte ma si distribuiscono in diverse regioni dell'Egitto, diversamente da quanto si è osservato per l'Ἀλεξανδρέων χώρα (III.A). Le acquisizioni di nuovi fondi (o aggiunte) non rispondono dunque ad un criterio geografico univoco.

### III.B.1. Le testimonianze papiracee

I documenti che sono oggetto del presente studio si riferiscono a proprietà di privati Alessandrini vissuti nel I secolo d.C., dei quali almeno una parte dei beni personali terrieri confluì nell'οἶκος. Le menzioni dirette dell'οἶκος rappresentano riferimenti circostanziati alla genealogia di una proprietà terriera in documenti di varia natura, in cui non sono chiariti la modalità di trasferimento e le volontà del proprietario (testamento, rescissione o appropriazione forzata). Una buona parte della documentazione ruota intorno alla figura di Iulius Asklepiades, sul quale ci soffermeremo con maggiore attenzione: i documenti offrono un certo numero di dati, che permettono di discutere alcuni aspetti del rapporto tra οἶκος e privati possidenti.

---

<sup>293</sup> Per l'ipotesi, vd. Whitehorne 1994, pp. 182, 185. L'appropriazione si motiva con l'aggiunta della terra di Tolemeo XI Aulete che confluisce nell'οἶκος, unitamente a quella di sua moglie Cleopatra Tryphaina e di sua figlia Arsinoe. Alla co-reggenza di Cleopatra Tryphaina e Berenice IV nel 58/7 a.C. si può riferire il τὰς βασιλίσσης di BGU VIII 1762 (58 a.C.-57 d.C.), rr. 3-4. Vd. Whitehorne 1995.

<sup>294</sup> Cfr. Criscuolo 2016, che dimostra come la dote, attestata per le regine tolemaiche e rappresentata anche da proprietà terriere, segnali un potere autonomo e crescente.

<sup>295</sup> Tra le nostre fonti, di seguito analizzate, BGU IV 1182r (45) e P.Oxy. IV 807 (46) si segnalano come importanti testimoni del contributo delle regine al bacino fondiario Alessandrino.

### III.B.1.a. Iulius Asklepiades *maior*. dati sulle proprietà terriere

Da P.Fay. I 87 (43) e P.Hamb. I 36 (44), entrambi del II secolo d.C., si deduce che proprietà appartenute a Iulius Asklepiades sono confluite nell'οἶκος πώλεως<sup>296</sup>. Si aggiungono poi documenti attribuiti a uno Iulius Asklepiades *minor*, figlio o discendente del suddetto, di cui può solo essere congetturata una relazione precedente con l'*oikos* (cfr. III.B.2.a; per le fonti, ancora una volta datate al II secolo d.C., cfr. Tab. II).

#### Proprietà terriere di Iulius Asklepiades *maior*: potenziali contributi all'οἶκος

I terreni di Asklepiades si estendono, secondo quanto deducibile dalle fonti, nei *nomoi* Arsinoite e Herakleopolite. P.Fay. I 87 (43) e P.Hamb. I 36 (44) sono, tuttavia, gli unici documenti a registrare proprietà nel *nomos* Arsinoite e coinvolgono la trasmissione dei beni nell'οἶκος (cfr. III.B.2.a), rappresentando, di conseguenza, documentazione contabile tarda rispetto alla gran parte delle fonti (per le fonti vd. IV.B.1).

Non è da escludere che i restanti fondi, distribuiti nell'Herakleopolite, abbiano conosciuto lo stesso seguito e siano in ugual modo confluiti nell'οἶκος<sup>297</sup>. È particolarmente significativo che i dati sulla proprietà terriera di Asklepiades non provengano solo dall'archivio di Athenodoros, contenente comunicazioni di carattere per lo più ufficiale, ma in parte anche dall'archivio 'privato' di Asklepiades-Isidora, che ci trasmette informazioni di natura diversa, relative alla gestione e alla natura dei campi, oltre che alla loro ubicazione e estensione.

Ai documenti che citano le proprietà confluite nell'οἶκος attribuite ad Asklepiades alessandrino (P.Fay. I 87 (43) e P.Hamb. I 36 (44)), bisogna dunque aggiungere i documenti che riguardano le proprietà di Asklepiades nell'archivio di Athenodoros, ovvero BGU XVI 2601 (38), BGU XVI 2605 (39), BGU XVI 2662 (40) e BGU XVI 2664 (41).

Athenodoros è *phrontistes* delle proprietà di Asklepiades (BGU XVI 2605 (39), r. 2, BGU XVI 2662 (40), r. 2, BGU XVI 2664 (41), rr. 3-4)<sup>298</sup>. Da BGU XVI 2605 (39) apprendiamo, inoltre, che

---

<sup>296</sup> Per l'ipotesi Grenfell e Hunt in P.Fay., p. 220 (commento a P.Fay. I 87 (43)).

<sup>297</sup> Stando a BGU IV 1205 (32) Asklepiades avrebbe incontrato uno dei suoi corrispondenti a Memphis, nel *nomos* Herakleopolite, mentre altri dei personaggi menzionati nelle lettere soggiornarono in alcuni villaggi dello stesso distretto. Nel *nomos* Herakleopolite l'Asklepiades dell'archivio di Athenodoros esercitò probabilmente la strategia (cfr. IV.B) e in vari villaggi dello stesso distretto lo stesso possedette proprietà terriere, quelle amministrate dal *phrontistes* Athenodoros (cfr. *infra*) cui si riconduce l'archivio.

<sup>298</sup> Una funzione di conduzione fiscale o amministrazione generale potrebbe essere celata anche dietro la figura dell'*oikonomos* Philon, menzionato in BGU IV 1206 (33), rr. 5-8 πεπομφέναι Φύλωνα τὸν

l'amministrazione riguarda i beni posseduti da Asklepiades nel *nomos* Herakleopolite: παρ' Ἀθηγοδῶρου φροντιστοῦ | τῶν Ἀ[σ]κληπιᾶδου [τ]ῶν ἐν τῶι | Ἡρακλεοπολίτηι (rr. 2-4)<sup>299</sup>. L'amministrazione dei beni si svolge tra il 13 e il 4 a.C. ma è verosimile che i tempi di attività di Athenodoros siano stati più lunghi di quelli attestati dalle sole lettere che ci sono giunte<sup>300</sup>. I documenti sono, inoltre, contemporanei ad Asklepiades e riportano questioni o dinamiche che interessano la regolare amministrazione dei terreni.

Nell'archivio di Asklepiades-Isidora un documento testimonia una visita o soggiorno di Asklepiades ad Alessandria (BGU XVI 2659, ca. 21 a.C.-5 a.C., r. 4). In BGU XVI 2666 (42), infine, si indirizza ad Athenodoros un conto privato di grano e merce trattata ad Alessandria. Gli editori parlano di possedimenti di Athenodoros nella capitale, ma non è da escludere, a mio avviso, che le proprietà appartengano ancora una volta ad Asklepiades: Athenodoros funge regolarmente da intermediario nella gestione degli affari che riguardano i beni di Asklepiades<sup>301</sup>. Questo documento, tuttavia, è uno stralcio lacunoso, privo di elementi che ne consentano la datazione esatta: laddove la merce coinvolta riguardi beni di Asklepiades, il documento potrebbe ricondursi agli anni tra il 13 e il 4 a.C., sulla base della cronologia dei restanti documenti relativi alla gestione dei fondi di Asklepiades.

Infine, dall'archivio di Asklepiades-Isidora provengono tre documenti utili a trattare la conduzione delle proprietà: BGU IV 1206 (33), BGU IV 1207 (34) e BGU XVI 2665 (35) trasmettono questioni di interesse comune al nucleo familiare, in un periodo che oscilla tra il 28 e

---

οἰκονόμον | ἐπ' αὐτὸν κατασπουδέως ἐπεὶ τὴν διοίκησιν. Bagnall e Crihiore (2006, p. 115) propendono, tuttavia, per una denominazione 'privata' del termine οἰκονόμος, dunque informale, e non di carattere ufficiale, più adatta al linguaggio epistolare e al tono delle lettere. L'associazione al termine διοίκησις, sebbene anche quest'ultimo rechi nel contesto un'accezione generica (col valore di 'amministrazione finanziaria': cfr. BGU IV 1207 (34), rr. 6-10), può comunque implicare una responsabilità specifica per Philon, concernente la contabilità o l'esazione di tasse.

<sup>299</sup> Il documento riporta una petizione indirizzata da Athenodoros a Gaius Tyrranius, prefetto d'Egitto (per Tyrranius, cfr. IV.B.2.a), in merito alla consegna di φιλόανθρωπα (r. 8), o donazione volontaria, in natura (cfr. r. 6, φορολόγωι) (per cui cfr. Armoni 2018, pp. 130-131, *ad loc.*). Il testo è stato di recente riedito (Armoni 2018).

<sup>300</sup> La strategia di Asklepiades può essere collocata tra il 12 e il 7 a.C. (vd. Cap. IV B). Le proprietà sono verosimilmente detenute ancora da Asklepiades e gestite da Athenodoros anche in seguito al decorrere dell'incarico nel *nomos* Herakleopolite.

<sup>301</sup> BGU XVI 2611 (10 a.C.), altro documento dell'archivio di Athenodoros, restituisce una lettera di un certo Herakleides, che amministra la vendita e la spedizione del grano alla città di Alessandria per conto di Athenodoros (r. 5). Il carico di grano e i campi da cui deriva il prodotto sono tradizionalmente attribuiti allo stesso Athenodoros, ma si può constatare che nei centri di Busiris e Tilothis si estendono dei campi appartenenti ad Asklepiades, come emerge dall'elenco di BGU XVI 2662 (40) (rr. 14, 15: [Πε]ρὶ Βουσίρων . . . Περὶ Τι]λωθιν). Non è da escludere che i campi in oggetto corrispondano e che parte di questo grano sia merce destinata allo stesso Asklepiades, piuttosto che all'approvvigionamento della capitale, o comunque trattata su ordine di Asklepiades. L'ipotesi si concilia con i tempi di attività di Athenodoros per conto di Asklepiades (cfr. *supra*).

il 27 a.C., quando le proprietà erano condivise o gestite collettivamente dai membri della famiglia (vd. IV.B.1).

### Osservazioni su coltura ed estensione

Nelle proprietà di Asklepiades la produzione è rappresentata soprattutto da cereali e ortaggi, come le testimonianze papiracee ben evidenziano.

In BGU XVI 2662 (40: 7-4 a.C.) Athenodoros lamenta allo stratego del *nomos* il comportamento di un funzionario<sup>302</sup> che avrebbe impedito il prelievo delle tasse in natura dai contadini e ritardato la semina. Questa lettera ufficiale costituisce una fonte unica per la conoscenza delle proprietà di Asklepiades, dal momento che enumera sulla base delle toparchie e dei relativi centri di riferimento i locatari dei terreni a lui appartenenti e le tasse in natura dovute da ciascun locatario. Se ne ricava un resoconto (parziale) della capacità produttiva dei campi, rappresentata da grano, farro, orzo e ortaggi. L'estensione dei campi, in quanto superflua per il fine della missiva, non è espressa e una cifra indicativa dei fondi coinvolti non può essere desunta dai documenti dello stesso archivio<sup>303</sup>. I prodotti in natura raggiungono, in ogni caso, quantità considerevoli, attribuibili indubbiamente a campi di estensione notevole:

[ca.?]ς, Περὶ Πόλιν· (πυροῦ ἀρτάβαι) Αν, κριθῆς (ἀρτάβαι) ρ, ὀλύρα(ς) (ἀρτάβαι) σλ  
[ca.?]υ Μέσης· (πυροῦ ἀρτάβαι) ν, κριθῆς <(ἀρτάβαι)> νς, Πτολεμαίου, Πέρα·  
[ca.?]νίου, Ἀγήματος· (πυροῦ ἀρτάβαι) ν, Ἡρακλείου, Περὶ Τεχθῶι·  
[ca.?][ὀλύρα]ς (ἀρτάβαι) χοε, λαχάνου (ἀρτάβαι) ρε, Ἀπολλωνίου, [Πε]ρὶ Βουσίριν·  
15 [ca.?][Περὶ Τι]λῶθιν· (πυροῦ ἀρτάβαι) υ, κριθῆς (ἀρτάβαι) φ, ὀλύρας (ἀρτάβαι) υ,  
Σαραπίωνος,  
[ca.?] . . ν, λαχά(νου) (ἀρτάβαι) κ, κριθῆς (πυροῦ) σ ὀλ(ύρας) ιε, ὅστ' εἶναι  
[ca.?] (πυροῦ ἀρτάβαι) .]φοε, κριθῆς ωνς, ὀλύ[ρα]ς Α[ .]ε, λαχά(νου) σνε.  
σκα

<sup>302</sup> Si tratta del φορόλογος Athenion, addetto al trasferimento della merce nell'amministrazione dei depositi di cereali. Lo stesso figura anche in BGU XVI 2605. Per la funzione cfr. Armoni 2018, p. 130.

<sup>303</sup> Cfr. BGU XVI 2601 (38), dove 15 artabe di grano sono versate per le 15 arure di cui il petente lamenta il calcolo errato. Tuttavia, la petizione è lacunosa e non è da escludere, sulla base del contesto, che il locatore dichiarò, con l'aspettativa di un risarcimento, l'acconto di locazione, piuttosto che il saldo della quota (che darebbe 1 sola artaba all'arura, di contro alle 2-7 artabe per arura generalmente attestate sulla γῆ βασιλική, ο προσόδου γῆ: cfr. Rowlandson 1996, pp. 71-80).

‘Peri Polin (toparchia): 1.050 artabe di grano, 100 artabe di orzo, 230 artabe di farro.. Centrale (toparchia): 50 artabe di grano, 56 artabe di orzo. Da Ptolemaios (kleros). Pera (toparchia): ... Agema (toparchia): 50 artabe di grano. (Da) Herakleios (kleros). Peri Techthoi (toparchia): .... 675 artabe (di farro), 105 artabe di ortaggi. (Dal kleros di) Apollonios. Peri Busirin (toparchia): ... Peri Tilothin (toparchia): 400 artabe di grano, 500 artabe di orzo, 400 artabe di farro. (Dal kleros di) Sarapion: ... 20 artabe di ortaggi, 200 di orzo e grano, 15 di farro. In totale... 575 artabe di grano, 856 di orzo, 1..5 di farro, 255 di ortaggi.’

In BGU XVI 2665 (35), lettera di Tryphaina, madre di Asklepiades, che informa sui danni di un’inondazione, sono menzionate ben quattro parcelle di terra. Per i primi due fondi i riferimenti sono generici, ma evidentemente sufficienti per Asklepiades a comprendere di cosa si stia parlando: del primo si menzionano il possidente e la collocazione (il villaggio di Ὀγού), del secondo il solo villaggio di afferenza (Μοῦχίς). Se ne potrebbe dedurre che la famiglia possedette una sola proprietà nei pressi di Μοῦχίς<sup>304</sup>, villaggio di pertinenza del secondo fondo, dal momento che non è necessario specificarne il locatario. Del terreno completamente inondato nei pressi di Νώις si precisa l’estensione di 30 arure<sup>305</sup>: il tono è affrettato e concitato, e la madre di Asklepiades può aver scelto di porre in enfasi l’entità del danno; le 30 arure rappresentavano verosimilmente un’unità terriera cospicua rispetto alle altre parcelle menzionate. Il campo presso Ταλή fu forse risparmiato, sicchè la madre invita Asklepiades a occuparsene personalmente, evitando di cederlo in locazione (r. 18: ἀπόλαυον ἐκεῖ πρὸς τὰ τὴν χρῆσιν).

Relativamente alla coltura, *olyra* (farro) e altri cereali sono verosimilmente le colture dei campi di cui Tryphaina lamenta l’inondazione. Nelle testimonianze che concernono ad esempio il villaggio di Ταλή<sup>306</sup> la coltivazione dei cereali è largamente attestata, e poteva essere

---

<sup>304</sup> Cfr. r. 7 [πε]ρὶ Μοῦχίς: Μοῦχίς corrisponde al villaggio attuale di Dimshuwiya (Dimushwiya - Dumushiya), nell’antica Peri Tekmi toparchia. Cfr. Calderini, Diz.geogr. III, p. 302 (3); Suppl. 1, p. 200 (3); Suppl. 3, p. 76 (3); Suppl. 4, p. 88 (3); Falivene 1998, p. 132-133. Il villaggio è citato in combinazione con quello di Ὀγού anche nel registro contenuto in BGU XIV 2436 (200-1 a.C.). Cfr. BGU XIV 2441 (200-1 a.C.) e P. Hib. II 210 (fine I-inizio II d.C.).

<sup>305</sup> Lo stesso villaggio di Νώις compare in BGU XIV 2425 (rr. 7, 27), lista di lavoratori addetti ai canali, datata al I secolo a.C., tra cui compaiono dei γεωργοὶ πρὸς χῶματα, dunque contadini impiegati per lavori legati agli argini (r. 29). Alla stessa categoria di lavoratori dovette rivolgersi Tryphaina, che lamenta in BGU XVI 2665 (35) i costi derivati dalla realizzazione di canali o argini per i campi, al fine di preservarli dall’inondazione del Nilo: cfr. r. 8, εἰς τὰ χῶματα. Νώις corrisponde probabilmente a Zawyet el-Nawya, nella Peri Polin toparchia. Il villaggio è attestato anche nella variante Νῶις: cfr. Calderini, Diz.geogr., Suppl. 1, p. 210 (3); Suppl. 1, p. 211 (2); p. 211; Suppl. 2, p. 138 (3); Suppl. 3, p. 82 (3); p. 82; Suppl. 5, p. 67 (3); Falivene 1998, p. 147. Tra le attestazioni più vicine cronologicamente, possono essere confrontati BGU XIV 2370 (r. 5) e BGU XVI 2420 (r. 6), con esazione di tasse.

<sup>306</sup> L’*olyra*, ampiamente attestata nelle fonti papiracee in associazione al villaggio di Ταλή (P.Hibeh I 157, 264-3 a.C.; P.Hibeh I 117, 239-214 a.C.), è una tipologia di grano, verosimilmente farro, adoperata largamente in Egitto per la produzione del pane (cfr. Il. V 196), o anche segale (Hdt. II. 36.77). Cfr.



finalizzata, nel caso di Asklepiades, all'approvvigionamento di Alessandria ma anche all'uso personale del proprietario<sup>307</sup>.

BGU IV 1203 (31) è un documento frammentario, che restituisce poche parole ed espressioni sconnesse, dalle quali non è possibile comprendere il contenuto. BGU IV 1208 (36: 27/26 a.C.) è una lettera di Tryphon ad Asklepiades<sup>308</sup>, in cui sono trattate svariate questioni. In materia di proprietà è contenuto il riferimento a un raccolto scarso, dovuto a una forte inondazione (Col. II, r. 18), in conseguenza della quale è posto l'accento sulla necessità di investire nel recupero dei campi. I campi coinvolti non sono tuttavia descritti o indicati in alcun modo, ma possono senz'altro essere gli stessi o coincidere in parte con quelli menzionati da Tryphaina in BGU XVI 2665 (35).

BGU IV 1209 (37: 23 a.C.) è, infine, un documento di un certo interesse per l'evoluzione della proprietà familiare<sup>309</sup>. Tryphon scrive ad Asklepiades e menziona un processo concernente questioni di eredità, seguito alla morte del fratello Petechon. L'intervento della vedova e del figlio del defunto ha complicato la risoluzione della trasmissione. Tuttavia, manca ancora una volta il riferimento concreto all'oggetto del contenzioso, poiché l'interesse è piuttosto il resoconto dello stato della vicenda e la richiesta di certe commissioni a essa correlate ad Asklepiades.

### **La merce nella corrispondenza epistolare: fonti potenziali della produzione agricola**

Le altre lettere restituiscono riferimenti a merce in quantità esigue, se comparate a quelle di BGU XVI 2662 (40), ma che nondimeno contribuiscono a fornirci un quadro variegato degli

---

Preisigke, WB, s.v.; LSJ s.v. Cfr. PSI V 537 (248-247 a.C.), r. 6: *πυρὸν ὀλύρινον*. Allo stesso centro si lega, inoltre, un'ampia produzione di birra: lo provano le numerose attestazioni di epoca tolemaica della *ζυτηρά*, tassa sul guadagno ottenuto dalla produzione della birra (cfr. P.Hibeh I 106; 136; 137; 138; 139; 140; 141). Per il villaggio di *Ταλή*, attestato anche nella variante *Ταλαή* in epoca tolemaica (Nestola 1970), cfr. Calderini, Diz.geogr. IV, p. 341-342; Suppl. 3, p. 143; Suppl. 4, p. 125; Suppl. 5, p. 95; Falivene 1998, pp. 207-208. Per il confine con la regione ossirinchitica, cfr. P.Oxy. VIII 1126 (V sec.). Cfr. anche Nestola 1970, p. 211. Versamenti in grano sono associati al villaggio di *Ῥογού* (menzionato al r. 4 di BGU XVI 2665 (35)) in BGU XIV 2436 (200-1 a.C., r. 3); un *χωρίον Ῥογού* è attestato nelle fonti di VI-VIII secolo. Cfr. Calderini, Diz.geogr. III, p. 381; Suppl. 1, p. 213; Suppl. 3, p. 85; Falivene 1998, p. 148-149.

<sup>307</sup> Alla luce della quantità massiccia di farro e orzo, è da considerare inoltre l'uso dei prodotti nella produzione del pane e della birra: di quest'ultima, oltre che la produzione nello stesso villaggio di *Ταλή*, si attestano la vendita ad Alessandria e la lavorazione nel *nomos* Arsinoite, dove si estendevano altri campi dello stesso Asklepiades (P.Fay. I 87 (43) e P.Hamb. I 36 (44)). Per Alessandria, cfr. BGU IV 1126 (9 a.C.). Per l'Arsinoite, cfr. SB VI 9623 (94-61 a.C.); O.Mich. III 988 (Karanis, I secolo).

<sup>308</sup> Tryphon poteva essere fratello di Asklepiades ma non di Isidora, secondo quanto deducibile dalle lettere. Vd. Olsson 1925, pp. 24-25.

<sup>309</sup> Per traduzione e alcune note di commento, cfr. Olsson 1925, pp. 39-40.

affari di Asklepiades, direttamente o indirettamente legati alle proprietà. I riferimenti a merce o carichi nelle lettere riconducibili a Iulius Asklepiades *maior* meritano, infatti, di essere esaminati come potenziali testimoni di una produzione degli stessi fondi menzionati nei documenti.

BGU IV 1204 (31) contiene il riferimento a una nave, la cui funzione resta incerta (forse un carico legato ai prodotti agricoli), dal momento che Isidora rimanda per la questione ad un'altra lettera, del quale non conosciamo il contenuto. In BGU IV 1205 (32) Isidora si dice coinvolta nella cura di lenticchie e piselli, da doversi vendere a Paniskos, e non esita a redarguire il fratello su errori negli affari. Ancora a carichi di merce in natura, ovvero lenticchie e cereali, Isidora si riferisce in BGU IV 1206 (33).

BGU IV 1206 (33) e BGU IV 1207 (34) menzionano affari e merce (un carico di lenticchie e farro) che potrebbe essere verosimilmente ricondotta alla produzione dei campi posseduti dalla famiglia, unitamente ad altre vendite che concernono l'interesse privato di Isidora<sup>310</sup>. Non è da escludere che lenticchie e piselli di BGU IV 1204 (31) e BGU IV 1205 (32) siano allo stesso modo legati alla produzione delle proprietà di famiglia.

### III.B.2. Relazione con l'οὐσία

L'οἶκος è convenzionalmente ritenuta una sottocategoria della categoria dei beni usiaci. Attraverso analogie e differenze, può essere ricostruito il rapporto tra οἶκος e οὐσία (per le οὐσία, cfr. III.C).

#### III.B.2.a. L'οἶκος e l'οὐσία: corrispondenza o inclusione

Tra i documenti in cui l'οἶκος figura in relazione con i beni usiaci, acquistano un particolare valore quelli che attestano i beni terrieri di cui Iulius Asklepiades è menzionato come precedente proprietario, dal momento che risultano sotto diversi punti di vista connessi con entrambe le categorie.

---

<sup>310</sup> La lettera di BGU IV 1207 (34) è stata scritta su un foglio incollato a destra di BGU IV 1206 (33): il contenuto è pressoché simile, ma vi si aggiunge il riferimento ai coprietto ordinati personalmente da Isidora e alla ricevuta di 2.800 dracme di argento. Un'etichetta aggiuntiva registra la data di ricezione, sei giorni dopo, all'atto della consegna ad Asklepiades. Bagnall e Criore ipotizzano, presumibilmente sulla base della data di ricezione dell'etichetta o dell'ordine di incollatura delle lettere nell'archivio, che le due lettere siano state ricevute in ordine inverso. Bagnall – Criore 2006, p. 120. La ragione per cui Isidora ripete le stesse richieste in una seconda lettera, a distanza di pochi giorni, può essere nel bisogno di ribadire della visita dell'economista e di esortare il fratello a occuparsi con urgenza della merce.

- P.Fay. I 87 (43) e P.Hamb. I 36 (44), datati al II secolo d.C., si riferiscono a fondi appartenuti a Iulius Asklepiades *maior* ubicati nel villaggio di Euhemeria, nell'Arsinoite: dei due fondi non può essere affermato se coincidano o rappresentino due entità separate<sup>311</sup>.

In P.Fay. I 87 (43), ricevuta bancaria datata al 155 d.C., ai rr. 5-6 leggiamo ὑπαρχόντων οἴκου πόλεως Ἀλεξανδρέων | (πρότερον) Ἰουλίου Ἀσκληπιάδου φιλοσόφου. Il bene, appartenuto al filosofo Iulius Asklepiades, rientra al momento di redazione del documento nell'οἶκος della città e in quanto tale è sottoposto a un sistema di retribuzione che fa capo alla capitale (vd. *infra*). Può solo essere congetturato che il passaggio sia avvenuto per lascito ereditario, forzato o volontario.

In P.Hamb. I 36 (44) il bene terriero, ceduto in locazione (di secondo grado), era a sua volta appartenuto a Iulius Asklepiades (rr. 2-3: ὑπαρχόντων | [(πρότερον) Ἰουλίου] Ἀσκληπιάδου). Il documento purtroppo è mutilo e non ci permette di conoscere la natura della locazione o quantomeno le condizioni dell'accordo. Tuttavia, è significativo che colui che cede il campo in locazione (il cui nome è andato perso in lacuna) è detto μισθωτής dell'οἶκος alessandrino (rr. 1-2: μισθωτής οἴκου | [πόλεως] Ἀλεξανδρέων).

Il contesto di entrambi i documenti avvalorava l'idea di un'amministrazione collettiva della proprietà, di cui è titolare la comunità cittadina di Alessandria (col tramite di un μισθωτής), che precede l'eventuale rilascio a cittadini singoli. In tal caso, si può intuire che una rescissione o una donazione, volontaria o forzata, si celi dietro il passaggio del bene di Asklepiades all'οἶκος.

L'uso di ὑπαρχόντων al plurale ('di quelli (= i beni) appartenenti a..') ci permette di affermare che le proprietà di Iulius Asklepiades erano molteplici e sono state verosimilmente disgiunte all'atto della trasmissione, in un momento successivo alla morte del filosofo alessandrino.

- P.Fay. I 82 (48) e BGU IX 1893 (49) si riferiscono a una proprietà appartenuta ancora una volta a un soggetto di nome Iulius Asklepiades (P.Fay. I 82 (48), rr. 15-16: οὐσίας μισθώσεως πρότερον Ἰουλίου | Ἀσκληπιάδου; BGU IX 1893 (49), r. 94: μισθωτής πρότερον Ἰουλίου Ἀσκληπιάδου). Gli studiosi ritengono che lo Iulius Asklepiades dei due documenti in oggetto non possa corrispondere al filosofo alessandrino, menzionato da Svetonio, che lasciò i propri beni all'οἶκος, ma si riferisca piuttosto al figlio (o comunque discendente) Asklepiades *minor*<sup>312</sup>. Più che l'elemento cronologico, l'identificazione in un (ex-)proprietario diverso da quello di P.Hamb. I 36 (44) e P.Fay. I 87 (43) può essere avvalorata dalla descrizione dei campi come οὐσῖαι, e non come aderenti all'οἶκος<sup>313</sup>.

<sup>311</sup> Cfr. Grundz.Wilek., p. 308.

<sup>312</sup> Parássoglou 1978, 12 n. 36. Cfr. anche IV.B.1.

<sup>313</sup> Possiamo chiederci se, in caso di lascito forzato, non fosse l'imperatore stesso a scegliere la destinazione dei beni, in base a una politica, ereditata dai regnanti tolemaici, di elargizioni ad alessandrini

P.Fay. I 82 (48) restituisce un resoconto dei sitologi dei pagamenti in natura su terreni clerucici e beni usiaci. Siamo nel 145 d.C. (appena dieci anni prima della ricevuta in P.Fay. I 87 (43)) e la località in cui il bene si situa è Berenikis Aigialu (Arsinoite). In tal caso il bene risulta ora facente parte dell'οὐσία di Lurius e viene registrato come terreno esente dalle tasse, per ragioni verosimilmente legate alla penuria della produzione. Si consideri, tuttavia, che l'ufficio dei sitologi ha sede nel centro di Berenikis, indicato a inizio documento (r. 3); purtuttavia, la riscossione è eseguita sui cleruci di Berenikis e su altri proprietari di seguito elencati. Pertanto, non è da escludere che la proprietà di Asklepiades si estenda altrove, in un centro vicino e non necessariamente nel villaggio. Si può aggiungere che la proprietà corrisponde verosimilmente al fondo di BGU IX 1893 (49: 149 d.C.), resoconto dei sitologi del villaggio che concerne requisizioni giornaliere in natura, rr. 260-1: Ἄρπαλος Ἡρώνας τελεωνικῆς ἀτελείας Λουριανῆς | οὐσί(ας) μισθ(ωτῆς) (πρότερον) Ἰουλ(ίου) Ἀσκληπι(ιάδου). Siamo a pochi anni di distanza da P.Fay. I 82 (48); ancora una volta l'οὐσία di Lurius, qui rappresentata dal suo locatario, posseduta nei pressi dello stesso villaggio, si dice appartenuta a Iulius Asklepiades. La provenienza dei due resoconti dallo stesso luogo - financo dallo stesso ufficio - e la datazione ad anni vicini inducono a credere che i due Asklepiades menzionati come proprietari precedenti del terreno coincidano e che la proprietà coinvolta sia la stessa.

Possiamo ricavare dai documenti analizzati alcuni principi validi per la questione del rapporto οὐσία - οἶκος. Innanzitutto, non deve stupire l'interscambio di proprietà tra le due categorie di terre, dal momento che sia l'οἶκος sia l'οὐσία non erano delimitati o circoscritti dal punto di vista geografico.

La domanda da porsi è se vi sia la possibilità, per certe aree, di ravvisare una continuità nel possesso a prescindere dall'afferenza all'una o all'altra delle categorie di terre: ovvero, se certe proprietà appartenute all'οἶκος in quanto esclusivo della comunità alessandrina restino tendenzialmente nelle mani di alessandrini, anche laddove questi ultimi siano titolari di un bene usiaco e non più rappresentanti di Alessandria per l'οἶκος della città. A tal proposito, P.Fay. I 82 (48) ci fornisce due esempi significativi: il bene di Asklepiades nel suolo di Berenikis Aigialu appartiene ora all'οὐσία di Lurius (Λουριανῆς οὐσίας; rr.15-16; 260-1; 309-10; 548, 651, 658-9,

---

o ad altri membri del proprio entourage. Laddove l'Asklepiades dei quattro documenti sia riferibile sempre allo stesso personaggio, viene difficile credere che questo scelga di donare i propri beni e destinarli in parte ai suoi concittadini e in parte all'imperatore. A prescindere dalla natura del passaggio di proprietà, devono essere intervenuti in questa fase quei funzionari che, secondo quanto vedremo, potrebbero aver amministrato entrambe le categorie - l'οἶκος alessandrino e le οὐσία imperiali - andando a rappresentare potenzialmente un interessante punto di raccordo tra comunità di diverso 'grado' (cfr. III.B.2.b).

710-11?)<sup>314</sup>; un'altra proprietà di Asklepiades è confluita nell'οὐσία di Antonia, figlia di Claudio (rr. 93-4, 485), dunque è stata trasmessa a un membro della famiglia imperiale. Non si individua, pertanto, un principio di continuità nel possesso dei campi che appartengono o sono appartenuti all'antico serbatoio cittadino dell'οἶκος.

In conclusione, nonostante il numero limitato di attestazioni, emerge chiaramente che i cittadini Alessandrini non esercitarono un diritto di proprietà (o prelazione) su fondi terrieri specifici. Si può affermare, tuttavia, che l'entourage dell'imperatore e dei beneficiari delle proprietà includeva a pari livello l'élite Alessandrina, il personale militare e i membri della famiglia imperiale (cfr. I.D e III.C): in considerazione di questo aspetto, non desterà meraviglia l'inclusione di un bene dell'οἶκος tra quelli usiaci. All'οἶκος di Alessandria l'imperatore poteva rifarsi come serbatoio di terreni, non solo per estrarne beni – tramite confisca per possesso illecito – ma anche per presentarsi quale successore di regine e re tolemaici, che allo stesso fondo avevano aggiunto proprietà per ricompensare Alessandrini e personale di alto rango.

Le dinamiche di transizione di un bene incluso nel serbatoio di terreni della capitale non dovevano divergere molto da quelle valide sul patrimonio imperiale (cfr. III.C.3), e condizioni di mobilità reciproca dei terreni dall'una all'altra delle due categorie confermano che le due categorie partecipavano l'una dell'altra<sup>315</sup>.

La formazione e origine delle due categorie di terre offre, inoltre, una prospettiva cronologica decisiva nell'interpretazione della relazione tra le stesse. L'οἶκος della città di Alessandria si costituì nel 51 a.C., dunque in un momento precedente alla requisizione o riorganizzazione del patrimonio imperiale da parte di Augusto. A prescindere dalla lacuna conoscitiva che concerne editti eventuali o ordini specifici, l'οἶκος si presenta come una categoria di terra già consolidata e legata a quella stessa fetta della cittadinanza Alessandrina alla quale verosimilmente si concessero o restituirono alcune delle οὐσῖαι imperiali (cfr. III.C).

---

<sup>314</sup> Lurius è stato identificato, plausibilmente, con Marcus Lurius, ἄρχων in Sardegna nel 40 a.C. e poi comandante dell'ala destra della flotta di Augusto durante la battaglia di Azio. PIR<sup>2</sup> L 425. La proposta è stata avanzata per la prima volta da Schmidt (GGA 190, 1928, p. 163, n.5), poi da Kalén in P. Berl. Leihg., p. 83.

<sup>315</sup> A favore di una compartecipazione possono giungere le testimonianze di οἶκοι al di fuori di Alessandria. Per l'οἶκος di templi egiziani cfr. P.Mil.Vogl. VII 302 (152-4 d.C.), r. 13: οἶκ(ου) Ἀθην(ῶν). Vd. anche P.Oxy. L 3593 (238-244 d.C.), rr. 27-8, οἶκ(ου) τῆς πόλεως, dove la città coinvolta sembra essere Rodi, dal momento che il contratto è siglato mediante una banca rodiese. Per un'attestazione relativa ad Antinoe, vd. PSI V 449 (ca. 312), r. 6: οἶκου τῶν Ἀντινοέων.

È necessario, infine, osservare gli usi e variazioni di significato dei due termini οἶκος e οὐσία: questi conservano analogamente nella sfera semantica un legame con la casa, da cui deriva la specificazione dei beni patrimoniali di famiglia e di proprietà terriere di una certa estensione<sup>316</sup>.

### III.B.2.b. I μισθωταί e gli ὑπηρέται οἴκου: amministratori di proprietà e funzionari

Un elemento in comune tra οἶκος alessandrino e beni usiaci appare essere nei *misthotai* (lett. locatori/conduttori), attestati per entrambe le categorie e responsabili della sublocazione, come anche della riscossione delle tasse.

Le οὐσῖαι derivanti dal patrimonio imperiale erano possedute da privati, nella gran parte dei casi membri dell'élite legati all'entourage imperiale; costoro non necessariamente risiedevano in Egitto, presso gli stessi beni, come è deducibile per il filosofo Seneca<sup>317</sup>. La gestione della proprietà doveva, pertanto, potersi svolgere 'a distanza', da cui l'esigenza di locare i fondi e delegare l'intera conduzione.

---

<sup>316</sup> Cfr., ad esempio, il caso di P.Strasb. I 23 (24) (I-II secolo), che restituisce l'espressione οὐσία οἴκου (col. 4, r. 75): qui il termine οὐσία, dal momento che è specificato dall'οἶκος o rappresenta una parte di quest'ultimo, indica presumibilmente la proprietà in senso generico. Capponi 2005, pp. 113-118. Cfr. la traduzione dell'editore princeps, 'cassa dell'uscia', ingiustificabile anche per la forma sintattica del testo e la successione dei termini.

<sup>317</sup> Si può brevemente analizzare, a tal proposito, un discusso passo senecano (*Epistola* 77.3), variamente interpretato. Il testo recita: *epistulas meorum accepturus non properavi scire, quis illic esset rerum mearum status, quid afferrent; olim iam nec perit quicquam mihi nec acquiritur*. La datazione della lettera in questione è controversa e si attribuisce agli anni 63-64 d.C., sulla base della datazione generale delle *Epistulae* agli anni tra il 62 e il 64/5 d.C. All'arrivo di una flotta da Alessandria d'Egitto, Seneca dichiara di non essere "in ansia di sapere dello stato" dei suoi affari in Egitto e chiude dicendo che per un certo periodo di tempo non ha avuto "nulla da perdere o guadagnare". Browne vide in quest'ultimo punto la prova di un'assenza di terreni di cui Seneca dovesse occuparsi, per la confisca operata da Nerone, e, di conseguenza, dei quali ricevere notizie. Come Parássoglou ha osservato, è verosimile piuttosto che il periodo di tempo cui il filosofo si riferisce è definito fermo, poiché non ha visto Seneca impegnato in scambi commerciali o in affari generali intorno ai terreni posseduti (Parássoglou 1978, p. 25; cfr. Browne 1968, ed. pr. P.Oxy. XXXVIII 2873). Il discorso portato avanti da Seneca nella lettera conferma questa seconda linea di pensiero, poiché punta a dimostrare l'assennatezza di quanti attendono con coraggio la morte, senza preoccuparsi oltremodo dei beni terreni. Da questo atteggiamento mentale, suggerito a Lucilio, Seneca trae giustificazione per una sua disattenzione mostrata negli affari, ma ricorda di poter ancora ricevere da Alessandria *epistulas meorum*, ovvero le lettere di quanti corrispondevano con lui in merito alle proprietà che continuava a possedere in Egitto negli ultimi anni della sua vita. Seneca sostò per la prima volta in Egitto per curare il proprio malanno durante la prefettura dello zio Gaius Galerius, collocata tra il 21 e il 27 d.C. (Cazzaniga 1992). Dunque, piuttosto che nel periodo della sua ascesa politica (49 - 62 d.C.), Seneca potrebbe aver acquistato i terreni in data precedente. SB XVI 12383 (27), uno dei documenti relativi alla proprietà senecana (rr. 2-3: τῆς Λουκίου Ἀνναίου Σενέκα οὐσῖας), datato al 55-56 d.C., offre infatti un *terminus ante quem*. Il fatto che l'attività risulti già avviata implica, per i primi acquisti, un momento cronologico corrispondente agli inizi della fascia temporale considerata da Parássoglou (49-62 d.C.), se non anche precedente. La conduzione fu portata avanti per lungo tempo a distanza, verosimilmente col tramite dei μισθωταί (per cui, vd. *infra*).

L'associazione della carica del μισθωτής alla proprietà privata, oltre che alla gestione della terra pubblica, è stata discussa in passato. In assenza di testimonianze di μισθωταί per le ούσiai in mano a privati, Browne riteneva che il terreno senecano gestito dal μισθωτής Theon, di cui si parla in P.Oxy. XXXVIII 2873 (28) (25 ottobre del 62 d.C.), doveva essere già stato confiscato in data anteriore. La nuova datazione attribuita a SB XVI 12383 (27), di contro, prova che Seneca, in qualità di privato possidente, affidò l'amministrazione delle sue proprietà nel 55/56 d.C. a questa figura di 'appaltatore'<sup>318</sup>.

Per comprendere il termine μισθωτής è utile partire dal concetto di *diamisthosis*, attestato nei papiri di epoca tolemaica in riferimento alla locazione di terra regia (BGU VI 1216 del 110 a.C.)<sup>319</sup>. Lo si trova nell'editto promulgato il 6 luglio del 68 d.C., poco dopo la morte di Nerone, da Tiberio Giulio Alessandro, prefetto d'Egitto, allo scopo di denunciare e stabilire pene per abusi di natura finanziaria, sia pubblici sia privati (BGU VII 1563: sull'editto vd. anche III.A.2.a). Al par. 1 dell'editto si definisce col termine *diamisthosis* la procedura per l'attribuzione dell'incarico di 'riscossore' delle imposte. L'espressione μισθώσεις ούσιακαί (r. 29)<sup>320</sup> è ivi riferito alle imposte terriere, che vanno riscosse da persona competente e non da chi sia costretto a svolgere tale incarico contro la propria volontà e, di conseguenza, a svantaggio del fisco imperiale<sup>321</sup>. Il sostantivo μισθωτής, pertanto, si riconduce *in primis* all'attività di riscossione delle rendite legate a un terreno di natura 'pubblica'.

Nella funzione di riscossore delle rendite (*collector*) il μισθωτής è stato posto in relazione con la figura, anch'essa nota dai papiri, dell'έκλήμπτωρ. Un έκλήμπτωρ è in P.Oxy. XXXVIII 2837 (50 d.C.), denuncia di morte del contadino Mnesithes, che la moglie del defunto invia a un certo Herakleides, έκλήμπτωρ di una proprietà dell'imperatore Claudio nei pressi di Ossirinco: l'έκλήμπτωρ è dunque associato a una proprietà imperiale (r. 1: έκλήμπτωρι ούσίας)<sup>322</sup>.

---

<sup>318</sup> Rowlandson 1996, p. 58. Browne riteneva che la presenza di un μισθωτής implichi che la terra posseduta da Seneca gli sia stata già confiscata al momento della stesura del documento. Browne 1968 (ed. pr. P.Oxy. XXXVIII 2873), p. 17. Per la datazione di SB XVI 12383, cfr. Martin 2008 (riediz. in CE 82, pp. 219-223).

<sup>319</sup> Rowlandson 1996, pp. 80-88.

<sup>320</sup> Parássoglou suggerisce che lo scioglimento più verosimile dell'abbreviazione μισθ() nei papiri, ove affiancato a πρότερον, debba essere μισθωτής, che indica dunque un precedente locatario – 'Grosspächter' – del bene. Mediante l'analisi dell'uso del termine πρότερον, Parássoglou individua ben cinque casi di persone riconoscibili come locatori di terreni usiaci nel II secolo d.C. (*ousiakoi misthotai*), che sono stati erroneamente inseriti nel novero dei proprietari precedenti di ούσiai, contribuendo all'elaborazione di teorie fittizie sulla formazione delle proprietà imperiali. Vd. Tomsin 1957, p. 216; Youtie et al., P.Petaus 75-8 introd.

<sup>321</sup> L'interpretazione più recente dell'editto è che l'editto abbia come finalità la difesa di quanti erano soggetti a una locazione forzata, nonostante fossero incapaci di gestire i terreni loro assegnati, assumendone le spese. Cfr. Capponi 2005, pp. 110-112.

<sup>322</sup> Taluni studiosi ritengono si debba ricercare un campo specifico in cui l'έκλήμπτωρ, come anche il μισθωτής, esercitasse la funzione di 'esattore'. Un sostantivo al genitivo sarebbe sottinteso prima di

Risulta difficile definire in quale veste il μισθωτής agisca in relazione alle proprietà di cui sono titolari alessandrini o persone vicine all'imperatore in una fase antecedente l'istituzione dell'incarico ufficiale che reca il titolo omonimo (cfr. *infra*). Tuttavia, è certo che ai tempi del sovracitato editto di Tiberio Giulio Alessandro (68 d.C.)<sup>323</sup> il μισθωτής svolgeva un incarico liturgico sulle ούσiai del patrimonio imperiale. La figura di μισθωτής di ούσiai possedute da privati adempiva alla regolare conduzione privata di un bene terriero, rispondendo delle proprie azioni al proprietario e non ad un'amministrazione municipale o centrale. Se lo stesso μισθωτής rappresentava già in questa fase una funzione liturgica o pubblica, ciò non implica necessariamente una forma di controllo esercitata dall'amministrazione imperiale sulle ούσiai in mano a privati, quanto l'esercizio parallelo di funzioni. Del resto, la stessa testimonianza dell'editto di Tiberio Giulio Alessandro è cronologicamente significativa, dal momento che precede la creazione dell'ούσιακὸς λόγος, o conto usiaco, da ricondurre agli anni tra il 70 e il 79 d.C. (per cui cfr. III.C.2).

Nella relazione del titolo di μισθωτής con le ούσiai private, indicativo è il caso di Tiberius Claudius Theon (vd. IV.A.1); l'analisi operata della sua attività in relazione ai documenti suggerisce una figura di 'semi-funzionario' preposto alla supervisione dei beni usiaci, che esercita un ruolo strettamente legato all'amministrazione statale, nella funzione di riscossore delle rendite o di destinatario delle denunce di morte. La figura di Theon, inoltre, insegna che la funzione di questi locatori poteva il più delle volte tradursi in gestione 'completa' della proprietà di un privato, piuttosto che nel semplice ruolo di locatore diretto, legato a un solo fondo (μισθωτής τῆς Λουκίου Ἀνναίου Σενέκα ούσιας: SB XVI 12383 (27): rr. 1-3; P.Oxy. XXXVIII 2873 (28): rr. 5-7).

I μισθωταί (o 'conduttori') dell'οἶκος alessandrino testimoniano, quindi, al pari dei conduttori delle ούσiai, un ruolo di congiuntura tra la sfera del pubblico e del privato; rivelano, inoltre, caratteristiche indicative che riguardano entrambe le categorie di terre. Il coinvolgimento di cittadini alessandrini nella gestione dell'οἶκος, di cui la comunità stessa figura come titolare, appare quasi come un processo naturale, mentre il ruolo assunto da costoro nella gestione dei beni usiaci deriva verosimilmente dallo status degli alessandrini e dal loro impegno nelle regioni

---

ούσιας, quale invece espresso nel P.Med. I 6 (26 d.C.), per l'ἐκλήμπτωρ βίβλου di Livia. Ne deriva la conferma per il μισθωτής di una specificità di funzione nella gestione delle proprietà possedute da Seneca in Egitto: cfr. C.Pap.Gr. 2, pp. 51-55. Il ruolo esercitato dal *collector*, designato come ἐκλήμπτωρ, figura anche in alcuni documenti arsinoitici: P.Hamb. I 4 (datato all'87 d.C.), promessa di fornitura indirizzata allo scriba reale, e BGU I 16 (159/160 d.C.), dichiarazione di sacerdoti relativa alla funzione esercitata da un loro collega. Cfr. WL p. 317.

<sup>323</sup> Chalon 1964, p. 104s.; cfr. Rowlandson 1996, p. 81. Il *misthotes* è tradotto con l'espressione 'head-lessee', ovvero 'locatore principale' (cfr. OGIS II 669.10-15).



in cui si estendevano i campi, che li rendevano soggetti adatti all'assunzione dei compiti. A tal proposito, P.Coll. Youtie I 63 (Arsinoite, 155/6 d.C.) restituisce una lista di locatari, con la relativa entità dei fondi o delle colture. Il *πόλεως* leggibile in un punto danneggiato nella chiusura del documento (r. 120) ha fatto propendere per una lista di locatari afferenti all'*οἶκος* della capitale<sup>324</sup>.

In BGU IX 1893 (49) figura ugualmente un *μισθωτής*, in relazione alla proprietà appartenuta ad Iulius Asklepiades *minor*: ὁ α(ὐτὸς) φόρου θησ(αυρ ) τῆς κῶ(μης) Ἄντων . . . . . | μισθ(ωτῆς) (πρότερον) Ἰουλ(ίου) Ἀσκληπ(ιάδου) | Φλαουία Διόκλεια διὰ τοῦ αὐτοῦ . . . . . (rr. 93-95).

BGU IV 1182r (45) restituisce una petizione, parzialmente conservata, di cui Schubart trascrive in descrizione alcuni stralci, utili a ricostruire natura e fine del documento. La missiva è databile sotto il regno di Cleopatra ([βα]σιλίσσης εἰς ἔτη πέντε) e concerneva terreni ubicati in due villaggi dell'Arsinoite (Κερκεσοῦκα e Φνεβή). I mittenti sono alcuni locatari legati chiaramente all'*οἶκος* (οἱ ἀπὸ τοῦ οἴκου; cfr. *παρὰ τοῦ τοῦ οἴκου ὑπηρε[του]*) e il destinatario coincide verosimilmente col prefetto, a giudicare dall'apertura della formula di referenza (σὲ τὸν πάντων [σωτήρα καὶ ἀντιλήμπτορα]). Schubart già parlava di proprietari terrieri alessandrini, come lascia pensare il riferimento all'*οἶκος*: l'assenza di altra specificazione al genitivo per la città titolare si motiva col riferimento implicito alla capitale d'Egitto.

Merita una breve trattazione la funzione esercitata dall'*ὑπηρέτης* nel presente contesto, in relazione all'*οἶκος*, non altrove attestata<sup>325</sup>. Gli *ὑπηρεταί* svolgevano svariati incarichi, per lo più in qualità di personale ausiliario, spesso in delega dello stratego<sup>326</sup>. Per l'Egitto ellenistico le testimonianze più antiche e cospicue provengono dall'archivio di Zenone e descrivono attività di vario genere nella *δωρεά* di Apollonio, in particolare mansioni di contabilità<sup>327</sup>. In BGU IV 1182r (45) l'ambito di esercizio dell'incarico è limitato a un'entità terriera unitaria dal punto di

---

<sup>324</sup> Cfr. due documenti di attribuzione incerta all'*οἶκος* alessandrino: WO II 1256 (datazione sconosciuta), con l'attestazione di un Apollonios *μειμισθώμενος οἴκου*, e P.Princ. II 33 (126 d.C.), per le istruzioni di coltura di un terreno appartenente a un *οἶκος* indefinito (rr. 5-6). Da P.Fay. I 87 (43) si ricavano informazioni circa la strutturazione interna dell'*οἶκος*: le rendite della terra (il *φόρος* ammontava nel caso specifico in totale a 1 talento e 4.000 dracme) dovevano essere pagate prima alla banca locale nell'Arsinoite, mediante la figura degli *ἐπιτηρηταί*, poi a un ufficiale alessandrino chiamato *ὁ ἐπὶ τῶν στεμμάτων* (rr. 9-10), che sembra membro dello staff del ginnasiarca. La carica è documentata in CIG 4705, rr. 4-6 (232/3 d.C.). Il termine *στέμμα* potrebbe essere equivalente del latino *ordo* o *familia*, secondo quanto suggerisce l'editore del papiro, rimandando a CIG 3995 b, 9897. Il sistema descritto in P.Fay. I 87 ci dà informazioni sui metodi del passaggio di denaro da un centro minore alla capitale. Emerge, infatti, la scelta di estendere su un piano locale l'attività di un funzionario della capitale, per ridurre i tempi generalmente necessari al trasporto del grano, dunque del valore corrispettivo.

<sup>325</sup> Sugli *ὑπηρεταί* vd. Strassi 1997.

<sup>326</sup> Strassi 1997, pp. 40-51.

<sup>327</sup> Strassi 1997, pp. 30-32.

vista amministrativo (παρὰ τοῦ τοῦ οἴκου ὑπηρέτου). Al contempo, i termini adoperati rimandano a un contesto fiscale e giuridico (προστάξαι χρηματίσαι ἡμῶν [τὴν ἔντευξιν ]-ca.?-ὑπομνηματογράφῳ ἰν' οὗτος συντάξῃ). Non possiamo ricostruire con certezza quale operazione si stia eseguendo. L'uso di χρηματίζω e del sostantivo ἔντευξις ricorda la consegna delle citazioni in tribunale, talora demandata agli ὑπηρέται nei documenti ellenistici<sup>328</sup>, e il diritto di capacità esecutiva, ribadito nella documentazione per gli ὑπηρέται dello stratego e dei ξενικῶν πράκτορες<sup>329</sup>. Il coinvolgimento dell'*hypomnematographos*, carica esclusiva di Alessandria, rappresenta un elemento di congiuntura ulteriore con l'attività dei πράκτορες: l'*hypomnematographos* poteva redigere il contratto, sulla base delle istruzioni ricevute dagli stessi πράκτορες, o dagli ὑπηρέται come loro delegati, che a loro volta operavano secondo la decisione della autorità giudiziarie (i crematisti).

Per noi resta significativa l'attestazione dell'incarico in riferimento alla totalità dell'οἶκος, che ci permette di descrivere un ufficio distinto, responsabile della gestione di tutte le proprietà registrate nella categoria dell'οἶκος cittadino.

---

<sup>328</sup> Vd. SB VI 9556 (*nomos* Herakleopolite, 245 a.C.).

<sup>329</sup> P.Hibeh I 29 (Ankyron polis, 263-262 d.C.), P.Tebt. III 1.814 (Tebtynis, 335 a.C.). Per gli ὑπηρέται nell'amministrazione civile, vd. Strassi 1997, pp. 32-35.

## III.C. Alessandrini e οὐσία

### III.C.1. Οὐσία: terminologia e formazione delle οὐσία imperiali

Οὐσία non è un termine coniato appositamente per indicare la proprietà imperiale. Figura in testi di contenuto sia giuridico sia letterario per denotare la proprietà di una qualsiasi persona<sup>330</sup>. In quest'accezione generica di 'proprietà', il termine è già attestato nel periodo tolemaico in riferimento a proprietà terriere, mentre in epoca romana assume un connotato specifico, e il suo uso maggioritario è in relazione ai beni usiaci imperiali<sup>331</sup>. Nei decenni successivi alla conquista romana dell'Egitto, si attestano numerose proprietà possedute in Egitto da amici, parenti e persone vicine ad Augusto, indicate mediante il termine οὐσία<sup>332</sup>. Le più antiche attestazioni del termine in epoca romana sono relative a terre possedute congiuntamente da Livia e Germanico, ma è verosimile che lo si usò anche prima, per indicare le οὐσία ricevute in dono da Mecenate per i contributi finanziari portati alla campagna e prima della sua morte (8 d.C.).

Un dato di fatto per la fase romana è l'appartenenza di queste οὐσία in primo luogo all'*entourage* dell'imperatore, inclusi i liberti, e in secondo luogo a membri di un'élite romana e alessandrina che avevano una relazione con la stessa famiglia imperiale<sup>333</sup>.

### III.C.2. Formazione delle οὐσία imperiali: categorizzazione ed estraneità

Per comprendere a fondo il processo di costituzione delle οὐσία nel periodo immediatamente successivo all'annessione dell'Egitto, è doveroso partire da un'analisi della destinazione delle categorie di terre egiziane nel passaggio dalla fase tolemaica a quella romana e individuare,

---

<sup>330</sup> Una specificità di significato è offerta dalle testimonianze epigrafiche (*in primis* documenti dall'Asia Minore), nelle quali il termine οὐσία indica generalmente il totale della proprietà, con beni immobili annessi. Lo confermano le testimonianze letterarie, dove spesso si fa riferimento per lasciti testamentari o descrizioni di immobili a parti di οὐσία (si vedano Dione Crisostomo, *Orationes* XLVI. 3. 5-7 e Filostrato, *Vitae Sophistarum* I 19. 4). Per le attestazioni epigrafiche, cfr. Zablocka 1967.

<sup>331</sup> Rathbone 1993, pp. 103-104; Tacoma 2015, pp. 71-73.

<sup>332</sup> Dopo l'acquisizione dell'Egitto nel 30 a.C., Ottaviano adoperò una quantità ingente di terreni e denaro per sanare debiti, pagare le truppe e ricompensare quanti, tra senatori e cavalieri, lo avevano sostenuto durante il conflitto (Cass. Dio. 51. 17. 6-8). Bastino Parássoglou 1978, pp. 1-14; Rowlandson 1996, p. 55 ss.

<sup>333</sup> Oltre che a parcelle di terra sparse tra varie località e messe a coltura, il termine può trovarsi riferito ad altre attività, quali l'allevamento del bestiame o a produzioni (tessile e del papiro): vd. Capponi 2005, pp. 104-106.

laddove possibile, una relazione diretta delle οὐσῖαι con una delle categorie coinvolte<sup>334</sup>. La γῆ βασιλική, ovvero l'antica terra reale, diventa *ager publicus* e, posta sotto il controllo diretto del prefetto d'Egitto, passa all'amministrazione fiscale (διοίκησις). La γῆ ἐν ἀφέσει, ovvero terra 'in concessione' da parte del re, ha destinazioni diverse nelle sue tre parti: la γῆ ἱερατική è affidata in gestione al *fiscus*; i κλῆροι, di minore estensione, da cui prima si ricavavano campi per l'esercito, non possono conservare lo stesso uso sotto Augusto, che si vede costretto a farne oggetto di *possessio*; le δωρεαί, infine, precedentemente affidate in via temporanea a membri della famiglia reale o a governatori di alto rango, conoscono un seguito più incerto.

A lungo ci si è interrogati sulla possibile corrispondenza tra le δωρεαί e le οὐσῖαι imperiali, con interpretazioni contrastanti. Rostovtzeff<sup>335</sup> non metteva in dubbio l'identità esatta delle due entità territoriali, credendo a una continuità amministrativa tra i Tolemei e gli imperatori Romani<sup>336</sup>. Augusto avrebbe concesso proprietà ad amici e parenti con la chiara volontà di seguire la procedura adottata dai sovrani ellenistici e presentarsi come loro erede. Ne deriva un concetto di grandi proprietà intese come beneficio personale, a prova del quale Rostovtzeff adduceva la situazione 'privilegiata' dal punto di vista fiscale delle οὐσῖαι<sup>337</sup>. Le obiezioni

---

<sup>334</sup> Tra gli studi che affrontano il tema, si vedano Parássoglou 1978, pp. 1-4; Lo Cascio 2000, pp. 122-123; Thompson 1990.

<sup>335</sup> Cfr. Rostovtzeff 1966, p. 292.

<sup>336</sup> Le οὐσῖαι sono state paragonate non a caso ai *saltus* delle altre province dell'impero, in quanto terre tornate progressivamente al *princeps* e soggette, per la loro particolare natura, a una conduzione economica autonoma: cfr. Lo Cascio 2000. Come per i *saltus*, inoltre, si parla di terreni lontani dalle competizioni al potere, che coinvolgevano i membri dell'élite romana o greca d'Egitto, e fisicamente distanti dai proprietari, tanto da richiedere una conduzione indipendente. Il ruolo di μισθωτής (III.B.2.b e IV.A.1.c) può essere ricondotto, in quest'ottica, a quello del *conductor* dei *saltus*: entrambi sono grandi affittuari ai quali sono affidati i terreni e ai quali si demanda il compito di sub-affittarli e riscuotere le rendite di produzione in natura o eventuali arretrati di pagamento in denaro.

<sup>337</sup> Un ultimo aspetto utile a riconoscere estraneità o regolarità di una categoria di terra è quello fiscale. Le rendite riscosse dalla terra pubblica sono generalmente più alte di quelle derivanti da terreni privati. Per le 'riforme' operate dai Romani rispetto al regime fiscale tolemaico vd., più diffusamente, Monson 2012, pp. 159-208. Le tasse attestata sulla γῆ βασιλική in Egitto oscillano tra 2 e 7 artabe per arura, mentre quelle sulla οὐσιακή γῆ possono essere più elevate. Rowlandson 1996, pp. 71-80. Le quote registrate, infatti, confermano indiscutibilmente la condizione di estraneità delle οὐσῖαι rispetto alle altre categorie di terre, almeno per quanto riguarda la fase che precede l'annessione all'οὐσιακὸς λόγος (70-79 d.C.) e l'equiparazione dei beni 'privati' a quelli imperiali, gestiti dal pubblico ufficio (per il conto usiaco, cfr. *infra*). Alla luce della scarsità di testimonianze precedenti il 70 d.C., possiamo applicare la quota attestata successivamente alla creazione del conto usiaco, ovvero 6-7 artabe per arura o, in ugual modo, teorizzare un calcolo *ad hoc* che le autorità compivano, basandosi sul tipo di coltura e sul livello di produttività del terreno. Una testimonianza importante proviene dal P.Bouriant 42 (74), un documento datato al 167 d.C. ma fondamentale per la completezza dei dati relativi alle tasse gravanti sui terreni pubblici e privati e su quelli gestiti dalla pubblica amministrazione o dal conto usiaco. Il catasto fa emergere per i terreni usiaci un importo medio di 4½ artabe all'arura, di contro all'esiguo importo di un'artaba all'arura, registrata per i terreni dipendenti dalla διοίκησις. Una conferma ulteriore della quota prevista sui terreni pubblici (che includono anche terra catecica – κατοικική – e ιδιωτική) giunge per noi da una lista di tasse dell'epoca di Tiberio (P.Lond. II 192, rr. 83-85 – p. 222ss.). Una caratteristica lampante, per le tasse in generale, è la variazione minuta delle cifre, anche all'interno dello stesso κλῆρος

avanzate contro un modello di “redistribuzione diretta”, così delineato, muovono dalla scarsa conoscenza dello stato delle δωρεαί nell’ultima fase tolemaica all’introduzione della nozione di ‘proprietà privata’, inteso come concetto giuridico proprio della cultura romana. Come è ovvio, inoltre, le δωρεαί non possono aver rappresentato l’unico serbatoio delle proprietà imperiali: basti tener conto dei terreni posseduti dai membri di un’élite romana in Egitto prima del 31 a.C. o dei terreni confiscati, all’atto della conquista, a Cleopatra e agli altri avversari di Ottaviano<sup>338</sup>.

Una categoria importante, confluita tra le ουσίαι imperiali, è data dalla γῆ κληρουχική (ο κατοικική)<sup>339</sup>. Questa tipologia di terra, costituitasi già in epoca tolemaica, una volta concessa ai soldati e da un certo momento in poi anche ai membri della loro famiglia<sup>340</sup>, poteva essere trasferita ad altri soldati solo dietro pagamento di una tassa (στέφανος). La piena equiparazione, in epoca romana, della terra catecica alla terra pubblica è dimostrata dalla scomparsa della tassa di trasferimento e dalla registrazione della tassa prevista sui terreni pubblici di un’artaba all’arura (καθήκοντα)<sup>341</sup>. Nel P.Schøyen II 27, datato tra il 54 e il 62 d.C., si ha la conferma di un impiego di tasse comuni sia per la terra pubblica sia per la terra catecica, registrata entro le ουσίαι imperiali<sup>342</sup>. Di contro a quanto enunciato da Rostovtzeff, Parássoglou ha rifiutato l’idea di una qualsiasi relazione dei beni usiaci con le δωρεαί tolemaiche, condividendo la teoria di T. Frank<sup>343</sup>. Si introduce, secondo questa nuova linea di pensiero, l’immagine di un mercato privato

---

(si veda il P.Oxy. VII 1044). Un’apparente precisione delle cifre non deriva necessariamente, tuttavia, da un calcolo differenziato e sistematico eseguito dalle autorità per i lotti in oggetto ma può risultare, piuttosto, dall’inclusione nel totale di spese supplementari applicate a seconda dei casi. Talvolta, invece, i registri di tasse contribuiscono a fornire un quadro completo delle tasse previste per un terreno. È il caso del P. Schøyen II 27 (54-62 d.C.), relativo a una serie di estese proprietà usiache, dove per ciascun terreno si riportano nell’ordine: la tassa di un’artaba all’arura (con artaba di 40 chenici); la δικονικία, tassa delle 2 chenici all’artaba; l’ ἐπίμετρον, tassa del 2% (2 artabe ogni 100), calcolata su artabe comprensive della δικονικία; i προσμετρούμενα, tassa supplementare (sesta parte di 100), calcolata detraendo dalla somma quella dell’ ἐπίμετρον. Sul tema, basti Wallace 1938, pp. 38-41.

<sup>338</sup> Alcuni lotti dell’Arsinoite, ad esempio, sembrano trarre origine da confische di *bona vacantia*. Un papiro datato al 27 a.C. (SB XIV 11933) reca, in riferimento a un terreno (indicato in lacuna, forse, col termine ουσία), la dicitura ‘in precedenza di Petenephies, ora dell’imperatore Cesare’. Cfr. Rathbone 1993, pp. 103-104.

<sup>339</sup> La categoria è più volte menzionata nei papiri relativi alle *ousiai* mediante la cifra numerica corrispondente alla κληρουχία. Cfr. P.Kar.Goodspeed, per cui Tabella III, III.C.4.b, Appendice 3. Col termine κληρουχία si indicavano, nell’Egitto tolemaico, i lotti di terreno assegnati ai membri dell’esercito. Montevecchi 1998, p. 143.

<sup>340</sup> Un’ordinanza regale garantiva, a partire dal 60 a.C., il diritto di eredità della terra catecica non solo ai soldati ma anche a mogli e figli. Per la successione ereditaria e le condizioni socio-economiche dei cleruchi nel I secolo a.C. in base alla documentazione dall’Herakleopolite, cfr. Bingen 2007, pp. 132-140.

<sup>341</sup> Un riconoscimento della terra catecica come terra privata, gestita dalla pubblica amministrazione, è reso possibile dal BGU II 543 (Arsinoite, 27 a.C.). Vd. Rowlandson 1996, p. 54.

<sup>342</sup> La tassa di un’artaba all’arura è qui affiancata alle altre regolarmente riscosse dalla terra pubblica, ovvero δικονικία (2 chenici all’artaba), ἐπίμετρον (tassa del 2%) e προσμετρούμενα (supplemento del 6%).

<sup>343</sup> Parássoglou cita le parole di T. Frank: “impossibile credere che Ottaviano desse terre egiziane ai membri della sua famiglia, distribuendo direttamente terre confiscate ai partigiani di Cleopatra in Egitto a

e di terreni messi all'asta, con la possibilità per i funzionari imperiali di ottenere parte dei possedimenti. L'imperatore si fa dunque acquirente al pari degli altri<sup>344</sup>. Il fatto stesso che si cominci a utilizzare il termine οὐσία rifletterebbe il bisogno per i Romani di indicare la loro 'proprietà privata'. Tuttavia, induce a riflettere il profilo dei proprietari, legati principalmente all'imperatore (cfr. III.C.4). Parássoglou ha voluto sottolineare, inoltre, una differenza essenziale con le δωρεαί: queste erano concessioni temporanee, mentre le οὐσῖαι si avvicinavano per caratteristiche a una proprietà privata, e il loro graduale ingresso nell'ufficio noto come conto usiaco (l'ὄυσιακὸς λόγος), istituito sotto Vespasiano<sup>345</sup>, non può essere interpretato come il risultato del ritorno automatico all'imperatore di concessioni limitate nel tempo. Rathbone<sup>346</sup> ha voluto ripristinare, in seguito, l'ipotesi tradizionale di una corrispondenza tra le δωρεαί tolemaiche e le οὐσῖαι imperiali, mentre Rowlandson<sup>347</sup>, pur riconoscendo l'importanza delle donazioni imperiali, ha brevemente messo in luce le molteplici ragioni che possono motivare l'acquisizione dei terreni da parte dell'imperatore, come eredità o confisca forzata.

Tacoma<sup>348</sup> ha sviluppato, più di recente, quest'ultima prospettiva, in uno studio incentrato sulle modalità di acquisizione e alienazione delle proprietà imperiali, ed ha elaborato un nuovo modello da lui definito di "distribuzione indiretta", che racchiude elementi delle due precedenti teorie (ipotesi di corrispondenza e modello di redistribuzione mediante asta). Al pari dei sovrani ellenistici e conformemente al costume della *liberalitas* romana, Augusto e i dinasti giulio-claudii avrebbero concesso in dono proprietà terriere; tuttavia le οὐσῖαι, a differenza delle δωρεαί, non erano destinate a tornare al donatore quanto ad essere possedute definitivamente da chi le riceveva. La legge romana, a tal proposito, è chiara: fatta eccezione per alcuni casi, in cui

---

Livia e ai suoi figli, per la connessione più tarda tra i loro nomi e le proprietà nei papiri. Questa affermazione non rappresenta lo spirito dell'amministrazione di Augusto. I funzionari romani potrebbero aver messo all'asta le proprietà e in alcuni casi queste potrebbero essere state acquistate da funzionari dei membri imperiali." Parássoglou 1978, pp. 1-14.

<sup>344</sup> Per la prima attestazione di una proprietà privata di Augusto vd. SB XIV 11933 (27 a.C.).

<sup>345</sup> L'ὄυσιακὸς λόγος era un dipartimento finalizzato alla gestione di quelle οὐσῖαι acquisite dall'imperatore e aggiunte progressivamente al *patrimonium principis*. L'aggettivo οὐσιακός si attesta già in epoca giulio-claudia e in età flavia, per designare sia grandi estensioni di terra coltivabile sia un surplus produttivo di cereali dei terreni appartenenti alla categoria dell'ὄυσιακὴ γῆ: cfr. Rossi 2011, pp. 302-335. La costituzione dell'ufficio risale con una certa sicurezza agli anni tra il 70 e il 79 d.C., per iniziativa di Vespasiano. In quel frangente tanto Vespasiano quanto il figlio Tito, designato suo successore, erano ad Alessandria d'Egitto. La classificazione duplice dei beni imperiali si spiega con la piena compartecipazione di Tito al potere: Tito era stato inviato già in precedenza da Vespasiano in Egitto, mentre il padre era impegnato a condurre la guerra in Giudea (D.C., *Hist. rom.* LXIII, 22.1a). Sui tempi di istituzione dell'ufficio, cfr. Parássoglou 1978, pp. 28-29. Per le riforme vespasianee in Egitto in tema di proprietà imperiale, cfr. Maiuro 2012 (*Vespasiano tra Egitto e Danubio...*): Maiuro sostiene che la riforma di Vespasiano seguì una politica di accrescimento delle proprietà imperiali, che non prevedeva delle divisioni in nuove unità, quanto piuttosto aggiunte alle unità esistenti.

<sup>346</sup> Rathbone 1993, pp. 81-112.

<sup>347</sup> Rowlandson 1996, pp. 1-60, in particolare 56-60 per la sua teoria.

<sup>348</sup> Tacoma 2015, pp. 77-81.

l'imperatore può revocare uno dei suoi *beneficia*, il dono imperiale si traduce in irrevocabilità del bene e passaggio definitivo allo stato di 'proprietà': non è la revoca del beneficio, dunque, quanto un'altra ragione legata alle vicissitudini delle proprietà coinvolte a determinare il più delle volte le nuove acquisizioni per il patrimonio imperiale rappresentato dai beni usiaci (cfr. *supra*).

Al pari delle δωρεαί, si riscontra la tendenza a definire le οὐσίαι sulla base del proprietario attuale o precedente. Lo schema applicato consta di tre possibili denominazioni:

- l'uso del semplice genitivo del nome del proprietario, quando questo è ancora in vita, come in SB XVI 12383 (27) (Ossirinchte, 55-56 d.C., rr. 2-3: τῆς Λουκίου Ἀνναίου Σενέκα οὐσίας); cfr. anche P.Sorbonne inv. 2367 (63; Appendice 4);

- l'uso di πρότερον, seguito dal genitivo del nome, per un ex-proprietario, generalmente il primo dell'οὐσία (vd. P.Schøyen II 27, Arsinoite 54-62 d.C., rr. 6, 12);

- l'uso di un aggettivo riferito all'οὐσία, ottenuto dal nome proprio mediante l'aggiunta del suffisso latino *-ianus* o *-iana*, in alternativa alla forma con πρότερον<sup>349</sup>.

### III.C.3. Acquisizione e alienazione delle οὐσίαι imperiali

Da sempre le οὐσίαι sembrano voler sfuggire negli studi alla possibilità di inquadramento nella sfera del pubblico o in quella del privato e ciò è dipeso tanto dal loro costituirsi, in origine, come possedimenti di privati, quanto dall'insolito *iter* amministrativo che queste conobbero fino all'introduzione dell'οὐσιακὸς λόγος (o conto usiaco: cfr. III.C.2 e III.B.2.b) e che le pone in una sorta di categoria intermedia a sé stante<sup>350</sup>.

Si è, inoltre, visto quali difficoltà sorgono nel tentativo di porle in una relazione, di tipo giuridico, con i terreni donati dai sovrani tolemaici al proprio *entourage* o anche in quello di tracciare un percorso che includa tutti i beni usiaci e che veda come meta ultima il *patrimonium* dell'imperatore. È chiaro che diverse, infatti, furono le modalità di acquisizione e alienazione delle οὐσίαι. Tacoma elenca quattro modalità di acquisizione<sup>351</sup>: acquisto<sup>352</sup>, dono, confisca<sup>353</sup>, eredità<sup>354</sup>.

<sup>349</sup> Parássoglou 1978, p. 12.

<sup>350</sup> Cfr. MacMullen 1996; Tacoma 2015.

<sup>351</sup> Cfr. Tacoma 2015, pp. 81-85.

<sup>352</sup> L'acquisto è poco frequente, se non quando avviene prima che la persona giunga al soglio imperiale. Si veda il caso, oggetto di discussione, del Salvius Otho del P.Schøyen II 27.

Dall'altra parte, uno sguardo alle modalità di alienazione può essere utile sia per ricostruire il modello di distribuzione delle proprietà terriere nella fase di annessione dell'Egitto sia per spiegare l'eventuale perdita di proprietà imperiali già incluse nel *patrimonium*, se questa ebbe luogo. Tacoma avanza qui tre ipotesi<sup>355</sup>: eredità<sup>356</sup>, vendita, dono<sup>357</sup>.

Relativamente alla vendita, sulla linea di Mommsen e Lo Cascio, Maiuro si schiera contro la teoria degli acquisti sul mercato libero dei beni usiaci imperiali e, in particolare, sostiene il compimento di una politica di accrescimento costante della proprietà imperiale – di contro a una generale idea di alienazione – provata dal conservativismo dei toponimi e dalle attestazioni di unità gestionali di terra clericica, di volta in volta aggiunte agli stessi beni usiaci<sup>358</sup>.

La trasmissione per dono è attualmente l'ipotesi più accreditata. Il profilo sociale dei proprietari delle οὐσίαι concesse dall'imperatore rimanda non solo a membri della famiglia imperiale e ad amici di cittadinanza romana<sup>359</sup> ma anche a sostenitori dell'imperatore in Egitto, membri di un'élite legata alla capitale (cfr. III.C.4).

#### III.C.4. I proprietari alessandrini di οὐσίαι

Due sono i potenziali soggetti alessandrini che figurano come proprietari di *ousia*: Tiberius Iulius Nikanor e Philodamos/Philodamon<sup>360</sup>. Seppure la loro identità resti oscura, il loro stato di agiatezza e una possibile relazione con la famiglia imperiale (quantomeno congetturabile per Nikanor: II.C.4.a) invitano a credere che costoro ottennero in concessione dall'imperatore i fondi

---

<sup>353</sup> Resta tra le tipologie più attestate e verosimili, quando il titolare del terreno cade in disgrazia o rimane senza eredi.

<sup>354</sup> In tal caso il bene può essere trasmesso entro la famiglia imperiale, giungere dall'esterno, ovvero da persone di alto rango che designano volontariamente l'imperatore come erede (cfr. Svet., *Aug.* 101, in base a cui Augusto ricevette in eredità in 20 anni la somma di 1.400 milioni di sesterzi); infine, possono verificarsi passaggi di eredità obbligati con minaccia di confisca. Si vedano i casi di Mecenate e Agrippa (Cas. Dio., *Historia* LIV. 29. 4-5). Cfr. Parássoglou 1978, pp. 15-16.

<sup>355</sup> Tacoma 2015, pp. 75-87.

<sup>356</sup> La proprietà imperiale può ad esempio essere affidata per testamento a membri della famiglia imperiale piuttosto che al successore.

<sup>357</sup> Gli studiosi si mostrano più scettici nei confronti della vendita di beni usiaci a privati, dal momento che un'ipotesi di vendita implicherebbe il ritorno alla teoria di Parássoglou (acquisti da privati sul libero mercato) e lo smantellamento del principio delle donazioni, irrevocabili, dei terreni ottenuti con la vittoria del 31 a.C. Dal passo già citato (Svet., *Aug.* 101) deriva l'idea che Augusto avesse ceduto una quota (150 su 1400 milioni di sesterzi) al suo successore, destinandola alla vendita di possedimenti.

<sup>358</sup> Cfr. Maiuro 2012 (*Vespasiano tra Egitto e Danubio...*), pp. 52-55.

<sup>359</sup> A fonti principalmente papirologiche possono essere aggiunte le testimonianze letterarie di personaggi altrettanto vicini ai dinasti, quali Seneca e Akte.

<sup>360</sup> Cfr. Rostovtzeff 1955, p. 295 ss., per un riferimento agli alessandrini proprietari di οὐσίαι in Egitto.



descritti nei documenti<sup>361</sup>. L'uso del termine οὐσία rappresenta per questi beni un elemento di afferenza implicita alla categoria dei beni usiaci imperiali, piuttosto che l'indicazione di una proprietà in senso generico (cfr. III.C.1)<sup>362</sup>.

Saranno affrontati nella presente sezione del lavoro aspetti di cronologia dei proprietari originari dei beni e di distribuzione delle proprietà, con l'aggiunta di osservazioni che pertengono al seguito dei beni usiaci di Philodamos in seno all'amministrazione statale (III.C.4.b.1).

### III.C.4.a. Nikanor

Un Nikanor, proprietario di beni usiaci, figura nel P.Oxy. XXIV 2410 (62: 120 d.C.), dove si legge ai rr. 12-15: ν[ομὰς τ]ῶν ἐκ τῆ[ς Νικα]γοριανῆς οὐσίας | πρ[ότερον] δι' ἡμῶ[ν οὐ]σ[ια]ς, ὑπερβαλὼν | ξένοις [μισθο]ῖ (per le fonti tab. III). Non si ricava molto dal documento, se non che un pascolo di estensione indefinita, ubicato nell'Ossirinchite (il nome del villaggio è andato forse perso in lacuna al r. 5), parte della proprietà al centro di una disputa<sup>363</sup>, era appartenuto alla Νικανοριανῆ οὐσία, a sua volta inclusa nel computo della βασιλικὴ γῆ (cfr. III.C.4.b).

Gli editori del documento per primi hanno avanzato l'ipotesi che il Nikanor titolare di οὐσία corrisponda all'alessandrino Nikanor di cui fa menzione Svetonio. Stando a Svetonio (*Div. Aug.* 89), Nikanor - come suo padre, il filosofo Are(i)us di Alessandria - doveva essere un amico personale di Augusto<sup>364</sup>.

P.Sorbonne inv. 2367 (63), inedito di cui si fornisce trascrizione e commento (Appendice 4), è una richiesta di affitto datata al 34/5 d.C., proveniente da Philadelphia (Arsinoite). Il mittente è un

---

<sup>361</sup> Ringrazio Yanne Broux, con la quale ho discusso a lungo sulle ousiai 'non imperiali' (secondo la definizione di Parássoglou) e sull'idea che molte delle *ousiai* attestate sotto la dinastia giulio-claudia siano legate ai beni usiaci imperiali e che, in tal senso, vadano ricondotte a concessioni dell'imperatore.

<sup>362</sup> Cfr. Parássoglou 1978, Appendix I, introduz. e p. 66. Parássoglou annovera Philodamos tra i proprietari di οὐσία non imperiali e sottolinea, in introduzione alla sua appendice, che su queste proprietà non si registra alcun privilegio che le distingua dalle altre. Il termine οὐσία è da Parássoglou percepito come scelta terminologica dei proprietari stessi o dei funzionari dell'amministrazione che non implica un'attribuzione a una categoria di terra particolare, quali possano essere le proprietà giulio-claudie o il dipartimento dell'οὐσιακὸς λόγος.

<sup>363</sup> I petenti denunciano operazioni di un certo Orion, loro vicino, volte all'acquisizione illecita e alla gestione inopportuna di terreni, di cui rivendicano la responsabilità legale. Nei campi era incluso un *hydreuma*, o cisterna (cfr. rr. 5-8). L'*hydreuma* si collocava fuori dagli agglomerati urbani e forniva l'acqua necessaria per i campi soggetti a inondazione periodica (*abrochoi*) o per quelle piantagioni sviluppatesi in zone ombrose. Cfr. Bonneau 1993, pp. 61-62. La costruzione della cisterna ricadeva nella responsabilità dei coltivatori dei campi e il godimento era proporzionale all'estensione dei terreni posseduti. Non si può dire, pertanto, se gli stessi petenti avessero contribuito alla sua realizzazione o se la cisterna fosse presente già nella proprietà ai tempi di Nikanor.

<sup>364</sup> Per Areius, filosofo alessandrino, vd. Plut. *Ant.* 80, *Mor.* 207, 814; Cass. Dio. 51.16.4. Il Nikanor figlio di Areius figura con il *praenomen* Gaius in IG II<sup>2</sup> 3785 (cfr. *infra*, per l'attestazione di Tiberius Iulius Nikanor in P.Sorbonne inv. 2367 (63)).

contadino, il quale richiede di locare una parcella di terreno, appartenente agli ἐδάφη<sup>365</sup> dell'οὐσία di Tiberius Iulius Nikanor.

Se i due Nikanor corrispondono, il secondo documento è un testimone cruciale sotto vari punti di vista: attesta una proprietà appartenente a Nikanor nei pressi di Philadelphia (Arsinoite); prova che Nikanor, greco verosimilmente originario di Alessandria (cfr. *supra*), acquisì a un certo punto la cittadinanza romana; inoltre, l'espressione con il sostantivo οὐσία e il nome completo del soggetto al genitivo (rr. 4-5: οὐσία Τιβερίου | Ἰουλίου Νικάνορος) rende certo che Nikanor era ancora in vita al momento di redazione del documento (per le denominazioni delle οὐσῖαι, cfr. III.C.2) e ci fornisce quindi un elemento cronologico significativo. Se il Nikanor proprietario dell'οὐσία con parcelle nei pressi di Philadelphia e nella regione ossirinchitica corrisponde all'alessandrino che figura in Svetonio, possiamo solo congetturare che l'appartenenza alla cerchia degli amici di Augusto sia valsa a Nikanor l'acquisizione della cittadinanza romana e la concessione della stessa proprietà imperiale: entrambe le operazioni sarebbero dunque da collocare tra il regno di Augusto e quello di Tiberio. In tal caso, P.Sorbonne inv. 2367 (63) è da attribuire a un momento di gestione della proprietà nell'Ossirinchite quantomeno ventennale e a una fase non troppo avanzata della vita di Nikanor.

Relativamente alla proprietà, si apprende dalla richiesta di affitto che la porzione di campo interessata è di 4 arure (r. 6: ἀρούρων τεσσάρων); una cifra parziale espressa in artabe (rr. 12-13: καθαράς [. . . . .]αι ἀρτάβας | εἴκοσι) corrisponde alla quota di locazione annuale in natura (cfr.

---

<sup>365</sup> Tomsin (1964, p. 89) vede negli ἐδάφη parcelle di entità inferiore in rapporto all'organismo economico completo dell'οὐσία, dunque una loro sotto-unità. Parássoglou, nell'esamina della denominazione delle οὐσῖαι imperiali mediante il suffisso *-ianus*, osserva come il latinismo è talora accompagnato dal termine ἐδάφη, che acquisirebbe in tali espressioni lo stesso significato (originario) di οὐσία, vale a dire un generico *ager, fundus* o *praedium*. Parássoglou 1978, p. 65. Cfr. P.Hamb. I 64 (Euhemeria, 104 d.C.), rr. 6-8: ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων σοι περὶ κόμην Εὐημέριαν τῆς Θεμιστοῦ μερίδος ἐδαφῶν τὰς ἐν μιᾷ σφραγίδι | κλήρου ἀρούρας ἕξ. Per l'accezione di *ager* può essere confrontato in questo contesto un documento di quelli che si riferiscono all'οἶκος, BGU XVI 2663 (47: 9 a.C.), che riporta l'espressione ἐδάφη τοῦ οἴκου (rr. 4-5). Significativa è l'analogia di contenuto col P.Sorbonne inv. 2367 (63), dal momento che anche in questa circostanza il documento, in forma di missiva, concerne la locazione degli ἐδάφη, in particolare il pagamento del canone (ritardato dall'ἐγλήπτωρ: r. 5). L'espressione va dunque intesa come 'campi dell'οἶκος', a conferma di un uso di ἐδάφη come *ager* ma anche sotto-unità o parcella, rispetto all'entità totale (sia essa rappresentata dall'οὐσία, dall'οἶκος o da una proprietà generica). La traduzione è suggerita da Capponi (2005, p. 117), in alternativa a quella riportata dall'ed.pr. 'fondazioni della casa' ("the house's foundations"). Non è da escludere un'accezione di οἶκος come 'patrimonio personale del proprietario', nell'ambito della corrispondenza privata (per l'archivio di Athenodoros, cfr. III.B.1.a e IV.B.1.a). Si veda anche P.Lond. II 445 (p. 166) (Bakchias, 14-19 d.C.), in cui il petente si dice τῶν ἀπὸ Βακχιάδος γεωργουῦ τινῶν ἐδαφῶν Ἰουλίας | Σεβαστῆς καὶ Γερμανικοῦ Καίσαρος | ὄντος δὲ καὶ ἀπολυσιμῶς τῆς | αὐτῆς οὐσίας (rr. 4-8). Come si deduce dal testo, il contadino lavora in ἐδάφη o parcelle interne all'οὐσία di Livia e Germanico. L'accezione di *ager* come sotto-unità organizzativa - e al contempo entità ridotta di terreno - sembra attestata anche nel contratto di locazione in BGU IV 1182v (13 a.C.), r. 16: σπέρματα τῶν ἐδαφῶν: questo papiro è inedito (un'immagine è disponibile al link <http://www.papyrology.uw.edu.pl/papyri/pberlin13061.htm>) e una bozza di trascrizione mi è stata trasmessa dal dr. Constantinos Balamoshev (Università di Warsaw).

P.Ryl. II 119 (18)), e si lega al [θησα]υρικοίς di r. 14 ([θη]σαυρικῶ: Rémondon), generalmente riferito al grano depositato nei θησαυροί pubblici<sup>366</sup>. L'offerta di locazione, destinata a un Petesouchos, descritto come γεωργός, a sua volta contadino o affittuario del campo, interessava verosimilmente unità di una proprietà di dimensioni maggiori.

### III.C.4.b. La Φιλοδαμιανή οὐσία: un caso problematico

Sebbene l'identificazione di Philodamos/Philodamon quale alessandrino resti del tutto aperta e discutibile<sup>367</sup>, le ragioni della scelta di annoverarlo tra i proprietari alessandrini è proprio nella titolatura dei suoi beni come οὐσία: escludendo i membri della famiglia imperiale e i cittadini romani, i proprietari dei beni usiaci sono riconducibili tradizionalmente a componenti dell'élite alessandrina (a tal proposito vd. anche I D)<sup>368</sup>.

Alcune testimonianze attestano una possibile relazione del proprietario dell'*ousia*, o quantomeno della proprietà, con la comunità giudaica della diaspora: SB XIV 11426 (64: fine I sec.) riporta un gran numero di affittuari e contadini della *Philodamiane ousia* dal nome ebraico in due villaggi nei pressi di Philadelphia<sup>369</sup>. In SB XII 10892 (75: ca. 188 d.C.) parti della *Philodamiane ousia* del villaggio di Philopator, nella regione arsinoitica, sono descritte come πρότερον Ἰουδαίων (r. 44, α/ pap.): il riferimento è verosimilmente a giudei 'subentrati' dopo Philodamos già nella seconda metà del I secolo d.C.<sup>370</sup>.

Le fonti per le proprietà di Philodamos sono costituite principalmente da registri di tasse, resoconti dei sitologi o dichiarazioni di terreni incolti. I documenti si datano al II e III secolo d.C., fatta eccezione per un documento della fine del I secolo d.C. (SB XIV 11426: 64).

<sup>366</sup> Cfr. Rémondon 1947, in commento ai rr. 12-14.

<sup>367</sup> L'elenco delle fonti che interessano la Φιλοδαμιανή οὐσία (cfr. tab. III) è stato aggiornato rispetto a quello presentato da Parássoglou.

<sup>368</sup> Il Philodamos proprietario terriero in Egitto non può coincidere con il filosofo Filodemo di Gadara, vissuto nel I secolo a.C. e fondatore della biblioteca ercolanese con gli scritti epicurei. Basti vedere Gigante 1999, p. 15 (postilla). Cfr. *infra*, nota sul P.Berol. perduto (79). Per le testimonianze di un Philodamos/Philodamon in Egitto, Capponi (2005, *Le fonti storiche...*, p. 164, n. 7) segnala SB III 6579 (iscrizione su anfora rodia) e PIR<sup>1</sup> S 0495 (M. Sicinius Philodamos *puer*). Si possono aggiungere due attestazioni in una dichiarazione di terre inondate da Krokodilopolis (Thinites) del 47 d.C.: P.Lond. III 604A (p. 60), r. 89, P.Lond. III 604B (p. 76), r. 11. Φιλοδάμου, nella seconda attestazione, può rappresentare una semplificazione di Φιλοδάμωνος (prima attestazione) (cfr. anche Capponi, *supra*): entrambi i genitivi sono patronimici riferiti a due dichiaranti (nel primo caso un certo Herakleides, nel secondo Asklepiades ed Herakleides), e i campi dichiarati raggiungono un totale di 29 arure (circa 8 ettari).

<sup>369</sup> L'onomastica e il numero di giudei coinvolti conducono a un insediamento permanente, parte della *katoikia* giudaica in Egitto (Flavio Giuseppe, AJ XIV 117): cfr. II.A.3.

<sup>370</sup> Sui campi confiscati alla comunità giudaica e sulla relazione con lo *iudaikos logos*, cfr. II.A.3.

Non possiamo dedurre dalle fonti quando sia vissuto Philodamos, ma in SB XIV 11426 (64) l'espressione Φιλοδ( ) o Φιλ( ) si riferisce nel contesto a un precedente proprietario dei fondi citati e permette di dedurre che Philodamos visse grossomodo tra gli inizi e la metà del I secolo d.C. Tutti i documenti, infatti, menzionano abitualmente il proprietario noto o originario, come criterio di identificazione del fondo<sup>371</sup>. L'abbreviazione va pertanto sciolta in Φιλοδαμιανή οὐσία (nella maggioranza dei casi attestata al genitivo: Φιλοδαμιανῆς)<sup>372</sup>, ovvero col latinismo che indica il primo, o comunque un precedente, proprietario dell'οὐσία, ormai defunto (vd. III.C.2). In rispetto di questo principio, può essere giudicata errata l'integrazione fornita dall'ed.pr. per BGU II 512 (65) [Φιλοδ(άμου) οὐσ(ίας)], ai rr. 6, 17. Il documento si data al 138-161 d.C., in linea con la maggioranza delle attestazioni, e avrà verosimilmente contenuto in lacuna la forma consueta Φιλοδ(αμιανή) οὐσ(ία). Lo stesso principio va applicato ai papiri contenenti le dichiarazioni ai sitologi di Karanis (BGU I e P.Kar.Goodspeed in tabella (69-73)<sup>373</sup>). I documenti si datano al 158/159 d.C., quindi in un momento indubbiamente successivo alla morte di Philodamos. L'abbreviazione Φιλοδ( ) andrà pertanto sciolta in Φιλοδ(αμιανῆς).

Tali fonti non possono fornirci informazioni circa l'amministrazione della proprietà di Philodamos quando costui era ancora in vita o sull'identità del proprietario terriero, ma offrono un quadro interessante su ubicazione ed estensione dei terreni, oltre che sulla condizione delle proprietà usiache in uno stadio successivo al costituirsi del conto usiaco per l'amministrazione delle proprietà imperiali (ὄυσιακὸς λόγος, per cui cfr. III.C.2).

### III.C.4.b.1. Destino della Φιλοδαμιανή οὐσία e προσόδου γῆ

P.Phil. 9 (66: 158 d.C.) chiarisce la sorte di alcuni fondi provenienti dalla Φιλοδαμιανή οὐσία, ovvero la registrazione nella categoria pubblica della προσόδου γῆ, per vicende o ragioni non

<sup>371</sup> Tentativi di individuare un possibile Philodamos accostabile al nostro proprietario nella documentazione papirologica non hanno esito soddisfacente. Se si compie un'indagine per la prima metà del I secolo d.C., suscita interesse un'attestazione in P.Lond. III (pp. 76-87) 604 A-B, che restituisce un resoconto di terre soggette a inondazione nel villaggio di Krokodilopolis (nella regione Thinites, ottavo distretto dell'Alto Egitto). Al r. 89 di A leggiamo Ἡρακλ(είδου) Φ[ι]λοδάμωνο(ς) β(ασιλικῆς γῆς) (ἄρουραι) ιθ L α (ἀρτάβης γῆς) (ἄρουραι) [ ]η L (ἀρτάβης γῆς) (ἄρουραι) ἰδ η' ις' λβ' e al r.11 di B Ἀσκ[λη](πιάδου) καὶ Ἡρακλ(είδου) Φιλοδάμου ιβ | τοῦ α(ὐτοῦ) δι(ὰ) τοῦ α(ὐτοῦ) ζ L. Il documento si data al 47 d.C. La sola corrispondenza nominale è del tutto insufficiente per affermare che Herakleides sia il figlio di Philodamos, proprietario dei beni usiaci. Questi terreni si distribuiscono principalmente nell'Arsinoite e la diffusione generica del nome proprio Philodamon/Philodamos allarga il campo delle possibilità per il padre di Herakleides (a sua volta non corredato di altre informazioni), proprietario nella regione Thinites.

<sup>372</sup> Cfr. BGU II 512 (65), ed.pr. Per l'unica forma estesa con Φιλοδαμιανή attestata nei papiri, cfr. P.Phil. 9 (66).

<sup>373</sup> Per nuove letture e osservazioni cfr. Appendice 3.

ricostruibili (rr. 9-10: Φιλοδαμιανῆς | προσόδ[ου] (ἀρούρας) (ἡμίτους) ἡβρ[ο]χηκότος), e resta l'unica attestazione esplicita di una relazione tra la Φιλοδαμιανὴ οὐσία e la προσόδου γῆ<sup>374</sup>. Prima della pubblicazione di P.Phil. 9, Collart sottolineava in commento al P.Bouriant 42 (74: 167 d.C.)<sup>375</sup> che le due categorie di ἱερατικὰ ἐδάφη e οὐσίαι sembrano confluire tendenzialmente nella cosiddetta προσόδου γῆ, in seguito a confisca, e che agli stessi fondi si riferisce l'espressione προσοδικὰ ἐδάφη nello stesso documento (r. 19): tuttavia, è stato dimostrato che non erano i soli campi confiscati a rientrare in questa categoria, e che il valore di πρόσοδος non può essere giustificato pertanto col solo 'guadagno' garantito dai nuovi beni acquisiti mediante confisca. La προσόδου γῆ corrispondeva plausibilmente con la terra designata nei documenti di epoca tolemaica con l'espressione γῆ ἐν προσόδῳ<sup>376</sup>, e l'amministrazione pubblica (la δίκουσις) esercitava su questa categoria di terre un particolare controllo: il guadagno di questi fondi, seppur gestito ufficialmente dallo 'stato', era destinato presumibilmente a una 'rendita separata'<sup>377</sup>. Allo stato attuale di conoscenza delle fonti, possiamo dire che, laddove il termine πρόσοδος rechi con sé l'accezione di epoca tolemaica, della rendita di questi beni appartenenti alla terra reale potevano beneficiare ancora in epoca romana sovrani (o anche membri della famiglia imperiale), privati o istituzioni.

La natura o funzione di questa categoria di terre in epoca romana può essere discussa partendo dall'attestazione nell'editto di Tiberio Giulio Alessandro (68 d.C., Temple of Hibis II 4= OGIS 669, *Prose sur Pierre* 57, B, per cui cfr. III.A.2.a). Le terre τὰ προσοδικά (r. 26) sono qui menzionate tra quelle che devono essere reintegrate dei privilegi (o sgravi) fiscali, rappresentati da esenzione totale o riduzione parziale delle tasse. Il prefetto d'Egitto risponde alle petizioni dei locatori confermando il recupero delle condizioni di privilegio valide per alcuni fondi, venduti in un particolare lasso di tempo<sup>378</sup>: si parla degli anni che intercorrono tra la prefettura di Avilio Flacco (32-38 d.C.) e quella di Giulio Postumo (45-47 d.C.), sotto il regno di Claudio. Avilio Flacco aveva, infatti, deciso di annullare i privilegi fiscali su specifici fondi, mentre Claudio

<sup>374</sup> Per la correzione della datazione, cfr. Tyche 22 (2007), p. 210 (corr. Tyche 557).

<sup>375</sup> Ed.pr., introd. pp. 156-159.

<sup>376</sup> Per l'unica attestazione di προσόδου γῆ di epoca tolemaica, cfr. SB XXVI 16081 (147-136 a.C.), r. 10. Per la sua interpretazione, l'editore princeps (Armoni 2000) adotta l'interpretazione di Collart sui beni confiscati tra *ousiai* e terra dei templi in base a P.Bouriant 42. Altre espressioni di epoca tolemaica riconducibili alla medesima categoria di terre sono κερωρισμένη πρόσοδος e ἡ πρόσοδος τοῦ δεινός. Per la προσόδου γῆ e un'indagine sulle forme a essa riconducibili in epoca tolemaica, cfr. Broux 2019, in partic. pp. 201-206: lo studio è il primo ad allontanarsi dall'idea che questa categoria definisca prettamente beni confiscati.

<sup>377</sup> Cfr. Grundz.Wilek., p. 362.

<sup>378</sup> Chalon giustifica la menzione nell'editto dei προσοδικὰ ἐδάφη nel novero dei campi venduti, piuttosto che di quelli locati, con un riferimento accidentale del prefetto, estraneo al contesto. Chalon 1964, pp. 151-152.

aveva reintegrato i suddetti. Il prefetto Tiberio Giulio Alessandro adotta l'interpretazione dei suoi predecessori, Balbillo e Vestino, relativamente alla costituzione di Claudio, in base alla quale il reintegro dei privilegi non va a coinvolgere i soli proprietari dei terreni interessati quanto i fondi che erano stati venduti nella fase di transizione tra i due provvedimenti, in modo da soddisfare anche gli acquirenti<sup>379</sup>. Chalon osserva, di contro al suggerimento di Rostovtzeff, come i terreni interessati non possano essere solo quelli facenti parte dell'ὑπόλογος (la terra incolta) quanto un gruppo più ampio di fondi che dovevano godere, o aver goduto in passato, di privilegi fiscali<sup>380</sup>. Secondo la spiegazione di Collart, con προσοδικὰ ἐδάφη si indicavano specificamente quei campi locati ai προσοδικοί (o δημόσιοι) γεωργοί, tassati mediante regolari ἐκφόρια (P.Bouriant 42 (74), r. 6: ἐν ἐκφορίοις) e in attesa di essere suddivisi per la messa in vendita<sup>381</sup>. Se accogliamo questa interpretazione per l'analisi delle porzioni di Φιλοδαμιανὴ οὐσία incluse nella προσόδου γῆ, dovremmo dedurre che una rendita separata sui medesimi campi fosse disposta per un tempo limitato, funzionale al recupero di campi incolti (ὑπόλογος) o alla cura di fondi destinati all'asta.

Come vedremo, la storia dei beni di Philodamos contribuisce, al contrario, a smentire l'idea di una funzione 'commerciale' temporanea della terra descritta come πρόσοδος, dal momento che diverse parti dell'*ousia* filodamiana distribuite nella regione arsinoitica appaiono connesse per lungo tempo con questa categoria. Non è possibile dire, tuttavia, chi beneficiò della rendita sulla Φιλοδαμιανὴ οὐσία.

A tal proposito, un'altra attestazione dell'*ousia* di Philodamos è stata letta in rapporto alla προσόδου γῆ<sup>382</sup>. In SB XXVI 16414 (76: 219/220 d.C.), secondo la ricostruzione di Youtie e Pearl, si adoperava una formula già nota dal P.Bouriant 42 (74), rr. 6-7: βασιλικῆς γῆς καὶ τῆς ἄλλης ἐν ἐκφορίοις | σὺν ἱερατικῆς καὶ Φιλοδαμιανῆς οὐσίας (cfr. rr. 163-166). In base all'espressione adoperata in entrambi i documenti, l'*ousia* è inclusa nel computo della βασιλικὴ γῆ, dunque nella 'terra reale'. Tuttavia, colpisce l'esigenza di specificare ἱερατικὴ γῆ e Φιλοδαμιανὴ οὐσία, piuttosto che includerle tacitamente sotto la denominazione di βασιλικὴ γῆ,

<sup>379</sup> Chalon 1964, commento ai rr. 26-29, pp. 144-152.

<sup>380</sup> Chalon 1964, pp. 144-152, in partic. pp. 146-148.

<sup>381</sup> Collart (ed. P.Bouriant 42 (74)), pp. 157-158.

<sup>382</sup> Cfr. anche P.Oxy. XXIV 2410 (62: 120 d.C.) (cfr. Tab. III e III.C.4.a). I campi sono attribuiti alla γῆς βασιλικῆς/ (r. 17), dunque alla categoria terriera della 'terra reale' (cfr. r. 10: [βασιλικῆς] ἡμῶν γῆς). Come per i campi di Philodamos (vd. III.C.4.b.), la denominazione βασιλικὴ γῆ può celare il riferimento a προσοδικὰ ἐδάφη, da intendersi come sotto-categoria della βασιλικὴ γῆ, campi cedibili in locazione ma non in vendita, in attesa dell'assegnazione definitiva, o comunque soggetti a una gestione separata. Laddove l'intuizione del coinvolgimento di προσοδικὰ ἐδάφη sia corretta, i petenti potrebbero essere προσοδικοί o δημόσιοι γεωργοί, dunque locatori dei fondi statali, o – meno verosimilmente – μισθωταὶ preposti alla loro gestione.

sotto la cui voce erano state probabilmente registrate. Come Collart suggerisce, è verosimile che le due categorie fossero parte non della βασιλική γῆ propriamente detta, quanto di προσοδικὰ ἐδάφη estesi nei villaggi di Hiera Nesos e Ptolemais, organizzati dal punto di vista amministrativo come suddivisione della βασιλική γῆ, e purtuttavia trattati singolarmente<sup>383</sup>.

Alla luce di questa constatazione, possono essere reinterpretati alcuni dei documenti che si riferiscono alla compagine dell'ousia di Philodamos, dove il riferimento alla terra statale può celare attestazioni di altrettanti προσοδικὰ ἐδάφη. In P.Graux. II 14 (77: II/III sec.) il registro catastale annovera una porzione dell'ousia di Philodamos tra i beni confiscati dalla δίκουσις (rr. 8-10). I P.Kar.Goodspeed (69-73: 158-159 d.C.)<sup>384</sup>, cui sono da aggiungere BGU I 210 (67) e BGU I 262 (68), restituiscono in due casi porzioni di arure dell'ousia che sono registrate separatamente rispetto alla βασιλική γῆ (BGU I 262 (68) e P.Kar.Goodspeed 56 (71))<sup>385</sup>. La natura dei documenti è indicativa: nel dettaglio questi testi sintetici, probabilmente redatti dagli agricoltori o da funzionari preposti, contengono le dichiarazioni di grano ai sitologi, ovvero le ricevute di sementi da parte dei contadini dei terreni pubblici<sup>386</sup>. Anche in tal caso si suppone, dunque, che le proprietà facessero regolarmente parte del fondo statale, e fossero in quanto tali soggette alla retribuzione in grano destinata all'amministrazione imperiale. In conclusione, le parcelle di ousia coinvolte in questi documenti (databili tra il 158/159 d.C. e il III sec. d.C.) potevano rientrare a loro volta in una categoria di terre separata, probabilmente corrispondente alla προσόδου γῆ. La descrizione dei fondi con l'espressione Φιλοδαμιανὴ οὐσία, piuttosto che con la voce πρόσοδος, può essere spiegata con una pratica comune di denominazione dei beni

---

<sup>383</sup> P.Bouriant 42 (74) ed., pp. 155-159, in partic. p. 157. Per la προσόδου γῆ vd. anche BGU VII 1669 (Arsinoite, 1 a.C.-1 d.C.) e P.Ryl. II 145 (Arsinoite, 38 d.C.).

<sup>384</sup> I P.Kar.Goodspeed (69-73) sono anche siglati come P.Chic. nella riedizione di SB Beihefte. I P.Kar.Goodspeed provengono dal fondo Goodspeed e furono da lui pubblicati con altri documenti, siglati BGU. Goodspeed apprese dai venditori che i documenti acquisiti provenivano dal centro di Karanis e riconobbe nei sovramenzionati BGU una forma comune a quella del gruzzolo di documenti acquistato, ricostruendone l'appartenenza a un gruppo omogeneo.

<sup>385</sup> Per l'archivio TM Arch ID 271: vd. <http://www.trismegistos.org/archive/271?tm=271&portalpage=2>.

<sup>386</sup> Valide come prestiti, tali consegne avevano lo scopo di incentivare la produzione ai tempi della semina. Ai granai pubblici tali quote tornavano per lo più nel mese di Payuni (26 Maggio – 24 Giugno), dopo il raccolto, con l'aggiunta di un interesse del 23%. Un esito di questa procedura è da osservare con ogni probabilità in P.Lond. III 900 (95-96 d.C.), un documento nel quale vengono registrate ricevute di prodotti cerealicoli per conto dei sitologi prima sulla base delle ousiai poi per mese, con indicazione del granaio pubblico cui i prodotti sono destinati. Accanto all'ἐκφόριον (quota d'affitto) figura una quota in semi (σπέρματα) di grano e orzo, con corrispettivi supplementi. Il registro è redatto nei mesi successivi a quello di Payuni, ovvero Epiph e Tybi; è dunque in linea col principio di restituzione del prestito in tempi favorevoli, grossomodo dopo il raccolto. È difficile dire se il supplemento costituisca la comune quota aggiuntiva prevista sulle tasse in entrata, oppure coincida con l'interesse sul prestito dovuto ai sitologi.

tanto consueta da divenire un indicatore topografico e da ricondurre nel caso specifico alla categoria di appartenenza dell' *ousia* stessa<sup>387</sup>.

In conclusione, nell'arco cronologico dal 158 d.C. al 219/220 d.C. parti della Φιλοδαμιανή οὐσία nella regione arsinoitica furono amministrare come προσόδου γῆ. Per questi fondi è ricostruibile idealmente un processo di acquisizione (per confisca?) da parte della δίκουσις<sup>388</sup> e l'inclusione nella προσόδου γῆ, unità amministrativa della βασιλική γῆ.

### Geografia ed estensione

Dalla documentazione si evince che l' *ousia* di Philodamos si estendeva in un certo numero di villaggi del *nomos* arsinoitico, concentrati intorno a Philadelphia e Karanis, in un'area nella quale si estende la gran parte dei beni usiaci imperiali. È ormai principio largamente accolto per la categoria dei beni usiaci che una proprietà può frammentarsi in varie parcelle, sfuggendo a un'estensione unitaria entro un distretto o tra villaggi attigui<sup>389</sup>. Per le proprietà di Philodamos si può osservare che le parcelle, tra loro molto vicine, facevano parte probabilmente in origine di un fondo unico: il terreno ubicato nel territorio di Philadelphia (P.Phil. 9 (66), rr. 7-8: περὶ τὴν προκειμένην κώμην), ad esempio, si colloca sensibilmente a sud del terreno che si estende nei pressi di Karanis (P.Bouriant 42 (74), rr. 286, 682, 685, 691, 708).

SB XXVI 16414 (76: 219/220 d.C.)<sup>390</sup> attesta la Φιλοδαμιανή οὐσία nel villaggio di Bakchias (r. 7)<sup>391</sup>. SB XXVI 16414 (76) doveva riguardare, nella sua forma completa, i villaggi di Bakchias, Hephaistias e la pianura di Herakleia, su cui l' *amphodogrammateus* che redige il documento esercitava il suo incarico. Si preserva l'apertura del documento, col conto relativo al villaggio di Bakchias. Relativamente alla distribuzione della proprietà filodamiana, si può immaginare che la parte successiva, che verosimilmente registrava i terreni del villaggio di Hephaistias, poteva annoverare ancora fondi dell' *ousia* appartenuta a Philodamos. P.Graux. II 14 (77: II/III sec.) è, infatti, testimone di una piccola entità terriera che si estendeva a Hephaistias (arure ½ 1/3), coltivata a cereali.

---

<sup>387</sup> Cfr. P.Kar.Goodspeed 16 (158-159 d.C.), dove l' *ousia* senecana (r. 5, Σενεκιανῆς) è ugualmente priva di una classificazione ma preceduta dal calcolo della terra πρόσδοδος.

<sup>388</sup> La confisca resta un'azione da contemplare per l'annessione di queste parcelle, e per talune di queste (cfr. *supra*) è discutibile la relazione tra l'eventuale confisca e la comunità giudaica. Cfr. II.A.3.

<sup>389</sup> Cfr. ed. P.Bouriant 42 (74), p. 160.

<sup>390</sup> Il documento ci restituisce un resoconto delle terre carenti d'acqua, in preparazione dell' ἐπίσκεψις, ovvero la verifica dei dati dichiarati dai proprietari per ottenere una riduzione delle tasse. Cfr. Bonneau 1994 (cfr. r. 3: πορεία πρὸς ἐπίσκεψιν ἀβρόχου γῆς). Vd. SB XXVI 16414 (76) ed.pr., pp. 3-5.

<sup>391</sup> La lettura di Φιλοδαμιανή οὐσία è proposta da Youtie e Pearl (1942, pp. 303-305).



Secondo quanto accennato nel paragrafo precedente, il computo di SB XXVI 16414 (76) include la βασιλική γῆ, con le categorie di terre ad essa associate, entro cui si inserisce la Φιλοδαμιανὴ οὐσία. Il registro copre 2.600 79/128 arure di terra, di cui 1.464 1/64 arure (circa 405 ha) sono designate come βασιλική γῆ<sup>392</sup>. Non si può dire quale fosse l'estensione esatta dell'*ousia* di Philodamos, ma l'entità doveva essere cospicua. Come si è già osservato, l'*ousia* è qui registrata nel computo della προσόδου γῆ e, in quanta tale, era destinata a una rendita separata, che interessava una parte o la totalità dei fondi. A seguire è una ripartizione delle unità di βασιλική γῆ, in base alla produzione. Si evince che l'orzo è la principale coltura e verosimilmente la stessa cui era destinata l'*ousia* di Philodamos (cfr. rr. 10-12-14).

SB XII 10892 (75: ca. 188 d.C.) restituisce estensioni esigue (poco più di 3 arure) di campi distribuiti nel villaggio di Philopator. Il villaggio si trovava nei pressi di Karanis, nell'Herakleidou meris del distretto arsinoitico<sup>393</sup>. I contadini del villaggio di Philopator sono dunque responsabili della coltura dei campi, per conto dell'amministrazione statale. Il registro enumera i campi sulla base delle *sphragides*, unità maggiori funzionali all'inserimento nei registri fondiari<sup>394</sup>. Come già osservato da Swiderek, le parcelle qui descritte possono rappresentare entità esigue rispetto ai fondi originari<sup>395</sup>. La Φιλοδαμιανὴ οὐσία si sviluppava verosimilmente su un'area maggiore, prima di essere stata frammentata in più parti.

SB XIV 11426 (64) consiste di un calcolo giornaliero del pagamento in grano, per conto dei sitologi di villaggio, nei due villaggi arsinoitici di Boubastos e Niloupolis, ubicati nei pressi di Philadelphia (Βουβάστος e Νείλου πόλις)<sup>396</sup>. È il documento che fornisce una prospettiva più completa concernente la Φιλοδαμιανὴ οὐσία, ma restituisce dati sulla produzione e non sull'estensione in arure dei campi.

Terra registrata a Niloupolis:

rr. 49-51: οὐσι(ακῶν) (πυροῦ ἀρτάβαι) ρμα ιβ' | (γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) φνδ ιβ'|ιε  
 Φιλοδ(αμιανῆς) Πτολεμαῖο(ς) Τευφίλο(υ) (πυροῦ ἀρτάβαι) ρν  
 r. 70 Φιλ(οδαμιανῆς) Τρύφων Ἐλεάζ(αρος) (πυροῦ ἀρτάβαι) ρε L

<sup>392</sup> Cfr. P. Giss. Bibl. VI 52 (222/223 d.C.), dove ci si riferisce alla terra non inondata dell'intero villaggio di Tebtynis (rr. 2, 6), piuttosto che a sottocategorie.

<sup>393</sup> Cfr. Calderini, Diz.geogr. II, p. 259; V, p. 85-86; Suppl. 4, p. 138; P.Tebt. II (1907), p.p 357, 379, 407-408.

<sup>394</sup> Per le ripartizioni fondiarie, cfr. commento a BGU IV 1132 (7) in I.A.2.

<sup>395</sup> Cfr. Swiderek 1971, pp. 48-49.

<sup>396</sup> Vd. Thunell, *P.Sitol.*, p. 94, n. 1.

rr. 73-77: Φιλ(οδαμιανῆς) Φανίας Ἰάσωνος (πυροῦ ἀρτάβαι) ρν η´ | διοι(κῆσεως) Ἰαπούνης Παλλήτιο(ς) (πυροῦ ἀρτάβαι) β Ἰ δ´ | Φιλ(οδαμιανῆς) Θηγένης Θηγένο(υς) (πυροῦ ἀρτάβαι) ο | διοι(κῆσεως) Σ . . [ . ]δᾶς Θήδεως (πυροῦ ἀρτάβαι) ξα | Φιλ(οδαμιανῆς) Πτολεμαῖος . [ . . . . ] (πυροῦ ἀρτάβαι) ν

r. 93 Φιλ(οδαμιανῆς) Ἀρπμάη(ς) Σώσο(υ) (πυροῦ ἀρτάβαι) μβ

r. 94 Φιλοδ(αμιανῆς) Νεῖλος Παπεῖτος (πυροῦ ἀρτάβαι) οε Ἰ η´ αἰγι(αλοῦ) ὀ α(ὕτὸς) (πυροῦ ἀρτάβαι) ι δ´

rr. 101-103: Ψεκ( ) Φιλ(αδαμιανῆς) Ἐνοῦφισ Ὠπιο(ς) (πυροῦ ἀρτάβαι) νθ Ἰ η´ | αἰγι(αλοῦ) ὀ α(ὕτὸς) (πυροῦ ἀρτάβαι) γ | Φιλ(οδαμιανῆς) κ(α)οί(κων) γεωργ(ίας) ὀ α(ὕτὸς) (πυροῦ ἀρτάβαι) α Ἰ ιβ´

r. 120: ιθ Φιλ(οδαμιανῆς) Λου . [ca.?)

r. 123: Ἄνου[β]ίων Φιλ[ca.?)

Terra registrata a Boubastos:

rr. 30-31: διοι(κῆσεως) (...) | Φιλ(οδαμιανῆς) Θεόδωρο(ς) ὀ κ(αὶ) Λύκος Ἰσᾶτο(ς) (πυροῦ ἀρτάβαι) πζ ς´

r. 55 Φιλοδ(αμιανῆς) Ἐριεὺς Ὠπιος (πυροῦ ἀρτάβαι) ρπς δ´

r. 100: ιη Φιλ(οδαμιανῆς) Χρῦσιππο(ς) Θη . . . ο( ) (πυροῦ ἀρτάβαι) ιγ

rr. 102-103: Φιλοδ(αμιανῆς) ὀ α(ὕτὸς) (πυροῦ ἀρτάβαι) κ | Φιλ(οδαμιανῆς) Ἐλλη(ν) Διόσκορο(ς) Αὐ . . . δῖᾶ

La menzione di diversi proprietari per ciascuno dei campi fa dedurre che si parli di entità diverse, che erano un tempo unite nell'*ousia* di Philodamos. La produzione in artabe di grano oscilla considerevolmente nel villaggio di Niloupolis, da 19 artabe (r. 120) a 150 artabe (r. 51). Nel villaggio di Boubastos si attestano somme di entità ancora maggiore: 186 (r. 55) e la somma di ben 1.400 artabe (r. 103). Mediante la comparazione con altri documenti, si può procedere a stimare l'entità delle parcelle di terreno coinvolte. Due dei documenti relativi all'*ousia* di Philodamos associano, infatti, l'estensione alla produzione: BGU II 512 (65: 138-161 d.C.) e P.Graux. II 14 (77: II/III sec.). Il primo è relativo allo stesso villaggio di Boubastos e la proporzione arura-artaba è pari a circa 1:1 (il documento registra 2.229 artabe per 2.270 arure). Si può concludere, dunque, che a Niloupolis l'estensione dell'*ousia* raggiungeva almeno 440 arure e a Boubastos un'entità almeno superiore a 1.706 arure (quasi 471 ettari), se si considera che altre entità erano indicate in lacuna.

I papiri editi da Goodspeed (BGU I 210 (67), BGU I 262 (68), P.Kar.Goodspeed 13, 27, 56, 60, 63 (69-73): vd. Tab. III e *supra*) riportano le estensioni dei terreni relativi ai villaggi di Karanis e Psenarpsenesis: probabilmente per un calcolo già pattuito di artabe di grano in rapporto all'estensione, espressa in arure, del terreno, i sitologi non registrano nelle ricevute la quantità di sementi prestate, ma ne appuntano l'estensione (cfr. *supra*)<sup>397</sup>. L'estensione dell'*ousia* si mantiene limitata a poche arure, fatta eccezione per P.Kar.Goodspeed 56 (71), dove raggiunge quasi 5 ettari.

### **Nota su un P.Berol. inedito perduto (79)**

Zucker, durante gli scavi condotti dalla missione archeologica tedesca a Soknopaiou Nesos, annota nel suo diario di viaggio del 26 dicembre 1909 il ritrovamento di un papiro che suscitò in lui un certo interesse, per la menzione in esso al contempo di Filodemo e Seneca<sup>398</sup>. Da allora il testo non è stato edito e rimane tuttora introvabile. In assenza di altre informazioni circa il contenuto, la natura del testo rimane dunque incerta. Si potrebbe essere indotti a credere, anche suggestivamente, a un testo di contenuto filosofico, in cui siano citati Seneca e il filosofo epicureo Filodemo di Gadara, i cui scritti sono noti dai papiri ercolanesi.

Tuttavia, se si tiene conto della prevalenza di documenti relativi al ruolo di proprietario di Seneca in Egitto piuttosto che di retore e filosofo<sup>399</sup>, diventa difficile anche collegare la menzione di Filodemo in un ipotetico registro terriero al filosofo Filodemo di Gadara<sup>400</sup>. Nonostante la frequenza di personaggi recanti il nome Φιλόδαμος fin dall'epoca tolemaica, nell'eventuale documento di natura contabile con menzioni di proprietà senecane era quasi certamente restituita un'altra attestazione dell'οὐσία Φιλοδαμιανή: le proprietà del Philodamos titolare dell'οὐσία annoveravano, infatti, possedimenti in villaggi quali Hiera Nesos e Philadelphia (vd. *supra*), dove si registravano parimenti terreni dell'οὐσία senecana<sup>401</sup>.

---

<sup>397</sup> Wallace 1938; Rathbone 1993; Rowlandson 1996, pp. 71-80.

<sup>398</sup> Pone l'attenzione sul papiro Capasso 1996.

<sup>399</sup> Per il primo frammento papiraceo di un'opera senecana rinvenuto in Egitto si veda P.Mich. inv. 4969, fr. 36, parte di un codice pergameneo di IV secolo, edito nel 1997: ZPE 117 (1997), pp. 73-80.

<sup>400</sup> Lo affermano anche Messeri – Pintaudi 1998, p. 123.

<sup>401</sup> Cfr. P.Bouriant 42 (74) e P.Hamb. I 3 (74 d.C.).

Capitolo IV. Proprietari alessandrini: una ricostruzione prosopografica e dati sulle proprietà terriere.

## IV.A. Tiberii Claudii Theones

### IV.A.1. Claudius Theon: funzionario ed economo.

#### IV.A.1.a. Claudius Theon ginnasiarca e agoranomo

Tiberius Claudius Theon è un alessandrino di cui è possibile ricostruire in modo pressoché definito parentela, profilo sociale e carriera sia in ambito municipale sia in relazione all'amministrazione imperiale; per lui si hanno inoltre due attestazioni di proprietà terriere personali (per le fonti, cfr. Tabella II).

In P.Oxy. II 290 (25) (83-84 d.C.) Theon è detto figlio di un certo Sarapion (rr. 29-30: Τιβερίου Κλαυδίου Θεώνος υἱοῦ | Σαραπίωνος). Una ipotesi tendenzialmente accettata identifica quest'ultimo con il Tiberius Claudius Sarapion che figura in relazione a un frantoio in P.Lond. II 280 (30), datato al 52/53 d.C. (per cui cfr. IV.A.2)<sup>402</sup>.

La condizione sociale di Theon è rivelata dalla sua attività di ginnasiarca e agoranomo, come riportato in P.Oxy. XLII 3051 (29) (89 d.C., r. 2: γεγυμνασιαρχηκότων καὶ ἡγορανομηκότων)<sup>403</sup>. Si tratta delle magistrature pubbliche più elevate (entrambe attestate dall'epoca tolemaica al IV secolo d.C.), ricoperte verosimilmente da Theon nella città di cui è originario, ovvero Alessandria d'Egitto (vd. r. 2, Ἀλεξανδρείας; su questo punto, cfr. *infra*)<sup>404</sup>.

La carica di ginnasiarca aveva durata generalmente annuale; la nomina era eseguita da ciascun magistrato per il proprio successore e probabilmente esisteva un corpo, corrispettivo della successiva βουλή, atto a ricevere e ratificare le nomine<sup>405</sup>. Al pari delle liturgie, tali magistrature comportavano, oltre allo svolgimento degli incarichi amministrativi, la copertura di spese notevoli: in base a questo dato si può affermare con certezza che Theon fu un alessandrino facoltoso. Le proprietà dei magistrati dovevano rappresentare, infatti, una base o garanzia per

---

<sup>402</sup> Rathbone 1993, pp. 81-112.

<sup>403</sup> Per una lista dei ginnasiarchi, cfr. Sijpesteijn 1986 (per Claudius Theon, p. 52).

<sup>404</sup> Per un inquadramento delle due cariche, cfr. Lewis 1997, pp. 11, 19. Mancano attestazioni per Alessandria, ma Delia suppone che i compiti di ginnasiarca e agoranomo corrispondessero a quelli documentati per Atene. Per Atene cfr. Arist., *Ath. Pol.* LI; Philostr., *Vit. Soph.* I.23. Delia 1991, pp. 100-105. Non ci sono dati sufficienti per stabilire se fosse richiesto per tali cariche un censo minimo o quali fossero i criteri adottati per la nomina prima dell'istituzione di βουλαί nelle metropoli egiziane. Dal III secolo d.C. nella gran parte dei documenti la designazione della γυμνασιαρχία è preceduta dal ruolo di consigliere nella βουλή di Alessandria (per i consigli cittadini, cfr. I.C.2): se ne deduce che quest'ultimo era richiesto ai candidati per l'assunzione della funzione di ginnasiarca. Cfr. Delia 1991, pp. 92-96.

<sup>405</sup> Per la procedura di nomina di liturgie e magistrature nella classe buletica, cfr. Lewis 1997, pp. 76-81.

l'adempimento delle spese previste<sup>406</sup>. La documentazione prova che per quanti ricoprirono questo ruolo la disponibilità economica, in contanti e beni immobili, era difatti considerevole, come attesta ad esempio P.Oxy. X 1274 (III sec.), che fornisce la somma ereditata dal figlio di un ginnasiarca di 200.000 dracme (inclusa la dote della madre)<sup>407</sup>.

Nel citato P.Oxy. XLII 3051 (29) si può osservare, inoltre, che la successione delle cariche per Theon (ginnasiarchia – agoranomia) non segue l'ordine consueto nei papiri, ovvero quello ascendente<sup>408</sup>, poiché la ginnasiarchia corrisponde al ruolo più prestigioso e insieme oneroso che un cittadino alessandrino potesse ricoprire<sup>409</sup>. Per il luogo di esercizio dell'incarico, è naturale collegare la ginnasiarchia ad Alessandria d'Egitto, città di provenienza di Theon<sup>410</sup>. Per la natura dell'incarico, bisogna sottolineare, secondo quanto emerso da uno studio condotto da Hagedorn<sup>411</sup>, che le prime attestazioni della ginnasiarchia in epoca romana sembrano riconducibili ad associazioni di villaggio o comunque ad esercizi di cariche non classificabili come 'municipali', in quanto non ancora istituite nelle *metropoleis* egiziane (cfr. I.C.1): il ruolo di ginnasiarca acquisirebbe quasi un valore di 'presidenza onoraria', piuttosto che una funzione concreta, o un carattere 'statale'. Di conseguenza, chi redige P.Oxy. XLII 3051 (29) può aver adoperato un altro criterio per l'ordine delle cariche, basato sul prestigio corrente. Relativamente alla seconda carica, la figura dell'agoranomo può essere paragonata, per numerosi aspetti, a quella dell'edile romano<sup>412</sup>. Le osservazioni di Hagedorn per la carica del ginnasiarca in relazione alle comunità di villaggio (per cui cfr. *supra*) possono essere applicate anche a questa carica, dunque all'agoranomia esercitata da Theon, ma le attestazioni al riguardo nella prima fase del dominio romano in Egitto restano insufficienti.

Ad ogni modo, per una deduzione del centro di esercizio delle funzioni, la presenza di Ἀλεξανδρείας in P.Oxy. XLII 3051 (29) rende difficile credere che Theon abbia assunto il ruolo di ginnasiarca in un villaggio o in un'altra località della *chora*, ad esempio in uno dei centri

---

<sup>406</sup> Si vedano, per esempi di proprietà terriere e immobiliari dei ginnasiarchi, PSI I 133 (266-7 d.C.) con riferimento a un uliveto di 7 arure nell'Arsinoite o BGU II 504 (provenienza sconosciuta, II sec. d.C.) in cui è citata una γ' μέρος οἰκίας di un ginnasiarca. Per altri esempi vd. van Groningen 1924, pp. 42-43.

<sup>407</sup> Per altri esempi, si veda van Groningen 1924, pp. 41-43 n.a.

<sup>408</sup> Il principio dell'ordine ascendente è stato enunciato per la prima volta da Preisigke. Preisigke 1903, p. 40 ss. Cfr. Delia 1991, pp. 109-111.

<sup>409</sup> Se le funzioni pratiche equivalevano a quelle attribuite all'incarico omonimo attestato ad Atene, il ginnasiarca aveva come principale responsabilità quella di occuparsi di tutti i ginnasi della città, contribuendo alla loro riparazione o al rifornimento di olio per gli atleti o paglia per il riscaldamento. A tali *munera* si aggiungevano eventualmente sacrifici e lavori pubblici. Per le cariche municipali di Alessandria, vd. Delia 1991, pp. 98-112, in particolare 106-107.

<sup>410</sup> Così Sijpesteijn 1986, p. 52.

<sup>411</sup> Hagedorn 2007.

<sup>412</sup> Preposto alla supervisione dei mercati cittadini, l'agoranomo svolgeva svariati compiti: dalla regolazione di pesi e misure al controllo dei prodotti in commercio, dalla locazione degli spazi destinati alla vendita all'imposizione di pene per i trasgressori: cfr. Delia 1991, p. 100.

ossirinichitici dove detenne le proprietà. La posizione di Ἀλεξανδρείας dopo la successione degli incarichi, e non dopo il nome di Theon, lega la specificazione alla capitale come centro di esercizio degli stessi, piuttosto che come luogo di origine di Theon (quest'ultimo diviene implicito, in relazione al centro in cui Theon svolse le due funzioni).

#### IV.A.1.b. Proprietà personali

Il ginnasiarca e agoranomo Theon si presenta per noi sia nella veste di proprietario sia di gestore della proprietà altrui, nel ruolo di μισθωτής delle proprietà appartenute al filosofo Seneca in Egitto (cfr. IV.A.1.c).

In P.Oxy. II 290 (25) (83/84 d.C.) Tiberius Claudius Theon risulta proprietario di un campo di estensione pari a 6 arure (r. 30), nel villaggio di Tychis Nekotis, collocato nella toparchia orientale dell'Ossirinchite<sup>413</sup>. Il papiro restituisce la prima parte di una γραφή ἰδιωτικῶν χωμάτων, ovvero un conto eseguito per la costruzione di alcuni argini privati, tra cui quelli del campo di Theon<sup>414</sup>.

In P.Oxy. III 510 (26) (101 d.C.) Theon è menzionato come precedente proprietario di una casa con atrio<sup>415</sup>, nel villaggio di Psobthis (attuale Saft Abu Girg), nella toparchia orientale dell'Ossirinchite<sup>416</sup>. Si può solo congetturare che Theon abbia vissuto in quest'abitazione.

---

<sup>413</sup> Per il villaggio, cfr. Benaissa 2012, p. 408.

<sup>414</sup> Il villaggio di Τύχης Νεκῶτις si sviluppava verosimilmente lungo un bacino o corso fluviale, da cui l'esigenza di controllare regolarmente il livello d'acqua e gli argini dei campi. Nello stesso villaggio sono attestati un argine inferiore e uno centrale (ἐκ τοῦ περιχώματος) nel III secolo, in P.Oxy. XLII 3047 (51; rr. 34, 37; per il documento, cfr. IV.C.). Sulla base dell'interpretazione fornita dall'editore di P.Oxy. II 290 (25) del r. 7 (κατ' ἐπιβολήν), il contributo di ciascun proprietario alla realizzazione degli argini (*chomatikon*) è calcolato in proporzione all'estensione delle relative proprietà: il numero di arure associato a ciascun proprietario indica, pertanto, l'estensione dell'intera proprietà, piuttosto che la sola porzione coinvolta nella costruzione dell'argine. Il contributo è impostato dunque su base fondiaria (dall'epoca romana, il sistema di contribuzione era basato anche su una quota in denaro versata *pro capite*): cfr. Bonneau 2002, pp. 270-275. Fin dall'epoca tolemaica la quota registrata si rapportava alla superficie di terra posseduta; alla fine del II secolo d.C. questa ammontava a 2 dracme per arura (P.Thmouis I, p. 33). È importante, tuttavia, evidenziare che gli argini qui sono espressamente definiti privati e posti in contrasto con quelli 'statali' (r. 35: δημοσίου χώματος); la quota potrebbe pertanto essere stata stabilita in base a un accordo tra privati, regolato dall'intervento di amministratori/supervisor.

<sup>415</sup> Un funzionario dichiara, per conto di Artemidorus, la restituzione a quest'ultimo, da parte di un certo Dionysius e della moglie, di un prestito e dell'interesse annesso. All'interno del documento, tra i beni immobili registrati a garanzia del precedente contratto, figurano alcuni lotti vacanti e quattro case, di cui una collassata, una con corte e un'ultima con atrio, di Dionysius: l'ultima abitazione è appartenuta in precedenza a Claudius Theon (r. 16).

<sup>416</sup> Il villaggio è attestato dal 92 d.C. (P.Oxy. XVIII 2185.16, 18) al III/IV secolo. Si colloca precisamente tra le località di Sarapionos Chairemonos e Satyrou (P.Oxy. X 1285, 92 d.C.). Cfr. Benaissa 2012, pp. 438-439. Non possiamo dire se Theon possedesse campi nei pressi dell'abitazione. Le colture attestate per il villaggio sono grano e *chlora* (P.Oxy. LV 3800, 219 d.C.).

Ad ogni modo, entrambi i villaggi in cui sono registrate le proprietà si trovavano nella toparchia orientale dell'Ossirinchite: qui Theon soggiornò stabilmente o disbrighò affari personali entro la regione ossirinchitica (vd. *infra*).

#### IV.A.1.c. Theon e l'incarico di μισθωτής

Tiberius Claudius Theon figura in tre dei più antichi papiri relativi alla proprietà (οὐσία) del filosofo Seneca in Egitto. Stando ai documenti papirologici in nostro possesso, Tiberius Claudius Theon, ex ginnasiarca e agoranomo di Alessandria, fu attivo nel ruolo di μισθωτής ('appaltatore') della proprietà senecana dal 55/56 d.C. (SB XVI 12383 (27)) all'89 d.C. (P.Oxy. XLII 3051 (29)).

Theon è definito in due dei tre documenti come μισθωτής τῆς Λουκίου Ἀνναίου Σενέκα οὐσίας (SB XVI 12383 (27): rr. 1-3; P.Oxy. XXXVIII 2873 (28): rr. 5-7). Poiché la designazione dell'incarico è seguita dal termine οὐσία e non dall'ubicazione esatta di un solo terreno, il μισθωτής si presenta a noi come amministratore a capo dell'intera proprietà (per l'origine del termine μισθωτής, cfr. III.B.2.b)<sup>417</sup>.

L'associazione della carica del μισθωτής alla proprietà privata, oltre che alla gestione della terra pubblica, è stata discussa in passato. Come si è già visto nel precedente capitolo (III.B.2.b), in analisi della relazione tra μισθωταί e ὑπηρέται οἴκου, Theon ci offre una testimonianza significativa del ruolo di 'appaltatore' dei beni usiaci. In assenza di testimonianze di μισθωταί per le οὐσiai private, Browne riteneva che il terreno senecano gestito dal μισθωτής Theon, di cui si parla in P.Oxy. XXXVIII 2873 (28) (25 ottobre del 62 d.C.), doveva essere stato già stato confiscato in data anteriore. Si è sostituita di recente alla datazione del papiro all'83 d.C. quella al 55/56 d.C., secondo anno del principato di Nerone<sup>418</sup>. Il dato risulta di notevole rilievo, in

---

<sup>417</sup> A tal proposito, per il ruolo di appaltatore a capo di una pluralità di beni usiaci un'attestazione significativa è P.Vindob. Tandem 10 (Arsinoite, 54 d.C.), giuramento di un gruppo di rappresentanti di contadini indirizzato a Gaius Iulius Iollas, μισθωτής τῶν οὐσιῶν. Per il ruolo istituzionale di supervisore dei beni usiaci, cfr. BGU II 650 (46-47 d.C.), petizione indirizzata τῷ προε[στ]ῶτ[ι] τῆς ἐν τῷ Ἀ[ρ]σινόῃτη (*procurator* distrettuale dell'*ousia* petroniana): sul documento vd. Alonso 2015, p. 29. Cfr. l'esempio di Gaius Iulius Alexander, esattore del *vectigal maris Rubri*, che ottiene la cittadinanza romana sotto Augusto ed entra a far parte dell'entourage imperiale in qualità di *procurator* delle *ousiai* di Antonia Minor: Ios. *AJ* XIX, 5, 276; XX, 5, 100. Gaius Iulius Alexander dispose inequivocabilmente di un capitale consistente: secondo quanto racconta Flavio Giuseppe (Ios., *Bell.Iud.* 5.204-205), costui fece erigere nove portali del tempio di Gerusalemme con lastre in oro e argento.

<sup>418</sup> Martin 1980; Martin 2008.



quanto parleremmo con certezza di una proprietà che era ancora nelle mani di Seneca. La nuova datazione attribuita a SB XVI 12383 (27), dunque, prova che Seneca, in qualità di privato possidente, affidò l'amministrazione delle sue proprietà a questa figura di 'appaltatore'<sup>419</sup>.

Pochi sono gli elementi a nostra disposizione per delineare il ruolo e l'area di competenza del μισθωτής Theon in relazione alla Σενεκανή οὐσία, ma sufficienti a formulare alcune interessanti osservazioni, utili a comprendere tanto il caso specifico quanto aspetti controversi dell'amministrazione dei beni usiaci in Egitto.

In P.Oxy. XXXVIII 2873 (28) (62 d.C.), a Theon, per il ruolo di μισθωτής da lui rappresentato, si rivolgono due contadini egiziani, sub-affittuari di 5 arure di terra nell'Ossirinchiite, per chiedere di recedere dal contratto di locazione in quanto incapaci di coltivarle per ragioni non date. Il testo si data al 62 d.C., ovvero a un momento cronologico di poco precedente la morte di Seneca (65 d.C.) (cfr. IV.A.1.d). La presente disdetta dal contratto di locazione prova che i μισθωταί si occupavano dell'amministrazione delle attività agricole e del sub-affitto di parcelle di terra a coltivatori di estrazione sociale inferiore.

SB XVI 12383 (27) (55-56 d.C.) contiene una denuncia di morte proveniente dall'Ossirinchiite<sup>420</sup>, tipologia di documento generalmente indirizzata alle autorità competenti, in prima istanza al κωμογραμματεὺς o al γραμματεὺς preposto<sup>421</sup>. In due soli documenti dell'Ossirinchiite e in nessuno degli altri distretti egiziani entra in gioco, come interlocutore in questo contesto, la figura di 'amministratore' dell'οὐσία (il μισθωτής nel nostro documento, l'ἐκλήμπτωρ di una proprietà dell'imperatore Claudio in P.Oxy. XXXVIII 2837, per cui cfr. III.B.2.b). Il figlio del contadino defunto, di cui non è ricostruibile l'identità, si rivolge a Theon e gli richiede di registrare il decesso. Il contadino doveva a Theon una quota di locazione, in quanto sub-affittuario del terreno: la registrazione del defunto nella lista dei deceduti evita innanzitutto ai familiari il rischio di incorrere in accuse di mancato pagamento; la denuncia ha altresì uno scopo fiscale, ovvero la cancellazione del defunto dalla lista di contribuenti, ma anche quello più generale del controllo della popolazione<sup>422</sup>. In questo processo si inserisce la figura

---

<sup>419</sup> Rowlandson 1996, p. 58. Browne riteneva che la presenza di un μισθωτής implichi che la terra posseduta da Seneca gli sia stata già confiscata al momento della stesura del documento. Browne 1968, p. 17.

<sup>420</sup> Per un elenco e un'analisi delle denunce di morte vd. C.Pap.Gr. 2, cui bisogna aggiungere P.Prag. I 19, SB XX 15011, 15037 e 15038, P.Gen. III 137 e 139, P.Oxy. LXV 4478-4480, P.Thead. 57, PSI XV 1522.

<sup>421</sup> Cfr. PSI Com. VI 13, del 146-147 d.C., anch'esso proveniente dall'Ossirinchiite, in cui una nota di trasmissione è apposta dal βασιλικὸς γραμματεὺς, che, dopo aver preso visione della denuncia, delega al κωμογραμματεὺς la verifica della veridicità del suo contenuto.

<sup>422</sup> Montevicchi 1946; C.Pap.Gr. 2, pp. 10-22.

del μισθωτής, che assume un ruolo decisivo. C'è da chiedersi se e in quale misura il μισθωτής potesse arrogarsi compiti propri dei funzionari statali o se non svolgesse già un incarico pubblico accanto a quello di 'appaltatore' di beni privati. L'adozione del formulario attestato nei documenti pubblici ufficiali può voler dire che l'amministratore dell'οὐσία intendeva seguire la procedura valida in campo pubblico per sole ragioni di praticità e forma, oppure che i documenti conservavano il loro significato giuridico e rappresentavano dichiarazioni ufficiali, destinate all'amministrazione imperiale.

Prescindendo dalla relazione con l'apparato statale, le denunce di morte, per quanti amministravano un'οὐσία privata, rappresentavano indubbiamente una forma di controllo della produttività dei terreni. I μισθωταί avevano un chiaro interesse, infatti, a verificare il pagamento dei contributi da parte degli agricoltori subalterni e la loro attività<sup>423</sup>.

Theon compare ancora come gestore di una terra appartenuta a Seneca nel P.Oxy. XLII 3051 (29), documento redatto a nome di un οἰκονόμος alle dirette dipendenze di Theon (r. 1: οἰκονόμος Τιβερίου Κλαυδίου Θεῶνος), che riscuote arretrati dei tributi legati alla gestione della terra (vd. II.4.3). Siamo ormai all'89 d.C., successivamente alla istituzione dell'οὐσιακὸς λόγος, quando i terreni di proprietà del già defunto Seneca fanno parte delle proprietà imperiali gestite da questo apposito dipartimento (vd. III.C.4.b. per l'evoluzione delle οὐσῖαι). È rilevante che Theon conservi ancora in questa data il ruolo di appaltatore unico dell'ex proprietà senecana. Questo elemento conferma un'ipotesi sviluppata da Tomsin nel 1957 e seguita da Rostovtzeff, per cui gli imperatori Vespasiano e Tito, ai quali si riconduce la creazione ufficiale del dipartimento dell'οὐσιακὸς λόγος (cfr. III.C.2), avrebbero scelto di mantenere le cariche attinenti alle οὐσῖαι private, facendo del μισθωτής un funzionario civile<sup>424</sup>.

#### **IV.A.1.d. Topografia dei beni terrieri (personali e amministrati): alcune osservazioni**

L'analisi della documentazione concernente la figura di Theon in due gruppi distinti consente di fare alcune osservazioni sulla distribuzione geografica delle proprietà terriere e sul rapporto cronologico e topografico tra la gestione dei beni personali e i ruoli assunti da Theon. È subito evidente dalla tabella contenente le fonti papiracee (cfr. *supra*, Tab. II) che i beni senecani gestiti da Theon e i beni personali dello stesso Theon si registravano nella stessa regione, l'Ossirinchite.

<sup>423</sup> Si confronti, a tal proposito, P.Oxy. XXXVIII 2837 del 50 d.C. (cfr. III.B.2.b e IV.A.1.c). Parássoglou 1978, pp. 52-53; Kehoe 1992, p. 50ss.

<sup>424</sup> Tomsin 1957, p. 222.

La proprietà di Tychis Nekotis, attestata in P.Oxy. II 290 (25) (83-4 d.C.), era nelle mani di Theon quando costui ancora svolgeva il ruolo di ‘appaltatore’ delle proprietà senecane, ormai per conto del dipartimento statale (οὐσιακὸς λόγος) in qualità di funzionario. Come la località di Psobthis, dove si registrano i beni attestati nel P.Oxy. III 510 (26), il villaggio si estendeva nella toparchia orientale dell’Ossirinchiite. Come si è già congetturato, nell’abitazione con atrio registrata nel secondo documento potrebbe aver vissuto Theon (cfr. IV.A.1.b). L’ipotesi resta plausibile se si considera l’afferenza dell’abitazione alla stessa toparchia in cui si estendeva il bene terriero di Tychis Nekotis.

Dei tre documenti in cui Theon figura per la gestione delle proprietà senecane, SB XVI 12383 (27) contiene in lacuna il villaggio nel quale si registrava l’οὐσία senecana, dove verosimilmente risiedeva il soggetto deceduto. Il participio ἀναγραφόμενος segnala, infatti, l’iscrizione nella lista dei contribuenti; purtroppo, mentre nelle altre denunce di morte il termine è seguito dal nome del demo o del villaggio in cui il defunto aveva domicilio, e dunque versava le tasse (ἐπ’ἀμφοδου ο ἐπὶ κόμης), qui si fa riferimento alla οὐσία come luogo di domicilio<sup>425</sup>. Ai rr. 10-12 leggiamo καταγει[νόμενος δὲ ἐν] | κόμη[ι - ca.12 - τῆς] | μέσης [τοπαρχίας]. Il villaggio specifico di residenza del soggetto è andato perduto in lacuna; tuttavia, dopo la lacuna, il documento restituisce il riferimento alla toparchia, ovvero quella centrale dell’Ossirinchiite.

Nessun riferimento geografico è espresso nella ricevuta di arretrati di debito, restituita da P.Oxy. XLII 3051 (29).

P.Oxy. XXXVIII 2873 (28) restituisce il riferimento a 5 arure, facenti parte del Διοτείου κλήρος. Questo documento ne costituisce l’unica attestazione<sup>426</sup>. Si aggiunge, tuttavia, che il fondo in oggetto era ubicato nei pressi di Σέσφθα, località di origine dei due sub-affittuari, che richiedono di recedere dal contratto di locazione. Il villaggio di Σέσφθα è collocato nella toparchia meridionale dell’Ossirinchiite<sup>427</sup> e corrisponde all’attuale città di Sumusta<sup>428</sup>.

---

<sup>425</sup> Il riferimento alla lista di contribuenti cui si è iscritti è un elemento consueto nelle denunce di morte, avente lo scopo di indicare in tal caso l’appartenenza alla fascia di coloro che erano soggetti al pagamento della tassa pro capite, o *laographia* (14-60 anni). Lo scopo della denuncia è, infatti, l’eliminazione dalla lista dichiarata, per evitare di incorrere in multe per mancato pagamento della tassa. Cfr. C.Pap.Gr. 2, pp. 16-17.

<sup>426</sup> Cfr. Benaissa 2012, p. 335; Calderini, Diz.geogr. II, p. 119.

<sup>427</sup> Il villaggio è attestato a partire dal 257 a.C. (P.Hibeh I 45, r. 5) e sarà poi incluso nel 10° pagus (P.Oxy. XIX 2233, r. 5; 350 d.C.). Cfr. Benaissa 2012, pp. 333-336. Il villaggio è menzionato anche nelle varianti grafiche Σέσθα e Σέφθα: cfr. Pruneti 1981, p. 175; Calderini, Diz.geogr. IV, p. 274.

<sup>428</sup> I prodotti attestati per questo centro, che potrebbero equivalere ai prodotti dei campi gestiti da Theon, sono ὄλυραι (forse spelta, varietà del farro), grano e vino: Benaissa 2012, p. 335.

Theon svolse pertanto il ruolo di ‘appaltatore’ delle terre senecane tra il 55/56 d.C. e l’89 d.C. nelle toparchie centrale e meridionale dell’Ossirinchi. I beni da lui posseduti sono, invece, attestati nella sola toparchia orientale: l’unico riferimento cronologico esatto, all’83-84 d.C., è dato dal P.Oxy. II 290 (25), mentre nel P.Oxy. III 510 (26) (101 d.C.) Theon figura come precedente proprietario. La documentazione dei beni personali di Theon resta pertanto molto scarsa, in quanto attestata da due soli documenti. Non è da escludere che altre proprietà fossero ubicate nelle toparchie in cui Theon amministrava i campi appartenuti a Seneca, prima per conto del filosofo e in seguito per l’amministrazione imperiale, come resta verosimile che i campi senecani si estendessero anche nella toparchia orientale: il ruolo amministrativo era verosimilmente esercitato da Theon in tutta la regione ossirinchi.

#### IV.A.2. Claudius Sarapion: μισθωτής ο proprietario?

Come si è già enunciato nel precedente paragrafo, il Sarapion padre di Tiberius Claudius Theon (P.Oxy. II 290 (25), r. 30) è stato identificato in Tiberius Claudius Sarapion, attestato in P.Lond. II 280 (30: 55/6 d.C.). Come il nome rivela, Sarapion fu liberto dell'imperatore Claudio. Il medesimo può essere identificato, inoltre, con il Tiberius Claudius Sarapion proprietario di un conto (λόγος), attestato in O.Petrie 297 (r. 4), ostrakon da Koptos (41-68 d.C.)<sup>429</sup>. Se l'identificazione è corretta, il Sarapion legato alle vicende di una proprietà imperiale con frantoio (cfr. *infra*) condusse affari nelle rotte commerciali con l'Oriente, rappresentando un esempio di esponente 'polivalente' dell'élite alessandrina.

In P.Lond. II 280 (30) l'oggetto è un frantoio, registrato nella regione arsinoitica (cfr. *infra*), che è stato posto in relazione con quello trattato in Sel.Pap. II 280 (=W.Chr. 176) (60 - 62 d.C.)<sup>430</sup>.

Rathbone prova a ricostruire i passaggi di proprietà relativi al frantoio che figura nei due documenti sopracitati e sostiene che i due frantoi corrispondano, e che il Sarapion presente in P.Lond. II 280 (30) ne sia stato gestore per conto di Narciso, liberto di Claudio<sup>431</sup> (rr. 4-6: ἐλαιουργίου... πρότερον Τιβερίου Κλαυδίου Σαραπίωνος).

Entrambi i documenti furono redatti da un certo Hiereus, egiziano di Soknopaïou Nesos. In P.Lond. II 280 (30) Hiereus, preso in affitto il suddetto frantoio, esprime con chiarezza la volontà di recedere dal contratto di locazione e informa il locatore dei lavori necessari al recupero del frantoio. Hiereus aggiunge di aver affittato il bene a partire dall'ultimo anno di regno di Claudio (54/55 d.C., 13° anno del regno di Claudio) e indica in Nerone l'attuale proprietario. Il secondo documento (Sel.Pap. II 280) è una lettera che Hiereus scrive allo stratego Filosseno in data successiva al 60 d.C.: Hiereus ha acquisito il frantoio per sopperire alla negligenza dei suoi interlocutori ma, alla luce della condizione immutata di guadagno, richiede la fine del pagamento delle 200 dracme annuali. Narciso è menzionato qui come precedente proprietario del bene, ora

---

<sup>429</sup> L'identificazione è suggerita in Denecker – Vandorpe 2007, p. 123. La quantità e la natura del prodotto sono andate perdute in lacuna; è conservato il nome dell'agente, Socrates (r. 1), che ordina il carico di merce per conto di Sarapion.

<sup>430</sup> Parássoglou 1978, pp. 21-22, 52-54, 81 n. 25; Rathbone 1993, pp. 81-112. Un Claudius Sara(pion) figura col titolo di ἀρχιδικαστής in P.Mert. III 104 (I secolo), rr. 15-16.

<sup>431</sup> Narciso fu liberto e segretario dell'imperatore, per quanto concerneva la corrispondenza ufficiale (*praepositus ab epistulis*). Per le fonti relative a Narciso Svet., *Cl.* 28; Cas. Dio., *Hist.* 60.34. cfr. PIR II, pp. 397-398. Vd. anche Rathbone 1993, p. 103 n. 60: Rathbone attribuisce a Narciso anche P.Ryl. II 281 descr., di cui ha probabilmente esaminato l'originale. Si tratta dell'inizio di 19 righe databili alla fine del I secolo e concernenti una restituzione (aggiuntiva) di proprietà.

nelle mani di Doryphorus, liberto di Nerone ([Τιβερίου] Κλαυδίου Δορυφόρου πρότερον Ναρκισσιανή οὐσία).

Se il frantoio oggetto di lamentela è lo stesso per entrambi i documenti, è da chiedersi quale tipo di relazione intercorra tra i due liberti Sarapion e Narciso. Secondo un'altra fonte, P.Ryl. II 171 (= Pap.Choix 2) (55-56 d.C.), Narciso ha posseduto una proprietà in Egitto, che poteva includere il frantoio, appartenente, alla data di redazione del documento, ancora una volta a Doryphorus; lo stesso passaggio di proprietà tra i due liberti è confermata da P.Schøyen II 27, registro arsinoitico degli stessi anni, ai rr. 11-12: [Τιβερίου] Κλαυδίου Δορυφόρου ἀπελευθέρου τοῦ | [Κλαυ]δίου Καίσαρος (πρότερον) Τιβερίου Κλαυδίου Ναρκίσσου. Alla morte di Claudio, nel 54 d.C., Nerone divenne nuovo *patronus* di Narciso ed, ereditandone i possedimenti in Egitto, decise verosimilmente di fare dono del frantoio al suo liberto.

Rathbone ritiene che possa dedursi da tali dati non solo un legame tra l'imperatore e la figura di Sarapion ma anche un ruolo di gestore ufficiale di Sarapion del frantoio per conto di Narciso, secondo dinamiche non dissimili da quanto attestato per il figlio Tiberius Claudius Theon rispetto alla proprietà di Seneca<sup>432</sup>. Parássoglou pone quesiti anche circa la possibilità di un possesso, in tempi separati e contigui, da parte di Narciso e Sarapion; Sarapion sarebbe stato, pertanto, proprietario diretto del bene, piuttosto che gestore del frantoio per conto dei liberti<sup>433</sup>.

Un'analisi attenta dei testi può chiarire il quadro finora ricostruito. Entrambe le proprietà (P.Lond. II 280 (30) e Sel.Pap. II 280 (=W.Chr. 176)) sono ubicate nella μερίς di Themistes, nell'Arsinoite, ma per il frantoio locato nel P.Lond. II 280 (30) si ha un'ulteriore specificazione, ovvero la prossimità del villaggio di Herakleia<sup>434</sup>. Laddove le due proprietà equivalgano, bisogna supporre che la richiesta di rescissione da parte dell'affittuario Hiereus, avanzata un anno dopo gli inizi del contratto (nel 55-56 d.C., sulla base di P.Lond. II 280), sia stata rifiutata<sup>435</sup>.

L'attenzione deve essere concentrata sugli indizi relativi al ruolo di Sarapion quale μισθωτής, o amministratore del frantoio. In P.Lond. II 280 (30) figura la dicitura πρότερον con genitivo e i *tria nomina* per Sarapion (Τιβερίου Κλαυδίου Σαραπίωνος): questa formula è conforme a una denominazione consueta per il precedente proprietario del bene, e può essere invece associata con difficoltà al μισθωτής di un bene usiaco<sup>436</sup>. Nerone figura come proprietario attuale della proprietà, mentre il documento è indirizzato a Epaphroditus, liberto di Tiberius Claudius Felix.

<sup>432</sup> Rathbone 1993, p. 103 n. 60.

<sup>433</sup> Parássoglou 1978, p. 54.

<sup>434</sup> Lo stesso villaggio è attestato per l'οὐσία di Narciso in P.Ryl. II 171 (rr. 4-5).

<sup>435</sup> Hiereus può essere stato soggetto a una qualche agevolazione fiscale, ovvero la riduzione parziale delle tasse previa verifica delle condizioni del bene.

<sup>436</sup> Vd. P.Schøyen II 27, rr. 1, 6, 11, 17.

Nella petizione allo stratego Filosseno (W.Chr. 176) la proprietà è detta Τιβερίου Κλαυδίου Δορυφόρου πρότερον Ναρκισσιανή οὐσία. Stando all'ipotesi di Rathbone, la proprietà posseduta ora da Doryphorus, liberto di Nerone, restò fino al 54 d.C. nelle mani di Narciso, per conto del quale Sarapion avrebbe ricoperto il ruolo di amministratore. Sarapion, tuttavia, non può aver sostituito Narciso quale intestatario giuridico o titolare ufficiale del bene, come risulta da P.Lond. II 280 (30).

L'unica soluzione che salvi l'idea di una corrispondenza tra i due frantoi è la congettura di un passaggio ulteriore di proprietà, in una data precedente alla morte di Claudio. A tal proposito può giungere in soccorso la forma insolita dei dati concernenti la proprietà di Nerone in P.Lond. II 280 (30). Il riferimento all'ex-proprietario nei documenti in cui figurano beni usiaci non precede mai quello attuale<sup>437</sup>. Hiereus lo pone invece in prima posizione, probabilmente per indicare un trasferimento di proprietà appena avvenuto (il valore è quello del *nunc* latino). Se Sarapion è stato proprietario del bene fin quando Nerone non lo ereditò da Claudio all'atto dell'investitura imperiale e se la stessa proprietà è appartenuta al liberto Narciso, Sarapion può aver posseduto per un certo intervallo di tempo l'uliveto che era stato nelle mani di Narciso.

P.Lond. II 280 (30) conterrebbe, inoltre, nell'aggettivo δημόσιον (r. 4) la spia di un bene appena ereditato da Nerone, che è detto 'pubblico' perché ancora gestito dall'apparato 'statale', e che sarebbe stato donato di lì a poco dall'imperatore a Doryphorus.

Tuttavia, ritornando alla dicitura del P.Lond. II 280 (30), Parássoglou evidenzia come il termine πρότερον possa indicare anche un locatario o affittuario precedente del bene, oltre che un proprietario personale (cfr. ad esempio BGU IX 1893 (49), rr. 260-1)<sup>438</sup>. In tal caso, una lettura alternativa prevede che Sarapion abbia preso in locazione il frantoio per un breve periodo di tempo dallo stesso Narciso, occupandosene pertanto non in sua vece quanto come diretto usufruttuario del bene, dietro pagamento di un canone. In questo modo potrebbe essere giustificata anche l'assenza di menzione di Sarapion in alcuni dei documenti che registrano la successione della proprietà, pur considerando che si parli sempre di entità maggiori di cui il frantoio doveva rappresentare un'unità (vd. P.Schøyen II 27)<sup>439</sup>.

---

<sup>437</sup> Vd., a titolo d'esempio, per i beni usiaci senecani P.Aberd. 152 (Arsinoite, II sec.), r. 7; P.Flor. III 337 (Arsinoite, inizio III sec.), r. 1.

<sup>438</sup> Parássoglou 1978, p. 12 n. 36.

<sup>439</sup> La stessa relazione sarebbe riconoscibile, d'altronde, nel contratto voluto da Hiereus allo scopo di recuperare il frantoio, quando il bene figura come appartenente a Doryphorus (cfr. *supra*).

## IV.B. Tiberii Iulii Theones: tra letteratura e documentazione papiracea.

Il presente paragrafo si incentrerà sulle figure di alessandrini vissuti nel I secolo d.C. e riconducibili alla famiglia dei Tiberii Iulii Theones<sup>440</sup>.

### IV.B.1. Iulius Asklepiades *maior* e Iulius Asklepiades *minor*: l'attribuzione delle fonti

L'esposizione delle ipotesi relative all'identificazione di Iulius Asklepiades è necessaria a individuare e analizzare i documenti da cui poter estrarre informazioni di carattere prosopografico (per le caratteristiche delle proprietà terriere, cfr. III.B.1.a).

Sull'identificazione di Iulius Asklepiades *maior* sono state avanzate svariate ipotesi e diversi sono gli archivi in cui è potenzialmente coinvolto l'Asklepiades proprietario dei beni dell'οἶκος nell'Arsinoite (secondo P.Fay. I 87 (43) e P.Hamb. I 36 (44): per l'οἶκος cfr. III.B):

- costui si fa coincidere verosimilmente con l'Asklepiades di Mendes, filosofo alessandrino e autore dei *Theologumena* (Svet. Aug. 94.4: *Asclepiadis Mendetis Theologumenon libris lego*), in base a P.Fay. I 87 (43), r. 6 Ἰουλίου Ἀσκληπιάδου φιλοσόφου(υ)<sup>441</sup>;

- un soggetto di nome Asklepiades è il proprietario dell'archivio omonimo, detto anche 'di Isidora e Asklepiades'<sup>442</sup>, restituito dal cartonnage di mummia del *nomos* Herakleopolite. Si tratta di 9 lettere indirizzate per la gran parte da Isidora al fratello Asklepiades, ricondotte da Olsson a un *tomos synkollesimos*<sup>443</sup>;

- uno stratego di nome Asklepiades figura nell'archivio di Athenodoros, *dioiketes* del *nomos* Herakleopolite e commerciante (*empolaios*), in 8 papiri<sup>444</sup>. Bagnall e Criatore ritengono assai

---

<sup>440</sup> Un archivio di II secolo (156-161 d.C.) restituisce 29 testi che contengono importi da o per il conto di due fratelli, recanti il nome di Tiberius Iulius Theon, tutti con riferimento al προστάτης delle loro proprietà nell'Ossirinchi e nell'Hermopolite. Vd. Sijpesteijn 1976.

<sup>441</sup> RE II 1627 n.26 e PIR<sup>2</sup> A 1199. Vd. Parássoglou 1978, p. 230 n. 129. Vd. anche Bowman 2000, p. 14 s. L'autore menzionato da Svetonio potrebbe corrispondere anche all'autore del libro sull'Egitto (Athen. III 83c 'Α. ἐν ζ ἔξηκοστῷ Αἰγυπτιακῶν, in base a Pherekydes fr.33a): vd. RE II 1627. Cfr. *infra*, per la relazione con BGU IV 1120 (13).

<sup>442</sup> Si tratta di BGU IV 1203-1209 (31-34, 36-37), BGU XVI 2665 (35) e tre inediti menzionati da Schubart: BGU inv. 13152 c; 13153 b e c. Cfr. Bagnall – Criatore 2006, pp. 114-122. Per l'archivio vd. [www.trismegistos.org/arch/detail.php?tm=111&i=1forAsklepiades](http://www.trismegistos.org/arch/detail.php?tm=111&i=1forAsklepiades).

<sup>443</sup> Olsson 1925, nn. 1-7.

<sup>444</sup> L'archivio include i documenti BGU XVI 2600 – 2674 e PSI XV 1539. Per un commento a testi selezionati dell'archivio vd. Bagnall – Criatore 2006, pp. 123-125. I documenti dell'archivio di



verosimile che lo stratego corrisponda al detentore dell'archivio di Asklepiades (cd. archivio 'di Isidora e Asklepiades': *supra*), soprattutto alla luce della corrispondenza del contesto geografico e cronologico (*infra*)<sup>445</sup>;

- un Asklepiades figura, infine, in BGU IV 1197 (7-4 a.C., r. 1) e BGU IV 1200 (30-1 a.C., r. 14). Brashear per primo ha suggerito che costui possa corrispondere all'Asklepiades coinvolto nell'archivio di Athenodoros<sup>446</sup>. Lo studio di Nachtergaele conferma la stretta connessione dei due documenti con entrambi gli archivi sopracitati (Asklepiades e Athenodoros), sulla base di elementi della fraseologia, che divergono dal linguaggio standard epistolare<sup>447</sup>.

BGU IV 1197 e BGU IV 1200 sono petizioni indirizzate da sacerdoti del villaggio di Busiris per il pagamento della *syntaxis*<sup>448</sup>. In BGU IV 1197 (7-4 a.C.) Asklepiades, destinatario della petizione, è detto θεὸς καὶ κύριος<sup>449</sup>. In BGU IV 1200 (30-1 a.C.), indirizzato al prefetto, si sottolinea che Asklepiades è stato assente per un soggiorno in Italia di quasi dieci anni (r. 14: Ἀσκληπιάδου τοῦ τὴν πρόσοδον ἀνηγμένου εἰς Ἰταλίαν [ἐγδημήσαντος])<sup>450</sup>.

Iulius Asklepiades *minor*, figlio del filosofo o parente della generazione successiva (cfr. III.B.2.a), è il proprietario terriero di P.Fay. I 82 (48) e, verosimilmente, del terreno poi trasmesso ad Antonia, figlia di Claudio, secondo BGU IX 1893 (49)<sup>451</sup>. L'incipit della lettera di Claudio (P.Lond VI 1912.17 = C.Pap.Jud. II 153) ricorda un certo Iulius Asklepiades tra i *presbeis* alessandrini. L'intervallo di tempo che intercorre tra BGU IV 1197 (7-4 a.C.), nel quale Iulius Asklepiades *maior* è chiamato con la formula θεὸς καὶ κύριος, e l'ambasceria presso l'imperatore Claudio (41 d.C.) è troppo esteso, perciò dobbiamo dedurre che l'Asklepiades

---

Athenodoros in cui si menziona Asklepiades sono i seguenti: BGU XVI 2601 (38), BGU XVI 2605 (39), BGU XVI 2626, BGU XVI 2651, BGU XVI 2654, BGU XVI 2662 (40), BGU XVI 2664 (41), BGU XVI 2665 (35). Per l'archivio <http://www.trismegistos.org/arch/detail.php?tm=26&portalpage=3>.

<sup>445</sup> Bagnall – Crihiore 2006, pp. 114, 123.

<sup>446</sup> Ed. BGU XVI, p. 83.

<sup>447</sup> Nachtergaele 2013. Nachtergaele aggiunge, inoltre, BGU IV 1201 (2 a.C.), che può fornirci altri dati di natura personale sulla figura di Asklepiades.

<sup>448</sup> I due documenti rivelano conflittualità tra i sacerdoti del tempio di Busiris e quelli di Line e Koma. Cfr. BGU IV 1201 (18 a.C.) con concessioni di sussidi ai sacerdoti di Omnes (Tekmi toparchia). Cfr. G. Poethke in Falivene 1998, p. 123 e nota 3 (= BL XI 25). I sacerdoti del tempio di Busiris lamentano in entrambi i documenti la corruzione dei funzionari incaricati delle entrate, per influsso dei sacerdoti di Line e Koma; in particolare, dichiarano di non ricevere più, da anni, una percentuale del reddito di un certo Harpisis, da quest'ultimo destinata per donazione volontaria al tempio, del cui trasferimento era responsabile appunto Asklepiades (per il ruolo di ὁ ἐπὶ τῶν προσόδων, cfr. *infra*).

<sup>449</sup> Il documento è stato di recente attribuito all'archivio 'di Asklepiades', anche in base all'uso della seguente espressione. Le altre lettere in cui la formula ricorre sono BGU IV 1201, 2600, 2604. Cfr. Nachtergaele 2013, pp. 285-286.

<sup>450</sup> Il lungo soggiorno in Italia, attestato in BGU IV 1200, potrebbe essere la fonte della storia su Augusto, scritta dal filosofo Asklepiades o dal figlio putativo, secondo cui la madre di Augusto era stata ingrandita da un serpente nel tempio di Apollo (Svet. *Aug.* 94.4): cfr. *supra*.

<sup>451</sup> Vd. Parássoglou 1978, 12 n.36.

coinvolto fu indubbiamente Iulius Asklepiades ‘il giovane’ (a prescindere dalla relazione parentale con Asklepiades *maior*).

#### **IV.B.1.a. Prosopografia di Iulius Asklepiades *maior***

##### **La carriera: alcune osservazioni sulla strategia**

Per quanto concerne il ruolo ricoperto da Asklepiades, si è detto che l’Asklepiades dell’archivio di Athenodoros fu verosimilmente stratego nel distretto Herakleopolite, la stessa regione nella quale si estendono i campi menzionati in entrambi gli archivi a lui riconducibili. Attraverso i titoli con i quali Asklepiades figura nei documenti si possono tracciare con maggiore precisione la sua attività e il ruolo da lui ricoperto.

Per quanto riguarda il ruolo di stratego, bisogna partire da una constatazione: nessun documento dell’archivio di Athenodoros definisce espressamente Asklepiades come stratego<sup>452</sup>. BGU XVI 2601 (38) restituisce la strategia per integrazione proposta dall’editore princeps: [στρατηγοῦ καὶ] ἐπὶ τῶν προσόδων (r. 2)<sup>453</sup>. Tuttavia, l’espressione στρατηγὸς καὶ ἐπὶ τῶν προσόδων non è affatto insolita e ritorna entro lo stesso archivio per definire il successore di Asklepiades (BGU XVI 2662 (40), r. 1): la ricostruzione proposta è pertanto verosimile. Inoltre, i due uffici (strategia e ὁ ἐπὶ τῶν προσόδων) sono combinati abitualmente già in epoca tolemaica<sup>454</sup>.

Asklepiades è ὁ ἐπὶ τῶν προσόδων, ossia responsabile delle entrate o riscossioni fiscali, anche secondo quanto deducibile da BGU IV 1197 (7-4 a.C.) e BGU IV 1200 (2-1 a.C.), due documenti di recente ricondotti ai due archivi sopracitati (cfr. *supra*)<sup>455</sup>. Nel secondo si dice espressamente che svolgeva questo compito, prima di partire per l’Italia: cfr. r. 14, Ἀσκληπιάδου τοῦ τὴν πρόσοδον ἀνηγμένου.

---

<sup>452</sup> Cfr. Whitehorne 2006 (Str. R. Scr. 2), p. 59.

<sup>453</sup> L’editore suggerisce per l’integrazione il confronto con BGU XVI 2586 (rr. 2-3), dove lo stesso titolo definisce il mittente Herakleides: παρὰ Ἡρακλείδου στρατηγοῦ | καὶ ἐπὶ τῶν προσόδων: con un incarico relativo alle entrate (ἐπὶ τῶν προσόδων) Asklepiades figura anche in BGU IV 1197 (r. 5) e BGU IV 1200 (r. 14), ma in entrambi i documenti manca il titolo di stratego. Armoni (2018, p. 128) mette in discussione l’integrazione del titolo di stratego al r. 2, facendo salva l’identificazione di Asklepiades col soggetto di BGU IV 1197 e BGU IV 1200.

<sup>454</sup> Per bibliografia vd. BGU XVI 2586 (*ed. pr.*), nota ai rr. 2-3.

<sup>455</sup> Per l’attribuzione, cfr. Nachtergaele 2013; per l’identificazione di Asklepiades, cfr. Armoni 2018, p. 125 n. 16.

In BGU XVI 2601 (38)<sup>456</sup> figura una formula piuttosto estesa: siamo ad apertura del documento, dove il papiro risulta purtroppo danneggiato e fortemente lacunoso. Tuttavia, secondo una possibile interpretazione della sezione di documento introdotta dal παρά<sup>457</sup>, è

<sup>456</sup> Per una riedizione, cfr. Armoni (2018, pp. 127-129).

<sup>457</sup> La lacuna al r. 3 [παρά ] . [το]ῦ Ἡρακλείου può essere variamente interpretata, a seconda di quale ricostruzione si accolga tra quelle presentate nelle due edizioni: rispettivamente una descrizione della strategia (indicata al r. 2) o la presentazione del mittente, secondo la forma dello *hypomnema* (Armoni ricostruisce l'apertura del documento, concepita dal primo editore in forma di lettera, come *hypomnema*, secondo la forma ὁ δεῖνα τῶι δεῖνι χαίρειν).

Nel primo caso il punto lacunoso può restituire il nome di un luogo che si unirebbe, nel contesto della petizione, al titolo che descrive la strategia di Asklepiades. Dal momento che quest'ultimo è responsabile anche delle entrate (r. 2), ossia della riscossione delle tasse, Ἡρακλείου potrebbe indicare il centro di riferimento per l'esazione. In tal caso, l'espressione completa potrebbe essere Ἡρακλείου κλήρος, centro della Peri Techtho toparchia (per cui cfr. Calderini, Diz.geogr., Suppl. 3, p. 44 (5); Falivene 1998, p. 278); il κλήρος è attestato anche in BGU XVI 2662 (40) (r. 13), nella forma abbreviata Ἡρακλείου. La lacuna potrebbe essere integrata, ad esempio, in questo modo:

[καὶ τοῦ κ]λήρου Ἡρακλείου

oppure, in una ricostruzione più conforme alle tracce su papiro,

[καὶ κλήρ]ου τοῦ Ἡρακλείου

Subito dopo la lacuna, sono infatti riconoscibili tracce di una lettera circolare e l'attacco iniziale di un tratto, con leggero orpello, che può essere confrontato, in tracciato e modulo, con lo *hypsilon* che precede Ἡρακλείου. Siamo, inoltre, nei primi anni della dominazione romana in Egitto e le formule ricalcano di consuetudine petizioni e titoli tolemaici: a tal proposito, la ricostruzione del testo riecheggia il προσόδου καὶ κλήρου di BGU XII 2439 (II-I sec. a.C.), r. 5.

Dalla prospettiva dello *hypomnema*, l'ordine consueto prevede il destinatario in prima posizione e, a seguire, il mittente. Secondo il formulario standard dello *hypomnema*, il dativo iniziale, che indica il destinatario, costituisce il 'prescritto', mentre la preposizione παρά, seguita dal nome del dichiarante, apre il corpo del testo (Martin 2008). In base a questo principio, si può supporre che τοῦ Ἡρακλείου sia il patronimico di chi redige la petizione. A precedere sarebbero, dunque, παρά e il nome del petente al genitivo, terminante in ου: [παρά?] [-ca.?-]ου τοῦ Ἡρακλείου.

In terza ipotesi, che unisce le due precedenti opzioni, avremmo qui il nome del petente, introdotto da παρά, e la sua regione di residenza, verosimilmente la stessa in cui costui ha locato il terreno (l'Ἡρακλείου κλήρος, con κλήρος sottinteso), di cui il petente chiarirà in seguito l'ubicazione (r. 7: περὶ κόμην Πεματε; il villaggio ha qui la sola attestazione). Per la denominazione dello stesso κλήρος Ἡρακλείου, seguita dai campi identificati sulla base della toparchia, cfr. BGU XVI 2662 (40), rr. 13-17. L'indicazione risulta perfettamente in linea col fine della petizione e rende subito identificabile il locatario del campo.

L'indicazione del distretto di riferimento e la successiva lacuna sono state allo stesso modo interpretate diversamente: rr. 4-5 Ἡρακλεοπολείτ.. τῶι | [ὑπὲρ Μέμφιν? χαίρειν]. L'editore princeps leggeva Ἡρακλεοπολείτη. Le tracce attribuite a ηι si conciliano anche con la lettura ου. Si può riconoscere, infatti, la forma di una lettera tondeggiante e della curva superiore dell'*hypsilon*, dal quale parte un'asta che scende verticalmente verso il basso. Avremmo in questo caso Ἡρακλεοπολείτου, che concorda al genitivo con l'ἕκ τοῦ del rigo precedente. Tra ἕκ τοῦ e Ἡρακλεοπολείτου il testo conteneva verosimilmente ὑπὲρ Μέμφιν: troviamo l'espressione identica, per denominare il distretto cui appartiene il villaggio dei petenti, in documenti che coinvolgono peraltro il nostro Asklepiades (BGU IV 1197, rr. 3-4; BGU IV 1200, rr. 3-4). Resterebbe dunque da colmare la lacuna all'inizio del r. 5, dove l'editore princeps proponeva ὑπὲρ Μέμφιν e il consueto saluto (χαίρειν). Un dativo che si adegui allo spazio da colmare è ad esempio προκιμένῳ: in accordo all'ultima ipotesi proposta per il r. 3, verosimilmente i rr. 3 e 4 conterrebbero il nome del petente e la sua provenienza, e il τῷ προκιμένῳ ('al suddetto') consente di rivolgersi nuovamente al destinatario, Athenodoros, cui si indirizza la formula di saluto. Quest'ipotesi interpretativa darebbe la seguente ricostruzione dei rr. 3-5:

[-ca.?-]ου τοῦ Ἡρακλείου τῶν ἕκ τοῦ

[ὑπὲρ Μέμφιν]ι Ἡρακλεοπολείτου τῶι

deducibile che le indicazioni geografiche (rr. 3-4: [το]ῦ Ἡρακλείου τῶν ἐκ τοῦ | [ca.?] . . Ἡρακλεοπολείτ..) si riferiscono alla residenza del petente, piuttosto che all'area cui si estende l'incarico di Asklepiades. In ogni caso, sarebbe superfluo indicare che la strategia è esercitata nel *nomos* Herakleopolite, da cui proviene l'archivio e cui si riferisce la materia delle lettere.

Relativamente agli anni in cui è collocabile la strategia, BGU XVI 2601 (38), che può conservare l'unica menzione di strategia per Asklepiades (cfr. *supra*), si data ad anni successivi al 12/11 a.C. Il petente lamenta il calcolo errato delle arure locate: non precisa gli inizi della locazione ma dichiara il pagamento di tributi effettuati appunto tra il 12 e l'11 a.C. A tal proposito, si può osservare che i contratti di locazione avevano generalmente in Egitto una durata tra i 2 e i 5 anni, ma è difficile credere che il petente si riferisca a versamenti effettuati in una data lontana rispetto al momento di redazione del documento; inoltre, l'eventuale verifica dell'estensione del campo è stata verosimilmente eseguita poco dopo l'avvio della locazione. La strategia non sarebbe, dunque, da porre in anni di molto successivi al 12/11 a.C.<sup>458</sup> Il medesimo incarico non può essere stato ricoperto da Asklepiades negli anni 7-5 a.C., quando un certo Herakleides è attestato come stratego del *nomos*<sup>459</sup>. Agli anni tra il 7 e il 4 a.C. si data, infine, BGU XVI 2662 (40), lettera ufficiale indirizzata da Athenodoros allo stratego del distretto, responsabile delle entrate (ἐπὶ τῶν προσόδων). Il nome dello stratego è andato perso in lacuna al r. 1 ma si può escludere che si tratti di Asklepiades: quest'ultimo è menzionato di seguito nel titolo con cui Athenodoros descrive la propria funzione, ovvero φροντιστῆς Ἀσκληπιάδου<sup>460</sup>. La strategia di Asklepiades è pertanto da collocare tra il 12 e il 7 a.C.

A questo periodo di esercizio dell'incarico si possono riferire le menzioni di Asklepiades in BGU IV 1197 e BGU IV 1200<sup>461</sup>, laddove la strategia sia implicita e ancora associata al ruolo di ὁ ἐπὶ τῶν προσόδων<sup>462</sup>. BGU IV 1197, che vede Asklepiades come destinatario diretto della petizione redatta dai sacerdoti del tempio, sarebbe da datare dunque agli inizi della fascia

---

[προκιμένοι χαίρειν]

<sup>458</sup> Rispetto all'editore princeps, Armoni (vd. *supra*) ritiene che quello indicato al r. 18 sia l'anno di redazione del documento, piuttosto che la data di avvio della locazione; di conseguenza, data il documento al 12/11 a.C.

<sup>459</sup> BGU XVI 2609, r. 1; BGU XVI 2586, r. 2. Whitehorne 2006 (Str. R. Scr. 2), p. 59.

<sup>460</sup> A tal proposito, si osserva che Athenodoros si definisce οἰκονόμος quando svolge l'incarico per lo stratego Asklepiades, in veste di funzionario di un ufficiale, poi φροντιστής, utilizzando un termine che meglio si addice al *curator* personale di un proprietario terriero, ormai ex-stratego. Cfr. Cap. V per il φροντιστής Apollonios. Cfr. Dirscherl 2004, p. 354.

<sup>461</sup> Cfr. Whitehorne 2006 (Str. R. Scr. 2), p. 59, per cui l'identificazione dello stratego di BGU XVI 2601 (38) con l'Asklepiades di BGU IV 1197 e BGU IV 1200 resta dubbia.

<sup>462</sup> BGU IV 1197 e BGU IV 1200 non sono più reperibili dal 1958, dal momento che andarono perduti durante il conflitto bellico. Non è possibile, pertanto, rileggere gli originali e verificare i testi.

temporale 7-4 a.C. D'altronde Asklepiades era già assente per il viaggio in Italia (r. 7) e i suoi *προστάται* svolgevano l'incarico di sua competenza, probabilmente in vista della designazione di un successore. BGU IV 1200, seppur datato al 2-1 a.C., sarebbe in linea con un esercizio dell'incarico con termine nel 7 a.C., dal momento che si riferisce ad un ruolo esercitato in passato da Asklepiades.

### **Distribuzione delle proprietà e svolgimento degli incarichi pubblici: un'ipotesi di ricostruzione prosopografica e l'attribuzione di un'epigrafe tombale**

Secondo quanto sopra enunciato, l'Asklepiades proprietario terriero è stato identificato con l'Asklepiades di Mendes, menzionato da Svet. *Aug.* 94.4 quale scrittore dei *Theologumena*. Il filosofo Asklepiades, citato come precedente proprietario di un terreno in P.Fay. I 87 (43), può corrispondere all'Asklepiades titolare dell'archivio omonimo (meglio identificabile come 'Asklepiades-Isidora'). Quest'ultimo a sua volta coincide verosimilmente con l'Asklepiades stratego (cfr. *supra*), ricorrente più volte nell'archivio di Athenodoros. La cronologia e il contesto geografico giocano a favore della corrispondenza delle due figure<sup>463</sup>.

All'Asklepiades titolare dell'archivio sopracitato (Asklepiades-Isidora) si rivolge con tono d'affetto Isidora in svariate lettere, chiamandolo 'fratello' e usando regolarmente il diminutivo Asklas<sup>464</sup>. I documenti utili a una ricostruzione di aspetti di vita personale del nostro Asklepiades sono le lettere restituite da BGU IV 1203-1209 (31-34, 36-37), cui si aggiunge BGU XVI 2665 (35) (facenti parti dell'archivio di Asklepiades-Isidora) e BGU IV 1197, BGU IV 1200 e BGU IV 1201, secondo la recente attribuzione di questi ultimi alla stessa corrispondenza (cfr. *supra*).

Si può dedurre che negli anni cui si datano le lettere dell'archivio di Asklepiades-Isidora, dunque tra il 28 e il 27 a.C., Asklepiades era coinvolto in affari che riguardavano la famiglia (cfr. III.B.1); alla luce della natura privata delle lettere, non è possibile risalire a un eventuale ruolo da lui ricoperto in ambito amministrativo, che abbia preceduto l'incarico di stratego. Ben quindici anni dopo, infatti, secondo l'ipotesi prima enunciata, in particolare negli anni dal 12 al 7 a.C., Asklepiades può aver svolto l'incarico di stratego e, forse già agli inizi di questa fascia temporale se non prima, lo stesso affidò la gestione delle sue proprietà nell'Herakleopolite al commerciante (*empolaios*) Athenodoros.

---

<sup>463</sup> Bagnall – Crihiore 2006, pp. 114, 123.

<sup>464</sup> I documenti in cui Asklepiades figura col diminutivo Asklas sono BGU XVI 2577, BGU XVI 2607, BGU XVI 2621, BGU XVI 2631, BGU XVI 2646, BGU XVI 2659.

Una ricerca onomastica condotta sulle epigrafi egiziane mi ha consentito di individuare un'iscrizione sepolcrale da poter collegare allo stesso Asklepiades. Si tratta di SB X 10190 (37 d.C.), iscrizione su pietra proveniente da Hawara che ricorda un Tiberius Iulius Asklepiades morto nell'Arsinoite. Il contesto cronologico e geografico favoriscono la corrispondenza col nostro Asklepiades *maior*. Nell'Arsinoite Asklepiades alessandrino possedette proprietà, secondo quanto attestato da P.Fay. I 87 (43) e P.Hamb. I 36 (44), beni confluiti poi nell'οἶκος πόλεως τῶν Ἀλεξανδρέων.

Se i due soggetti corrispondono, possiamo ricavare dall'epigrafe alcuni dati prosopografici di un certo rilievo. Innanzitutto, l'adozione per Iulius Asklepiades del *praenomen* Tiberius ci direbbe che il filosofo alessandrino acquisì la cittadinanza romana e fu dunque legato alla famiglia imperiale. Tiberius Iulius Asklepiades svolse, inoltre, secondo quanto riportato dall'epigrafe, l'incarico di ginnasiarca e ἀρχιγέρον. Le due cariche potrebbero essere riferite sia ad Alessandria sia a un centro o villaggio arsinoitico. La funzione esercitata può essere, inoltre, circoscritta ad associazioni locali – o anche di villaggio: la presidenza di queste ultime rientrava nelle competenze di un incarico di tipo statale, come osserva Hagedorn per la carica del ginnasiarca nei primi decenni del dominio romano in Egitto, prima che alcuni titoli si sviluppessero come cariche metropolitane<sup>465</sup>. A favore di una carica esercitata a livello 'regionale' o 'di villaggio' nell'Arsinoite fa propendere la dedica della stessa iscrizione a un secondo ginnasiarca (cfr. rr. 4-7). Un monumento funerario collocato nella necropoli di Hawara, che si componeva di un edificio e della sepoltura di due ginnasiarchi (r. 5: οἰκία καὶ τάφος), rappresentava presumibilmente una dedica a due personaggi illustri che svolsero l'incarico in un villaggio vicino o anche ad Arsinoe, non distante dalla necropoli<sup>466</sup>.

La presenza del *praenomen* Tiberius ci riconduce agli anni di regno di Tiberio, durante i quali Asklepiades, ormai anziano, può aver acquisito la cittadinanza romana (14-37 d.C.). Il 37 d.C. diviene importante limite cronologico *post mortem*. Inoltre, la cronologia permette di attribuire l'epigrafe all'Asklepiades *maior* piuttosto che ad Asklepiades *minor*, figlio o parente della generazione successiva, che partecipò all'ambasceria presso l'imperatore Claudio nel 41 d.C. (vd. III.B.1.a).

Relativamente alle proprietà terriere, sono pertanto riconoscibili due grossi nuclei cronologici e geografici: negli anni della strategia nel *nomos* Herakleopolite Asklepiades curò qui dei beni terrieri (12-7 a.C.), ricevuti almeno in parte come eredità familiare e da lui trattati già quindici

---

<sup>465</sup> Cfr. P.Lond. II 354, rr. 18-19. Hagedorn 2007, in partic. p. 201.

<sup>466</sup> Per la presenza di villaggi nel sito di Hawara, cfr. Davoli 1988, pp. 166-167.

anni prima per affari della famiglia, unitamente a svariate attività commerciali, come si evince dalle lettere scambiate con i componenti della stessa<sup>467</sup>. Nell'Arsinoite Asklepiades concentrò i suoi interessi in una seconda fase della sua vita, quando assunse nella regione titoli onorari e svolse incarichi ufficiali, quelli ricordati nell'iscrizione funeraria. Nella stessa regione Iulius Asklepiades fu sepolto e Asklepiades *minor* acquisì o continuò a gestire proprietà a lui trasmesse (vd. Tab. II).

---

<sup>467</sup> A tal proposito, si evince chiaramente da BGU XVI 2665 (35) come le preoccupazioni di Tryphaina, madre di Asklepiades, per le perdite del raccolto a causa di inondazione, sembrano coinvolgere proprietà familiari, e non singole unità appartenenti ad Asklepiades (cfr. III.B.1.a). Cfr. Armoni 2018, p. 125: Armoni si chiede se i campi posseduti in ben otto toparchie della regione Herakleopolite possano essere interpretati come 'terra di servizio', la cui acquisizione sia stata imposta ad Asklepiades al momento dell'assunzione del suo incarico (cfr. I.C.2). Questo principio non può essere applicato ai campi che Asklepiades ha ricevuto eventualmente per eredità, prima di assumere la strategia.

#### IV.B.2. Iulius Theon padre: il fondo di P.Oxy. XII 1434

P.Oxy. XII 1434 (50), datato al 107/108 d.C., restituisce il registro di un *komogrammateus* di Monimou e degli altri villaggi della toparchia settentrionale dell'Ossirinchiite, relativo a riduzioni fiscali su proprietà terriere (λόγος κουφοτελειῶν)<sup>468</sup>.

Riguardo al computo in arure delle parcelle di terreno, la perdita di una parte cospicua del testo a destra della colonna, che conteneva molte delle cifre relative, impedisce di avere un quadro completo circa la proprietà. Si registra il pagamento delle tasse in base all'estensione, come anche in P.Oxy. XLII 3047 (51; cfr. IV.C.). Compare il riferimento a un uliveto come coltura (r. 21) ed è conservata la menzione di due centri: [Ψώ]βθ(ιός) (rr. 23, 18?) e Ἴδου( ) (r. 24). Il villaggio di Psobthis della toparchia settentrionale dell'Ossirinchiite è attestato in poche altre fonti dall'Egitto: di queste solo SB XXII 15354 (88 d.C., rr. 19-20) registra la coltura, ovvero il grano<sup>469</sup>. Per il centro dell'Ossirinchiite che inizia con Ἴδου( ) mancano altre attestazioni, che permettano di sciogliere l'abbreviazione.

La proprietà apparteneva o fu consacrata al tempio di Iside Taposiris, o semplicemente alla divinità (12-13, ἱερᾶς...Ἴσιδος | [Τα]ποσειριάδος;)<sup>470</sup>. Se il riferimento è a un centro specifico, Taposiris può corrispondere sia a Taposiris Magna nel *nomos* libico (Delta) sia a Taposiris Parva, centro-avamposto di Alessandria<sup>471</sup>. Non è da escludere che la consacrazione del campo sia destinata a un tempio nei pressi della stessa proprietà nell'Ossirinchiite, piuttosto che a uno dei due centri celebri per il culto<sup>472</sup>. La consacrazione al tempio o alla divinità era praticata abitualmente, a prescindere dalla regione in cui la proprietà si estendeva, come è possibile dedurre anche da PSI IX 1036 (r. 3; 192 d.C.): qui figura un terreno consacrato a Isis

---

<sup>468</sup> Ringrazio la prof.ssa Andrea Jördens per aver discusso e suggerito l'interpretazione di passaggi basilari del documento.

<sup>469</sup> Cfr. Benaissa 2012, pp. 437-438.

<sup>470</sup> Sulle proprietà terriere gestite o possedute dai templi e la loro sorte in epoca romana, cfr. Monson 2012, pp. 131-141, in partic. p. 132. Per Alessandri (2005) il termine ἱερᾶ non può riferirsi a terra consacrata da un privato alla divinità, ma indica una condizione statutaria.

<sup>471</sup> Calderini inserisce P.Oxy. XII 1434 (50) tra le attestazioni di Taposiris Parva (Strab. XVII 1, 16). Cfr. *ed.pr.* n. 11 e il riferimento ai templi di Iside in P.Tebt. I 5. Per Iside Taposiris cfr. Bagnall-Davoli 2010, in cui sono raccolti i dati relativi al centro di Taposiris Magna nell'area del Delta interessata dai saggi di scavo. Cfr. anche p. 108, in cui si forniscono i risultati degli scavi eseguiti in corrispondenza della Taenia, striscia di terra sul lato nord del lago Mareotis e a sud della costa, dove il tempio rinvenuto è stato attribuito dalla missione ungherese al culto di Iside. Una missione francese diretta da Boussac, iniziata nel 1998, è tuttora attiva nei siti di Taposiris e Plinthine (necropoli ellenistica). Per alcune proprietà confluite nell'orbita di Taposiris Magna, collocate a ridosso del tempio e legate alla produzione del vino, cfr. El-Ashmawi 1998.

<sup>472</sup> Laddove il tempio sia da collegare a uno dei centri nel Basso Egitto, Parva resta l'ipotesi più appetibile, per il legame con la capitale, dal quale provengono originariamente Theon padre e figlio.



Taposirias<sup>473</sup>, collocato nei pressi del villaggio di Toos, nella toparchia settentrionale dell'Ossirinchie.

Theon padre fu, nell'ordine d'importanza suggerito da P.Oxy. XII 1434 (50), ἀρχιερέως e ὑπομνηματογράφος di Alessandria (rr. 9-11: 9-11 Γαίου Ἰουλίου Θεώνος | [γε]νομένου ἀρχιερέως καὶ ὑπομνημα[το]γράφου). Entrambe le cariche sono riconducibili ad Alessandria. L'*archiereus* presiedeva il culto imperiale in città<sup>474</sup>. Nello *hypomnematographos* si riconosce una carica esclusivamente alessandrina, almeno per gli inizi della dominazione romana in Egitto, che può essere descritta come scriba della città o capo della cancelleria imperiale (cfr. I.C.1).

Theon è, inoltre, tradizionalmente identificato col giurista Theon, noto dal P.Ryl. II 257 descr. (= P.Theon Appendix C). Il documento, datato agli inizi del primo secolo, restituiva forse in lacuna la consueta formula che designava l'ἀρχιδικαστής: tale carica andrebbe pertanto aggiunta alle funzioni che furono assunte da Theon padre: vd. rr. 1-2 Θεώνι ἱερεὶ ἀρχιδικαστῆ -ca.?- ] | πρὸς τῆ ἐπιμελί[εία -ca.?-]<sup>475</sup>.

Il διάταγμα restituito dal registro fiscale attesta la concessione a Theon padre di un campo ubicato nell'Ossirinchie, per tramite del prefetto Tyrranius. Nessun dato prosopografico è deducibile per Theon figlio, per il quale l'ἀναφόριον del prefetto Aquila conferma l'acquisizione del campo posseduto un tempo dal padre.

#### IV.B.2.a: P.Oxy. XII 1434: la conferma di un un privilegio fiscale?

Nel registro fiscale di P.Oxy. XII 1434 (50) sono citati due documenti di epoca augustea (rr. 9-17): un ἀναφόριον con il quale Theon figlio ha acquisito un terreno dal prefetto Iulius Aquila (10-11 d.C.)<sup>476</sup> e un ancora più antico διάταγμα che attesta la ricezione di un bene da parte di

---

<sup>473</sup> Per la pluralità di denominazioni di Iside, cfr. P.Oxy. XI 1380 (inizio II secolo) (r. 67), invocazione a Iside, che ne ricorda il culto con l'attributo Thauestis.

<sup>474</sup> Cfr. Delia 1991, p. 157, che lo interpreta come ufficio municipale. Per il coinvolgimento nella giurisdizione, vd. P. Merton I 11 e P. Ryl. II 149, riferiti alla stessa persona (39-40 d.C.).

<sup>475</sup> Per l'ἀρχιδικαστής cfr. II.A.1.

<sup>476</sup> Per Aquila abbiamo due iscrizioni datate al 10/11 d.C. (Bastianini 1975, p. 269) e un'altra testimonianza papiracea, PSI X 1149 (= SB XVI 12531), che reca il solo nome Aquila.

Theon padre (donazione o vendita), per tramite del prefetto Gaius Tyrranius (7-4 a.C.)<sup>477</sup>. Il campo acquisito da Theon padre proviene dal λόγος Καίσαρος ( r. 15, ἀπὸ | [λό]γου Καίσαρος)<sup>478</sup>.

La questione principale posta dai due documenti citati nel registro fiscale (ἀναφόριον e διάταγμα) concerne la ragione di un nuovo editto, con cui il prefetto Aquila aggiudicò, in seguito all'ἀναφόριον, o candidatura, di Theon figlio la proprietà a costui, nonostante la stessa proprietà fosse già stata concessa a Theon padre dal prefetto di allora, Tyrranius.

I pochi dati deducibili dal documento suggeriscono interpretazioni alternative: la possibilità che il terreno appartenuto a Theon padre abbia conosciuto una procedura di confisca, per ragioni non date, e in seguito il figlio abbia esercitato un proprio diritto (ad esempio, di prelazione) per recuperare lo stesso bene; in seconda ipotesi, l'intervento del prefetto Aquila voleva sancire una conferma del diritto di proprietà o di un privilegio correlato al campo<sup>479</sup>. Tomsin fornisce, a tal proposito, un'interpretazione valida del documento<sup>480</sup>: l'azione duplice dell'amministrazione imperiale, col tramite dei due prefetti Aquila e Tyrranius, ha lo scopo di confermare un passaggio di proprietà da padre in figlio (e dei relativi diritti)<sup>481</sup>. La citazione delle due operazioni nel registro fiscale del 107 d.C. sarebbe, di conseguenza, una controprova finalizzata

---

<sup>477</sup> Per Tyrranius, cfr. Bastianini 1975, p. 268; Bureth 1988, p. 475 e Bastianini 1988, p. 504. Bisogna aggiungere CPR XV 15, altra redazione della petizione contenuta in P.Lond. II 354, p. 163. Per Aquila, cfr. Bastianini 1975, p. 269; Bureth 1988, p. 476 e Bastianini 1988, p. 504.

<sup>478</sup> Secondo gli editori, la corrispondenza più verosimile per il *kaisaros logos* è con l'*Idios* (= *ousiakos*) *Logos*, mediante adozione di un'espressione generica (cfr. considerazioni *ad l.*). Cfr. Bowman 1976. La teoria oggi largamente sostenuta è che l'*ousiakos logos* non corrisponda al *patrimonium* imperiale, in quanto personale dell'imperatore, ma sia *ratio* dell'amministrazione fiscale in Egitto, finalizzata alla conduzione autonoma delle proprietà imperiali: basti Lo Cascio 2000, pp. 122-120; Maiuro 2012 (*Res Caesaris*), pp. 104-106. Per una relazione con i beni usiaci, cfr. r. 20 [vo]μῶν οὐσίας.

<sup>479</sup> Alessandri (2005, pp. 29-36) propone una rilettura totale del documento, sulla base dell'ipotesi per cui il testo ai rr. 9-17 faccia riferimento alla condizione attuale del terreno (11° anno di Traiano) e il Iulius Theon padre (rr. 9, 13-14) non sia il padre bensì il nonno del titolare attuale del terreno. Inoltre, Alessandri lega i due interventi del prefetto a due vendite distinte. Il proprietario attuale avrebbe acquisito ἱερὰ γῆ, prima confiscata al tempio, poi venduta dal prefetto. Per una procedura simile, cfr. P.Tebt. II 302 (=Chrest. Wilck. 368) (Tebtynis, 71-72 d.C.), elenco di terreni confiscati da Augusto, convertiti in *basilikè ghe* e rivenduti ai sacerdoti, dietro pagamento di un *ekphorion*. Il nonno (Theon *pater*) avrebbe pertanto eseguito due acquisti separati: uno mediante presentazione ad Aquila dell'ἀναφόριον per la terra sacra, l'altro su concessione diretta del prefetto, dal conto usiaco. Tuttavia, resta inverosimile che intercorrano cento anni tra l'acquisizione dei terreni da parte di Gaius Iulius Theon padre e l'atto presentato al nipote di quest'ultimo: è, dunque, poco plausibile che Iulius Theon padre sia un terzo membro della famiglia.

<sup>480</sup> Cfr. Tomsin 1964.

<sup>481</sup> La presente lettura si basava, tuttavia, su un'ipotesi di classificazione fondiaria messa in atto da Augusto al costituirsi della provincia d'Egitto, secondo la quale le proprietà terriere erano donate dal prefetto o dall'imperatore, e dunque distinte in ἐδάφη ὑπάρχοντα τῷ δεῖνα e οὐσίαι τοῦ δεῖνα. Per la più recente teoria sulle modalità di trasmissione dei beni imperiali, cfr. Tacoma 2015 (vd. *supra*, III.C.2).

a certificare il ‘privilegio’ dei discendenti ed eredi dei terreni di epoca traiana, ovvero il diritto ad un’esenzione parziale o totale, attribuibile pertanto già all’epoca augustea<sup>482</sup>.

---

<sup>482</sup> Il verbo ἐπιχωρέω (rr. 12, 15) può essere riferito, secondo tale interpretazione, sia alla concessione della proprietà sia alla trasmissione del privilegio, ottenuto prima da Theon padre e confermato per Theon figlio mediante intervento del prefetto. Gli editori interpretavano le due ricorrenze del verbo ἐπιχωρέω con il riferimento a una vendita, decidendo dunque per un acquisto (cfr. r. 15). Il riferimento può essere tuttavia all’operazione di cessione o trasferimento, senza implicare un rapporto negoziale specifico. Per l’attestazione del verbo in un documento più o meno coevo, in riferimento alla concessione di privilegi, cfr. SB I 4224 (= P.Lond. 1 p. XIX no. 137 Vo descr. = AfP 58 (2012), pp. 43-60) (II sec. d.C.), r. 31.

#### IV.C. Gli antenati di Calpurnia Herakleia

La proprietaria alessandrina Calpurnia Herakleia apparteneva a una famiglia alessandrina particolarmente abbiente e distinta a livello sociale. La proprietà dichiarata in P.Oxy. XLII 3047 (51) (245 d.C.)<sup>483</sup> ammonta all'incirca a 1.700 arure, distribuite in cinque villaggi nella toparchia orientale dell'Ossirinchite; P.Oxy XLII 3048 (Ossirinchite, 246 d.C.)<sup>484</sup> mostra che la stessa Herakleia ha posseduto depositi considerevoli di grano nelle toparchie meridionali e orientali dello stesso *nomos* (5.045 artabe), e ha impiegato funzionari che li sorvegliassero (rr. 19-20:

---

<sup>483</sup> Il documento contiene una dichiarazione di terra non soggetta a inondazione e irrigata artificialmente, indirizzata al *komogrammateus* di Phoboou (Ossirinchite), formalmente definita ἀπογραφή ἀβρόχου καὶ ἐπινητλημένης. La denominazione formale è assente nella formula introduttiva (r. 4). Cfr. P.Oxy. XLII 3046. P.Oxy. XLII 3047 (51) testimonia gli acquisti di parcelle a partire dal regno di Tiberio e poi da Commodo in poi. Al r. 22 leggiamo ἀναγραφῆσαι γ' ἰς', come ricostruito dall'editore.

L'editore princeps ricostruiva sulla base del documento la distinzione in due categorie: i terreni acquistati e quelli registrati (rispettivamente ὀνημήνη α ἔτους e ἀναγραφῆσα α ἔτους). Di conseguenza, la cifra numerica che segue era interpretata come data di acquisto. In luogo di ἀναγραφῆσαι, Rowlandson (1987, in partic. pp. 283-285) scioglie ἀν() in ἀνά per introdurre la tassa cui è soggetto il terreno. La formula del pagamento rateale introdotto da ἀνά è comune nei registri di tasse e nei documenti della stessa natura. Cfr. P.Giss. I 60 (118 d.C.). Inoltre, la quota di tassazione è più indicata nel presente contesto rispetto alla data di acquisizione, poiché il fine del documento è assicurarsi la riduzione delle tasse. Il simbolo presente su papiro (ς'), sciolto dall'editore con ἔτους, è interpretato inoltre da Rowlandson come simbolo di ἡμισυ, ovvero ½. Ne consegue una rilettura generale del documento, dove la quota di tassazione dei campi si rapporta alla condizione d'irrigazione (assenza d'acqua, dunque penuria di coltivazione, o irrigazione artificiale) ma anche alla tipologia di coltura. Per le proprietà facenti parte della categoria ἰδιωτική si può osservare, infatti, che la rata ammonta a 1 ½ artaba all'arura, piuttosto che alla quota prevedibile di 1 artaba all'arura. Rowlandson lo motiva con la presenza di piantagioni di viti (γῆ ἀμπέλτις) in certi punti della proprietà. Cfr. rr. 6, 10: ἐν ἀμπέλ(οις). In secondo luogo la nuova lettura produce un ricalcolo delle quantità di arure coinvolte in ciascuna categoria: sebbene ogni acquisto abbia contribuito alla crescita della proprietà di Calpurnia Herakleia, le unità terriere dichiarate sono sempre poco estese, fatta eccezione per le 180 arure di Tychin' Nekotis (rr. 35, 38).

<sup>484</sup> P.Oxy. XLII 3048 (Ossirinchite, 246 d.C.) attesta una registrazione dei depositi di grano, eseguita in risposta a una proclamazione dello *iuridicus* Aurelius Tiberius: vi si richiedeva che tutti i terreni privati coltivati a grano nella città e nel *nomos* (Ossirinchite) fossero registrati entro 24 ore. Calpurnia Herakleia sottopone la registrazione il giorno successivo (rr. 10-24). La ragione della richiesta immediata dello *iuridicus* è in una crisi del raccolto, per bassa piena del Nilo (come dimostrano le dichiarazioni stesse di terra incolta), che si traduce da un lato nella *stenochoxia*, ovvero il rifiuto degli incarichi liturgici, e dall'altro nel ricorso a misure drastiche, quali acquisti forzati di terra a prezzi onerosi rispetto a quelli regolarmente previsti nel mercato privato. Il fenomeno assunse probabilmente nella prima metà del III secolo carattere generale in Egitto. Pochi decenni prima, intorno al 202 d.C., secondo quanto attesta P.Aberd 50, Claudius Diognetus (ἐπίτροπος οὐσιακός) emanò a Karanis (Arsinoite) un decreto, allo scopo di raccogliere le denunce di terreno del villaggio e di altre aree vicine (su cui si estendeva la giurisdizione dell'ἐπίτροπος). Per Diognetus vd. PIR (2° ed.) II, p. 92, n. 852. Vd. ed.pr., commento al r. 6. Cfr. Jördens 1992, in part. p. 270: la scomparsa dei contratti di 'locazione di lavoro', prodotti a Ossirinco a partire dal V secolo, in risposta all'esigenza di recuperare viti in abbandono, corrisponde con la fine dell'impiego di persone libere nella economia terriera dell'Ossirinchite. L'ordinanza dello *iuridicus*, testimoniata da P.Oxy. XLII 3048 (246 d.C.), è stata emanata in un momento di crisi della produzione, generata da condizioni naturali e meteorologiche sfavorevoli, quali piene insufficienti del Nilo. Ancora una volta da una situazione d'emergenza consegue la necessità di recuperare beni fondiari o coltivare *ex novo* parcelle di terreno nell'Ossirinchite.

πραγματευταῖς τε | καὶ φροντισταῖ[ς]). Il padre era stato seguace del Museo<sup>485</sup>. Il suo rappresentante, mediante il quale è registrata la dichiarazione di grano nel 246 d.C., era stato ginnasiarca e *prytanis* di Ossirinco, ossia membro della βουλή istituita nel 200 d.C. (3048, r. 13).

La ragione dell'inclusione di Calpurnia Herakleia tra gli alessandrini proprietari nel presente lavoro di ricerca è nella possibilità di risalire per i primi acquisti terrieri agli anni 2° e 12° di Tiberio, dunque al 15/16 e al 25/26 d.C. (P.Oxy XLII 3047 (51)). L'importanza di certificare l'acquisto nella documentazione motiva la menzione di acquisti datati e permette la ricostruzione della genesi della proprietà. L'interesse ricade pertanto sulla famiglia, che, originaria di Alessandria, vantava tradizioni secolari di possedimenti nella regione ossirinchitica<sup>486</sup>. Nel 15/16 d.C. un antenato di Calpurnia acquistò 6 arure nel villaggio di Schoebis (r. 25)<sup>487</sup>. Nel 25/26 d.C.

---

<sup>485</sup> Non deve stupire la presenza tra i membri del Museo di funzionari pubblici o contraenti in transazioni legali, dunque non-intellettuali. La carriera politica e militare sembra costituire il prerequisito di accesso ai privilegi τῶν ἐν τῷ Μουσεῖῳ σειτουμένων ἀτελῶν, prima che la formazione culturale e intellettuale: l'accesso al Museo era una ricompensa per i pubblici servigi, comune a partire dall'epoca romana, ma probabilmente stabilita già sotto i Tolemei (cfr. P.Ryl. II 143, 38 d.C.). Vd. Lewis 1995, pp. 94-98, 257-274.

<sup>486</sup> Cfr. r. 4 Θμ[οινακώμ(εως )] ed.pr. Θμοινακώμ( ) (vd. anche r. 44). P.Oxy. LV 3805 (post 566 d.C.), resoconto di proprietà dall'archivio degli Apioni, attesta il nome intero del villaggio al r. 67, sulla base del quale può essere integrato ora il nome ricorrente due volte nel nostro documento.

Al r. 9 figura Θμοινεψώβθεως: lo stesso villaggio di Thmoenepsobthis è attestato anche in P.Oxy. XLII 3048, con coltura a cereali. Nel nostro documento si parla di viti già sfoltite (r. 10 ἐν ἀμπέλ(οις) ἐκκεκομμεν), con riferimento verosimilmente alla fase di potatura della vite e di sarchiatura, ossia di ripulitura dalle erbacce (ἐκκόψαι, *extirpare*). L'operazione di taglio può interessare anche piante o tralicci, che fungevano da sostegno alla vite (cfr. P.Sijp. 56, I secolo d.C., rr. 9-11). Per le operazioni eseguite nei vari momenti della coltura del vigneto, tra cui il taglio delle piante di sostegno alla vite, P.Oxy. XIV 1692 (188 d.C.). Cfr. Ricci 1924, pp. 31-46. Inoltre, i campi qui menzionati potevano essere coltivati a cereali e a viti contemporaneamente: la menzione della vite può essere funzionale a indicare la spesa già compiuta per la potatura o ripulitura del vigneto, in vista della raccolta, e dunque a legittimare il diritto a una riduzione delle tasse per quella porzione di terra non raggiunta dall'acqua, con conseguente perdita del profitto. Per i lavori sulla vite attestati nei documenti papiracei e i relativi costi, cfr. Ruffing 1999, pp. 376-389. In P.Oxy. XLII 3048 (r. 17) si registra a Thmoenepsobthis la produzione di 460 artabe di grano. La proprietà in P.Oxy. XLII 3047 (51) conteneva viti, ma la diversità di coltura non deve far escludere la corrispondenza dei due campi: infatti, la vite poteva essere ricavata da un campo più esteso, destinato per la restante area ad altra coltura, o comunque essere associata a svariate altre piantagioni. Per l'associazione ad altre colture cfr. Ruffing 1999, pp. 53-89. Sui tratti tipici della coltura della vite, cfr. anche Ricci 1924, pp. 15-16; Dzierzbicka 2018, pp. 58-64. Inoltre, il campo coltivato a vite in P.Oxy. XLII 3047 (51), denunciato per mancata produttività, si componeva di circa 461 arure non inondate e 26 arure irrigate artificialmente. La corrispondenza numerica tra le 461 arure (non inondate) della denuncia di P.Oxy. XLII 3047 (51) e le 460 artabe di grano in P.Oxy. XLII 3048 potrebbe non essere pura coincidenza: questa unità, carente nell'anno precedente per bassa piena del Nilo, era interamente coltivata a cereali e registrava un rapporto 1:1 tra arure di terreno e artabe di grano. Le restanti 26 arure, irrigate artificialmente, potevano essere arure coltivate a vite ubicate sulla stessa proprietà terriera, a ridosso delle altre colture, in posizione tale da permettere la regolazione autonoma di apporto d'acqua al vigneto.

<sup>487</sup> Per il villaggio, cfr. r. 18 Σχοίβεως. La sola altra attestazione del villaggio è in P.Oxy. XXXI 2583 (II sec.), dove il campo è destinato al pascolo e alla coltivazione (rr. 22-23).

lo stesso o un altro membro della generazione successiva acquisì 8 arure nel villaggio di Osseronophrios (r. 31)<sup>488</sup>.

18 Σχοίβεως ἐκ τοῦ Πολυνείκου σὺν τῷ Μαινίσκου καὶ [. . .]  
24 καὶ ἐκ τοῦ Ἐπικράτους κλήρου εἰς τοὺς ἀπὸ τοῦ οἴκου θεῶν  
25 Οὐεσπασιανοῦ καὶ Τίτου ὠνη(μένης) κγ (ἔτους) ἀβ(ρόχου) (ἀρούρας) κ β (ἔτους) Τιβερίου  
ὁμοί(ως) (ἀρούρας) ς  
κ (ἔτους) ὁμοί(ως) (ἀρούρας) δ ιθ (ἔτους) (ἀρούρας) κς γ(ίνονται) ἀβρόχ(ου) (ἄρουραι) νς  
κατοικ(ικῆς) ἀβρόχ(ου) (ἀρούρας) ξς δ' η' ις' ἐπην(ντλημένης)  
(ἀρούρας) νγ L ις' γ(ίνονται) (ἄρουραι) ρκ γ(ίνονται) κλ(ήρου) ἀβ(ρόχου) (ἄρουραι) ρκβ δ'  
η'  
ις' ἐπην(ντλημένης) (ἄρουραι) νγ L ις'  
γ(ίνονται) κόμ(ης) βασιλ(ικῆς) ἀν(ὰ) γ ις' ἀβρόχ(ου) (ἄρουραι) ι <ιδιωτικῆς> α (ἔτους)  
ἀβρόχ(ου) (ἥμισυ) ε (μοναρτάβου) ἀβ(ρόχου) (ἄρουραι) ρξ δ' η' ις'  
γ(ίνονται) ἀβρόχ(ου) (ἄρουραι) ροε δ' η' ις' ἐπην(ντλημένης) (μοναρτάβου) π L ις'  
30 Ὅσοροννώφριος κατοικ(ικῆς) ἐκ τοῦ Μηνοδώρου ἰδι[ω(τικῆς)] (μοναρτάβου) ὠνη(μένης)  
ιε (ἔτους) ἀβρόχ(ου)  
(ἀρούρας) ιε κθ (ἔτους) ἀβρόχ(ου) (ἀρούρας) ι λ (ἔτους) ἀβ(ρόχου) (ἀρούρας) κε ιβ (ἔτους)  
Τιβ(ερίου) ἐπην(ντλημένης) (ἀρούρας) η θ (ἔτους) ἀβρόχ(ου) (ἀρούρας) ς  
γ(ίνονται) (μοναρτάβου) ἀβ(ρόχου) (ἄρουραι) νς ἐπην(ντλημένης) (ἄρουραι) η α (ἥμισυ) ἀπὸ  
ἐν ἀμπ(έλοις) ἀβ(ρόχου) (ἀρούρας) ε (διαρτάβου) μεμισθ(ωμεν) εἰς τὰ  
πάτρια τῷ ιγ (ἔτει) ἀβρόχ(ου) (ἄρουραι) θ τὰ ἐπιβάλλοντά μοι μέρη

25. 1. ἐωνη(μένης)

“...**Schoebis**. Dalla proprietà di Polynices insieme con quella di Meniscus e ...taeus, e da quella terra indivisa, (registrata) da quelli della Casa dei divinizzati Vespasiano e Tito..

...e dalla proprietà di Epicrates, (registrata) da quelli della Casa dei divinizzati Vespasiano e Tito: acquistata 23° anno non inondata 20 arure, anno 2° di Tiberio nella stessa condizione 6 arure, anno 20° nella stessa condizione 4 arure, anno 19° 26 arure, totale non inondata 56 arure, terra catecica non inondata 66 ¼ 1/8 1/16 arure, irrigata artificialmente 53 ½ 1/16 arure, totale

<sup>488</sup> Cfr. r. 30 Ὅσοροννώφριος: qui è la sola attestazione del centro, il cui nome suggerisce la presenza di un tempio o luogo di culto di Osiris nell'area di fondazione del villaggio; Ὅσορνῶφρις corrisponde, infatti, al nome del dio.

120 arure. Totale per la proprietà non inondata  $122 \frac{1}{4} \frac{1}{8} \frac{1}{16}$  arure, irrigata artificialmente ( $53 \frac{1}{2} \frac{1}{16}$ ) arure.

Totale per il villaggio: terra reale a  $3 \frac{1}{16}$  non inondata 10 arure, privata a  $1 \frac{1}{2}$  non inondata 5 arure, *monartabos* non inondata  $160 \frac{1}{4} \frac{1}{8} \frac{1}{16}$  arure. Totale non inondata  $175 \frac{1}{4} \frac{1}{8} \frac{1}{16}$  arure, artificialmente irrigata  $80 \frac{1}{2} \frac{1}{16}$  arure.

**Ossoronophrios** terra catecica dalla proprietà di Menodorus, privata, *monartabos*, acquistata anno 15°, non inondata 15 arure, anno 29° non inondata 10 arure, anno 30° non inondata 25 arure, anno 12° di Tiberio artificialmente irrigata 8 arure, anno 9° non inondata 6 arure, totale *monartabos* non inondata 56 arure, irrigata artificialmente 8 arure. Anno 1°, precedente terra a viti, non inondata 5 arure, terra a due artabe, locata in eredità nell'anno 13°, non inondata, delle 9 arure quelle parti che toccano a me....”

Se è corretta l'ipotesi di Bowman sul legame tra Herakleia e una famiglia emergente nell'Ossirinchite del III secolo d.C.<sup>489</sup>, è riconoscibile una presenza forte della famiglia nella regione, cui potevano appartenere altri beni non attestati nelle fonti rinvenute.

Per la ricostruzione delle operazioni di acquisto di proprietà terriere nel I secolo d.C. aiutano non solo i riferimenti espliciti agli anni della dinastia giulio-claudia: è rilevante che una porzione della proprietà dei Calpurnii proviene dall'οἶκος θεῶν Οὐεσπασιανοῦ καὶ Τίτου. La menzione associata di Vespasiano e Tito come titolari dell'οἶκος ci riconduce agli anni che precedono la creazione del conto usiaco, preposto all'amministrazione delle οὐσῖαι, avvenuta tra il 70 e il 79 d.C.<sup>490</sup>.

---

<sup>489</sup> Bowman 2000, p. 16 n. 19.

<sup>490</sup> Cfr. r. 25, Οὐεσπασιανοῦ καὶ Τίτου ὄνη(μένης); cfr. anche r. 5: ἀπὸ τοῦ οἴκου θεῶν Οὐεσπασιανοῦ καὶ Τίτ[ο]υ. Per la visita di Vespasiano e Tito in Egitto e le scelte amministrative relative alle proprietà imperiali, cfr. III.C.2. Il riferimento al loro οἶκος congiunto è esito naturale del computo complessivo dei beni statali, nei quali confluirono molte οὐσῖαι, da allora comparabili alla terra pubblica (cfr. P.Schøyen II 27). La definizione di ἀγυοτομήτου (P.Oxy XLII 3047 (51), rr. 5, 9, 19), traducibile letteralmente con 'indivisa', non ha altri riscontri nella documentazione egiziana, ma potrebbe rappresentare quella porzione di proprietà risultante dalla gestione dei beni del dipartimento, quale 'eccedenza' non ancora assegnata o locata. Cfr. *ed.pr.*, commento al r. 5: l'editore suppone che ἀγυοτομήτου si debba tradurre in 'non divisa in campi', e non esclude che si possa intendere come 'terra mai raggiunta da dighe e/o canali' per la distribuzione dell'acqua (su suggerimento di Youtie), piuttosto che come parcelle indivise di un campo coltivato a vite. Per γύος cfr. I.A.2.

## IV.D. Chairemon e Apollonios di Bakchias: attività portanti e a latere di una proprietà

L'archivio di Apollonios di Bakchias, datato tra il 75 e l'85 d.C., restituisce la corrispondenza epistolare privata tra l'alessandrino Chairemon e il *phrontistes* delle sue proprietà nell'Arsinoite, Apollonios<sup>491</sup>. Le lettere non contengono dati sintetici sull'estensione o sulla produzione dei terreni ma notifiche di operazioni connesse in vario modo alla loro gestione: scambio o acquisto di prodotti, cura dei vigneti, prestiti in denaro. Apollonios intrattiene con Chairemon un rapporto di amicizia, che si traduce inevitabilmente in una corrispondenza informale, con comunicazioni che non pertengono solo alla gestione dei terreni. L'archivio offre, a tal proposito, uno spaccato interessante sulla vita religiosa e sociale delle due figure coinvolte, mentre altre persone sono menzionate nelle lettere per svariate ragioni, sulla base di un rapporto familiare o per questioni economiche.

Relativamente alla produzione dei terreni di cui Apollonios si occupa come delegato diretto, le lettere specifiche tratte dall'archivio (conteggiate in numero di nove, anche se di talune si discute l'appartenenza all'archivio)<sup>492</sup> favoriscono la discussione di alcuni aspetti legati alla produzione, scarsamente testimoniati nei rinvenimenti papiracei di questo periodo: in particolare, gli accordi sul trasporto per fiume delle merci, il noleggio di animali e, soprattutto, scambi o ordini di invio di merce in natura (cereali, vino, mandorle, olio, pelli). Un'attenzione particolare è riservata nella presente ricerca ai prodotti riconducibili alle proprietà di Chairemon e alla definizione delle relative quantità, indicate di sovente nelle lettere mediante le capacità dei recipienti adoperati per il trasporto. A tal proposito, può essere dato un importante contributo alla discussione delle capacità di alcuni contenitori/criteri di misurazione menzionati nelle lettere, ma raramente o mai attestati, se non in aree geografiche diverse o in periodi cronologici successivi (ad esempio, il *τρίχωρον*).

Un contributo aggiuntivo può essere dato con questi documenti alla conoscenza del villaggio di Bakchias. Gli studi relativi alla topografia e all'urbanistica del centro aiutano a discutere, ad esempio, possibili riferimenti 'topografici' presenti nelle lettere, come quello di un culto

---

<sup>491</sup> Per l'archivio TM ArchID 16: <https://www.trismegistos.org/arch/detail.php?tm=16>.

<sup>492</sup> Per l'attribuzione di alcune delle lettere all'archivio vd. Smolders 2004.



religioso, di cui può essere trattato il legame con un luogo concreto<sup>493</sup>. Alla luce delle campagne di scavo condotte negli ultimi decenni e degli importanti contributi di Sergio Pernigotti, Paola Davoli e Mario Capasso, è possibile inoltre avere un'idea concreta della Bakchias di Apollonios e valersi dei risultati archeologici per l'interpretazione degli oggetti menzionati nelle lettere<sup>494</sup>.

#### IV.D.1. Chairemon: prosopografia e proprietà terriere

Sulla base dell'attribuzione all'archivio di BGU III 981 (61), suggerita da Smolders, possono essere assegnati a Chairemon i titoli che figurano nella lettera. In BGU III 981 (61) si ritrova la titolatura dettagliata per Chairemon [Χαιρήμονι Ἄνδρ]ομάχου το[ῦ καὶ Διοσ][κόρου τοῦ Χαιρήμονος] Ἀγαθοδ[οτεῖω τῷ καὶ Ἀλ]θαιεῖ βασι[λικῷ] | [γραμματεῖ Διοπ]ολείτου μ[ικροῦ] (rr. 2-5): ne apprendiamo pertanto l'origine alessandrina di Chairemon e il suo incarico di scriba reale a Diospolis minor (Tebaide).

Chairemon svolse la funzione di scriba reale nel *nomos* Tebaide<sup>495</sup>. A tale carica si aggiunge nelle fonti quella di ginnasiarca (BGU II 594 (59) e BGU II 595 (60)). Smolders individua il luogo di esercizio dell'incarico di ginnasiarca da parte di Chairemon senza incertezze nella capitale, Alessandria: a supportare l'ipotesi è la presenza del demotico, che conferma lo status di cittadino alessandrino per Chairemon e rende diretto il legame tra la classe del ginnasio come

---

<sup>493</sup> In BGU I 248 (52) Chairemon giura sui Dioscuri (r. 13, κατὰ τ[ῶ]ν Δ[ιο]σκ[ο]ύρων): per l'origine del culto ellenico dei Dioscuri in Egitto, cfr. Von Bissing 1953 (per la menzione di BGU I 248 (52), vd. in partic. p. 353). Il cenno a una venerazione comune, da parte sua e di Apollonios, delle divinità dei Dioscuri (ὄμνημι δὲ σοὶ κατὰ τ[ῶ]ν Δ[ιο]σκ[ο]ύρων, ὧν κοινήσε βολλεθαι) non è da ricondurre necessariamente all'esercizio concreto del culto presso un tempio (per il Fayyum è noto il santuario dei Dioscuri a Philadelphia, per cui cfr. P.Zen. Cair. II 59168, 256 a.C., mentre ad Alessandria i Dioscuri erano venerati come dèi salvatori - θεοὶ σωτῆρες, soprattutto da marinai e viaggiatori; cfr. Von Bissing 1953, p. 349 n. 2). Se fu presente a Bakchias una corporazione di devoti dei Dioscuri (come immagina Olsson 1925, p. 123, alla luce del κοινόν menzionato al r. 16: περὶ τοῦ κοινοῦ), è facile immaginare che un edificio con funzione religiosa fosse adibito a luogo di incontro. Secondo le recenti scoperte archeologiche, i Dioscuri non dovevano avere a Bakchias un luogo di culto specifico, ma dietro un culto locale (supportato anche dalle domande oracolari rinvenute *in situ*) si celavano verosimilmente due divinità-coccodrillo egiziane, Soknoblekonneus e Soknobraisis, alle quali erano dedicati due dei templi rinvenuti negli scavi, risalenti all'ultima fase di vita del villaggio (C, E): questi templi erano i soli ancora attivi al momento della corrispondenza epistolare tra Chairemon e Apollonios: sul tema, cfr. Pernigotti 2009. A uno dei due templi si potrebbe riferire Chairemon in BGU II 597 (55) (r. 19: γέγοναν εἰς ἱεράν). Cfr. riferimento, nello stesso BGU I 248 (52), ai τὰ Σουχεῖα, celebrazioni di carattere religioso, per cui vd. n. a Tabella II, 52.

<sup>494</sup> Si vedano, tra i contributi più recenti, Paolucci 2009, Rossetti 2013. Per un confronto con i rinvenimenti archeologici, cfr. BGU I 248 (52), dove canne e giunchi ricordano gli elementi vegetali dei tetti di Bakchias: per un'analisi, cfr. *infra*, IV.D.2.

<sup>495</sup> Sulla figura del βασιλικὸς γραμματεὺς basti vedere Kruse 2002.

elemento di rappresentanza e il luogo d'origine di Chairemon<sup>496</sup>. Ad avvalorare la tesi può concorrere, inoltre, la richiesta della spedizione della merce via fiume ad Alessandria contenuta in BGU I 249 (53): Chairemon, oltre ad essere originario di Alessandria, risiedette forse stabilmente nella capitale, nel periodo della corrispondenza.

I due incarichi di scriba reale e ginnasiarca erano tra loro compatibili, come dimostrano svariati altri casi in cui i soggetti ricoprono i due incarichi contemporaneamente<sup>497</sup>. La datazione delle lettere aiuta poco a ricostruire i tempi degli incarichi. Apollonios si rivolge a Chairemon, designandolo come 'ginnasiarca', in due lettere: BGU II 594 e 595 (59, 60). Queste ultime, tuttavia, sono prive di un riferimento cronologico esatto: sono datate, infatti, sulla base della cronologia generale dell'archivio, agli anni tra il 75 e l'85 d.C. BGU III 981 (61), dall'altro lato, è l'unico documento dell'archivio in cui Chairemon è detto βασιλικὸς γραμματεὺς e si data, per riferimenti interni, a un momento di poco successivo il 15 aprile del 77 d.C. Di conseguenza, solo se le due lettere di Apollonios fossero databili agli anni precedenti il 77 d.C., potremmo escludere l'esercizio contemporaneo degli incarichi di ginnasiarca e scriba reale e ricostruire la cronologia dei soggiorni di Chairemon in relazione agli incarichi svolti.

Laddove i due incarichi siano stati ricoperti da Chairemon in momenti diversi, può essere congetturato un soggiorno ad Alessandria, dove Chairemon esercitò la ginnasiarchia, cui avrebbe fatto seguito un trasferimento nella Tebaide, in conseguenza dell'assunzione come scriba reale nel *nomos* di Diospolis minor. Pertanto, i riferimenti a spedizioni della merce ad Alessandria (BGU I 249 (53)) diverrebbero un criterio di datazione ad anni precedenti il 77 d.C..

È indubbio il prestigio di Chairemon, che ricoprì a livello distrettuale un incarico all'apice della gerarchia amministrativa e una funzione cittadina che gli doveva accreditare il riconoscimento nella società alessandrina<sup>498</sup>.

Per un'indagine condotta sull'amministrazione delle proprietà, è bene definire anche il ruolo di Apollonios attraverso i titoli che lo descrivono nella corrispondenza epistolare. In BGU III 981 (61) la sua funzione è espressa per esteso: r. 8 Ἀπολλῶ(νιος) Ἀπολλῶ(νίου) φροντιστῆς Χαϊρήμο(νος). La dicitura di *phrontistes* non ha valore di carica ufficiale ma indica in ambito

<sup>496</sup> Smolders 2005, p. 97 n. 19.

<sup>497</sup> Si veda, ad esempio, Asklepiades, ginnasiarca e scriba reale (I.Alex. 29 = IGRR 1060 = SB V 8780.28-9 e 30.1). Per l'esercizio di uffici cittadini da parte dello scriba reale, cfr., più estesamente, Kruse 2002, pp. 923-932.

<sup>498</sup> È interessante ai fini degli studi della titolatura del βασιλικὸς γραμματεὺς che Chairemon sia detto βασιλικὸς γραμματεὺς Διοπολείτου μικροῦ, con l'uso di uno schema nome-titolo-distretto in uso regolarmente solo dagli inizi del II secolo. Per gli attributi del βασιλικὸς γραμματεὺς in riferimento al distretto Kruse 2002, pp. 24-40.

privato colui che si cura delle proprietà, gestendole sulla base di un accordo personale col proprietario<sup>499</sup>.

Per Apollonios si aggiunge la qualifica di soldato in BGU II 597 (55), rr. 16-17: ἐπὶ στρατιώτης ἔτι εἶ | μετὰ τοῦ σιτολόγου. Nella presente lettera Chairemon dissuade Apollonios dall'occuparsi di retribuire chi giunge a riscuotere il grano (probabilmente per regolare esazione), dal momento che Apollonios riveste ancora il ruolo di soldato. Incerto è se il consiglio derivi da un effettivo divieto per i soldati, la cui carriera poteva essere compromessa da affari di pratica ambigua o, più in generale, da una questione di decoro (cfr. I.B).

#### IV.D.2. Merce e produzione dei campi

Nelle lettere sono diversi i riferimenti riconducibili a campi coltivati a vite o al loro prodotto: di una piccola quantità di vino Chairemon richiede un prestito in BGU I 248 (52: rr. 26-27); il vino figura come forma di pagamento in BGU I 249 (53: r. 8): il riferimento a uva di recente raccolta, o mosto (τρυγία), è in BGU II 531 (54) (Col. I, rr. 21-22)<sup>500</sup>, dove la quantità di vino è peraltro notevole (probabilmente circa 145 litri)<sup>501</sup>. Si aggiungono le menzioni di recipienti, utilizzati come criterio di misurazione del vino, o di quelli appositamente richiesti da Chairemon come oggetti in sé, sempre da destinare alla conservazione del vino (così il τρίχωρον in BGU I 248 (52)<sup>502</sup>, rr. 26-27, ὄναριον in BGU I 249 (53)<sup>503</sup>, r. 17, i κεράμια in BGU II 531 (54)<sup>504</sup>,

---

<sup>499</sup> Vd. anche III.B.1.a, per Athenodoros, *phrontistes* di Asklepiades; cfr. la funzione di μισθωτής ricoperta dai Tiberii Claudii Theones in IV.A.

<sup>500</sup> Il riferimento a persone addette alla vendemmia (Col. II, r. 10: τῶν τρυγόντων; rr. 11-12 περὶ [τ]ῶν ἀπὸ τοῦ | στεμφ[υ]λουργί[ου] περ[ι]γεινομένων), insieme con la richiesta di 60 κεράμια di vino distillato (Col. II, rr. 16-17: οἴνου σταλάγματος κεράμια | [ἐξ]ήκοντα), ci permettono di circoscrivere il periodo dell'anno ai mesi tra luglio e settembre (Epeiph, Mesore e Thoth, secondo il calendario egiziano). Vd. Ruffing 1999, Abb. 6. Per il riferimento alla τρυγία cfr. anche BGU II 417 (58), r. 9, e BGU XVI 2661, r. 15.

<sup>501</sup> Col. II, rr. 8-9 Κῶα | τέσσαρα καὶ δίχωρα ιζ: se facciamo corrispondere il δίχωρον a due *chorai* di vino (8,5 litri circa) otteniamo una quantità di ben 144,5 litri. Dei κεράμια si registra Cos come luogo di produzione, indicatore della capacità (cfr. I.A.2, commento a BGU IV 1143 (6)). Cfr. rr. 16-17 οἴνου σταλάγματος κεράμια | [ἐξ]ήκοντα: i 60 κεράμια in oggetto potrebbero provenire allo stesso modo da Cos, ma non possiamo esserne certi (nelle lettere alcuni elementi restano talora taciti, perché già noti ai corrispondenti). Per i 60 κεράμια richiesti da Chairemon, pertanto, la quantità di vino può oscillare notevolmente: da 363 a 871,2 litri.

<sup>502</sup> Cfr. rr. 26-27 χρῆσόν μοι ὄναριον ὑπὸ τρίχωρο(ν) | οἴνου: questa è la sola attestazione nei papiri del *trichoron* come criterio di misurazione della capacità del vino. Cfr. CPR VII 20 (inizio del IV secolo): in una lettera del consiglio cittadino di Hermupolis si lamenta l'uso in alcuni centri di capacità non univoche, corrispettivi di tre (τρίχωρα) o più unità (πολύχωρα) (cfr. rr. 14, 18-20), per la misurazione del grano. Per 'tre *chorai* di vino' avremmo una capacità di circa 13 litri (vd. Olsson 1925, n. 41). Non è da escludere che il termine *trichoron* derivi da un recipiente a tre ingressi (o di quelli con beccuccio

Col. II rr. 1-2, il δίχωρον in P.Michael. Gr. 15 (57)<sup>505</sup>). Sono indicatrici, infine, le menzioni di giunchi e rovi da ripulire o tagliare per la spedizione a Chairemon: entrambi potevano crescere al margine degli stessi campi coltivati a vite ed essere destinati a un secondo uso (περὶ τοῦ θρύου in BGU I 248 (52), r. 10; BGU II 594 (59), r. 4)<sup>506</sup>.

---

trilobato) (cfr. *dichoron* del BGU II 531 (54)). Problematico è il significato di ὄναριον: l'editore traduce con 'asino'. Tuttavia, il termine ritorna in BGU I 249 (53) (r. 26), dove indica verosimilmente un recipiente. Ebbene, la possibilità di un accostamento di oggetti di ugual natura nella richiesta di Chairemon potrebbe supportare l'idea che sia l'ὄναριον sia il τρίχωρον indichino due recipienti adibiti al trasporto del vino, brocche o giare di media misura. Per vasellame rinvenuto a Bakchias di funzione riconducibile al tipo menzionato nelle lettere, da cucina o stoccaggio, vd. Gasperini 2014, in partic. pp. 328, 338-353.

<sup>503</sup> Un ὄναριον, associato a [χ]αλκὸν (rr. 9-10: ἐὰν δὲ μὴ λαβὼν | παρα[ . . . ] χ]αλκὸν ναυλῶσαι ὄναριον), è incluso nella merce spedita via fiume (per ναυλῶσαι cfr. r. 8, dove compare il ναῦλος, tassa di trasporto fluviale) (la frase non è tradotta da Olsson 1925, p. 126). Cfr. P.Giss. Apoll. 6 (117 d.C.) (=Chrest. Wilck. 326= P.Giss. I 47), r. 17: τὸ [ὄν]αριον τὸ χαλκοῦν: nel resoconto di un funzionario relativo ad alcune spese, l'ὄναριον χαλκοῦν è interpretato come 'bricchetto di vino in rame' ('das kupferne Weinkännchen'), dunque un recipiente (a supporto della seguente lettura è la menzione di un τεχνεῖτης responsabile della consegna). Il termine è equiparato dall'editore di P.Giss. I 47 a ὀνίδιον ed è ricondotto etimologicamente a ὄνος. Cfr. Preisigke, WB II, s.v. ὄναριον, che interpreta l'ὄναριον χαλκοῦν di BGU I 249 (53) come 'statuetta o figurina di asino'. Nella nostra lettera un contenitore di vino, o comunque un recipiente, potrebbe ben adattarsi al contesto, dal momento che si parla di un trasporto su fiume di vari prodotti destinati a Chairemon e ci si riferisce a un pagamento in vino a un certo Σαραπᾶ. La spedizione interessa pertanto i prodotti cerealicoli (κρειθὴ ai rr. 7 e 22, le due artabe di grano menzionate a inizio lettera: rr. 3, 4) e un recipiente verosimilmente destinato al trasporto del vino.

<sup>504</sup> Cfr. BGU II 531 (54), Col. II, rr. 1-2 ἐν τῷ κεραμεῖ ... ἀπὸ κενωμάτων: il riferimento al vasaio e a ceramiche destinate a Chairemon forniscono un elemento che non pertiene direttamente aspetti di gestione dei campi ma aiuta meglio a interpretare il contesto e il contenuto delle lettere. Il coinvolgimento di manufatti che esulano dalla comune merce spedita da Apollonios a Chairemon estende, in primo luogo, il raggio delle attività delegate ad Apollonios; e permette poi di evidenziare la presenza di contenitori di vario genere. La destinazione delle ceramiche non è direttamente deducibile dal testo: tuttavia, il numero notevole δι κενώματα (100 pezzi) e il riferimento successivo a 60 κεράμια di vino fanno propendere per la menzione, ancora una volta, di contenitori adatti alla conservazione del vino.

<sup>505</sup> Cfr. r. 7, οἴνου δίχωρα τέσσαρα: per il *dichoron* vd. *Lexicon Vasorum Graecorum*, Vol. 4, pp. 217-222; cfr. anche Fleischer 1956, p. 13. L'attribuzione del papiro all'archivio di Apollonios implica la retrodatazione delle prime attestazioni. Il δίχωρον è fatto corrispondere a 8 *choes* di vino – circa 11,6 litri: con 4 *dichorai* di vino si raggiungono circa 46 litri di vino. Si parla, tuttavia, di una capacità che risulta indefinita e associata a prezzi che oscillano nei papiri, anche per pari quantità. Si confrontino alcuni documenti di II secolo: P.Gen. 71.15 (1 δ. di vino povero costa 4 dracme); P.Gen. 71.22 (3 δ. di vino povero costano 10 dracme e 2 oboli); P.Ross. Georg. 41.18,27,41 (1 δ. di vino costa 20 dracme); figura anche in BGU II 531 (54), rr. 8-9 (vd. *supra*).

<sup>506</sup> In BGU I 248 (52) il riferimento può essere con θρύον a canne e giunchi che crescevano spesso accanto alle viti, svolgendo anche la funzione di sostegno (rr. 20, 21: τὰ ἔργα τῶν ἀμπέλων ἰδίων | γνησίως γενέσθω ἀναλογούντως Ἀπολλωνίωι). Sul tema cfr. Schnebel 1925; Ricci 1924; Ruffing 1999, pp. 54-71. Il θρύον è il giunco spinoso (*Juncus acutus* o *Juncus rigidus*: cfr. Chantraine, s.v. θρύον), che poteva essere adoperato per produrre cesti e svariati oggetti (per i tetti delle abitazioni di Bakchias, composti da più elementi vegetali, tra cui frasche e canne, vd. Paolucci 2009, p. 54). Non è a noi noto l'uso che ne fa Chairemon, il quale chiede di ricevere i giunchi al più presto, mostrando dunque una certa fretta, per un'esigenza pratica. L'assenza di una indicazione esatta della quantità può far ipotizzare che si tratti di un momento abitualmente dedicato alla raccolta di giunchi o canne, legato alla cura della vite. Cfr. Ruffing 1999, Abb. 6. La 'raccolta' degli elementi di sostegno coincide con le fasi di scalzamento della vite (per la ripulitura delle radici), che aveva luogo nei mesi di gennaio e febbraio. Per BGU II 594, r. 4 τοῦ καλάμου τοῦ θρύου, Litinas (2014, p. 192) esclude che i due sostantivi siano da collegare a

Il grano è presente negli scambi dei prodotti cerealicoli (così il σάκκον τοῦ πύρου da scambiare καλοῖς σπέρμασει in BGU II 597 (55), rr. 9-12) e in piccole quantità richieste da Chairemon (2 artabe di σιτάριον in BGU I 249 (53), r. 4, κρείθη ai rr. 7, 22, di nuovo 2 artabe in BGU II 595 (60), r. 17).

---

strumenti di scrittura. In un contesto agricolo il senso può essere, in ultima analisi, di ‘gambo del giunco’ oppure, supponendo l’omissione della congiunzione, ‘della canna e del giunco’. Per un’espressione di tipo formulare che coinvolge i due sostantivi θρύον e καλάμης, e in cui il καί è ugualmente omesso, cfr. ἀπὸ θρύου καλάμης ἀγρώστεως δείσης πάσης in BGU XI 2124 (169-176 d.C.), r. 10, e P.Alex. Inv.Nr. 67 (II-III sec.), r. 7.

## IV.E. Un confronto tra famiglie: proprietà terriere e incarichi nella *chora* d'Egitto

Le informazioni raccolte su Tiberii Claudii Theones, Tiberii Iulii Theones e Chairemon<sup>507</sup> si prestano alla discussione della correlazione tra l'acquisizione delle proprietà in determinate regioni della *chora* egiziana e l'assunzione di incarichi pubblici o privati nelle medesime (per il *misthotes* cfr. III.B.2.b)<sup>508</sup>. Il quesito che sorge riguarda l'ordine di consequenzialità: l'acquisto di beni fondiari seguiva il trasferimento per conseguimento di un titolo o, al contrario, un interesse rivolto ai beni terrieri precedeva l'assunzione di un incarico?

Iulius Asklepiades (IV.B.1) gestì beni nell'Herakleopolite, parte del lascito familiare, e qui svolse anche il ruolo di stratego (12-7 a.C.). Nell'Arsinoite sono attestati alcuni suoi beni, posseduti in un momento indefinito, verosimilmente quando la strategia nell'Herakleopolite era conclusa: l'iscrizione tombale a lui attribuita (SB X 10190, 37 d.C.) fornirebbe titoli acquisiti nei pressi di Arsinoe, nella stessa regione. Almeno per l'Herakleopolite, secondo quanto deducibile dall'archivio Asklepiades-Isidora, si può affermare che la famiglia qui risiedeva e svolgeva i propri affari: pertanto, Asklepiades acquisì prima le proprietà e in seguito esercitò il ruolo di stratego.

Gaius Iulius Theon padre (IV.B.2) acquisì un terreno dall'Idios Logos nell'Ossirinchite, col tramite del prefetto Tyrrianus, tra il 7 e il 4 a.C. La terminologia adoperata nel documento, che cita gli antichi prescritti in forma stringata, rende difficile la deduzione del tipo di operazione celata dietro l'originaria 'concessione' di proprietà. Theon potrebbe aver ricevuto in dono il terreno che si definisce appartenente o consacrato al santuario di Iside di Taposiris. I ruoli da lui ricoperti di *archiereus* e *hypomnematographos* riconducono con certezza ad Alessandria d'Egitto. L'eredità del bene da parte del figlio permette solo di congetturare che Theon o suo figlio o entrambi si siano trasferiti dalla capitale al *nomos* Ossirinchite, in funzione della gestione della proprietà o anche di un incarico in seguito assunto.

La distribuzione geografica di proprietà entro più distretti per la stessa famiglia si riscontra anche per i Tiberii Claudii Theones, in particolare nei *nomoi* Ossirinchite e Arsinoite. Claudius

---

<sup>507</sup> La datazione al III secolo d.C. dei due documenti analizzati per la famiglia dei Calpurnii impedisce di ricostruire una genealogia della famiglia o di individuare una relazione con luoghi di esercizio di incarichi ufficiali. Si apprende solo che la prima acquisizione di fondi da parte della famiglia nella toparchia orientale dell'Ossirinchite (o almeno la più datata secondo la dichiarazione in P.Oxy XLII 3047 (51)) avvenne sotto il regno di Tiberio: quell'antenato di Calpurnia Herakleia o un altro ancora di qualche decennio precedente può aver ricoperto un incarico nella regione e aver acquisito la cittadinanza romana.

<sup>508</sup> Per un confronto con gli altri soggetti alessandrini di cui si conservano menzioni nelle fonti oggetto del presente lavoro, cfr. Conclusioni.

Theon fu ‘appaltatore’ (μισθωτής) delle proprietà senecane nell’Ossirinchiite dal 55/56 all’89 d.C. L’unica datazione per i beni personali da lui acquisiti nella stessa regione è all’83-84 d.C., per cui può solo essere supposto che l’acquisizione di beni personali seguì lo svolgimento dell’incarico di μισθωτής, quando quest’ultimo aveva già assunto i connotati di una funzione civile (cfr. III.B.2.b), non più delegata dal proprietario dei beni usiaci. L’esercizio dei ruoli di ginnasiarca e agoranomo ad Alessandria d’Egitto è da datare genericamente a decenni precedenti l’89 d.C. (sulla base di P.Oxy. XLII 3051 (29)).

Il padre di Claudius Theon, Sarapion, gestì o possedette beni nei pressi del villaggio di Herakleia, nella μερίς di Themistes (Arsinoite), tra il 55/56 e il 60/62 d.C. Fu lui probabilmente il primo della famiglia ad acquisire la cittadinanza romana. Se Sarapion svolse il ruolo di ‘appaltatore’ per i beni imperiali (μισθωτής), è da evidenziare un’analogia di funzione tra padre e figlio; questa può indurre a credere che l’assunzione dell’incarico passò di generazione in generazione e precedette l’acquisizione di beni (per acquisto o dono) nei distretti relativi. Tuttavia, per Sarapion la funzione da lui esercitata potrebbe essere piuttosto di proprietario diretto o locatore del frantoio appartenuto a Nerone. In tal caso, il principio di consequenzialità incarico-acquisto di beni personali può essere applicato al solo figlio Claudius Theon. Ad ogni modo Sarapion, liberto di Claudio, resta l’anello di congiunzione della famiglia con i beni usiaci.

Relativamente a Chairemon, si è visto che quest’ultimo svolse il ruolo di ginnasiarca ad Alessandria e di scriba reale nella Tebaide, in contemporanea o in due periodi diversi, mentre i suoi beni sono ubicati nell’Arsinoite. Viene difficile credere all’esercizio di un incarico ulteriore nella regione Arsinoite che abbia preceduto o in qualche modo determinato l’acquisto di beni terrieri nella regione (attestati tra il 75 e l’85 d.C.).

A tal proposito, il confronto con le altre famiglie alessandrine, per quanto concerne la relazione tra la detenzione di proprietà terriere e l’assunzione di incarichi ufficiali in una stessa regione, può trovare nel caso di Chairemon un’attestazione di un certo interesse. Per Claudius Theon o Iulius Asklepiades, infatti, quanto emerge è una corrispondenza geografica tra i beni fondiari e i ruoli amministrativi o i titoli acquisiti in un certo distretto egiziano.

Da Alessandria e dalla Tebaide, ovvero dai centri in cui svolgeva il ruolo di ginnasiarca e scriba reale, Chairemon intrattenne con Apollonios una corrispondenza che pertineva a svariati affari concernenti fondi di natura diversa, ubicati nell’Arsinoite. Chairemon dovette dunque rivolgere un interesse particolare ai campi della regione: se qui lo stesso non aveva svolto in passato alcun incarico, l’interesse fu di tipo puramente economico e ci offre una testimonianza significativa di un potenziale investimento mirato da parte di un membro dell’élite alessandrina nella *chora* egiziana (per altre osservazioni di carattere generale, cfr. Conclusioni).

# Appendici



## **Appendice 1: nuove letture e integrazioni per i papiri della collezione di Berlino**

L'esame degli originali dell'archivio 'del legale alessandrino' conservati a Berlino (BGU IV 1119 (11), BGU IV 1120 (13), BGU IV 1123 (1), BGU IV 1129 (9), BGU IV 1146 (4), BGU IV 1158 (10)) ha permesso di apportare leggere miglieorie o trovare nuove di proposte di lettura per i suddetti documenti, che saranno presentate e commentate nella seguente Appendice<sup>509</sup>.

Per i suddetti documenti si deve risalire quasi sempre all'edizione di Schubart (1915), con l'aggiunta di poche successive correzioni (BL) e qualche eccezione (cfr. BGU IV 1129 (9) =C.Pap.Jud. II 145). Il lavoro magistrale di Schubart sui documenti, il cui stato di leggibilità è spesso reso problematico dalla perdita di fibre o dall'abrasione del materiale papiraceo, può essere migliorato in alcuni punti per l'apporto dei papiri editi in data successiva (che offrono, ad esempio, confronti sul piano del formulario giuridico) o per l'uso di strumenti tecnologici che possono oggi dare ragione di (o smentire) letture incerte.

---

<sup>509</sup> Ringrazio Marius Gerhardt per avermi concesso di visualizzare i papiri ed essersi reso disponibile a un confronto produttivo su difficili letture.

2 παραδηγ καὶ νομαὶ καὶ ἀ[ποδόχια] oppure παραδηγ καὶ νομαὶ καὶ ὑ[ποδοχίαι]

L'editore *princeps* leggeva tracce di un *alpha* prima della lacuna, ma non ha avanzato proposte di integrazione. Si distingue un tratto curvo che si richiude su se stesso, riconducibile a un *alpha*, ma anche a un *omicron* o *hypsilon*. Nel caso si tratti di un *alpha*, si può adeguare bene al contesto il termine ἀποδόχια, che indica ambienti di stoccaggio o deposito. A tal proposito, si può confrontare un documento che coinvolge beni regali di epoca tolemaica: P.Hibeh I 85 (Ossirinchiite, 261 a.C.), εἰς τὰ βασιλικὰ ἀποδόχια (rr. 20-21). Anche nel nostro caso si parla di beni appartenuti a Berenice (r. 2), nel quale potevano essere inclusi (βασιλικὰ) ἀποδόχια (per ἀποδόχια cfr. anche P.Tebt. III.1 815, Fr. 6, r. 50: τὸ τεῖχος τοῦ ἀποδοχίου). Se riconduciamo la traccia a un *hypsilon*, altre soluzioni sarebbero possibili: ad esempio, ὑποδοχίαι, denominazione di ambienti adibiti alla pesca, da collegare facilmente con l'attività di pesca espressa al r. 9 (cfr. I.A.2)<sup>510</sup>.

9 λατξε[ca.?]: Schubart leggeva λα [-ca.?-]. Della terza lettera si legge un'asta verticale con orpello nella parte inferiore, rivolto a sinistra, e la prima sezione di un tratto orizzontale nella parte superiore del rigo. Segue una traccia ulteriore a metà del rigo che riproduce un tratto curvilineo rivolto a destra: le tracce sono riconducibili a un *tau* o *pi*, ma si può essere più propensi per un *tau*, dal momento che il *pi* è tracciato dallo scriba con tratto superiore più breve a sinistra. In tal caso la traccia che segue potrebbe appartenere alla curva di un *epsilon*: otterremmo λατξε[ca.?].

10. [.] δ[οῦ]σα[ι μεμερ]ισμέγου: Schubart leggeva [.]δ[.]σ[.] . . . . ]τ[ι]σ[.] . . . ου. Il participio che precede (ποιουμένων) richiede un oggetto che indicava l'accordo o quanto pattuito per la divisione dalle parti contraenti. Si può, pertanto, ricostruire δ[οῦ]σα[ι μεμερ]ισμέγου. In particolare, [μεμερ]ισμέγου si adatta al contesto per l'eventuale volontà di ribadire il principio di ripartizione equa delle spese tra le parti (cfr. P.Mich. XVIII 785A, Arsinoite, 47-61 d.C., r. 17).

<sup>510</sup> Per le forme contrattuali legate all'uso delle acque sotterranee, cfr. Hengstl 1994.

## Una proposta per BGU IV 1144 sulla base di BGU IV 1100

Nr. 2

Tre righe scarsamente leggibili sono vergate nel margine superiore di BGU IV 1100 (2), separate dal testo principale (un contratto matrimoniale). La scrittura è una corsiva svelta. Tutto fa propendere per una nota annotata al margine del contratto da un Artemidoros diverso dallo sposo del contratto, dal momento che il patronimico non corrisponde. Un Pamphylos figura anche in BGU IV 1144 (13 a.C.), al r. 4, contratto di prestito, come padre di un contraente dal nome perso parzialmente in lacuna.

Le tracce presenti su papiro in BGU IV 1144, restituite da Schubart con *παρὰ αρ . . ου τοῦ* [-ca.9 - τοῦ] | Παμφίλου (rr. 4-5), sono a mio parere conciliabili con la ricostruzione *παρὰ Ἀρτεμιδώρου τοῦ | Παμφίλου*. Artemidoros può, dunque, essere colui che cede un prestito in BGU IV 1144.

## BGU IV 1118

Nr. 3

5 κῆπον . . . . : per le tracce dopo κῆπον si contano quattro lettere. Le prime due lettere sono difficilmente identificabili: la prima si avvicina nel tracciato a un *ny* dal tratteggio tondeggiante, la seconda a un *eta* ma la condizione del papiro non rende certa la lettura. Per la terza lettera distinguo con una certa sicurezza le aste di un *chi*. Un confronto con i testi epigrafici nel quale figurano il termine *hortus* con accezione sepolcrale (corrispettivo di κῆπον, per cui cfr. III.A.3) può solo suggerire la menzione in questo punto di altri ambienti o recinzioni, annessi generalmente ai *cepotaphia* romani: cfr., ad esempio, CIL VI 22518 *cum hortulo suo et aedificiis suis, muro cinctus, ad sepulchrum*.

Per la lacuna che segue si può congetturare un'espressione corrispettiva di *maceria/muro cinctum/circumdatum*. BGU IV 1120 (13) contiene il riferimento al περίβολον, con cui si indica una recinzione sacra (rr. 7-8: κηποτάφια τρία, ἃ ἐστὶν κ[ατὰ περί]βολου περιτετειχισμένα). BGU IV 1118 (3) può prevedere analogamente un riferimento alla recinzione o all'elemento

sepolcrale. Per l'integrazione della lacuna si può considerare, similmente, l'inventario di edifici o impianti che accompagnano *horti* e *cepotaphia* nelle epigrafi<sup>511</sup>.

## BGU IV 1146 (+BGU IV 1186: col. II)

Nr. 4

8 βύβ[λου] χ[ca.?]: Schubart trascriveva βύβ[ . . . . . ]. Di contro alla ricostruzione proposta da Schubart, la visione dell'originale permette di asserire che la lacuna non può contenere fino a 8 lettere (quante sono necessarie per l'integrazione di βυβλιοθήκης o affini) ma ospitava al massimo 6 lettere (cfr. I.A.2). Si può partire dal termine βύβλος, che può indicare sia la pianta sia il foglio prodotto dal papiro: a entrambi si può, dunque, riferire la parola terminante in lacuna, come anche ad altri prodotti ricavati dalla pianta. In lacuna è andata perduta anche la quantità del prodotto che gli otto acquirenti riceveranno.

In lacuna, dopo lo spazio di circa tre lettere, si può individuare una traccia che è riconducibile a un tratto obliquo, forse appartenente in origine a un *chi*. In tal caso, avremmo βύβ[ca.3]χ[ca.2]. Si potrebbe, di conseguenza, pensare a un'indicazione numerica<sup>512</sup>: se il *chi* introduce o rappresenta la quantità, una ricostruzione plausibile è βύβ[λου] χ[ca.?], riferibile a una certa quantità di papiro o a 600 (o più) fogli di papiro<sup>513</sup>.

---

<sup>511</sup> Toynbee 1971, p. 97: *cenacula, tabernae, tricliniae, diaetae, solaria, horrea, stabula* (?), *meritoria* (?), *itineria, cisternae, piscinae, canales, putei, lacus*; cfr. Gregori 1987-88 per le varianti del termine *hortus* e *cepotaphium* nelle iscrizioni delle tombe cittadine, combinate a loro volta con costruzioni quali *aedificia, cisternae, dietae, maceria, porticus, tabernae*. Cfr. CIL XI 3895 (Capena), iscrizione sepolcrale che contempla tutti gli elementi.

<sup>512</sup> Si può confrontare P.Tebt. II 308 (Tebtynis, 174 d.C.), ricevuta del prezzo di pagamento per una certa quantità di papiro (rr. 7-8: τμηὴν βίβλου | μυριάδων δύο).

<sup>513</sup> Relativamente alla natura del materiale coinvolto, il confronto col termine χαρτάριον può essere utile a discutere una terminologia specifica. Dal confronto tra βύβλος e χαρτάριον si evince che βύβλος può essere riferito alla pianta o, quando si parli di prodotti finiti, al comune foglio di scrittura, mentre χαρτάριον può indicare un foglio di papiro grezzo, ovvero di 'riuso', ideale per la riproduzione di schizzi preparatori. Il termine χαρτάριον, che sembra indicare il materiale papiraceo in senso proprio, ricavato dalla pianta, figura prevalentemente in corrispondenze di natura privata, ma anche in un celebre registro di contratti, datato al 45-6 d.C.: cfr. P.Mich. II 123, col. IX, rr. 29-30, (ὄβολοι) δ | τμηῆ(ς) ἀπὸ τοῦ χαρταρίου. Per le testimonianze letterarie Plat. *Polit.* 281A, 282 D. Per altre attestazioni LSJ, s.v. Il confronto con alcuni frammenti papiracei dove si rappresentano modelli in scala di prodotti tessili suggerisce il riferimento a fogli-campione, dove si potessero realizzare schizzi di lavoro in scala 1:1: cfr. Nauerth 2009. Vd. anche O. Claud. II 240, r. 5: κολλήματα πέντε χαρταρίων, dove χαρτάριον indica il materiale di papiro, col quale si possono produrre fogli per la scrittura. La lettura di κολλήματα sembra tuttavia discutibile, come si è osservato durante una lezione del Prof. Rodney Ast tenutasi ad Heidelberg il 7.12.2017. Vd. Lewis 1974, p. 79.

14 κατὰ Ναρω( ): Ναρωοῦς/Ναρωούτος è attestato in P.Mich. XX 826, r. 15.

26 τῶι σπρ . . . καταλοχισμ(οὺς): tra le obbligazioni per Protarchos si aggiunge la notifica dell'operazione di vendita all'ufficio del terreno catecico<sup>514</sup>. La scarsa leggibilità del papiro rende difficile la decifrazione delle tracce di scrittura<sup>515</sup>. Tuttavia, ci si può qui aspettare un riferimento sia all'ufficio sia al funzionario preposto alla supervisione dei beni catecici. L'espressione per indicarlo è τῶ πρὸς καταλοχισμοῖς e P.Oxy. XLIX 3482 (73 a.C.) costituisce la sua più antica attestazione<sup>516</sup>. Il papiro rappresenterebbe l'unica testimonianza dell'incarico per l'area del Delta, ma non è da escludere che ci si voglia riferire nel contratto ai καταλοχισμοί o al funzionario che agisce per conto dell'ufficio ad Alessandria<sup>517</sup>.

καταλοχισμ(οὺς) μεθ' ἡμιολίας καθή(κοντα?): Schubart leggeva καταλοχισμ(οὺς) . . . αλας καθη(κ ). Lo stesso Schubart aveva sottopuntato le lettere αλ di -αλας. In base all'esame dell'originale, il tracciato delle lettere si presta a più interpretazioni. Per l'integrazione delle tracce può aiutare una ricerca di carattere formale-giuridico in linea con le clausole contrattuali, in cui siano associati, nella procedura standard di registrazione di proprietà presso il funzionario dei beni catecici, i termini καταλοχισμοί e καθήκοντα (et sim.). Una possibilità è nella descrizione di tasse associate alla registrazione: ad esempio, μεθ' ἡμιολίας, per cui si veda P.Mert. III 109 (II sec.), r. 21. L'integrazione μεθ' ἡμιολίας non è improbabile, dal momento che lo spazio successivo al *my* di καταλοχισμ(οὺς) può essere occupato da un numero maggiore di 4 lettere. Inoltre, le tracce meglio visibili, interpretate da Schubart con αλ, concordano anche con la lettura ολι: il tratto circolare sarebbe dunque ricondotto all'*omicron* piuttosto che all'attacco dell'*alpha* e e il tratto obliquo, discendente a sinistra, in cui Schubart vedeva presumibilmente il tratto obliquo sinistro di *alpha*, potrebbe meglio essere attribuito a uno *iota*.

<sup>514</sup> Cfr. Benaissa 2009 per esempi di notifiche agli agoranomi di vendita o ipoteca della terra catecica.

<sup>515</sup> Immagine disponibile online al link [http://ww2.smb.museum/berlpap/Original/P\\_13058-Kol-I\\_V.jpg](http://ww2.smb.museum/berlpap/Original/P_13058-Kol-I_V.jpg).

<sup>516</sup> Cfr. commento dell'*editio princeps*, p. 170, nota al r.6, per papiri che recano riferimento all'ufficio di supervisione dei beni catecici. Per attestazioni dal *nomos* Herakleopolite vd. BGU VIII 1772 (57/56 a.C.), denuncia di terreno catecico, e BGU VIII 1769 (47 a.C.), nomina di un funzionario preposto agli uffici *katalochismoι*.

<sup>517</sup> Cfr. P.Oxy. II 344 descr. = ZPE 170 (2009), pp. 167-169, rr.2-5: ὑπὸ Τιβερίου|Κλαυδίου Θεώου| τοῦ ἀσχολουμ(ένου)| τοὺς καταλοχισμ(οὺς) τῆς Αἰγύπτου.

Avremmo dunque καταλοχισμ(οὺς) μεθ'ημιολίας καθή(κοντα?).

36: dell'aggiunta *supra lineam* è possibile, a mio parere, riconoscere con relativa certezza l'*alpha* a inizio parola. Il tratto curvilineo alto sul rigo alla fine delle tracce fa pensare a un'abbreviazione: α.....συ( ) o anche –ευ( ).

A fine contratto, sotto Γραφ-, sono presenti tracce esili, appartenenti chiaramente a una *paragraphos*, che è presente anche nel documento vergato nella colonna successiva.

## BGU IV 1158

Nr. 10

2 Ἰδαίο(υ) ο Ἰδαίου: Schubart restituiva Ἰδαίο(υ). La ricostruzione del presente rigo con i nomi dei soggetti contraenti nella transazione deriva a Schubart dalla lettura dei righi successivi: per Ἰδαίο(υ) si veda r. 3.

Dalla visione dell'originale io distinguo in sospensione dopo il tracciato di Ἰδαῖ entrambe le lettere finali della parola: *omicron* e *hypsilon*. Lo scriba traccia il tondo dell'*omicron* poi, senza sollevare il calamo, una leggera curva ascendente verso destra che probabilmente terminava nel secondo tratto discendente, riproducendo quello *hypsilon* finale della stessa parola, ben leggibile al r. 3.

26-27: sul papiro si distingue chiaramente che la data segue la formula ἐκ δίκης al r. 26. Va dunque riposizionata prima della *paragraphos* che segnala la chiusura del documento, e alla quale non segue alcuna traccia di scrittura.

## BGU IV 1119

Nr. 11

9 τενάγους \ ca. 7-8 / ἀρουρῶν: Schubart trascriveva τενάγους \ . . . . / ἀρουρῶν. Le tracce in interlinea sono minime e l'abrasione del materiale, insieme con incerte tracce di inchiostro, inducono a credere che la parola superasse i cinque caratteri, stimati da Schubart. Dall'originale mi sembra di riconoscere il *sigma* come ultima lettera. Due possibilità a mio parere verosimili, alla luce del contesto, sono un epiteto che descriva τενάγους (cfr. BGU IV 1118 (3), r. 4) o

ἐκάστον, riferito alle due parcelle di campo (cfr. O.Wilck. 763, rr. 2-3) (per le conseguenze della lettura ἐκάστον. cfr. I.A.2).

10 ἐὰν . . . ὦσι: può essere integrato con ἐὰν ἔτι ὦσι.

21 μηδὲν . . . ἐργοῦντα: il verbo qui espresso e terminante in -εργοῦντα esprime concettualmente un divieto per le parti contraenti, dunque descrive con καταβλάπτω e παραλείπω un trattamento improprio o danni apportati ai campi, che andrebbero eventualmente puniti. Si può pensare a κακουργεῖν, ‘svolgere male’ o ‘danneggiare’ qualcosa, che, associato a un cattivo trattamento della terra, ricorre in Dionigi di Alicarnasso (VI.46.2.11-14,7.1): οἱ μέντοι ἀποστάται τὸν ἀναγκαῖον ἐπισιτισμὸν ἐκ τῶν πλησίον ἀγρῶν λαμβάνοντες, ἄλλο δ' οὐδὲν τὴν χώραν κακουργοῦντες, ἔμενον ὑπαίθριοι καὶ τοὺς προσιόντας ἐκ τῆς πόλεως καὶ τῶν πέριξ φρουρίων ὑπελάμβανον συχνοὺς ἤδη γινομένους.

Negli stessi papiri il verbo ricorre in clausole giuridiche formulari di contratti relativi a proprietà terriere insieme con παραλείπω: vd. P.Flor. I 32b (Chrest. Wilck. 228, 298 d.C.), r. 16 (κεκακ[ο]υρηκέ[ν]αι ἢ παραλελοιπέναι) e P.Strasb. III 152 (298 – 299 d.C.), r. 15.

Dal momento che la traccia che precede -ργοῦντα è più facilmente assimilabile a un *epsilon*, dovremmo ricostruire κακεργοῦντα, da correggere in κακουργοῦντα. L'errore dello scriba è, tuttavia, difficile da accettare e nei papiri non troviamo altri paralleli.

La seconda opzione è ἀνεργοῦντα (da ἀνέργω, ἀνείργω), ‘non fare’, che indicherebbe nel presente contesto ‘non svolgere il proprio dovere’, ‘non rispettare l'accordo’.

49 ἐντὸς τ[ . . . . . ] . . . ς

Si presentano le diverse possibilità di integrazione della lacuna: ἐντὸς το[ῦ τενά]γρου; ἐντὸς το[ῦ χρό]γρου; ἐντὸς τρ[ί]α μέρη ?].

La preposizione ἐντός introduce in genere un limite temporale (‘entro cui’), che si ritrova di frequente nelle clausole contrattuali. Tuttavia, nel nostro contratto il riferimento a un termine di scadenza ricorre già nel rigo precedente. Per questa ragione non è da escludere un riferimento geografico, in cui ἐντός denoti confini areali.

3-4 κ[αὶ τῆς τοῦ] πρεσβυτέρου Ἑρμίου γυναικὸς τοῦ δὲ νεωτέρου Ἑρμίου μητρὸς Ἰσιδώρας τῆς Ἐκ[ . . . ] | -γούσα . . . [ . . ]ρ[ . ]τ[ . . . ]ν . [ . ] ἀστῆς μετὰ κυρίου τῆς Ἰσιδώρας τοῦ ἀνδρός

Schubart leggeva κ[αὶ τῆς τοῦ] πρεσβυτέρου Ἑρμίου γυναικὸς τοῦ δὲ νεωτέρου Ἑρμίου μητρὸς Ἰσιδώρας τῆς Ἐκ[ . . . ] | . . σα . . . [ . . ]ρ[ . ]των . . σ[ . ]ἐπιγῆς μετὰ κυρίου τῆς Ἰσιδώρας τοῦ ἀνδρός

In lacuna, alla fine del r. 3, è andato verosimilmente perduto l'inizio del nome della moglie del *presbyteros* Hermios/Hermies. Per quanto riguarda le tracce a inizio del r. 4, la lettura di σα sussiste, dal momento che si riconosce chiaramente il *sigma*, riconoscibile nella forma 'a ponticello' e trascinato sulla parte inferiore del rigo, cui segue in legatura l'*alpha* nella forma a punta, in un solo tempo. Si può ricostruire, dunque, -γούσα, terminazione del nome che iniziava al rigo precedente: ad es. Θάλλουσα, Μούσα, Τενοῦσα, Εὐτυχοῦσα. Dove Schubart ricostruisce ἐπιγῆς le tracce sono anche conformi al termine ἀστῆς, che ben si adatterebbe alla formula μετὰ κυρίου (cfr. BGU IV 1129 (9), r. 5).

Può suscitare dubbi, invece, la lettura των . . σ. Dove Schubart legge των seguono, infatti, dopo la chiara traccia in basso di un'asta verticale, tratti curvilinei assimilabili a più lettere. La lettera interpretata con certezza come *sigma* da Schubart è a mio parere riconducibile anche a un *ny*, con attacco in alto della successiva lettera. Un'altra possibilità è che quel breve tratto orizzontale in alto segnali un'abbreviazione della parola chiusa dal *ny* (ad esempio un participio concordato col soggetto al femminile: -μεν(ης), ma l'assenza di altri casi nel documento rende poco probabile il troncamento.

12 [ . . . . ] . . . ου: Schubart leggeva [ . . . . ] . . . ς. Per le ultime due tracce è possibile ricostruire ου, con un piccolo cerchio per *omicron* e una curva in sospensione sul rigo (rivolta verso l'alto) per *hypsilon*. Lo *hypsilon* in fine di parola è generalmente tracciato in forma 'estesa' o quantomeno con il tratto (in forma di linea dritta o tondeggiante) del corpo verticale della lettera (si vedano ὑπολόγου al r. 9 e σεύτλου al r. 12): tuttavia, la lettura ου mi sembra più verosimile di σ, se si confronta per quest'ultimo il tracciato in fine di parola, con curva superiore rivolta verso il basso (cfr. tuttavia ὀκτακοσίους sullo stesso rigo).



13 Schubart poteva leggere in questo punto più di quanto oggi consenta la condizione del papiro: il papiro si è abraso o ha subito danni in un momento successivo. Allo stato attuale vanno puntate le ultime tre lettere di διακοσίους. Allo stesso modo di παντους è possibile ora leggere solo νεους.

14 ῥέφανους (l. ῥαφάνους): Schubart leggeva ρεφ . . νους. Le tracce della prima lettera sono compatibili con un *sigma*, *rho* o *lambda*. Un'integrazione plausibile, supportata da una ricostruzione delle tracce mediante lettura al microscopio, è ῥέφανους (l. ῥαφάνους) (nei papiri si ritrova ῥεφανίνος). Il rafano può indicare con λαμπάδας l'elemento vegetale dal quale si ricavano fascine, da ardere ad uso di torce (cfr. BGU IV 1118 (3), r. 12 κεφαλώνων λαμπάδας).

18 κ(αί) ἀσπαργας (l. ἀσπαράγας?) . . . . . ἢ ἐκτίγγι: Schubart leggeva καὶ . . παργας τ . . . . . ἢ ἐκτίγγι.

In prima posizione ricostruisco un καί in forma abbreviata e, a seguire, ἀσπαργας (l. ἀσπαράγας?).

Per l'integrazione della lacuna ben si adeguerebbe un verbo all'infinito, in costruzione con ἐκτίγγι, e che regga il precedente accusativo, per cui lo stesso Schubart non avanzava proposte. In prima posizione non riconosco un *tau* (ed.pr.) ma una curva che discende in basso sul rigo e risale, andando probabilmente a chiudersi per tracciare un *theta*. Nel mezzo della lacuna, dove l'inchiostro è andato perduto, a circa tre lettere di distanza da *theta*, è ben evidente un'asta verticale che si estende nella parte superiore del rigo oltre il bilineo, attribuibile a un *phi* o *psi*.

24 τα .[ . . . . . ] . . . [ . . . . . ] σχυ . . . . . : Schubart leggeva τα .[ . . . . . ] . . . [ . . . . . ] . . . . . Le tracce che seguono la seconda lacuna si adattano a σχυρει, σχυρας, σχυνα.

50 μετερ[ca.2]ωι καρπίων: Schubart leggeva μετερ .[ . . ]ωι καρπίων. Il genitivo concordato con καρπίων, nella ricostruzione di Schubart, appare senz'altro una soluzione logica. Tuttavia, io intravedo dopo la lacuna tracce riconducibili a ωι. Non è da escludere che tra τῶν e καρπίων si trovi un dativo riferito allo stato dei frutti (maturi?), un dativo temporale riferito al momento della coltura o un locativo: μετερ[ca.2]ωι.

51a . . . ] . . . χρόν(ον): [μετὰ] τὸν χρόν(ον)?

13 sulle due lettere cancellate leggo due lettere aggiunte *supra lineam*, probabilmente -ης, che costituiva forse l'articolo (τῆς) di ἐπιβολῆς. La scrittura di τῶν può essere spiegato col salto di simile in simile, se si tratta di una copia, dunque per analogia con l'articolo che segue. Laddove il notaio stia formulando ora l'atto (e lui o una scriba per lui lo stia redigendo), si può parlare di una incertezza di tipo sintattico, dal momento che il soggetto singolare si riferirebbe a un solo sostantivo di quelli che seguono dopo il genitivo di specificazione: ἐπιβολῆς καὶ ἐπικοπ(ῆς) καὶ ἐγβολῆς. A seconda di quale ipotesi si adotti (redazione o copia) si giustifica diversamente anche l'aggiunta di ἐπικοπῆς: se lo scriba redige l'atto, lo stesso può aver deciso in un secondo momento di aggiungere un compito (o due) nel novero delle responsabilità del locatario (cfr., più estesamente, II.E.1).

## Appendice 2: Osservazioni di carattere giuridico su BGU IV 1158: *antiparachoresis* e anticresi

La terminologia adoperata in BGU IV 1158 (10) per indicare la restituzione della proprietà terriera merita un breve esame. Il presente contratto è il solo documento a recare il verbo ἀντιπαραχωρήσειν, che Preisigke (Wörterbuch I, s.v.) definisce ‘restituzione di un bene impegnato alla riscossione del debito’<sup>518</sup>. L’oggetto è l’accordo sulla restituzione del bene, piuttosto che sulla restituzione del credito, quasi a voler salvaguardare il debitore, ma il contratto è formulato come estensione di una precedente συγχώρησις che aveva come oggetto lo stesso bene o il credito o entrambi e che stabiliva la *parachoresis*, dunque il trasferimento, o cessione, del bene.

È pertanto necessario soffermarsi sul significato e uso del verbo παραχωρέω nel presente contesto. Nonostante la variabilità di uso in epoca romana non ci permetta una definizione netta della natura di questo passaggio, Rupprecht<sup>519</sup> pone in risalto la condizione di negozio giuridico non astratto della *parachoresis* nei papiri; nell’archivio ‘di un legale alessandrino’ (cfr. Cap. II), in particolare, la *parachoresis* si riferisce quasi sempre a una vendita, o trasferimento di proprietà<sup>520</sup>.

Sulla base del principio di vendita del bene, il contratto originario di *parachoresis*, cui il testo in BGU IV 1158 (10) si riferisce, era stato ricondotto a un contratto di *parachoresis* regolare, che aveva determinato la vendita delle 5 arure di terreno. Rupprecht evidenzia che intercorrono circa 6 mesi tra i termini del seguente accordo e la stipula del precedente contratto (cfr. r. 7)<sup>521</sup>. La restituzione del bene posto a garanzia è concordata evidentemente in circostanze d’urgenza, in conseguenza della decisione delle due parti di modificare il trasferimento di proprietà in uso del bene come garanzia.

Una spiegazione alternativa può essere fatta derivare dalla relazione inevitabile dei contratti dell’archivio ‘di un legale alessandrino’ con il periodo storico precedente, alla luce della

---

<sup>518</sup> 'Einen verpfändeten Gegenstand zurückgeben nach Rückempfang des Darlehens'.

<sup>519</sup> Rupprecht 1984, pp. 385-386. Cfr. anche Rupprecht 1989.

<sup>520</sup> In accordo con quanto ipotizzato da Rupprecht, la tendenza è quella di una stretta associazione col diritto sull’oggetto del contratto, piuttosto che con la proprietà in senso stretto. Ciononostante, due testimonianze dello stesso archivio possono suscitare dubbi sull’interpretazione del senso concreto di *parachoresis*, come anche sulla sua stretta relazione con le proprietà immobili. Il termine ricorre in due contratti relativi a un credito, BGU IV 1170 V (10 a.C.) e BGU IV 1171 (10 a.C.). BGU IV 1170v si riferisce alla cessione del diritto di esecuzione su un debito (r. 52: παραχωρήσειν τῷ Ἀμμωνίῳ τὴν πρᾶξιν τῶν ὀφειλομένων). In BGU IV 1170v lo stesso termine indica il passaggio del credito nella sua titolarità, dunque della responsabilità giuridica relativa (rr. 11-12: παραχωρήσεως δανείου). Il titolo sull’oggetto o il particolare diritto è ciò che è ceduto, o venduto, mediante il contratto.

<sup>521</sup> Rupprecht 1995, in partic. pp. 431-432.

datazione ai primi anni del dominio romano in Egitto (30-9 a.C.). I rapporti instaurati dai cleruchi con i sovrani tolemaici nel III secolo a.C. possono offrire le basi della terminologia giuridica, alla quale si rifanno i presenti contratti<sup>522</sup>: nella redazione di contratti di epoca augustea, tra cui BGU IV 1158 (10), può essere stata adattata al contesto la denominazione propria dell'epoca tolemaica, dove la cessione di un fondo ai soldati era presentata formalmente come *misthosis*, sebbene protratta nel tempo e corrispondente al pieno godimento dello stesso fondo<sup>523</sup>. Il riferimento alla *parachoresis* può essere spiegato, dunque, con la restituzione di un bene ancora concepito - dal punto di vista giuridico - come terreno avuto in locazione, perciò con l'uso di una fraseologia contrattuale condivisa con quella impiegata per i terreni catecici, cui la *parachoresis* tradizionalmente si associa (le stesse 5 arure coinvolte potrebbero essere parte di un terreno catecico).

Dall'analisi del documento emerge, poi, a mio avviso, un'interessante comparazione col P.Fouad. I 44 (Ossirinco, 44 d.C.). Il documento è descritto dall'editore come anticresi (ἀντίχρησις), istituto giuridico presentato nel Digesto (13.7.33; 20.1.11.1) come modalità di impegno di un bene, di cui il creditore può disporre fino a risoluzione del debito, a titolo di *possessio*, occupando il bene o locandolo ad altri, e percependone la rendita<sup>524</sup>. Al pari del P.Fouad. I 44, BGU IV 1158 (10) è formulato come contratto di συγχώρησις, il quale prevede la

---

<sup>522</sup> Ringrazio il Prof. Ugo Fantasia, che mi ha trasmesso la documentazione di una sua ricerca sul tema, che è stata svolta in funzione di un intervento a un seminario dottorale tenutosi nel Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Trieste (settembre 2005).

<sup>523</sup> Le fonti di epoca tolemaica relative a proprietà terriere si concentrano nel III secolo a.C. e accompagnano significativamente il veto del re (κόλυμα βασιλικόν). I terreni coinvolti sono, infatti, quelli concessi dai re tolemaici ai soldati o cleruchi, mediante l'atto formale della *parachoresis* (lett. 'concessione'). La concessione dell'uso del bene cela il godimento della piena proprietà da parte del sovrano, nonostante il terreno sia gestito dal soldato sempre più liberamente nel corso del tempo, e diventi da un certo momento in poi cedibile al di fuori del ramo ereditario, dietro pagamento di un'apposita tassa (lo *stephanos*). Per la trasmissione del bene clerucico e la relativa tassa in epoca tolemaica, cfr. Monson 2012, pp. 173-184. Per la persistenza in epoca romana di una duplice procedura sui terreni catecici (riconoscimento della trasmissione ereditaria o registrazione di acquisizione da altro privato), vd. introduzione al P.Köln V 227 R (13 d.C.), registro di un ufficio catecico dell'Arsinoite. Per l'alienabilità dei terreni catecici in epoca tardo-tolemaica, cfr. Pringsheim 1950, pp. 214-215. Uno studio di Scheibelreiter (2013) invita a tenere in considerazione la trasmissione di questa transazione da contesti e momenti precedenti l'età ellenistica, mediante vettori, quale il mondo achemenide, rappresentato dalla nota epigrafe di Mnesimachos (ISardes 7,1,1).

<sup>524</sup> In base a Dig. 13.7.33 (Marciano) il debitore, quando ha restituito il credito, può recuperare l'anticresi mediante *actio pignoratitia*, dunque rivendicare il possesso dell'oggetto (*fundum* o *aedes*), laddove questo sia illegalmente trattenuto dal creditore. Per una introduzione al tema, cfr. Kupiszewski 1986, pp. 133-149; Papadatou 2008, pp. 209-220. Nei papiri si aggiunge un criterio essenziale di identificazione dell'anticresi: il prestito garantisce nella maggioranza dei casi il pagamento degli interessi (καρπία ἀντὶ τῶν τόκων), più di rado il capitale corrispettivo del bene, o anche entrambi. Cfr. Rupprecht 1992: lo studioso presenta una categorizzazione delle fonti papiracee, sulla base del loro contenuto, e distingue tre tipi principali di documenti con anticresi, ovvero l'utilizzo di beni terrieri, la locazione (di spazi abitativi: ἐνοίκησις) e le prestazioni di lavoro (παραμοναί).

registrazione nel Catalogo di Alessandria. P.Fouad. I 44 è scritto in terza persona e ha come soggetto il creditore. Ricorrono in entrambi la restituzione della cifra senza interessi (BGU IV 1158 (10), r. 5: ἀτόκους) e la concessione del bene in usufrutto. Una clausola, raramente attestata, accomuna, inoltre, i due contratti, in una formulazione quasi identica: per BGU IV 1158 (10), rr. 15-16: μηδεμιᾶς | διαστολῆς ἢ προσκλήσεως e per P.Fouad. I 44, r. 27: χωρὶς διαστολῆς καὶ προσκλήσεως<sup>525</sup>. I due termini (διαστολή e πρόσκλησις) indicano rispettivamente l'ingiunzione dello stratego e la convocazione a giudizio del debitore insolvente, cui segue l'iter giudiziario regolare e la sentenza del giudice.

Il confronto con P.Fouad. I 44 suggerisce una certa affinità dell'operazione descritta in BGU IV 1158 (10) con la pratica dell'anticresi. La formula di *praxis* (o acquisizione diretta del bene, in caso di insolvenza: cfr. *infra*) si costruisce in entrambi i documenti con riferimento al κεφάλαιον, o credito pattuito. Come di consuetudine nella redazione di un documento anticretico, l'accento è posto sulla relazione del bene col valore monetario. Sulla base di questa corrispondenza si può spiegare anche il ricorso alla clausola che stabilisce l'esclusione della procedura legale valida sui debitori insolventi (vd. *supra*: χωρὶς διαστολῆς καὶ προσκλήσεως). Il bene in anticresi differisce dai beni ipotecati o impegnati, posti a garanzia di un credito, in quanto non solo rappresenta una garanzia del pagamento ma esso stesso parte del pagamento, nella forma dell'interesse (καρπία ἀντὶ τῶν τόκων: cfr. *supra*, n. 448). Pertanto può essere soggetto a interpretazione ambigua del creditore, che può richiedere l'intervento dello stratego, per ottenere un ordine di pagamento ultimativo del debito insoluto (διαστολή), come se non fosse coinvolto alcun bene immobile. Per evitare l'ambiguità d'interpretazione, si chiarisce che il bene è trattato legalmente, in caso d'insolvenza, come un bene ipotecato e non come credito<sup>526</sup>.

Solo facendo fede all'evoluzione degli istituti giuridici ellenistici e al loro legame con le pratiche notarili di epoca tolemaica, può essere ricostruito per BGU IV 1158 (10) un contratto originario concepito come prestito, rafforzato dalla clausola e dalla procedura giuridica semplificata, affine a quella descritta in P.Fouad. I 44. Si può dunque prendere in considerazione un'attestazione in BGU IV 1158 (10) della pratica dell'anticresi, intesa come pagamento dell'interesse mediante godimento per il creditore del fondo impegnato<sup>527</sup>.

---

<sup>525</sup> Un'altra fonte è BGU IV 1131 (r. 54), testamento alessandrino del 13-12 a.C.

<sup>526</sup> L'applicazione di una pratica valida per i beni ipotecati su un bene trattato giuridicamente come anticresi può spiegare l'assenza di un riferimento all'atto formale dell'*embadeia*, o presa di possesso formale del bene. Rupprecht 1997, pp. 291-302, in partic. pp. 293-298; cfr. Alonso 2008. Il prerequisite sembra essere un'operazione mossa dal creditore (*epikatabolē*), probabilmente connessa alla registrazione del bene. Vd. BGU IV 1167 iii, r. 64, per un prestito con ipoteca di terreno, che reca la formula consueta di esecuzione sull'ipoteca: πρᾶσσε(ν) [καὶ] ἐμβάδεύειν.

<sup>527</sup> Si delinea già nella sostanza, se non ancora nella forma contrattuale, il principio di un bene da concedere in usufrutto immediato al creditore, a copertura degli interessi, senza gli ostacoli giuridici

Per la stesura del contratto in forma di *antiparachoresis* può aver giocato un ruolo determinante non tanto un cambio improvviso, non previsto, dei termini dell'accordo, quanto piuttosto l'incapacità del debitore di soddisfare i termini del precedente contratto, o, in seconda ipotesi, la scelta di rinnovare l'usufrutto delle 5 arure mediante un nuovo contratto di credito, corredato da nuove condizioni.

Non è irrilevante che le 5 arure coltivate a viti siano descritte in BGU IV 1158 (10) come γῆ χέρσος (r. 8)<sup>528</sup>. Il recupero di un terreno incolto, in quanto non esposto a inondazione, dunque arido o carente d'acqua, potrebbe essere la ragione che spinge il debitore a fornire il bene in anticresi. La messa a coltura di un nuovo vigneto o il suo recupero muove senz'altro a vantaggio del debitore, che percepisce una somma immediata, rappresentativa del canone di locazione, e valorizza un bene posseduto, mentre il creditore a sua volta gode dei frutti del raccolto<sup>529</sup>. Ritengo si possano conciliare con questa ipotesi anche i tempi che intercorrono tra gli accordi: i 6 mesi trascorsi dal precedente atto corrispondono a quelli generalmente previsti per i contratti di locazione/lavoro sui vigneti, finalizzati al recupero intensivo della vite, come anche gli 8 mesi fissati per il pagamento a partire dalla data di redazione del presente contratto.

---

presentati dai titoli di età ellenistica. Il riferimento a un contratto precedente, sottoposto a proroga, ricorda inoltre l'operazione che si suppone sia alla base della petizione del P.Berl. Möller 2 (22: Senepta, 69-71 d.C.). Non è da escludere che, anche in tal caso, il bene ora fornito in usufrutto fosse in precedenza segnalato come bene ipotecato, dunque messo a disposizione per esecuzione in caso d'insolvenza. Ancora una volta, si deve ipotizzare la decisione, concordata dalle parti, di procedere alla concessione del bene al creditore, piuttosto che all'esecuzione, e una proroga dei termini di pagamento, a seguito del quale vigeva il principio della scelta del creditore.

<sup>528</sup> Per una distinzione tra γῆ χέρσος e ἄβροχος, cfr. Bonneau 1994.

<sup>529</sup> L'operazione è, per certi versi, assimilabile a quella valida per i contratti di locazione d'opera e, più in generale, alla stessa logica 'imprenditoriale' che si nasconde dietro i contratti di locazione/anticresi di epoca tolemaica. Per nuove osservazioni sui contratti di lavoro, cfr. Freu 2015, pp. 65-92; cfr. BGU IV 1132 (7) (rr. 10-11) e BGU IV 1122 (8) (rr. 30-31).

### Appendice 3: Nuove proposte di lettura per P.Kar.Goodspeed 13, P.Kar.Goodspeed 63, BGU I 262 (Φιλοδαμιανή ούσια)

In seguito alla visualizzazione delle immagini dei P.Kar.Goodspeed, si presentano qui nuove interpretazioni di letture incerte in P.Kar.Goodspeed 13 (69) e P.Kar.Goodspeed 63 (73).

Per P.Kar.Goodspeed 13 (69), al r. 5, l'editore riportava la lettura Φιλοδ[.]λ( ), in cui λ( ) produce difficoltà di interpretazione. Il *delta* è seguito senza margine di incertezza da un tratto obliquo che indica verosimilmente un'abbreviazione per Φιλοδαμ(ιανής). La lettera letta come λ( ) è tracciata dallo scriba nell'interlinea superiore e precede il simbolo di (ἄρουραι). Una spiegazione può essere in una incertezza o errore dello scriba: dopo aver tracciato il tratto obliquo per indicare l'abbreviazione, lo scriba continua a scrivere ma si rende conto di aver occupato la parte superiore del rigo e riprende a scrivere sul rigo di scrittura. Il *lambda* resta, tuttavia, difficile da giustificare: è più probabile che nell'interlinea sia stato tracciato un *alpha*, aggiunto per sbaglio come prosecuzione di Φιλοδ-, oppure l'inizio del simbolo per (ἄρουραι), poi riscritto opportunamente alla giusta altezza in linea con le altre lettere. La lettura proposta è, in conclusione, Φιλοδ(αμιανής) \[[[ἄρουραι]]] oppure \[[[α]]] /.

Per P.Kar.Goodspeed 63 (73) l'editore leggeva al r. 4 Φιλοδαμο( ). Un'eventuale lettura Φιλοδάμο(υ) andrebbe a contraddire il principio di denominazione dell'*ousia* tradizionalmente riconosciuto (III.C.2), dal momento che il genitivo del nome proprio implicherebbe che Philodamos era ancora in vita al momento di redazione del documento, ossia nel 158/159 d.C., mentre sappiamo che costui era già defunto sul finire del I secolo d.C. (cfr. III.C.4.b).

Lo scriba traccia dopo *my* un tratto obliquo verso destra e, senza sollevare il calamo dal papiro, una lettera riconducibile a un'*omicron*, seppure il tondo non venga chiuso ma solo accennato mediante una curva stretta in basso sul rigo. Dall'immagine si può distinguere chiaramente, a seguire, uno *hypsilon* in sospensione che chiude il rigo di scrittura, che non era stato segnalato dall'editore. Si propone, dunque, la lettura Φιλοδαμ(ιανής) οὐ(σίας), dove la prima parola è abbreviata per troncamento (l'abbreviazione è segnalata mediante il tratto obliquo) e la seconda per sospensione.

Merita una nota anche BGU I 262 (68: 138/161 d.C.): le lettere che seguono Φιλοδ(), che costituiscono l'inizio di una parola abbreviata, come lascia intendere il tratto orizzontale a fine parola nell'interlinea superiore, sono state interpretate dall'editore come σεσ, abbreviazione per σεσ(ημείωμα?). Tuttavia, più elementi concorrono a smentire questa lettura: l'assenza di un parallelo o di un'altra ricevuta con σεσ(ημείωμα) tra i documenti che attestano l'*ousia* di

Philodamos; l'interruzione prodotta dal verbo nella successione abituale delle componenti di questi documenti (anno, cleruchia, nome e patronimico del coltivatore, villaggio in cui si estende il campo, eventuale *ousia* o categoria di appartenenza, numero di arure); il tracciato delle lettere, in una corsiva sciolta, che può generare accostamento tra lettere somiglianti tra loro. Preisigke suggerisce βασιλική (BL 1, p. 435). La βασιλική γῆ è una categoria tradizionalmente associata alla proprietà appartenuta a Philodamos (cfr. *infra*). Tuttavia, nel documento la stessa categoria è espressa dopo il computo delle arure, per specificare la natura di una sezione dell'*ousia* di Philodamos (circa 2 su 3 arure). A mio parere, le tre lettere, tracciate in legatura, in un modulo ridotto, quasi compresso, sono riconducibili anche a ουσ-, abbreviazione per οὐσ(ίας).



#### Appendice 4: L'inedito P.Sorbonne inv. 2367

Philadelphia

15,6 x 9,8 cm

34/5 d.C.

P.Sorbonne inv. 2367 (63) è un papiro inedito: per l'immagine vd. Tav. I, pubblicata su concessione dell'Ecole Pratique des Hautes Etudes<sup>530</sup>. Tomsin<sup>531</sup> per primo ha citato il P.Sorbonne (al tempo siglato come P.Weill inv. 108) per la restituzione del nome completo del proprietario alessandrino nella forma dei *tria nomina*, Tiberius Iulius Nikanor (rr. 4-5) (per Nikanor, cfr. III.C.4.a). Lo studioso trascriveva i primi righi ad apertura del documento<sup>532</sup>, secondo la lettura comunicatagli dal prof. A. Bataille<sup>533</sup>: [Βούλομαι ποιείσθαι] τὴν γεωργίαν ὧν γεωργεῖς | σὺ δὲ ὁ Πετεσοῦχος περὶ Φιλαδελφείαν τῆς οὐσίας Τιβερίου | Ἰουλίου Νικάνορος ἔδαφῶν.

Tuttavia, il testo del papiro era stato interamente decifrato già da Roger Rémondon nel suo lavoro di ricerca del 1947<sup>534</sup>. La seguente edizione del testo prende le mosse dal testo di Rémondon, rispetto al quale si sono apportate nuove letture e miglioramenti. Si segnalano in apparato le letture di Rémondon, quando differiscono dalla lettura presentata, e si sviluppano chiarimenti e osservazioni nelle note di commento.

Del foglio di papiro è visibile l'originale margine sinistro; i righi superstiti sono ben conservati sul lato destro, mentre righe di scrittura sono andati perduti insieme coi margini nella parte superiore e inferiore. Nella parte superiore sono andati verosimilmente perduti appena 1-2 righe di scrittura, che contenevano i nomi del destinatario (il Petesouchos menzionato nel documento, al r. 3) e del mittente.

La scrittura procede parallelamente alle fibre e si presenta in forma di corsiva sciolta, dal *ductus* rapido e ricca di legature: il *tau* è tracciato in un solo tempo, l'*epsilon* in un solo tempo con tratto mediano tracciato a partire dall'estremità superiore e legato alla lettera successiva (cfr.

---

<sup>530</sup> Ringrazio per il permesso alla pubblicazione il prof. Jean-Luc Fournet, direttore dell'EPHE. Una foto del documento mi è stata trasmessa da Florent Jacques, *papirotecario* della Sorbonne Université, dove il papiro è depositato.

<sup>531</sup> Tomsin 1964, pp. 89-90, p. 91 n. 53.

<sup>532</sup> Tomsin 1964, pp. 89-90.

<sup>533</sup> Secondo quanto si evince dalla nota scritta da Tomsin sulla comunicazione della lettura da parte del prof. Bataille (p. 89, n. 50), il papiro doveva essere edito da quest'ultimo nel successivo volume dei *Papyrus de la Sorbonne*.

<sup>534</sup> Rémondon 1947, pp. 125-129: una scansione delle pagine del manoscritto relative al P.Weill inv. 108 (come al tempo era siglato il P.Sorbonne inv. 2367 (63)) mi è stata gentilmente fornita da Florent Jacques.

r. 5, ἐδάφων). Il modulo delle lettere non è uniforme: si noti lo *hypsilon* a fine del rigo 4, che lo scriba estende sul rigo per occupare lo spazio disponibile a destra nella colonna di scrittura. Inoltre, la scrittura si restringe progressivamente, e al contempo lo spazio tra i rigi si riduce: può esserne dedotto che il foglio di scrittura è stato tagliato prima della redazione del documento e lo scriba ha adattato il contenuto allo spazio rimanente.

Un contadino propone di locare 4 arure di campo facenti parte dell'*ousia* di Tiberius Iulius Nikanor: il destinatario è un certo Petesouchos<sup>535</sup>, a sua volta locatario del campo. 20 artabe di cereali fanno riferimento a un importo annuale. Il nome del villaggio, che si trovava nei pressi di Philadelphia (rr. 3-4), non è conservato per intero e le tracce sono insufficienti a formulare proposte plausibili.

Secondo quanto ricostruito già da Rémondon, il contenuto era ripartito nel seguente modo: l'intestazione con i nomi del mittente e del destinatario (secondo il prescritto tipico dello *hypomnema*, per cui cfr. Martin 2008), la descrizione del campo, la data di pagamento dell'importo della locazione, la natura della locazione, i compiti del locatario relativi al mantenimento del campo (ἔργα), le condizioni di restituzione del campo.

— — —

- 1 [ca. ?][βούλομα]ι ca. 8
- 2 τὴν γεωργίαν ὧν γεωργεῖς
- 3 σὺ ὁ Πετεςουῆχος περὶ Φιλαδελ-
- 4 φείαν τῆς οὐσίας Τιβερίου
- 5 Ἰουλίου Νικάνορος ἐδάφων
- 6 ἀρούρων τεσσάρων ἢ ὅσω[ν]
- 7 ἐάν ᾧσι ἐφ' ᾧ μετρήσω [έν]
- 8 [τῶι] μηνὶ Παῦνι τοῦ ἐνεστῶτος
- 9 κα (ἔτους) Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστ[οῦ]
- 10 [ . . . . . ] ἐν τῇ κόμῃ τῆς α . η . . .
- 11 [ca. 26]
- 12 καθαρὰς [.7]αι ἀρτάβας
- 13 εἴκοσι [ca. 3-4] . . [ca. 2] . . μέτρῳ τε[ . . . ]

<sup>535</sup> Il nome Petesouchos è molto frequente come nome di persona e ricorre in numerosi registri di tasse da Philadelphia: cfr., ad esempio, SB XVI 12739 (*ante* 13 novembre 35 d.C.), SB XX 14576 (43 d.C.).

- 14 [ca.?] . . . . . (4 ὀβολοί) ε . πόρου \ . . ου και /  
 15 [ . . . ] . . ωι και [ . . κ]ριθῆι ε[ . . . ]  
 16 [ . . . . . . . . . . ] [κρι]θῆς ἀρτάβας  
 17 [ca.?]αρ . ς εις α . . ν συ . επι-  
 18 [τελ]έσωι τὰ τῆς γῆς ἔργα πάντα  
 19 τούς τε χωματισμοὺς και βοτανισ-  
 20 μούς, και μετὰ τὸν χρόνον παραδώ[σω]  
 21 πάσας τὰς ἀρούρας καθ[αρὰς ἀπὸ . . . . . ]

— — —

- 1 [βούλομαι ποιῆσθαι] R.      9 Σεβαστοῦ R.      13 εἴκοσι [ . . . . . ] μέτρῳ τε[ . . . ] R.  
 14 [θη]σαυρικῶι [ . . . . . ] R.      17 [ . . . . . ] . . . . . εις [ . . . . . ] R.      18 τελέσωι  
 R.      20 παραδώσω R.


‘desidero assumermi la coltivazione delle quattro arure, o qualsiasi sia la loro misura, dei campi dell’*ousia* di Tiberius Iulius Nikanor, che tu, Petesouchos, coltivi, nel territorio di Philadelphia, a condizione di pagare, nel mese di Payuni del presente 21° anno di Tiberio Cesare Augusto . . . , nel villaggio . . . , venti artabe pure, nella misura di . . . , presso l’ufficio del granaio . . . , artabe di grano . . . . Ed effettuerò tutti i lavori della terra, sia sugli argini sia sulle piantagioni, e alla scadenza ti restituirò tutte le arure pure...’

1: Rémondon riporta per il primo rigo la traccia di una sola lettera e propone βούλομαι ποιῆσθαι per l’integrazione della lacuna (cfr. P.Oxy. I 103, Ossirinco, 313 d.C., r. 11); sul papiro, tuttavia, son ben visibili tracce a destra sul rigo, che corrispondono alla parte inferiore di un certo numero di lettere, conteggiabili in numero di 7-8; le tracce sono difficilmente compatibili con ποιῆσθαι. Tra le tracce, assimilabili a più lettere, si distingue, infatti, con una certa esattezza, un’asta che scende in basso oltre il bilineo, nella forma (con curva a destra) riconducibile a *rho* e, meno verosimilmente, a *phi*. Se preserviamo il βούλομαι (altrimenti sostituibile con un costrutto al participio: βουλομένωι), può seguire un infinito diverso da ποιῆσθαι, derivato ad esempio dai verbi φροντίζω o ἀποδίδωμι (cfr. παραδώσω al r. 20), tale da reggere τὴν γεωργίαν.

5 ἐδάφων: per gli ἐδάφη, cfr. III.C.4.a.

14 [ca.?] . . . . . (4 ὀβολοί) ε . πόρου: era qui indicata verosimilmente una porzione della quota di locazione, forse in parte elargita in denaro e in parte in natura. Attenendosi alle tracce visibili a inizio del rigo dopo la lacuna, una ricostruzione plausibile è υφικωι/υρικωι, ma lo stato di leggibilità rende incerte le medesime lettere.

17-18 [τεσσ]άρους ? εις α . . ν συγεπι|τελέσω?: il riferimento è qui ai prodotti in natura del campo (cfr. BGU I 237 (164-165 d.C.), r. 14). In una ricostruzione verosimile del testo era prima espressa la quantità delle artabe di grano (r. 16: [κρι]θῆς ἀρτάβας) da depositare come forma di pagamento in natura; seguiva poi un verbo riferito alla successiva unità logica. Tuttavia, le tracce tenui di inchiostro non permettono una ipotesi univoca per la lettura di sostantivo e verbo.



Tav. I. P.Sorbonne inv. 2367 (63). Copyright: École Pratique des Hautes Études.

# Conclusioni

Il presente lavoro ha indagato le caratteristiche e il valore economico delle proprietà degli alessandrini nella prima età imperiale. Negli studi mancava, infatti, una prospettiva sugli alessandrini nel ruolo di proprietari terrieri per questa fase storica, a differenza che per i secoli successivi, così come un quadro d'insieme che ponesse in relazione produzione, fiscalità e una classificazione delle proprietà terriere degli alessandrini in base alle categorie di terre relative.

È stato necessario innanzitutto costruire un modello per l'individuazione degli alessandrini proprietari: questi sono stati individuati mediante demotico (aggettivo derivato dal demo alessandrino di domicilio), la forma di contratto notarile riconducibile ad Alessandria (*synchoresis*), i titoli di funzione alessandrini e l'accesso prioritario a determinate categorie di terre (*oikos* alessandrino, beni usiaci). Si aggiunge l'individuazione di alessandrini appartenenti a un gruppo sociale autorevole, di alcuni dei quali è stato possibile tracciare un profilo più completo: a tale scopo, sono stati esaminati i dati concreti emersi dai documenti su estensione o capacità produttiva delle proprietà terriere, e i titoli che accompagnano gli alessandrini nelle fonti, in base ai quali può essere ricostruito l'ordine di assunzione di uffici pubblici e funzioni liturgiche ricoperte a livello locale o provinciale; un indice dello stato di agiatezza e di un ruolo attivo a livello sociale o politico è da individuare, infine, nelle relazioni di alcuni con la famiglia imperiale (liberti e proprietari dei beni usiaci).

L'attestazione di privilegi o facilitazioni fiscali e burocratiche è affrontata in due sezioni: un'indagine sulla *synchoresis*, come contratto formulato ad Alessandria con valore giuridico di sentenza, con un'ipotesi di ricostruzione degli enti responsabili della redazione e della registrazione dei contratti (cfr. Cap. II); lo studio di categorie di terre variamente legate agli alessandrini o alla capitale (*oikos*, *chora* alessandrina, beni usiaci), unitamente all'analisi di editti o *prostagmata* che attestano esenzioni fiscali su base personale o topografica (cfr. Cap. III). I privilegi legati ai beni immobili, tra cui l'esenzione dalle tasse straordinarie per gli alessandrini (C.Ord.Ptol. 75-6) e l'esenzione dalle tasse regolari, valida per il nucleo della *chora* alessandrina (editto di Tiberio Giulio Alessandro), sono stati applicati di volta in volta ai casi specifici.

Il presente lavoro contribuisce alla conoscenza della distribuzione delle proprietà terriere degli alessandrini in Egitto. Come esito della ricerca sulla tarda epoca imperiale, Tacoma sottolineava che l'insufficienza di terreni nei dintorni della capitale determinò il fenomeno della 'proprietà interregionale', ovvero la distribuzione di proprietà degli alessandrini entro i diversi distretti

egiziani senza un apparente criterio preferenziale<sup>536</sup>. I dati raccolti sugli alessandrini vissuti nel I secolo d.C. confermano per la prima fase di costituzione della provincia romana d'Egitto la stessa tendenza all'interregionalità e alla parcellizzazione dei campi, ma pongono in luce altre regioni di interesse rispetto a quelle valorizzate nella tarda antichità per gli alessandrini, appartenenti al territorio cittadino. Le proprietà si concentravano nella maggioranza tra Arsinoite, Ossirinche ed Herakleopolite, ma altri fondi, in numero modesto, si estendevano anche tra la regione del Delta e i confini del territorio ascrivibile alla *chora* alessandrina, nel diretto circondario della capitale: in quest'ultimo le colture erano talora specializzate (vite o papiro), in altri casi miste ma di destinazione peculiare<sup>537</sup>. Nella restante provincia, per i nuclei familiari indagati (Cap. IV), la corrispondenza epistolare prevale sulla documentazione ufficiale e offre uno scenario articolato di scambi di merce e operazioni spesso estranee al contesto agricolo, a dimostrazione della predilezione degli alessandrini per un'attività non limitata a un solo settore: al contempo, una panoramica sulla merce in relazione alla produzione dei campi (cfr. III.B.1.a e IV.D.2) porta a discutere un'eventuale eccedenza di prodotto rispetto al fabbisogno personale, destinata al mercato locale o alessandrino.

Dall'indagine sulla prosopografia e sulle dinamiche di investimento degli alessandrini nella provincia egiziana sono emerse due piste di ricerca, rilevanti per la storia dell'economia terriera dell'Egitto:

1) l'acquisto di proprietà in relazione alla copertura di un incarico in una determinata regione<sup>538</sup>;

2) la gestione dei beni: personale (resa possibile dal trasferimento, ove i terreni si estendano nel luogo di esercizio dell'attività primaria) o a distanza (mediante 'appaltatori' - *misthotai*, agenti - *phrontistai* - o rappresentanti legali dei proprietari).

Per entrambi gli aspetti, la ricerca ha prodotto risultati significativi, che possono essere qui brevemente ripresi in base ad alcuni soggetti di cui si è delineato il profilo (per osservazioni in relazione agli incarichi, cfr. IV.E):

- Tiberii Iulii Theones:

a) Iulius Asklepiades (vd. IV.B.1): la gestione delle proprietà nell'Herakleopolite sembra operata prima personalmente poi attraverso una figura di *phrontistes*. Nell'Herakleopolite la

---

<sup>536</sup> Lo studio di Tacoma (2006) abbraccia l'arco temporale III–IV secolo, ma i criteri ricavati possono ritenersi validi per un'analisi dell'élite alessandrina che investa il periodo precedente.

<sup>537</sup> Cfr. III.A.3.b, per la produzione nei campi con *kepotaphia* di Canopo: prodotti da orto generici, erbe e fascine per la produzione di stoppini, piante e frutti tipici di zone temperate.

<sup>538</sup> Per l'inclusione di beni immobili nel *poros* come prerequisito di assunzione delle liturgie, cfr. I.D.

nomina a stratego seguì l'acquisizione di proprietà (la trasmissione dei campi avvenne per via ereditaria, per cui la famiglia era insediata da almeno una generazione nella regione). Sulla base delle fonti relative all'Arsinoite non si può ricostruire l'ordine di successione tra incarico e acquisto di proprietà; tuttavia, se l'epigrafe tombale SB X 10190 è correttamente attribuita ad Asklepiades, i titoli ivi elencati sono probabilmente riferiti a incarichi ricoperti nella regione, che motiverebbero un trasferimento e un investimento in nuovi fondi;

b) Gaius Iulius Theon (IV.B.2): sul piano geografico non corrispondono la regione di esercizio delle funzioni, ricoperte ad Alessandria, e quella in cui si estendevano le proprietà ottenute in concessione tra il 7 e il 4 a.C., ovvero l'Ossirinchite. Di conseguenza, non è possibile ricostruire un potenziale trasferimento né il tipo di gestione dei campi (personale o a distanza), ma la distribuzione stessa delle proprietà diviene elemento di riflessione per un concetto di investimento mirato in una regione dove Gaius Iulius Theon non ricoprì apparentemente incarichi pubblici.

- Tiberii Claudii Theones:

a) Claudius Theon (IV.A.1): egli svolse il ruolo di *misthotes* delle proprietà senecane tra il 55 e l'89 d.C. nell'Ossirinchite. Le sue proprietà, ubicate in una toparchia diversa da quelle senecane ma entro la stessa regione ossirinchitica, sono attestate nell'83-85 d.C. L'acquisizione di proprietà poté essere successiva all'assegnazione dell'incarico;

b) Sarapion, padre di Claudius Theon (IV.A.2): nell'Herakleopolite gestisce un frantoio, ma non è chiaro se lo faccia in veste ufficiale di *misthotes* di Narciso, liberto di Claudio, oppure - secondo una nuova ipotesi, esposta nel paragrafo dedicato - di acquirente diretto del bene (in precedenza appartenuto a Narciso). Nel primo caso, si dedurrebbe che l'incarico si trasmise di padre in figlio o fu comunque assegnato a membri di famiglie alessandrine appartenenti all'entourage imperiale. Lo svolgimento di un incarico ufficiale può motivare, ancora una volta, l'interesse di una famiglia all'acquisizione di proprietà personali in una data regione;

- Chairemon (IV.D): l'investimento a Bakchias, nella regione arsinoitica, non sembra possa dipendere dagli incarichi amministrativi svolti ad Alessandria e Diospolis Minor (Tebaide). Tuttavia, un interesse di Chairemon per gli usi religiosi locali dell'Arsinoite rende plausibile un soggiorno in quell'area in tempi precedenti. Negli anni della corrispondenza epistolare con il *phrontistes* Apollonios (75-85 d.C.) la gestione si svolse chiaramente a distanza;

- Saturnilus (P.Oxy. XXII 2349 (19)): la proprietà nell'Ossirinchite era nelle sue mani già prima dell'arruolamento nella Legio XXII (70 d.C.). La richiesta del titolo di rappresentante legale per il liberto è funzionale al riconoscimento di un ruolo già ricoperto da quest'ultimo, seppure informalmente. Si può dunque immaginare che Saturnilus si fosse occupato



regolarmente della gestione dei campi prima del 70 d.C., a prescindere dalla sua residenza o sede di servizio nell'esercito (forse Nicopoli, non lontano da Alessandria). L'impegno da soldato attivo, probabilmente in quella *vexillatio* che accompagnò Vespasiano nella missione in Giudea, gli impedì di raggiungere assiduamente le sue proprietà e rese necessaria la delega ufficiale per le comuni transazioni legate alle medesime;

- Dorion (P.Oxy. VIII 1145 (23)): i suoi campi erano ubicati nell'Ossirinchite ed erano gestiti a distanza, tramite soggetti incaricati. Dorion dovette, infatti, risiedere stabilmente ad Alessandria, come provano le menzioni plurime di un agente attivo in sua rappresentanza e l'offerta di ospitalità di un funzionario locale per la conclusione di un'operazione d'acquisto nell'Ossirinchite.

Si deve dunque notare, in conclusione, la complessità di rapporti, a livello familiare o amministrativo, che giustificano un trasferimento o l'acquisizione di proprietà (concessioni imperiali per le *ousiai*, allontanamento per servizio militare, assunzione di funzioni pubbliche). Si può asserire che un numero cospicuo di funzionari alessandrini esercitò gli incarichi nelle regioni in cui erano ubicati i propri fondi. Non mancano, inoltre, esempi in cui l'acquisto di proprietà in una certa regione della *chora* egiziana non si legò necessariamente a una tradizione familiare sul territorio, né all'assunzione di incarichi nella regione, quanto piuttosto a un interesse individuale degli alessandrini acquirenti, volto all'incremento dei beni personali, come è ad esempio evidente per Chairemon (cfr. IV.E)<sup>539</sup>. Sono pochi i testi di carattere ufficiale che informano su privilegi di natura fiscale esercitati da alessandrini nella prima età imperiale (vd. C.Ord.Ptol. 75-6, per cui Cap. III.A): nonostante non si possa ricostruire quale peso possa aver esercitato uno sgravio fiscale nella scelta di acquistare campi nella *chora* egiziana, piuttosto che nel diretto circondario della capitale, è possibile però affermare che l'assunzione di funzioni pubbliche e la volontà mirata di acquisizione di beni terrieri in altre regioni d'Egitto giocarono un ruolo determinante nelle scelte di investimento dei membri della classe dirigente alessandrina. L'obbligo stesso per gli alessandrini di assumere liturgie nei luoghi in cui i medesimi detenevano proprietà nella provincia (abolito nel 68 d.C. da Tiberio Giulio Alessandro: cfr. I.D) è indizio di una presenza non trascurabile di proprietà alessandrine fuori dal territorio di Alessandria, e di un

---

<sup>539</sup> L'eventuale domicilio di un cittadino alessandrino nella regione in cui lo stesso ha acquistato dei campi, e non ha ricoperto incarichi, può rivelare inoltre una specifica attività commerciale. Vd. Alston 1998, che traccia dei modelli ideali per il commercio a livello locale o regionale in Egitto (sulla base delle fonti dal II secolo in avanti) e spiega le attestazioni di cittadini dalle comunità urbane con interessi di tipo economico in contesti rurali.

guadagno sulle stesse tale da garantire quel reddito minimo previsto per le spese spettanti agli stessi incaricati<sup>540</sup>.

---

<sup>540</sup> Forse proprio in conseguenza dell'abolizione dell'obbligo di liturgia Chairemon potè gestire campi arsinoitici a distanza tra il 75 e l'85 d.C., senza dover assumere incarichi localmente.

# BIBLIOGRAFIA

- Alessandri, S., *Le vendite fiscali nell'Egitto romano. 1. Da Augusto a Domiziano*, Bari 2005.
- Alessandri, S., *Le vendite fiscali nell'Egitto romano. 2. Da Nerva a Commodo*, Bari 2012.
- Alonso, J. L., *The Alpha and Omega of Hypallagma*, JJP 38 (2008), pp. 19-51.
- Alonso, J. L., *Sull'accessorietà del pegno*, in *Proceedings of Congress SIDHA Komotini* (2006), pp. 77-99.
- Alonso, J. L., *The bibliothekē enkteseōn and the Alienation of real Securities in Roman Egypt*, JJP 40 (2010), pp. 11-54.
- Alonso, J. L., *Fault, strict Liability and Risk in the Law of the Papyri*, in «Culpa. Facets of Liability in Ancient Legal Theory and Practice» (JJurP Suppl. 19), Warsaw 2012, pp. 19-82.
- Alonso, J. L., *The Status of peregrine Law in Egypt: 'Customary Law' and legal Pluralism in the Roman Empire*, in *Proceedings of the 27th International Congress of Papyrology*, Helsinki 2013, pp. 351–404.
- Alston, R., *Trade and the City in Roman Egypt*, in Parkins, Helen –Smith, Christopher, *Trade, Traders and the Ancient City*, London 1998, pp. 168-202.
- Armoni, C., *Drei ptolemäische Papyri der Heidelberger Sammlung*, ZPE 132 (2000), pp. 233-239.
- Armoni, C., *Aus dem Archiv des διοικητής Athenodoros: Neuedition von BGU XVI 2601, 2605 und 2618*, ZPE 207 (2018), pp. 123–126.
- Babusiaux, U., *Wege zur Rechtsgeschichte: Römisches Erbrecht*, Köln Weimar Wien 2015.
- Bagnall, R. S., *The Beginning of the Roman Census in Egypt*, in *Greek and Byzantine Studies* 32.3 (1991), pp. 255-65.
- Bagnall, R. S. – Derow, P., *The Hellenistic Period: Historical Sources in Translation*, Malden – Oxford 2004.
- Bagnall, R. S. – Cribiore, R., *Women's Letters from Ancient Egypt*, Ann Arbor 2006.
- Bagnall, R. S. – Davoli, P., *Archaeological Work on Hellenistic and Roman Egypt, 2000-2009*, AJA 115 (2011), pp. 103-157.
- Balconi, C., *Alessandria nell'età augustea: aspetti di vita*, in *Egitto e Società Antica: Atti del Convegno Otirno 8/9 VI-23/24 XI 1984*, Milano 1985.
- Baltrusch, E., *“Wie können Juden Alexandriner sein“: Juden, Griechen und Römer in Alexandria*, in Troiani L. - Zecchini G., *La cultura storica nei primi due secoli dell'impero romano*, Milano 2005, pp. 163-171.
- Bastianini, G., *Lista dei prefetti d'Egitto dal 30<sup>a</sup> al 299<sup>a</sup>*, ZPE 17 (1975), pp. 263-320.

- Bastianini, G., *Il prefetto d'Egitto (30 a.C. – 297 d.C.). Addenda (1973-1985)*, ANRW II 10.1 (1988), pp. 503-517.
- Bastianini, G. – Whitehorne, J., *Strategi and royal scribes of Roman Egypt* (Papyrologica Florentina 15), Firenze 1987.
- Bell, M., III, *Un gruppo di stele greche dell'Esquilino e il cimitero di Mecenate* (= BCAR, Suppl. 6), in Cima, M. - La Rocca, E. (a cura di), *Horti romani, Atti del Convegno internazionale* (Roma, 4-6 maggio 1995), Roma 1998, pp. 295–314.
- Benaissa, A., *Sixteen Letters to Agoranomi from Late First Century Oxyrhynchus*, ZPE 170 (2009), pp. 157-185.
- Benaissa, A., *Rural Settlements of the Oxyrhynchite Nome. A Papyrological Survey*, Köln/Leuven 2012 (disponibile online all'indirizzo <http://www.trismegistos.org/top.php>).
- Bergamasco, M., *Una nota su P.Heid. IV 327*, ZPE 110 (1996), p 174.
- Bernand, A., *Le delta égyptien d'après les textes grecs: 1. les confins libyque*, Le Caire 1970.
- Bernini, A., *Dettagli sull'organizzazione degli antichi vigneti (nota a P.Tebt. III/1 815, fr. 6, col. iii)*, in «Papyrotheke. Rivista Online di Papirologia» 1 (2014), pp. 37-43.
- Bickermann, E., *Beiträge zur antiken Urkundengeschichte III*, APF 9 (1930), pp. 155-82.
- Bingen, J., *Hellenistic Egypt. Monarchy, Society, Economy, Culture*, Edinburgh 2007.
- Blouin, K., *Triangular Landscapes: Environment, Society, and the State in the Nile Delta under Roman Rule*, Oxford 2014.
- Blouin, K., *Beyond the Nile: Orientalism, environmental history, and ancient Egypt's Mareotide (northwestern Nile Delta)*, *History Compass* 15.10 (2017). [URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/hic3.12397>]
- Bodel, J., *Roman Tomb Gardens*, in Jashemski, W. F., Gleason, K. L., Hartswick, K. J., & Malek, A. A. (edd.), *Gardens of the Roman Empire*, Cambridge 2017, pp. 199-242.
- Bogaert, R., *Trapezitica Aegyptiaca. Recueil de recherches sur la banque en Égypte Gréco-Romaine*, in Pintaudi, Rosario (a cura di), (Papyrologica Florentina 25), Firenze 1994.
- Bonneau, D., *Le régime administratif de l'eau du Nil dans l'Égypte grecque, romaine et byzantine*, Leiden 1993.
- Bonneau, D., *La Sécheresse en Egypte ancienne et ses conséquences institutionnelles (La Terre χέρσος et la terre ἄβροχος)*, in Schafik Allam (a cura di), *Grund und Boden in Altägypten (rechtliche und sozio-ökonomische Verhältnisse): Akten des internationalen Symposions* (Tübingen 18.-20. Juni 1990), Tübingen 1994, pp. 15-30.

- Boussac, M.-F., *Recherches récentes à Taposiris Magna et Plinthine, Égypte* (1998-2006), in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres* 151.1 (2007), pp. 445-479.
- Bowman, A. K., *The Town Councils of Roman Egypt*, Toronto 1971.
- Bowman, A. K., *Papyri and Roman imperial history, 1960-1975*, JRS 66 (1976), pp. 153-173.
- Bowman, A. K., *Some Romans in Augustan Alexandria*, BSAA 46 (2000), pp. 13-24.
- Broux, Y., *Livia's 'prosodos' Land in Philadelphieia: A Short-Lived Remnant of a Ptolemaic Tradition*, ZPE 210 (2019), pp. 201-211.
- Browne G. M., *Withdrawal from lease*, in ASP 5 (1968), pp. 17-24.
- Bureth, P., *Le préfet d'Égypte (30 av. J.C.-297 ap. J.C.)*, in ANRW II 10.1 (1988), pp. 472-502.
- Bussi, S., *Le élites locali nella provincia d'Egitto di prima età imperiale*, Milano 2008.
- Calabi, A., *L'«archidikastes» nei primi tre secoli della dominazione romana*, «Aegyptus» 32 (1952), pp. 406-424.
- Calderini, A., *Censimento topografico delle banche dell'Egitto Greco-romano*, «Aegyptus» 18 (1938), pp. 244-278.
- Capasso, M., *Seneca e Filodemo a Soknopaiou Nesos*, in «Rudiae. Ricerche sul mondo classico» 8 (1996), pp. 13-20.
- Capponi, L., *Augustan Egypt. The Creation of a Roman Province*, New York 2005.
- Capponi, L., *Le fonti storiche e i documenti sulle finanze dei Giudei in Egitto*, in Troiani L. - Zecchini G., *La cultura storica nei primi due secoli dell'impero romano*, Milano 2005, pp. 163-171.
- Capponi, L., *Il tempio di Leontopoli in Egitto: Identità politica e religiosa dei Giudei di Onia (c. 150 a.C. -73 d.C.)*, Pisa 2007.
- Cazzaniga, L., *Osservazioni sulla successione dei prefetti d'Egitto all'epoca di Tiberio*, «Analecta Papyrologica» 4 (1992), pp. 5-19.
- Chalon, G., *L'édit de Tiberius Julius Alexander. Étude historique et exégétique [Bibliotheca helvetica romana]*, Olten - Lausanne 1964.
- Cima, M. – Talamo, E., *Gli horti di Roma (Quaderni Capitolini 2)*, Milano 2008.
- Crawford, D., *Kerkeosiris: An Egyptian Village in the Ptolemaic Period*, Cambridge 1971.
- Criscuolo, L., *Copie, malacopie, copie d'ufficio e il problema della titolarità di un archivio nell'Egitto tolemaico*, in *Archives and Archival Documents in Ancient Societies*, Trieste 2013, pp. 245 – 257.

Criscuolo, L., *Queens' wealth*, in *Proceedings of the 27th International Congress of Papyrology. Warsaw 29 July - 3 August 2013* (JJP Suppl. XXVIII), Warsaw 2016, pp. 1606 – 1614.

Daris, S., *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Milano 1964.

Daris, S., *Le truppe ausiliarie romane in Egitto*, ANRW II. 10.1 (1988), pp. 743-766.

Daris, S., *Legio XXII Deiotariana*, in Le Bohec, Yann (ed.), *Les légions de Rome sous le Haut-Empire* 1, Lyon 2000, pp. 365-367.

Davoli, P., *L'archeologia urbana nel Fayyum di età ellenistica e romana*, Roma 1998.

Delia, D., *Roman Alexandria: Studies in its Social History* (Ph.D. 1983), Ann Arbor 1991.

Delia, D., *Alexandrian Citizenship during the Roman Empire*, Atlanta 1991.

Denecker, E. – Vandorpe, K., *Sealed amphora stoppers and tradesmen in Greco-Roman Egypt: archaeological, papyrological and inscriptional evidence*, BABesch 82 (2007), pp. 115-128.

Depauw, M., *Physical descriptions, registration and εἰκονίζεiv. With new interpretations for P.Par. 65 and P.Oxy. I 34*, ZPE 176 (2011), pp. 189-199.

De Visscher, F., *Le droit des tombeaux romaines*, Milano 1963.

Dirscherl, H.-C., *Der Gaustratege im römischen Ägypten. Seine Aufgaben am Beispiel des Archiv-, Finanz- und Bodenwesens und der Liturgien Entstehung - Konsolidierung - Niedergang? 30 v. Chr. - 300 n. Chr.*, St. Katharinen 2004.

Drexhage, H.-J., *Preise, Mieten/Pachten, Kosten und Löhne im römischen Ägypten*, St. Katharinen 1991.

Dzierzbicka, D., *OINOΣ: Production and Import of Wine in Greco-Roman Egypt* (JJP Suppl. XXXI), Warsaw 2018.

El-Abadi, M. A. H., *The Alexandrian Citizenship*, JEA 48 (1962), pp. 106-123.

El-Ashmawi, F., *Pottery Kiln and Wine Factory at Burg El-Arab*, in Empereur, Jean-Yves (a cura di), *Commerce et artisan dans l'Alexandrie hellénistique et romaine (Actes du Colloque d'Athènes organisé par le CNRS, le Laboratoire de céramologie de Lyon et l'École française d'Athènes)*, Athens 1988, pp. 55-64.

Étienne, R., *La notion de proasteion dans les textes grecs*, in Darcque, P. – Étienne, R. - Guimier-Sorbets, A.-M. (a cura di), *Proasteion. Recherches sur le périurbain dans le monde grec*, Paris 2013, pp. 13-27.

Falivene, M. R., *The Herakleopolite Nome. A Catalogue of the Toponyms with Introduction and Commentary*, Atlanta 1998.

Faraguna, M., *A proposito degli archivi nel mondo greco: terra e registrazioni fondiari*, «Chiron» 30 (2000) pp. 65-115, 1 tabl.

Faraguna, M. (a cura di), *Archives and archival documents in ancient societies* (Trieste, 30 September-1 October 2011), Trieste 2013.

Fassone, A., *Canopo e le sue acque: il fiume, il lago, il mare: vita e religiosità in età tardo-faraonica e greco-romana*, in Amenta, A. – Sordi, M. – Luiselli, M. M. (a cura di), *L'Acqua nell'antico Egitto: Vita, rigenerazione, incantesimo, medicamento* (Proceedings for the First International Conference for Young Egyptologists - Italy, Chianciano Terme, October 15-18, 2003), Roma 2005, pp. 135-140.

Ferrucci, S., *L'οίκος nelle leggi della polis. Il privato ateniese tra diritto e società*, in «Etica e Politica» IX.1 (2007), pp. 135-154.

Fleischer, R. M., *Measures and Containers in Greek and Roman Egypt* (Diss., New York University), 1956.

Foraboschi, D., *Movimenti e tensioni sociali nell'Egitto romano*, ANRW 10.1 (1988), pp. 807-841.

Foti Talamanca, G., *Ricerche sul processo nell'Egitto Greco-romano. I. L'organizzazione del 'conventus' del "praefectus Aegypti"*, Milano 1974.

Foti Talamanca, G., *Ricerche sul processo nell'Egitto Greco-romano. II.1. L'introduzione del giudizio*, Milano 1979-1984.

Fraser, P. M., *Ptolemaic Alexandria*, Oxford 1972.

Fraser, P. M., *Greek Ethnic Terminology*, Oxford 2009, pp. 342-427.

Frass, M., *Antike römische Gärten: soziale und wirtschaftliche Funktionen der ‚horti romani‘*, Vienna 2006.

Freu, C., *Vignes d'Égypte: extension et exploitation des vignobles sous l'Empire romain. Retour sur les contrats de μίσθωσις τῶν ἔργων*, JJP 45 (2015), pp. 65-92.

Gigante, M., *Conobbe Seneca l'opera di Filodemo?*, BCPE 29 (1999), pp. 5-15.

Gregori, G. L., *Horti sepulchrales e ceptotaphia nelle iscrizioni urbane*, in BCom 92 (1987-88), pp. 175-88.

Grubbs, J. E., *Women and the Law in the Roman Empire*, London-New York 2002.

Hagedorn, D., *The Emergence of Municipal Offices in the Nome-Capitals of Egypt*, in Bowman, A.K. – Coles, R.A. – Gonis, N. – Obbink, D. – Parsons, P.J. (a cura di), *Oxyrhynchus. A City and Its Texts* (Egypt Exploration Society. Graeco-Roman Memoirs, No. 93), London 2007, pp. 194-204.

Hairy, I. – Sennoune, O., *Géographie historique du canal d'Alexandrie*, in «Annales Islamologiques» 40 (2006), pp. 247-287.

Hairy, I. – Sennoune, O., *Le canal d'Alexandrie: la course au Nil*, in Empereur, J.-Y. – Hairy, I. (a cura di), *Du Nil à Alexandrie: Histoires d'eaux* (Le Mans 2009), pp. 136-157.

Harker, A., *Loyalty and Dissidence in Roman Egypt: the Case of the Acta Alexandrinorum*, New York 2008.

Hengstl, J., *Zur Boden-Nutzung im Römischen Ägypten: Fischerei-Pacht-Verträge*, in Schafik, Allam, *Grund und Boden in Altägypten (rechtliche und sozio-ökonomische Verhältnisse): Akten des internationalen Symposions* (Tübingen 18.-20. Juni 1990), Tübingen 1994, pp. 275-285.

Hennig, D., *Die Arbeitsverpflichtungen der Pächter in Landpachtverträgen aus dem Faijyum*, in ZPE 9 (1972), pp. 111-131.

Hickey, T. M., *Wine, wealth, and the state in late antique Egypt: the house of Apion at Oxyrhynchus*, Ann Arbor 2012.

Huß, W., *Die Verwaltung des Ptolemäischen Reichs (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte, 104)*, München 2011.

Jähne, A., 'Die Alexandreon Chora', «Klio» 63 (1981), pp. 63-103.

Jähne, A., *Immobilien Eigentum und Bürgerrecht im ptolemäischen Alexandria*, in *Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses* = APF Beiheft 3. I (Stuttgart - Leipzig, 1997), pp. 504-510.

Johnson, A. C., *Roman Egypt to the Reign of Diocletian (An Economic Survey of Ancient Rome, vol. II.)*, London 1959.

Jones, A. H. M., *The Roman Economy: Studies in Ancient Economic and Administrative History*, Oxford 1974.

Jördens, A., *Vertragliche Regelungen von Arbeiten im späten griechischsprachigen Ägypten (= P.Heid. V)*, Heidelberg 1990.

Jördens, A., *Μίσθωσις τῶν ἔργων: Ein neuer Vertragstyp*, in *Proceedings of the Nineteenth International Congress of Papyrology*, II Cairo 1992, pp. 259-270.

Jördens, A., *Das Verhältnis der römischen Amtsträger in Ägypten zu den „Städten“ in der Provinz*, in Eck, Werner (a cura di), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert* (Vol. 42), München 1999, pp. 141-180.

Jördens, A., *Statthalterliche Verwaltung in der Römischen Kaiserzeit*, Stuttgart 2009.

Jördens, A., *Reparaturen in Arsinoitischen Gauarchiven*, in *Actes du 26<sup>e</sup> Congrès international de papyrologie* (textes réunis par Paul Schubert) (Genève 2010), pp. 371-379.



Jördens, A., *Zur Flucht von Liturgen*, in *Proceedings of the 25th International Congress of Papyrology*, Ann Arbor 2010, pp. 345-353.

Jördens, A., *Ein oxyrhynchitisches 'proastion'*, ZPE 200 (2016), pp. 470-480.

Jouguet, P., *La vie municipale dans l'Égypte romaine*, BÉFAR 104, Paris 1911.

Kampstra, J., *Papyrus 11886 der Berliner Sammlung*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung» 43 (1922), pp. 556–557.

Kasher, A., *The Jews in Hellenistic and Roman Egypt: the Struggle for Equal Rights*, Tübingen 1985.

Kehoe, D. P., *Management and Investment on Estates in Roman Egypt during the Early Empire*, Bonn 1992.

Kloppenborg, J. S., *Tenants in the Vineyard. Ideology, Economics and Agrarian Conflict in Jewish Palestine*, Tübingen 2006.

Kruse, T., *Der königliche Schreiber und die Gauverwaltung: Untersuchungen zur Verwaltungsgeschichte Ägyptens in der Zeit von Augustus bis Philippus Arabs (30 v. Chr. – 245 n. Chr.)*, München – Leipzig 2002.

Kruse, T., *Archives and Registration in Roman Egypt*, in J. G. Keenan – J. G. Manning - U. Yiftach (a cura di), *Law and Legal Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest. A Selection of Papyrological Sources in Translation with Introduction and Commentary*, Cambridge 2014, pp. 62-83.

Kupiszewski, H., *Antichrese und Nutzpfund in den Papyri*, in Benöhr, H.-P. – Hackl, K. – Knütel, R. – Wacke, A. (a cura di), *Iuris professio. Festgabe für Max Kaser zum 80. Geburtstag*, Wien-Köln-Graz 1986, pp. 133–149.

Le Bohec, Y., *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Roma 2001.

Lewis, N., *Papyrus in Classical Antiquity*, Oxford 1974.

Lewis, N., *Soldiers permitted to own provincial land*, BASP 19 (1982), pp. 143-148.

Lewis, N., *On government and law in Roman Egypt* (American Studies in Papyrology 33), Atlanta 1995.

Lewis, N., *Compulsory Public Services*, Firenze 1997.

Litinas, N., *Observations on a Letter from Apollonios to Chairemon (BGU II 594)*, APF 60 (2014), pp. 189-195.

Lo Cascio, E., *Il princeps e il suo impero*, Bari 2000, pp. 122-130.

Łukaszewicz, A., *Les activités commerciales et artisanales dans Alexandrie romaine à la lumière des papyrus*, in Empereur, J.-Y. (a cura di), *Commerce et artisanat dans l'Alexandrie*

*hellénistique et romaine* (Actes du colloque d'Athènes, 11-12 décembre 1988), Athènes, Paris 1998, pp. 107-113.

Maffi, A., *Family and property law*, in Gagarin, M. – Cohen, D. (a cura di), *The Cambridge companion to ancient Greek law*, Cambridge 2005.

Maiuro, M., *Res Caesaris: ricerche sulla proprietà imperiale nel Principato*, Bari 2012.

Maiuro, M., *Vespasiano tra Egitto e Danubio ovvero del buon uso delle proprie ricchezze*, in Capogrossi Colognesi, Luigi, Tassi Scandone, Elena (a cura di), *Vespasiano e l'impero dei Flavi*, Roma 2012, pp. 45-70.

Manning, J. G., *Land and Power in Ptolemaic Aegypt*, Cambridge 2003.

Martin, A., *Le «praescript» de P. Yale inv.443*, CE 83 (2008), pp. 219-223.

Mayerson, P., *A Note on κούφα “Empties”*, BASP 34 (1997), pp. 47-52.

Mélèze Modrzejewski, J., *Les Juifs d’Egypte de Ramsès à Hadrien*, Paris 1991.

Mélèze Modrzejewski, J., *Greek Law in the Hellenistic Period: Family and Marriage*, in Gagarin, M. – Cohen, D. (a cura di), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, Cambridge 2005, pp. 343-354.

Messeri, G. – Pintaudi, R., *Spigolature V*, ZPE 122 (1998), pp. 123-130.

Migliardi Zingale, L., *Dal testamento ellenistico al testamento romano nella prassi documentale egiziana: cesura o continuità*, in *Symposion 1995*, pp. 303-312.

Mitthof, F., *Soldaten und Veteranen in der Gesellschaft des römischen Ägypten* (1.–2. Jh. n. Chr.), in Birley, E. – Alföldy, G. – Dobson, B. – Eck, W. (a cura di), *Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit* (Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien 31), Stuttgart 2000, pp. 377-405.

Monson, A., *Rule and Revenue in Egypt and Rome: Political Stability and Fiscal Institutions*, in *‘Historical Social Research’* vol. 32 n. 4 (122), *New Political Economy in History* (2007), pp. 252-274.

Monson, A., *From the Ptolemies to the Romans: Political and Economic Change in Egypt*, Cambridge 2012.

Montevecchi, O., *I contratti di lavoro e di servizio nell’Egitto greco romano e bizantino*, Milano 1950.

Montevecchi, O. – Daris, S. (a cura di), *Scripta selecta. Vita e pensiero*, Milano 1998.

Mossakowska-Gaubert, M., *La papyrologie à la rencontre de l’archéologie: Le lexique des mobiliers d’éclairage*, in *Proceedings of the 27th International Congress of Papyrology*, Warsaw 2013, pp. 1533–1562.

- Müller, K., *Settlements of the Ptolemies. City Foundations and New Settlements in the Hellenistic world* (Studia Hellenistica 43), Leuven-Paris-Dudley 2006.
- Nachtergaele, D., *The Asklepiades and Athenodoros Archives. A Case Study of a Linguistic Approach to Papyrus Letters*, GRBS 53 (2013), pp. 269-293.
- Nauerth, C., *Zu Wirkkartons in den Papyri*, ZPE 168 (2009), p. 168.
- Nelson, C. A., *Status Declarations in Roman Egypt* (ASP vol. 19), Amsterdam 1979.
- Nestola, E., *II. Talae*, «Aegyptus» 50 (1970), pp. 209-212.
- Oates, J. F., *The Status Designation: ΠΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΗΣ*, YCS 18 (1963), pp. 1-126.
- Olsson, B. H., *Papyrusbriefe aus der frühesten Römerzeit*, Uppsala 1925.
- Paolucci, G., *Edifici privati di Bakchias: studio preliminare*, in *Fayyum Studies* 3 (2009), pp. 35-62.
- Papadatou, D., *Antichresis in Byzantine law*, in «Revue des études byzantines» 66.1 (2008), pp. 209-220.
- Parásoglou, G. M., *Imperial estates in Roman Egypt*, Amsterdam 1978.
- Partsch, J. – Schubart, W., *Die griechische Publizität der Grundstücksverträge in Ptolemäerrechte*, in «Festschrift für Otto Lenel zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum am 16. Dezember 1921», Leipzig 1923.
- Pernigotti, S., *Studi su Bakchias I: Le domande oracolari e il culto dei Dioscuri*, in *Fayyum Studies* 3 (2009), pp. 63-75.
- Pestman, P. W., *A proposito dei documenti di Pathyris II Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς*, in «Aegyptus» 43 (1963), pp. 15-43.
- Preisigke, F., *Städtisches Beamtenwesen im römischen Ägypten*, Halle 1903.
- Pringsheim, F., *The Greek Law of Sale*, Weimar 1950.
- Pucci Ben Zeev, M., *Diaspora Judaism in turmoil, 116/117 CE: Ancient sources and modern insights*, Leuven-Dudley 2005.
- Purcell, N., *The horti of Rome and the Landscape of Property*, in Leone, A. – Palombi, D. – Walker, S. (a cura di), *Res Bene Gestae: ricerche di storia urbana su Roma antica in onore di Eva Margareta Steinby*, Roma 2007, pp. 361-377.
- Rathbone, D., *Egypt, Augustus and Roman taxation*, «Cahiers du Centre G. Glotz» 4 (1993), pp. 81-112.
- Rémondon, R., *Étude de papyrus et de textes de la collection Raymond Weill*, Diplôme d'études supérieures, Université de Paris, Maggio 1947, pp. 125-129.
- Reggiani, N., *Tra "sapere" e "saper fare": il problema della standardizzazione delle unità di misura dei liquidi attraverso i papiri dell'Egitto greco-romano*, in Reggiani, N. (a cura di),

*Medica-papyrologica. 'Specimina' di ricerca presentati al convegno "Parlare la medicina"* (Parma, 5-7 settembre 2016), Parma 2016, pp. 107-146.

Ricci, C., *La coltura della vite e la fabbricazione del vino nell'Egitto greco-romano* (= Studi della Scuola Papirologica, IV.1), Milano 1924.

Rodriguez-Martin, J. D., *Sobre la supervivencia de la cláusula "καθάπερ ἐκ δίκης" en los papiros romanos y bizantinos*, in «Revue International des droits de l'antiquité» 3<sup>a</sup> serie, LX (2013), pp. 243-277.

Rossi, L. (Diss.), *D'Alexandrie à Pouzzoles. Les rapports économiques entre l'Égypte et Rome du I<sup>er</sup> siècle av. J.-C. au I<sup>er</sup> siècle apr. J.-C.*, Aix-Marseille Université – Università di Roma La Sapienza 2011.

Rossetti, I., *Bakchias alla luce delle ultime scoperte: topografia e urbanistica*, in «Aegyptus» (2013), pp. 189-200.

Rostovtzeff, M., *The social and economic history of the Hellenistic world*, Oxford 1966 (2<sup>a</sup> edizione).

Rostovtzeff, M., *Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt*, Darmstadt 1955.

Rostovtzeff, M., *Storia economica e sociale dell'Impero Romano* (a cura di A. Marcone), Milano 2003 (ried.).

Rowlandson, J., *P.Oxy. XLII 3047, VII 1044 and the Land Tax in Kind*, ZPE 67 (1987), pp. 283-292.

Rowlandson, J., *Landowners and Tenants in Roman Egypt: the social relations of agriculture in the Oxyrhynchite Nome*, Oxford 1996.

Ruffing, K., *Weinbau im römischen Ägypten*, St. Katharinen 1999.

Rupprecht, H.-A., *Rechtsübertragung in den Papyri. Zur Entwicklung von Parachoresis und Ekchoresis*, in Nörr, D. – Simon, D., *Gedächtnisschrift für Wolfgang Kunkel*, Frankfurt a. M. 1984, pp. 385-386.

Rupprecht, H.-A., *Parachoresis und Ekchoresis. Abtretung und Rechtsübertragung in den griechischen Papyri*, in *Symposion 1982. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Santander, 1.-4. September 1982), Köln - Wien 1989, pp. 187-193.

Rupprecht, H.-A., *Zur Antichrese in den griechischen Papyri bis Diokletian*, in *Proceedings of the Nineteenth International Congress of Papyrology* (Il Cairo 1992), pp. 271-289.

Rupprecht, H.-A., *Die dinglichen Sicherungsrechte nach der Praxis der Papyri. Eine Übersicht über den urkundlichen Befund*, in *Collatio iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à*

*l'occasion de son 65e anniversaire (= Studia Amstelodamensia ad epigraphicam, ius antiquum et papyrologicam pertinentia 1995)*, pp. 425-436.

Rupprecht, H.-A., *Zwangsvollstreckung und dingliche Sicherung in den Papyri der ptolemäischen und römischen Zeit*, in *Symposion 1995. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Korfu, 1.-5. September 1995), Köln 1997, pp. 291-302.

Sänger, P., *Considerations on the administrative organization of the Jewish military colony in Leontopolis: a case of generosity and calculation*, in *Expulsion and Diaspora Formation (Religion and Law in Medieval Christian and Muslim Societies 5)*, Turnhout 2015, pp. 171-194.

Scheibelreiter, P., *Der Vertrag des Mnesimachos: Eine dogmatische Annäherung an ISardes 7,1,1*, in *ZRG* 130 (2013), pp. 40-71.

Schiøler, T., *Roman and Islamic Water-Lifting Wheels*, Odense 1973.

Schönbauer, Ernst, *Eine wichtige Katagraphie-Urkunde: P.Graec. Vindob. 19853*, «Aegyptus» 33 (1953), pp. 253-274.

Schubart, W., *Alexandrinische Urkunden aus der Zeit des Augustus*, *APF* 5 (1913), pp. 35-131.

Segrè A., *Misure tolemaiche e pretolemaiche*, «Aegyptus» 1 (1920), pp. 159-188.

Segrè, A., *Note sulla compravendita in diritto greco e romano*, «Aegyptus» 10 (1929), pp. 207-241.

Seidl, E., *Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz: Die Behauptung des ägyptischen Rechts neben dem römischen*, Sankt Augustin 1973.

Sijpesteijn, P. J., *The family of the Tiberii Iulii Theones (Studia Amstelodamensia ad epigraphicam, ius antiquum et papyrologicam pertinentia 5)*, Amsterdam 1976.

Sijpesteijn, P. J., *Nouvelle liste des gymnasiarques des metropoles de l'Egypte romaine*, Zutphen 1986.

Smolders, R., *Two Archives from the Roman Arsinoites*, *CE* 79 (2004), pp. 233-237.

Smolders, R., *Chairemon: Alexandrian Citizen, Royal Scribe, Gymnasiarch, Landholder at Bacchias, and Loving Father*, *BASP* 42 (2005), pp. 93-108.

Sołek, M., *Origo castris and the local recruitment policy of the Roman army*, in «Novensia» 26 (2015), pp. 103-115.

Stanley, J.-D. – Warne, A. G. - Schnepf, G., *Geoarchaeological Interpretation of the Canopic, Largest of the Relict Nile Delta Distributaries, Egypt*, «Journal of Coastal Research», Vol. 20, n. 3 (2004), pp. 920-930.

Strassi, S., *Le funzioni degli ὑπηρέται [hypēretai] nell'Egitto greco e romano*, Heidelberg 1997.

- Stroppa, M., *I bandi liturgici nell'Egitto romano*, Firenze 2017.
- Swiderek, A., *Ioudaïkos logos*, JJP 16-17 (1971), pp. 45-62.
- Tacoma, L., *Fragile Hierarchies: the Urban Élites of the Third-century Roman Egypt*, 2006.
- Tacoma, L., *Imperial wealth in Roman Egypt. The Julio-Claudian 'ousiai'*, in Erdkamp, P. – Verboven, K. – Zuiderhoek, A. (a cura di), *Ownership and Exploitation of Land and Natural Resources in the Roman World*, Oxford 2015, pp. 71-87.
- Tacoma, L., *Roman Élite Mobility under the Principate*, in Fisher, Nick – Van Wees, Hans (edd.), *'Aristocracy' in Antiquity: Redefining Greek and Roman Elites*, Swansea 2015, pp. 125-145.
- Taubenschlag, R., *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri: 332 B.C. – 620 A.D.*, 2<sup>a</sup> ed, Warsaw 1955.
- Taubenschlag, R., *La giurisdizione volontaria del Tribunale dei Crematisti*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni*, vol. 2 (1957), pp. 317-320.
- Taubenschlag, R., *Self-Help in Greco-Roman Egypt*, in *Opera Minora* vol. 2 (Warsaw 1959), pp. 135-141.
- Tenger, B., *Die Verschuldung im römischen Agypten: 1.-2. Jh. n. Chr.*, in *Pharos: Studien zur griechisch-römischen Antike*, vol. 3 (1993).
- Thompson, D. J., *Imperial Estates*, in Wachter, J. (a cura di), *The Roman World. Volume II*, London – New York 1990, pp. 555-567.
- Tomsin, A., *Notes sur les 'ousiai' de l'époque romaine*, in *Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni 2* (Milano 1957), pp. 211-224.
- Tomsin, A., *Les continuités historiques dans le cadre des mesures prises par les Romains en Egypte concernant la propriété de la terre*, in *Actes du Xe Congrès International de Papyrologues* (Varsovie-Cracovie, 3-9 sept. 1961), Warszawa-Krakov 1964, pp. 81-95.
- Toynbee, J. M. C., *Death and Burial in the Roman World*, London/Southampton 1971.
- Trampier, J. R., *The dynamic landscape of the western Nile Delta from the New Kingdom to the Late Roman periods* (Diss.), The University of Chicago 2010.
- Vandorpe, K., *Persian soldiers and Persians of the Epigone. Social mobility of soldiers-herdsmen in Upper Egypt*, APF 54.1 (2008), pp. 87-108.
- Van Groningen, B. A., *Le gymnasiarque des métropoles de l'Égypte romaine*, Paris 1924.
- Van Minnen, P., *Archaeology and Papyrology: Digging and Filling Holes?*, in Lembke, K. – Minas-Nerpel, M. – Pfeiffer, S., *Tradition and Transformation: Egypt under Roman rule. Proceedings of the International Conference, Hildesheim, Roemer and Pelizaeus Museum, 3-6 July 2008*, Leiden-Boston 2010, pp. 437-474.

- Verreth, H., *A survey of toponyms in Egypt in the Greco-Roman period*, Köln 2013.
- Von Bissing, F. W., *Il culto dei Dioscuri in Egitto*, «Aegyptus» 33 (1953), pp. 347-357.
- Wallace, S. L., *Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian*, Princeton 1938.
- West, S., *P.Hibeh 28: Alexandria or Utopia?*, ZPE 53 (1983), pp. 79-84.
- Whitehorne, J. E. G., *The “Ephorate” and Gymnasial Class in Roman Egypt*, BASP 19 (1982), pp. 171-184.
- Whitehorne, J. E. G., *Cleopatra*, London 1994.
- Whitehorne, J. E. G., *The Supposed Co-Regency of Cleopatra Tryphaena and Berenice IV*, Pap. Kongr. XXI (Berlin 1995), pp. 1009–1013.
- Whitehorne, J. E. G., *Becoming an Alexandrian Citizen*, «Comunicazioni dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli”» 4 (2001), pp. 25-34.
- Whitehorne, J. E. G., *Strategi and Royal Scribes of Roman Egypt* (Str. R. Scr. 2), (Papyrologica Florentina 37), Firenze 2006.
- Wolff, H. J., *Das Justizwesen der Ptolemäer* (= Münch. Beitr. 44, 2), München 1962.
- Wolff, H. J., *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemäer und des Prinzipats. II. Organisation und Kontrolle des privaten Rechtsverkehrs*, München 1978.
- Worp, K. A., *A Survey of ἀπλά, δι(δι)πλά and τριπλά Measures in the Papyri*, ZPE 131 (2000), pp. 145-149.
- Youtie, H. C. – Pearl, O. M., *Notes on Papyri*, AJPh vol. 63, n. 3 (1942), pp. 294–307.
- Zablocka, J., *Die Bedeutung von ‘he ousia’ in Inschriften aus der Kaiserzeit*, «Klio» 49 (1967), pp. 265-266.